



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 214

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 28 ottobre 2009

INDICE**Commissioni riunite**

10 ^a (Industria, commercio, turismo) e 14 ^a (Politiche dell'Unione europea)	Pag.	3
---	------	---

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	6
5 ^a - Bilancio	»	162
6 ^a - Finanze e tesoro	»	189
7 ^a - Istruzione	»	195

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	Pag.	206
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	»	225
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale	»	227
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti	»	229
Per la semplificazione	»	232

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	378
RAI-TV - Accesso	»	380

CONVOCAZIONI	Pag.	381
------------------------	------	-----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

COMMISSIONI 10^a e 14^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

14^a (Politiche dell'Unione europea)

Mercoledì 28 ottobre 2009

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
CURSI

Interviene, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, il vice ministro dello sviluppo economico Urso.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del vice ministro dello sviluppo economico Adolfo Urso sul recente accordo commerciale tra Unione europea e Corea del Sud

Il presidente CURSI introduce la procedura informativa.

Il vice ministro URSO ricorda le procedure necessarie per addivenire ad un accordo bilaterale tra l'Unione europea e altri Stati extra-UE e osserva come si stanno realizzando a livello internazionale una serie di ac-

cordi tra diversi Stati al di fuori del contesto dell'Organizzazione mondiale del commercio, in attesa della ripresa dei negoziati in sede WTO.

Evidenzia che l'accordo di libero scambio tra Unione europea e Corea del Sud è ormai in fase avanzata, anche se per essere concluso ci sarà bisogno del consenso di tutti gli Stati membri ed illustra quindi i contenuti della proposta di Accordo commerciale sulla quale stanno emergendo delle preoccupazioni dal settore automobilistico e da quello tessile. Ricorda che l'Italia sarà chiamata nei prossimi mesi a valutare un insieme di dossier comunitari di importanza strategica per il Paese e assicura che, per quanto attiene ad alcuni settori sensibili, come quello automobilistico, la Commissione europea ha garantito che l'Accordo produrrà i propri effetti solo dopo cinque anni dall'entrata in vigore dell'Accordo stesso.

Fornisce, infine, alcuni dati circa i risparmi che le imprese italiane otterranno dal sensibile abbattimento dei dazi tra Unione europea e Corea del Sud e si sofferma, ulteriormente, sul settore auto, ricordando che una conclusione dei negoziati in sede di WTO, presumibile già entro il prossimo anno, provocherebbe comunque una riduzione dei dazi europei sulle autovetture nell'ordine del 4-5 per cento.

Da ultimo, evidenzia la necessità che l'Accordo preveda un adeguato numero di clausole di flessibilità e ricorda che l'Italia potrebbe anche valutare di porre il veto nella fase finale della procedura.

Il presidente CURSI chiede alcuni ulteriori chiarimenti sui tempi delle successive fasi dell'Accordo, in considerazione degli effetti negativi che potrebbe produrre su alcuni settori come quello tessile e quello automobilistico.

La senatrice BOLDI (*LNP*) rileva la necessità che sull'Accordo in questione vengano ulteriormente approfondite le valutazioni di impatto per l'Unione europea e per l'Italia, valutando i costi e i benefici per le imprese italiane, soprattutto di dimensioni medio-piccole.

Il senatore SANTINI (*PdL*) fa presente che, secondo alcuni studi statistici, la Corea del Sud aumenterebbe, grazie a questo Accordo, le sue esportazioni del 20-30 per cento, a fronte di un incremento per l'Unione europea nell'ordine solamente dell'uno per cento circa.

La senatrice MARINARO (*PD*) chiede al rappresentante del Governo una valutazione politica complessiva sull'Accordo e si sofferma sulla necessità di avere delle analisi di impatto economico sull'Italia e sull'intera Unione europea.

La senatrice FIORONI (*PD*) ritiene necessario valutare attentamente i costi e i benefici derivanti dall'Accordo, in quanto un così consistente abbattimento dei dazi rischierebbe di favorire prevalentemente la Corea del Sud. Auspica quindi che il Governo proceda nelle successive fasi negoziali con la massima cautela.

Il senatore GARRAFFA (*PD*) rileva che l'Accordo in questione assume un valore geopolitico, in considerazione delle tensioni politiche esistenti in quell'area.

Il vice ministro URSO, in risposta ai senatori intervenuti, rileva che alcuni Stati membri hanno già garantito il loro via libera all'Accordo e assicura che l'Italia valuterà attentamente e con la massima cautela gli effetti dell'Accordo di libero scambio, avendo cura di tutelare l'interesse generale. Ritiene che, in prospettiva, l'economia italiana potrà avere dei benefici da una progressiva liberalizzazione degli scambi comunitari.

Il presidente CURSI ringrazia il vice ministro Urso per i numerosi elementi informativi forniti alle Commissioni riunite e dichiara conclusa l'odierna procedura informativa.

La seduta termina alle ore 15,40.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 28 ottobre 2009

137^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizzi e per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1835) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente VIZZINI (*PdL*), che sostituisce temporaneamente il relatore designato, senatore Sarro, illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 134, diretto a consentire una maggiore efficienza in termini di risparmio di tempo e di risorse nel conferimento delle supplenze, al fine di garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010. Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

La senatrice ADAMO (*PD*) condivide la valutazione sulla necessità e l'urgenza delle disposizioni in esame. Osserva, tuttavia, che il provvedimento d'urgenza è teso ad affrontare gli effetti repentini determinati dall'azione ordinaria del Governo. Ne consegue una grave incertezza per i diritti di ampie fasce di cittadini e utenti.

Il senatore PARDI (*IdV*) preannuncia un voto favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali, sottolineando la disparità di trattamento dovuta al riconoscimento dei diritti solo per alcune categorie di lavoratori precari.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

IN SEDE REFERENTE

(1784) Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 ottobre. Continua la trattazione degli emendamenti già pubblicati e riprodotti in allegato con le successive riformulazioni.

Il PRESIDENTE premette che il criterio seguito in tema di improponibilità è fondato, anzitutto, sulla attinenza o meno a disposizioni già contenute nel decreto-legge, ovvero direttamente correlate. Quanto agli emendamenti che propongono disposizioni ulteriori, nel complesso oltre 70, circa la metà di essi saranno dichiarati improponibili perché – secondo una valutazione autonoma compiuta in sede parlamentare – non danno attuazione a obblighi comunitari urgenti o comunque prioritari né sono tali da determinare condizioni utili a tal fine, ovvero perché contengono deleghe legislative o modificano deleghe legislative già disposte, negli elementi essenziali di cui all'articolo 76 della Costituzione (termine, oggetto, principi e criteri direttivi).

In ordine all'emendamento 3.0.7, a sua firma, precisa che esso realizza un sistema dedicato di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture connesse alla realizzazione del grande evento Expo Milano 2015. L'obiettivo perseguito si coniuga con quello, altrettanto fondamentale, del rispetto dei principi comunitari e, in particolare, di quello richiamato nell'articolo 3, comma 1, lettera g), della versione consolidata del Trattato che istituisce la Comunità europea, che prevede «un regime teso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno» e da cui discendono i connessi principi della parità di trattamento tra i concorrenti e della trasparenza dei meccanismi di funzionamento del mercato.

Quindi, dichiara improponibili i seguenti emendamenti: 3.0.2, 3.0.3 testo 2, 3.0.4, 3.0.100, 4.7, 4.8, 4.0.2, 4.0.1 testo 2 (comma 2), 4.0.3 testo 2 (comma 2), 5.2, 5.3 testo 2 corretto, 5.0.3, 6.1 testo 2, 6.0.1, 6.0.100 testo corretto, 7.10, 8.2, 10.0.1, 14.100 testo corretto (fino al comma 19), 14.1 testo 2 (fino al comma 19), 14.200 fino al comma 19, 14.0.1, 15.90 testo 2 (capoverso 1-ter), 15.200, 15.19, 18.0.1, 18.0.2, 19.0.1, 19.0.100 testo corretto (commi 3 e 5), 20.0.1, 20.0.4, 20.0.5, 20.0.7, 20.0.8, 20.0.9, 20.0.10 testo 2 corretto, 20.0.13, 20.0.14, 20.0.100. Segnala, inoltre, che alcuni dei predetti emendamenti sono già stati ritirati

dai rispettivi proponenti (5.0.3, 14.1 testo 2, 14.200, 18.0.1, 20.0.8) e che su alcuni di essi (4.8, 10.0.1, 14.0.1, 15.90 testo 2, 20.0.1, 20.0.4 e 20.0.10 testo 2 corretto) la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Precisa, infine, che vengono meno i subemendamenti riferiti agli emendamenti dichiarati improponibili.

Avverte che il senatore Giambrone ha comunicato di sottoscrivere gli emendamenti 15.32 e 15.31.

Propone, infine, di accantonare l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 14 e 15.

La Commissione consente.

Il relatore MALAN (*PdL*) esprime il parere sugli emendamenti in esame.

Invita a ritirare gli emendamenti 2.3 e 3.0.5 (testo 2 corretto)/5, che potrebbe essere trasformato in un ordine del giorno. Invita a trasformare in un ordine del giorno anche gli emendamenti 4.21 e 4.22, nonché l'emendamento 16.11 e l'emendamento 16.6. Chiede il ritiro degli emendamenti 16.7, 16.10 e 16.9.

Oltre a insistere per l'accoglimento degli emendamenti da lui presentati, si esprime favorevolmente sugli emendamenti 3.0.1 (testo 2), 3.0.6 (che assorbirebbe il contenuto degli emendamenti 3.0.200, 3.0.300 e 3.0.400), 3.0.7 (testo 2), 4.9, 4.10, 4.6 e 4.23 (identici), che assorbirebbero il contenuto dell'emendamento 4.18. Esprime un parere favorevole anche sugli emendamenti identici 4.0.1 (testo 2) e 4.0.3 (testo 2), di cui è stato dichiarato improponibile il comma 2, che nella formulazione residua assorbirebbero i subemendamenti 4.0.1/1 e 4.0.3/1.

Osserva che gli emendamenti 3.0.5/1, 3.0.5/2, 3.0.5/3, 3.0.5/5 e 3.0.5/6 sono sostanzialmente assorbiti dal suo emendamento 3.0.5 (testo 2 corretto).

Si rimette al Governo sull'emendamento 7.1 e sugli emendamenti di contenuto identico 7.4 (testo 2), 7.8 (testo 2 corretto) e 7.14 (testo 2). Si rimette al Governo anche per quanto riguarda l'ordine del giorno G/1784/1/1.

Infine, presenta una riformulazione dell'emendamento 17.100 (17.100 testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, diretta a recepire una specifica condizione indicata dalla Commissione bilancio, e ritira gli emendamenti 3.100 (testo corretto), 8.0.100 (testo corretto), 16.3 (che si riserva di riformulare in occasione della discussione in Assemblea) e 16.4.

Sulle rimanenti proposte di modifica si pronuncia in senso contrario, per motivi di merito o perché assorbite da altri emendamenti ovvero in considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio. Sottolinea che la proposta 3.0.7/1 determinerebbe un abbassamento del livello delle cautele antimafia, affievolendo l'efficacia complessiva della normativa sui controlli, che trova ulteriori stringenti misure nelle linee guida indicate dal Comitato del coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere: queste si aggiungono a quelle previste dalla disciplina

regolamentare recata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998. Quanto all'emendamento 3.0.7/2, osserva che la costituzione presso la Prefettura di Milano di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso non rappresenta una soluzione esclusiva dal momento che le stazioni appaltanti potrebbero sempre individuare il contraente al di fuori di quell'elenco, previa acquisizione delle necessarie informative antimafia.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore e si pronuncia in modo conforme sugli altri emendamenti in esame. Sugli emendamenti identici 7.4 (testo 2), 7.8 (testo 2 corretto) e 7.14 (testo 2), esprime parere contrario riservandosi di riconsiderare la proposta in sede di discussione in Assemblea. Precisa però che il Governo ritiene preferibile provvedere alla gestione della fase transitoria con il decreto ministeriale previsto dalla legislazione vigente, in via di elaborazione presso il Ministero dello sviluppo economico.

Sull'ordine del giorno G/1784/1/1 si riserva di esprimere il parere.

Il senatore LAURO (*PdL*) ritira l'emendamento 2.3.

Il senatore BODEGA (*LNP*) sottoscrive l'emendamento 3.0.6, in cui si intendono assorbiti, come indicato dal relatore, gli emendamenti 3.0.200 e 3.0.400, che sottoscrive e ritira, ritirando anche gli emendamenti 16.7, 16.5 e 16.6. Anche il senatore SARO (*PdL*) sottoscrive l'emendamento 3.0.6, ritirando il 3.0.300.

La senatrice GERMONTANI (*PdL*), accogliendo l'invito del relatore, ritira gli emendamenti 4.21 e 4.22, ricordando che in passato la rilevanza della sua proposta fu riconosciuta dal Governo con l'accoglimento di appositi ordini del giorno.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*) ritira gli emendamenti 16.11, 16.10 e 16.9. Inoltre, sottoscrive l'emendamento 16.12 e lo ritira.

Il senatore PARDI (*IdV*) ritira gli emendamenti 18.8, 18.9 e 18.6.

Si procede alle votazioni.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.2 viene posto in votazione ed è respinto, mentre è accolto l'1.1. Con distinte votazioni sono approvati anche gli emendamenti 2.1, 2.1000, 2.2 e 3.2, mentre è respinto il 3.6 e approvato il 3.3.

Gli emendamenti 3.100 (testo corretto)/1 e 3.100 (testo corretto)/2 vengono meno, dato il ritiro dell'emendamento 3.100 (testo corretto).

Con separate votazioni sono accolti gli emendamenti 3.5 (testo corretto) e 3.1, nonché l'emendamento 3.0.1 (testo 2), fatto proprio dal senatore BOSCETTO (*PdL*) in assenza dei proponenti; sono poi respinti gli emendamenti 3.0.5 (testo 2 corretto)/1, 3.0.5 (testo 2 corretto)/2 e 3.0.5 (testo 2 corretto)/3.

Il senatore SARO (*PdL*) ritira l'emendamento 3.0.5 (testo 2 corretto)/5, trasformandolo in un ordine del giorno (G/1784/2/1), pubblicato in allegato al resoconto, che impegna il Governo a inserire nel disegno di legge finanziaria per il 2010 o in un prossimo provvedimento normativo una specifica disposizione per consentire la costituzione di società miste partecipate da più Regioni, con particolare riguardo all'infrastruttura autostradale A4 Venezia-Trieste.

Il senatore BIANCO (*PD*) condivide l'esigenza prospettata dal senatore Saro e dichiara di aggiungere la propria firma all'ordine del giorno.

Anche il presidente VIZZINI (*PdL*) esprime apprezzamento sulla proposta di ordine del giorno, che propone di sottoporre alla votazione della Commissione.

Anche la senatrice ADAMO (*PD*) e i senatori BODEGA (*LNP*), MAZZATORTA (*LNP*) e SAIA (*PdL*) aggiungono le rispettive firme.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, l'ordine del giorno n. 2 viene posto in votazione ed è approvato.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 3.0.5/8 e 3.0.5/9, fatti propri del senatore Bianco in assenza della proponente, e gli identici 3.0.5/4 e 3.0.5/7, tutti riferiti all'emendamento 3.0.5 (testo 2 corretto), nonché il 3.0.5 (testo 2 corretto)/4. È poi accolto l'emendamento 3.0.5 (testo 2 corretto), che assorbe anche il contenuto dei subemendamenti 3.0.5/1, 3.0.5/2, 3.0.5/3, 3.0.5/5 e 3.0.5/6, già presentati sul testo originario dell'emendamento principale.

Il senatore BIANCO (*PD*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 3.0.6, che, a suo avviso, rappresenta un regresso rispetto alla necessità di adoperarsi per la salvaguardia dell'ambiente.

L'emendamento 3.0.6 è posto in votazione ed è accolto.

Dopo che sono stati respinti gli emendamenti 3.0.7/1 e 3.0.7/2, da intendersi riferiti all'emendamento 3.0.7 (testo 2), il senatore BIANCO (*PD*) preannuncia l'astensione del suo Gruppo su quest'ultima proposta. Infatti, è condivisibile l'esigenza prospettata dal presidente Vizzini, che ha proposto l'emendamento, di garantire la trasparenza e la libera concorrenza

nella realizzazione delle opere negli interventi connessi all'Expo Milano 2015, contrastando ogni tentativo di infiltrazione mafiosa; tuttavia, analoga necessità si verifica per la realizzazione di altre importanti opere, ad esempio il ponte sullo stretto di Messina.

Sarebbe opportuno, allora, prevedere una norma generale per assicurare la trasparenza degli appalti, piuttosto che indicare procedure eccezionali o straordinarie.

Il presidente VIZZINI (*PdL*) condivide le osservazioni del senatore Bianco, nel senso di prevedere una norma generale che contrasti l'infiltrazione mafiosa nelle procedure per la realizzazione di opere pubbliche. Presenta a tale proposito un ordine del giorno (G/1784/3/1), pubblicato in allegato, che impegna il Governo a promuovere un'apposita disposizione.

Il senatore BIANCO (*PD*) condivide e quindi sottoscrive l'ordine del giorno che, posto in votazione con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è approvato dalla Commissione.

È quindi posto in votazione l'emendamento 3.0.7 (testo 2), che risulta accolto. L'emendamento 4.26 viene posto in votazione e, dopo la controprova richiesta dal senatore BIANCO (*PD*), risulta respinto. Con distinte votazioni sono accolti gli emendamenti 4.1, 4.9, 4.10, 4.2 e 4.3, mentre sono respinti gli emendamenti 4.12, 4.20, gli identici 4.4 e 4.24, e gli emendamenti 4.11, 4.13, 4.16, 4.14, 4.15 e 4.17. Sono posti congiuntamente in votazione, e approvati, gli emendamenti identici 4.6 e 4.23. Si intende assorbito l'emendamento 4.18. Successivamente sono respinti gli emendamenti 4.19 e 4.25.

Vengono posti in votazione, e approvati, gli emendamenti identici 4.0.1 (testo 2) e 4.0.3 (testo 2), limitatamente al comma 1. Risultano assorbiti i subemendamenti 4.0.1/1 e 4.0.3/1. Successivamente è respinto il 5.4, mentre è accolto il 5.1. Anche l'emendamento 6.2 è respinto, mentre l'emendamento 7.1 decade per l'assenza dei proponenti. Gli emendamenti identici 7.5 (testo 2), 7.9 (testo 2 corretto) e 7.15 (testo 2), posti congiuntamente in votazione, sono respinti, come pure gli identici 7.2, 7.6 e 7.11 e gli identici 7.3 e 7.7. Anche l'emendamento 7.12 viene respinto.

La senatrice ADAMO (*PD*) ritira l'emendamento 7.13 e preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 7.14 (testo 2). Ritiene che il rappresentante del Governo, nell'esprimere il proprio parere, non abbia chiarito se il Governo è favorevole alla proposta: se così fosse, sarebbe preferibile stabilire in questa sede che resta in vigore la normativa metrologica legale.

Il sottosegretario GIORGETTI nota che all'approvazione dell'emendamento conseguirebbe una gestione della fase transitoria basata sulla legislazione vigente e non con le regole del decreto ministeriale in via di elaborazione.

Gli emendamenti identici 7.4 (testo 2), 7.8 (testo 2 corretto) e 7.14 (testo 2) posti congiuntamente in votazione sono respinti. È invece accolto l'emendamento 8.1. Successivamente è respinto l'emendamento 9.1 e sono accolti gli emendamenti 11.1, 12.1 e 13.1.

Come d'intesa, sono accantonati gli emendamenti agli articoli 14 e 15.

Con separate votazioni sono respinti l'emendamento 16.14, nonché il 16.1 e il 16.2, fatti propri dalla senatrice INCOSTANTE (PD) in assenza della proponente; quindi sono respinti anche gli emendamenti 16.8, 16.13, 17.2 e 17.1 (testo 2). È invece accolto l'emendamento 17.100 (testo 2). Gli emendamenti 17.0.1/1 e 17.0.2/2 decadono per l'assenza dei proponenti, mentre l'emendamento 17.0.1 del relatore è accolto. Con unica votazione sono respinti gli emendamenti identici 18.1, 18.7, 18.15 e 18.17.

L'emendamento 18.16 è ritirato dalla senatrice ADAMO (PD) dopo che lo ha sottoscritto ritirando anche gli emendamenti 18.12 e 18.13. Anche l'emendamento 18.9 viene ritirato. Gli emendamenti 18.10 e 18.11, fatti propri dal senatore BOSCIETTO (PdL) in assenza della proponente, con separate votazioni sono respinti. È respinto anche il 18.14.

Dopo l'accantonamento dell'ordine del giorno n. 1, gli emendamenti 19.2, 19.1 e 19.3 decadono per l'assenza dei proponenti; sono ritirati gli emendamenti 19.5, 19.8 e 19.6. Gli emendamenti 19.4 e 19.7 sono respinti, mentre è accolto l'emendamento 19.1000.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dell'emendamento 19.0.100 (testo corretto), a esclusione dei commi 3 e 5, dichiarati improponibili. A seguito di tale improponibilità, l'emendamento 19.0.100 (testo corretto)/2 deve intendersi limitato alla soppressione del comma 4, mentre viene meno l'emendamento 19.0.100 (testo corretto)/1, che propone la soppressione del comma 3. Avverte, inoltre, che dell'emendamento 19.0.100 costituisce parte integrante l'allegato, disponibile in un documento distinto.

La senatrice ADAMO (PD) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 19.0.100 (testo corretto)/2, giudicando incomprensibile il differimento del termine per la predisposizione dell'allegato al primo decreto legislativo attuativo del federalismo fiscale.

Il PRESIDENTE precisa che l'emendamento riguarda il termine per la predisposizione dell'allegato e non il decreto legislativo. Un emendamento che avesse proposto il differimento del termine per la presentazione dello schema di decreto legislativo sarebbe stato inammissibile.

L'emendamento 19.0.100 (testo corretto)/2 è posto in votazione ed è respinto. Risulta accolto l'emendamento 19.0.100 (testo corretto), come

integrato dal relativo allegato, a esclusione dei commi 3 e 5 dichiarati improponibili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana, già convocata alle ore 16, avrà inizio alle ore 16,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,05.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1784**

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.2

SANGALLI, FIORONI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, BUBBICO

Al comma 1, lettera a), capoverso 15, dopo le parole: «devono consegnare,» inserire le seguenti: «senza oneri a carico delle stesse e».

1.1

MALAN, *Relatore*

Al comma 1, lettera a), capoverso 15, sostituire le parole: «all'articolo 5,» con la seguente: «al».

Art. 2.

2.1

MALAN, *Relatore*

Al comma 1, lettera c), capoverso «6-bis», lettera a), sostituire le parole: «fatturato di settore» con le seguenti: «fatturato relativo ai proventi da mercato» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, non superiore a euro 1.000.000».

2.1000MALAN, *Relatore*

Al comma 2, dopo le parole: «n. 162, e» inserire le seguenti: «nel limite del numero di unità di personale compatibile con l'applicazione del trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo nell'ambito delle suddette risorse.».

2.3

LAURO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del regolamento (CE) n. 1371/2007, ai servizi ferroviari di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modifiche e integrazioni, si applicano esclusivamente gli articoli 9, 11, 12, 19, 20, paragrafo 1, e 26 di detto regolamento. Le regioni possono concordare con le imprese ferroviarie, all'interno dei singoli contratti di servizio, l'applicazione di altre prescrizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, nel rispetto degli articoli 4 e 6 del Regolamento (CE) n. 1370/2007».

2.2MALAN, *Relatore*

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: "paragrafi 2, 4, 5 e 6", sono sostituite dalle seguenti: "paragrafi 2, 4 e 5,"».

Art. 3.**G/1784/2/1 (già 3.0.5 testo 2 corretto/5)**

SARO, VIZZINI, ADAMO, BIANCO, BODEGA, MAZZATORTA, SAIA

La Commissione,

premessi che:

il comma 289 dell'articolo 2 della legge n. 244/2007, come modificato a seguito dell'emendamento 3.0.5 (testo 2 corretto), prevede che per

la realizzazione di infrastrutture autostradali di esclusivo interesse regionale, interamente ricadenti nel territorio di competenza di una singola regione, l'esercizio dei poteri e delle funzioni di soggetto concedente ed aggiudicatore possa essere trasferito a società miste appositamente costituite tra l'Anas S.p.a. e le regioni interessate, o soggetto da esse interamente partecipato;

tale disposizione, facendo espresso riferimento al territorio di una singola regione, preclude la costituzione di una società mista partecipata dall'Anas S.p.a. e dalle regioni interessate per l'attribuzione delle funzioni e dei poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore, relativamente all'infrastruttura autostradale A4 Venezia-Trieste, ricadente nel territorio delle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia;

che, coerentemente alle finalità sottese alla disposizione del comma 289 dell'articolo 2 della legge n. 244/2007, anche per l'infrastruttura autostradale A4 Venezia-Trieste, che ricade nel territorio di due regioni contigue, dovrebbe essere consentita la possibilità di trasferire i poteri e le funzioni di soggetto concedente ed aggiudicatore ad una società mista tra l'Anas S.p.a. e le due regioni interessate, appositamente costituita per l'esercizio esclusivo dei sopra indicati poteri e funzioni,

impegna il Governo

ad introdurre nella legge finanziaria per l'anno 2010 o in un prossimo provvedimento normativo una specifica disposizione volta a consentire il trasferimento con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti delle funzioni e dei poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore, relativamente all'infrastruttura autostradale A4 Venezia-Trieste, ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato dall'Anas S.p.a. e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato, che esercita esclusivamente i sopra indicati poteri e funzioni.

G/1784/3/1

VIZZINI, BIANCO

La Commissione,

in sede di esame del decreto-legge n. 135 del 2009 in materia di attuazione di obblighi comunitari, con particolare riguardo all'emendamento 3.0.7 (testo 2),

impegna il Governo

a promuovere ogni iniziativa diretta ad adottare il sistema di prevenzione dalle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'esecuzione di

grandi opere e nella fornitura di servizi, previsto dall'emendamento, in forma stabile, diffusa e non occasionale.

Art. 3.

3.2

MALAN, *Relatore*

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «del» inserire le seguenti: «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al».

3.6

PARDI, BELISARIO

Al comma 1, capoverso m-quater, sostituire le parole: «comporti che le offerte sono imputabili ad unico centro decisionale» con le seguenti: «influisca sul rispettivo comportamento nell'ambito della gara».

3.3

MALAN, *Relatore*

Al comma 2, alinea, e ai commi, 3 e 4, dopo la parola: «del» inserire le seguenti: «citato codice di cui al».

3.100 testo corretto/1

ADAMO, CECCANTI

Al comma 2-bis, sostituire le parole; "entro dieci giorni" con le seguenti: "entro trenta giorni".

3.100 testo corretto/2

ADAMO, CECCANTI

Al comma 2-bis, sostituire le parole: "entro dieci giorni" con le seguenti: "entro quarantacinque giorni".

3.100 (testo corretto)

MALAN, RELATORE

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 38 del codice di cui al decreto legislativo 163/2006, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Nei casi di cui al comma 2, qualora risulti dubbia l'influenza della situazione di controllo sulla formulazione dell'offerta, la stazione appaltante, richiede all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture un parere preventivo, da rendere entro dieci giorni dalla ricezione della predetta richiesta. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole al concorrente."».

3.5 (testo corretto)MALAN, *Relatore*

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 70, comma 11, lettera b), primo periodo, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo le parole: "trenta giorni se", le parole: "l'offerta" sono sostituite dalle seguenti: "il contratto", e dopo le parole: "quarantacinque giorni se" le parole: "l'offerta", sono sostituite dalle seguenti: "il contratto"».

3.1MALAN, *Relatore*

Nella rubrica, sostituire le parole: «n. 16» con le seguenti: «n. 163» nonché le parole: «di lavori» con le seguenti: «relativi a lavori».

3.0.1 (testo 2)

TANCREDI, AZZOLLINI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Attuazione della decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, e recepimento della direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE)

1. Nelle more della piena attuazione della decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato, dall'anno 2009 è autorizzata l'implementazione del programma pluriennale di dotazione infrastrutturale di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Al fine di garantire la piena attuazione della normativa comunitaria in materia di monitoraggio del traffico navale e di informazione, nelle more dell'organico recepimento della direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica alla direttiva 2002/59/CE, nonché, allo scopo di assicurare il rispetto delle previsioni comunitarie in materia di controllo e vigilanza sull'attività di pesca attraverso l'accrescimento, sul piano operativo, della capacità dell'attuale dispositivo di vigilanza e controllo a mare, dall'anno 2009 è autorizzato l'avvio di un programma pluriennale per l'implementazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire in misura pari al 50 per cento per ciascuna delle finalità di cui ai medesimi commi, cui affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, le complessive risorse disponibili, in conto residui, non ancora impegnate alla data del 1° ottobre 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 884, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le risorse per contributi dall'anno 2009, non ancora impegnate alla data del 1° ottobre 2009, della predetta autorizzazione di spesa, che si intende corrispondentemente ridotta di pari importo. Sono nulli gli eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni di cui al presente comma.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.2/1

DELLA SETA

Al comma 1, capoverso "Art. 36", sopprimere la lettera a).

3.0.2/2

DELLA SETA

Al comma 1, capoverso "Art. 36", sopprimere le lettere a) e c).

3.0.2/3

DELLA SETA

Al comma 1, capoverso "Art. 36", sopprimere la lettera c).

3.0.2/4

DELLA SETA

Al comma 1, capoverso "Art. 36", sostituire la lettera e) con la seguente:

"e) la razionalizzazione delle procedure in materia di marcatura delle armi da fuoco, delle loro parti essenziali e delle munizioni, attribuendo al Ministero dell'interno le relative competenze di indirizzo e vigilanza, al fine della pronta rintracciabilità e del controllo sull'uso delle stesse, anche mediante il rilascio di speciali autorizzazioni su tutte le attività di tiro e sulla ricarica delle munizioni."

3.0.2/5

DELLA SETA

Al comma 1, capoverso "Art. 36", sostituire le lettere da a) a h) con le seguenti:

"a) prevedere la definizione delle armi da fuoco, delle loro parti, delle loro parti essenziali e delle munizioni, nonché delle armi per uso scenico e disattivate, degli strumenti per la segnalazione acustica e per quelle comunque riproducenti o trasformabili in armi, individuando le modalità per assicurarne il più efficace controllo;

b) adeguare la disciplina relativa all'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, anche al fine di assicurare, in armonia con le disposizioni della Convenzione sul reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili, adottata a Bruxelles il 1° luglio 1969, di cui alla *legge 12 dicembre 1973, n. 993*, la pronta tracciabilità delle armi da fuoco, delle loro parti, delle loro parti essenziali e delle munizioni;

c) razionalizzare e semplificare le procedure in materia di marcatura delle armi da fuoco, delle loro parti essenziali e delle munizioni, attribuendo al Ministero dell'interno le relative competenze di indirizzo e vigilanza, al fine della pronta tracciabilità e del controllo sull'uso delle stesse, anche mediante il rilascio di speciali autorizzazioni su tutte le attività di tiro e sulla ricarica delle munizioni;

d) prevedere la graduale sostituzione dei registri cartacei con registrazioni informatizzate ai fini dell'attività di annotazione delle operazioni giornaliere svolte, richieste ai titolari delle licenze di pubblica sicurezza concernenti le armi e le munizioni, garantendo l'interoperabilità con i relativi sistemi automatizzati del Ministero dell'interno e la conservazione dei dati per un periodo minimo di cinquanta anni dalla data dell'annotazione stessa;

e) prevedere il controllo dell'immissione sul mercato civile di armi da fuoco provenienti dalle scorte governative, nonché procedure speciali per la loro catalogazione e marcatura;

f) prevedere speciali procedimenti per la catalogazione e la verifica delle armi semiautomatiche di derivazione militare, anche ai fini dell'autorizzazione per la loro detenzione;

g) adeguare la disciplina in materia di tracciabilità e tutela delle armi antiche, artistiche e rare e delle relative attività di raccolta ai fini culturali e collezionistici;

h) determinare le procedure, ordinarie e speciali, per l'acquisizione e la detenzione delle armi, anche attraverso la previsione dei requisiti necessari, anche fisici e psichici, degli interessati all'acquisizione e alla detenzione di armi, al fine di evitare pericoli per gli stessi, nonché per l'ordine e la sicurezza pubblica, prevedendo a tal fine un'idonea informazione alle persone conviventi con il richiedente e anche lo scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e gli uffici delle Forze dell'ordine, utili a prevenire possibili abusi da parte di soggetti detentori di armi da fuoco;

i) adeguare la disciplina per il rilascio, rinnovo e uso della Carta europea d'arma da fuoco;

l) disciplinare, nel quadro delle autorizzazioni contemplate nell'*articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, le licenze di polizia per l'esercizio delle attività di intermediazione delle armi e per l'effettuazione delle singole operazioni;

m) prevedere specifiche norme che disciplinino l'utilizzazione, il trasporto, il deposito e la custodia delle armi, anche al fine di prevenirne furti o smarrimenti;

n) prevedere l'introduzione di sanzioni penali, nei limiti di pena di cui alla *legge 2 ottobre 1967, n. 895*, ed alla *legge 18 aprile 1975, n. 110*, per le infrazioni alle disposizioni della legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2008/51/CE."

3.0.2/6

DELLA SETA

Al comma 1, capoverso "Art. 36", sostituire la lettera g) con la seguente: "g) l'adeguamento della disciplina in materia di tracciabilità e tutela delle armi antiche, artistiche e rare e delle relative attività di raccolta ai fini culturali e collezionistici".

3.0.2/7

DELLA SETA

Al comma 1, capoverso "Art. 36", apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) sostituire la lettera c) con la seguente: "c) la determinazione delle procedure, ordinarie e speciali, per l'acquisizione e la detenzione delle armi, anche attraverso la previsione dei requisiti necessari, anche fisici e psichici, degli interessati all'acquisizione e alla detenzione di armi, al fine di evitare pericoli per gli stessi, nonché per l'ordine e la sicurezza pubblica, prevedendo a tal fine un'adeguata informazione alle persone conviventi con il richiedente e anche lo scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e gli uffici delle Forze dell'ordine, utili a prevenire possibili abusi da parte di soggetti detentori di armi da fuoco;"

3.0.2

BRICOLO, BOLDI, BODEGA, VALLI, PITTONI, MAURO, CARRARA, BONFRISCO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. L'articolo 36 della legge 7 luglio 2009, n. 88, è sostituito dal seguente:

"Art. 36. - (*Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi*). - 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva europea 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, anche i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) l'equilibrio tra l'esigenza di garantire una certa libertà di circolazione per alcune armi da fuoco nello spazio intracomunitario e la necessità di inquadrare tale libertà con determinate garanzie volte a tutelare la sicurezza pubblica e adeguate a tale tipo di prodotti, così come determinato da quanto nella direttiva stabilito;

b) l'applicazione coerente, efficace e rapida del Protocollo contro la fabbricazione e il traffico illecito di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata, firmato dalla Commissione, a nome della Comunità, il 16 gennaio 2002, attraverso le norme comunitarie definite, al fine di garantire un'applicazione coerente della convenzione in tutto lo spazio intracomunitario;

c) la semplificazione della normativa di settore, con particolare riferimento alle autorizzazioni personali e professionali concernenti le armi e le munizioni, nonché degli adempimenti previsti e dei procedimenti amministrativi connessi, al fine di eliminare la possibilità di interpretazioni diverse e di garantire maggiore certezza del diritto, prevedendo anche la possibilità di operare gli adempimenti relativi mediante strumenti informatici e telematici;

d) le armi, le parti d'arma, le munizioni e le parti di munizioni, le armi consentite e le armi vietate devono essere definite secondo le disposizioni della direttiva e del Protocollo, mediante un sistema di classificazione coerente con le norme comunitarie dettate e l'eliminazione nella normativa nazionale degli istituti contrari al diritto comunitario che impediscano la circolazione sul territorio nazionale di armi definite come consentite dalla direttiva;

e) il sistema di marcatura delle armi da immettere sul mercato civile deve essere tale da garantire l'identificazione e la tracciabilità di ogni oggetto punzonato e deve essere conforme alla Convenzione del 10 luglio 1969 sul reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili sottoscritta dall'Italia;

f) la definizione della fabbricazione illecita di armi e l'individuazione delle relative sanzioni nella normativa penale e amministrativa esistente;

g) la specificazione di norme chiare e semplici sulla disattivazione e neutralizzazione delle armi, nel rispetto della sicurezza pubblica e personale e dell'esigenza di mantenere il valore storico e tecnico dell'oggetto disattivato o la sua utilizzabilità come attrezzo scenico;

h) la determinazione di norme tecniche chiare e semplici che impediscano di trasformare oggetti aventi l'aspetto di armi da fuoco in armi da fuoco funzionanti".

2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3.0.3/1

DELLA SETA

Al capoverso 3, sopprimere le parole da ", senza tenere conto" a "di euro 20,00".

3.0.3/2

DELLA SETA

Sopprimere il capoverso 3.

Di conseguenza, al comma 1, sostituire le parole: "i commi da 3 a 7" con le seguenti: "i commi da 4 a 7".

3.0.3/3

DELLA SETA

Sopprimere il capoverso 4.

Di conseguenza, al comma 1, sostituire le parole: "i commi da 3 a 7" con le seguenti: "i commi 3, 5, 6 e 7".

3.0.3/4

DELLA SETA

Sopprimere il capoverso 5.

Di conseguenza, al comma 1, sostituire le parole: "i commi da 3 a 7" con le seguenti: "i commi 3, 4, 6 e 7".

3.0.3/5

DELLA SETA

Sopprimere il capoverso 6.

Di conseguenza, al comma 1, sostituire le parole: "i commi da 3 a 7" con le seguenti: "i commi 3, 4, 5 e 7".

3.0.3/6

DELLA SETA

Sopprimere il capoverso 7.

Di conseguenza, al comma 1, sostituire le parole: "i commi da 3 a 7" con le seguenti: "i commi da 3 a 6".

3.0.3 (testo 2)

VALLARDI, BODEGA, VALLI, PITTONI, MAURO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Adeguamento della disciplina del prelievo venatorio)

1. Al fine di garantire che la disciplina del prelievo venatorio sia pienamente integrata con le disposizioni di cui al Titolo V, parte II, della Costituzione e con le disposizioni contenute nelle direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e quella 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i commi da 4 a 7 sono sostituiti con i seguenti:

"4. Le Regioni stabiliscono altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è or-

ganizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo II, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.

5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può aver accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.

6. Entro il 30 novembre 2009 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre 2009 le province trasmettono i relativi dati alla Regione di residenza.

7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, la Regione comunica alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale"».

3.0.4

GHEDINI, ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, MARINARO

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 15 della Direttiva 5 luglio 2006, n. 2006/54/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, l'eventuale rinuncia ai diritti cui all'articolo 53 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 può essere in qualsiasi momento revocata. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo alla revoca, o condotte discriminatorie che ad essa conseguano, costituiscono violazione dell'articolo 25 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198».

3.0.5 testo 2 corretto/1

PARDI, BELISARIO, DE TONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «di esclusivo interesse regionale interamente ricadenti nel territorio di competenza della singola Regione e» e dopo le parole: «concedente ed aggiudicatore» inserire le seguenti: «attribuiti all'ANAS S.p.A.». Indi sopprimere le parole: «, che esercita esclusivamente i sopra indicati poteri e funzioni».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

3.0.5 testo 2 corretto/2

PARDI, BELISARIO, DE TONI

All'emendamento 3.0.5 (testo 2) apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: «di esclusivo interesse regionale interamente ricadenti nel territorio di competenza della singola Regione e» e dopo le parole: «concedente ed aggiudicatore» inserire le seguenti: «attribuiti all'ANAS S.p.A.». Indi sostituire le parole: «dall'ANAS S.p.A. e dalle Regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipate, che esercita esclusivamente i sopra indicati poteri e funzioni» con le seguenti: «dalle Regioni interessate e dall'ANAS S.p.A. in misura non superiore al 50 per cento o interamente partecipato dalle Regioni».

b) sopprimere il comma 2.

3.0.5 testo 2 corretto/3

PARDI, BELISARIO, DE TONI

All'emendamento 3.0.5 (testo 2) apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «di esclusivo interesse regionale interamente ricadenti nel territorio di competenza della singola Regione e» con le seguenti: «di interesse regionale o interregionale» e dopo le parole: «concedente ed aggiudicatore» inserire le seguenti: «attribuiti all'ANAS S.p.A.». Indi sopprimere le parole: «, che esercita esclusivamente i sopra indicati poteri e funzioni».

b) sopprimere il comma 2.

3.0.5/1

BODEGA, VALLI

Al comma 1, sostituire le parole: «il comma 289 è soppresso», con le seguenti: «al comma 289, dopo le parole "di infrastrutture autostradali" sono aggiunte le seguenti: "di esclusivo interesse regionale, interamente ricadenti nel territorio di competenza della singola regione e"» e sopprimere le parole: «limitatamente alle infrastrutture per le quali la gara per l'affidamento della concessione è stata bandita entro il 30 giugno 2010».

3.0.5/2

PARDI, BELISARIO, DE TONI

All'emendamento 3.0.5 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire il periodo: «sono fatti salvi i poteri e le funzioni conferiti ai soggetti pubblici appositamente già costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, limitatamente alle infrastrutture per le quali la gara per l'affidamento della concessione è stata bandita entro il 30 giugno 2010» con il seguente: «Al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali, previste dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni ed i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore attribuiti all'ANAS S.p.A. possono essere trasferiti, con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dall'ANAS S.p.A. ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato dalle Regioni interessate e dall'ANAS S.p.A. in misura non superiore al 50 per cento o interamente partecipato dalle Regioni»;

b) sopprimere il comma 2.

3.0.5/3

PARDI, BELISARIO, DE TONI

All'emendamento 3.0.5 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2010» con le seguenti: «entro il 30 giugno 2015»;

b) sopprimere il comma 2.

3.0.5/8

LEDDI

Sopprimere il comma 1.

3.0.5/9

LEDDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 289, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano anche in caso di rinnovo di concessioni riguardanti infrastrutture autostradali già esistenti.»

3.0.5/4

DONAGGIO, GIARETTA, STRADIOTTO

Sopprimere il comma 2.

3.0.5/7

VALLARDI, CAGNIN, STIFFONI

All'emendamento 3.0.5, sopprimere il comma 2.

3.0.5/5

BODEGA, VALLI

All'emendamento 3.0.5 sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fatti salvi i poteri e le funzioni già conferiti alla società di cui al comma 290 dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi del medesimo comma 290, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto tale società assume esclusivamente le funzioni di soggetto concedente ed aggiudicatore relativamente ad eventuali ulteriori infrastrutture autostradali trasferite ai sensi del comma 289 dell'articolo 2 della citata legge n. 244 del 2007».

3.0.5/6

BODEGA, VALLI

All'emendamento 3.0.5, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«3. Resta fermo quanto previsto dal comma 979 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

3.0.5 testo 2 corretto/4

LEDDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 289, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano anche in caso di rinnovo di concessioni riguardanti infrastrutture autostradali già esistenti.».

3.0.5 (testo 2 corretto)MALAN, *Relatore*

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art 3-bis.

(Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di concessioni autostradali – Società miste ANAS – regioni)

1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 289 è sostituito dal seguente:

"289. Al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali, di esclusivo interesse regionale, interamente ricadenti nel territorio di competenza di una singola regione e previste dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni ed i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore possono essere trasferiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipata dall'ANAS S.p.A. e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato, che esercita esclusivamente i sopra indicati poteri e funzioni."

2. Sono fatti salvi i poteri e le funzioni conferite ai soggetti pubblici già costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 1, comma 979, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, commi

289 e 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

3.0.6

FLUTTERO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori rispetto alla classe A, nonché di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche all'interno di apparati)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le lampadine ad incandescenza e le specifiche progettuali degli elettrodomestici immessi sul mercato italiano, devono rispettare i requisiti minimi fissati nei pertinenti regolamenti della Commissione europea, recanti modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2010, i motori elettrici, anche all'interno di apparati, e gli elettrodomestici immessi sul mercato italiano, devono rispettare i requisiti minimi fissati nei pertinenti regolamenti della Commissione europea, recanti modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione eco compatibile dei prodotti che consumano energia.

3. All'articolo 2, comma 162, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il terzo periodo è soppresso.

4. L'articolo 2, comma 163, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato».

3.0.200 (già 5.0.2)

MONTI, CAGNIN, BODEGA, VALLI, PITTONI, MAURO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Misure urgenti per l'adeguamento della produzione nazionale di elettrodomestici alla direttiva 2005/32/CE, relativa alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia)*

1. L'articolo 2, comma 163 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2011, le lampadine ad incandescenza e le specifiche progettuali degli elettrodomestici immessi sul mercato italiano, devono rispettare i requisiti minimi fissati nei pertinenti regolamenti della Commissione europea, recanti modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle specifiche per la progettazione eco compatibile dei prodotti che consumano energia"».

3.0.300 (già 5.0.4)

SARO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Applicazione della direttiva 2005/32/CE)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le lampadine ad incandescenza e le specifiche progettuali degli elettrodomestici immessi sul mercato italiano devono rispettare i requisiti minimi fissati nei pertinenti regolamenti della Commissione europea, recanti modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia».

3.0.400 (già 5.0.1)

MONTI, CAGNIN, BODEGA, VALLI, PITTONI, MAURO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Misure urgenti per l'adeguamento della produzione nazionale di elettrodomestici alla direttiva 2005/32/CE, relativa alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia)*

1. L'articolo 2, comma 162 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2010, i motori elettrici, anche all'interno di apparati, e gli elettrodomestici immessi sul mercato italiano, devono rispettare i requisiti minimi fissati nei pertinenti regolamenti della Commissione europea, recanti modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia"».

3.0.7/1

ADAMO, DELLA MONICA, CECCANTI, D'AMBROSIO, INCOSTANTE

*All'emendamento 3.0.7, al comma 4, sostituire le parole da: "anche in deroga a", con le seguenti: "nel rispetto di".***3.0.7/2**

DELLA MONICA, ADAMO, CECCANTI, D'AMBROSIO

All'emendamento 3.0.7, al comma 5, al secondo periodo, sostituire le parole: «di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto della presente legge», con le seguenti: «di un elenco, da aggiornare almeno ogni sei mesi, dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, con i quali non possono essere stipulati i contratti pubblici e i successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetti lavori, servizi e forniture riguardanti le opere e gli interventi oggetto del presente articolo. In ogni caso, il mancato inserimento nella lista non esonera dal rispetto delle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252».

3.0.7 (testo 2)

VIZZINI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'Expo Milano 2015)

1. Il Prefetto della provincia di Milano, quale Prefetto del capoluogo della regione Lombardia, assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture connessi, nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche connesse alla realizzazione del grande evento Expo Milano 2015.

2. Al fine di assicurare l'efficace espletamento delle attività di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere istituito ai sensi dell'articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, opera a immediato, diretto supporto del Prefetto di Milano, attraverso una sezione specializzata istituita presso la Prefettura che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale, né quale ufficio di carattere stabile e permanente. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata da individuarsi comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e' istituito, con il decreto di cui al comma 2, il gruppo interforze centrale per l'Expo Milano 2015 (GICEX), che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale né quale ufficio di carattere stabile e permanente. Con il medesimo decreto sono definite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione del gruppo che opera in stretto raccordo con la sezione specializzata di cui al comma 2.

4. I controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresì effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a

quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

5. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici e nei successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità attuative del presente comma ed è prevista la costituzione, presso la Prefettura di Milano, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto della presente legge. Il Governo presenta una relazione annuale alle Camere concernente l'applicazione del presente comma.

6. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.0.100

MALAN, *Relatore*

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 44, comma 3, lettera g), numero 2) della legge 7 luglio 2009, n. 88, è soppressa la parola "definitivo," e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comunque non oltre trenta giorni dalla notifica del ricorso"».

Art. 4.

4.26

ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, MARINARO

Sopprimere l'articolo.

4.1MALAN, *Relatore*

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «soppresse» con la seguente: «abrogate».

4.9

PARDI, BELISARIO

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo 8.»

4.10

PARDI, BELISARIO

Al comma 1, lettera e) sostituire la parola: «registro» con le seguenti: «Registro nazionale delle emissioni e delle quote d'emissioni».

4.2MALAN, *Relatore*

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «contenute» con la seguente: «indicate».

4.3MALAN, *Relatore*

Al comma 2, sostituire le parole: «la gestione per le» con le seguenti: «il supporto nella gestione delle».

4.12

PARDI, BELISARIO

Al comma 3, sostituire le parole: «d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e sentito il Ministro per le politiche europee», con le seguenti: «di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il

Ministro per le politiche europee e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

4.21

GERMONTANI

Al comma 3, dopo le parole: «innovazioni tecnologiche» inserire le seguenti: «con particolare riferimento agli investimenti nel trasporto nelle acque interne».

4.20

FLUTTERO

Al comma 3, nono rigo, sostituire le parole: «nel rispetto» con le seguenti: «tenendo conto».

4.4

PARAVIA, CURSI

Al comma 3, nono rigo, sostituire la parola: «minimi» con la parola: «emissivi».

Conseguentemente, al tredicesimo rigo, sostituire la parola: «rispetto» con le seguenti: «livello di raggiungimento».

4.24

FLUTTERO

Al comma 3, tredicesimo rigo, sostituire la parola: «rispetto» con le seguenti: «livello di raggiungimento».

4.11

PARDI, BELISARIO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione del comma 4, le linee guida, predisposte sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, devono individuare criteri e parametri tali da assicurare comunque livelli e standard di tutela ambientale più elevati rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente».

4.13

PARDI, BELISARIO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Lo schema di decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini della espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari, da rendersi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il decreto può essere comunque emanato».

4.16

PARDI, BELISARIO

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «al ricorrere dei quali», inserire le seguenti: «, acquisita l'intesa con la regione e gli enti locali interessati,».

4.14

PARDI, BELISARIO

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa verifica che l'impianto assicuri il pieno rispetto della normativa nazionale e comunitaria, nonché della legislazione regionale vigente».

4.15

PARDI, BELISARIO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La riduzione dei termini di cui al presente comma non è applicabile agli impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia nucleare».

4.17

PARDI, BELISARIO

Al comma 5, dopo le parole: «delle politiche sociali e dello sviluppo economico», aggiungere le seguenti parole: «, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati».

4.6

MONTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 30, comma 11, terzo periodo della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: "e all'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20" sono sostituite dalle seguenti: ", nonché, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro la medesima data, i benefici di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20"».

4.23

FLUTTERO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 30, comma 11, terzo periodo, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: "e all'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20" sono sostituite dalle seguenti: ", nonché, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro la medesima data, i benefici di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20"».

4.18

PARDI, BELISARIO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 30, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo le parole: "sviluppo economico," sono inserite le seguenti: "di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,"».

4.7

MONTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In considerazione del carattere strategico della formazione ai fini dell'effettività della qualità ambientale, i corsi di formazione per il conseguimento dei requisiti professionali previsti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, possono essere tenuti anche dalla Scuola di specializzazione di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assume la denominazione di "Scuola di specializzazione in discipline ambientali". All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

4.8

MONTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nelle more della revisione della disciplina comunitaria concernente il marchio europeo di qualità ecologica, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con decreto di natura non regolamentare, al riordino del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1995, n. 413, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 ottobre 1995, n. 231. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di rior-

dino, sono fatti salvi gli atti posti in essere dal Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit dal 25 luglio 2007».

4.19

PARDI, BELISARIO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Agli impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia nucleare non si applicano le procedure straordinarie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102, e successive modificazioni».

4.22

GERMONTANI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il decreto di cui al comma 3 individua altresì le azioni volte a promuovere l'utilizzo di natanti per il trasporto di prodotti infiammabili, pesanti e pericolosi nelle acque interne o nelle acque costiere».

4.25

DELLA SETA, MAZZUCONI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5 non si applicano agli impianti per la produzione di energia nucleare».

4.0.2

MALAN, *Relatore*

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di inquinamento acustico – Attuazione direttiva 2002/49/CE)

1. All'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), le parole: "progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti nonché", sono soppresse;

b) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è sostituita dalla seguente:

‘f) l’indicazione, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei criteri per la progettazione, l’esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall’inquinamento acustico;’».

4.0.1/1

DELLA SETA

Sopprimere il comma 2 dell'articolo 4-bis ivi inserito.

4.0.1 (testo 2)

MONTI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art.4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico – Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 25 settembre 2008, resa nella causa C-368/07. Caratteristiche ambientali delle strutture dedicate alla nautica da diporto)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei porti in cui l'Autorità competente è l'Autorità marittima, le prescrizioni di cui al comma 1 sono adottate, d'intesa con la regione competente, con ordinanza che costituisce piano di raccolta, ed integrate a cura della regione, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tale fine, la regione cura altresì le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'Autorità marittima per i fini di interesse di quest'ultima. Nei porti di cui al presente comma, spetta alla regione provvedere alla predisposizione dello studio di cui al comma 2 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonché ad acquisire ogni altra valutazione di compatibilità ambientale inerente al piano di raccolta. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

2. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale in materia di tutela di beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni nonché delle altre vigenti disposizioni in materia di gestione e disciplina delle aree protette, la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, ivi compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terra ferma ed apprestamento di servizi complementari, per la quale sia stata assentita concessione demaniale marittima anche provvisoria, non necessita di alcun ulteriore parere tecnico ed amministrativo, di titolo abilitativo edilizio e di autorizzazione paesaggistica ed ambientale».

4.0.3/1

DELLA SETA

Sopprimere il comma 2 dell'articolo 4-bis ivi inserito.

4.0.3 (testo 2)

D'ALÌ

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico – Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 25 settembre 2008, resa nella causa C-368/07. Caratteristiche ambientali delle strutture dedicate alla nautica da diporto)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei porti in cui l'Autorità competente è l'Autorità marittima, le prescrizioni di cui al comma 1 sono adottate, d'intesa con la regione competente, con ordinanza che costituisce piano di raccolta, ed integrate a cura della regione, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tale fine, la regione cura altresì le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'Autorità marittima per i fini di interesse di quest'ultima. Nei porti di cui al presente comma, spetta alla regione provvedere alla predisposizione dello studio di cui al comma 2 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonché ad acquisire ogni altra valutazione di compatibilità ambientale inerente al piano di raccolta. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

2. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale in materia di tutela di beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni nonché delle altre vigenti disposizioni in materia di gestione e disciplina delle aree protette, la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, ivi compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento

con la terra ferma ed apprestamento di servizi complementari, per la quale sia stata assentita concessione demaniale marittima anche provvisoria, non necessita di alcun ulteriore parere tecnico ed amministrativo, di titolo abilitativo edilizio e di autorizzazione paesaggistica ed ambientale».

Art. 5.

5.4

ADAMO, MARINARO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere l'articolo.

5.1

MALAN, *Relatore*

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «articolo 3 del» inserire le seguenti: «regolamento di cui al».

5.2

MONTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La comunicazione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale del 12 maggio 2009 relativo alle modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione da parte dei produttori delle stesse, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2009, n. 151, è resa dai produttori di apparecchi di illuminazione con riferimento agli apparecchi immessi sul mercato negli anni 2007 e 2008, entro il medesimo termine del 31 dicembre 2009. Le quote di mercato calcolate dal Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono comunicate ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante il sito www.registroaee.it, previo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».

5.3

FLUTTERO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, di RAEE provenienti da nuclei domestici derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo la data di cui all'articolo 20, comma 4 del medesimo decreto legislativo è a carico del produttore, che ne assume l'onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data. Il produttore adempie al predetto obbligo, per ogni categoria dell'allegato 1B secondo una delle seguenti procedure:

a) individualmente, mediante contratti con tutti i soggetti responsabili della raccolta istituiti ai sensi del citato articolo 6 sull'intero territorio nazionale che impegnano gli stessi soggetti ad effettuare per conto del produttore contraente la selezione di tutti i RAEE derivanti dalle apparecchiature ammesse sul mercato per le quali lo stesso è produttore ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo; tale contratto dovrà tra l'altro definire le modalità di identificazione del produttore e della data di immissione sul mercato di ciascuna AEE, nonché le modalità di selezione del RAEE relativo. Il produttore deve richiedere al Comitato di Vigilanza e di Controllo, previa idonea ed esaustiva documentazione, redatta secondo le disposizioni emanate dal medesimo, il riconoscimento del sistema adottato, entro novanta giorni dall'assunzione della qualifica di produttore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m) del citato decreto legislativo, o dal recesso anche solo da uno dei sistemi collettivi di gestione dei RAEE; il recesso è efficace solo successivamente all'approvazione da parte del CVC. A tal fine il produttore deve dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che il sistema è effettivamente ed autonomamente funzionante e che è in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi di recupero e di riciclaggio di cui all'articolo 9 del citato decreto legislativo delle garanzie di cui al comma 2-ter. Il comitato di Vigilanza e Controllo, dopo aver acquisito i necessari elementi di valutazione da parte del Centro di Coordinamento RAEE, si esprime entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni;

b) partecipando ad uno dei sistemi collettivi di gestione dei RAEE, istituiti ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero di pezzi ovvero a peso, se specificatamente indicato nell'allegato 1B, per tipo di apparecchiatura, nell'anno di riferimento.

2-ter. Al fine di garantire il finanziamento della gestione dei RAEE di cui comma 2-bis del presente articolo, il produttore costituisce, nel momento in cui un'apparecchiatura elettrica od elettronica è immessa sul mercato, adeguata garanzia finanziaria, secondo modalità che non comportano nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate per la finanza pubblica, definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Tale garanzia finanziaria deve coprire i costi di raccolta e trattamento per tutti i RAEE. I criteri per il calcolo delle garanzie verranno stabiliti dal CVC una volta sentito il parere del CdC di cui all'articolo 13, comma 8 del citato decreto legislativo, per le singole categorie di AEE di cui il produttore è responsabile e la garanzia può assumere la forma di:

- 1) polizza fideiussoria assicurativa;
- 2) fidejussione bancaria;
- 3) conto corrente bancario bloccato.

2-quater. La partecipazione ad un sistema collettivo di gestione costituisce per il produttore adeguata garanzia finanziaria.

2-quinquies. Con lo stesso decreto saranno altresì stabilite le caratteristiche operative delle garanzie richiamate ai punti 2. e 3, di cui sopra, quali i beneficiari, la durata, i parametri di calcolo del loro importo, nonché gli aspetti tecnici di individuazione delle AEE nuove.

2-sexies. Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al comma 2-bis, il produttore non può indicare separatamente all'acquirente, al momento della vendita, i relativi costi di raccolta, di trattamento e di smaltimento.

2-septies. Nel caso di vendita effettuata mediante comunicazione a distanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3 del citato decreto legislativo».

5.3 (testo 2 corretto)

FLUTTERO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo del comma 1, dopo le parole: "sistema collettivo", eliminare le parole: "o misto", e dopo la parola: "adeguato", aggiungere le seguenti: "attraverso le seguenti modalità:

a) individualmente, mediante la sottoscrizione di contratti con tutti i soggetti responsabili della raccolta sull'intero territorio nazionale

dei RAEE di competenza del produttore contraente, che impegnano gli stessi soggetti ad effettuare, per conto del produttore medesimo, la selezione di tutti i RAEE derivanti dalle apparecchiature immesse sul mercato per le quali lo stesso è definito come produttore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *m*); tale contratto dovrà, tra l'altro, fornire l'identificazione del produttore, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 4, nonché le modalità di selezione del RAEE relativo. Il produttore, entro novanta giorni dall'assunzione della qualifica medesima, ovvero dal recesso anche da uno solo dei sistemi collettivi, deve richiedere al Comitato di cui all'articolo 15, il riconoscimento del sistema adottato; tale recesso è valido solamente a seguito dell'approvazione da parte del predetto Comitato;

b) partecipando ad uno dei sistemi collettivi di gestione dei RAEE, istituiti ai sensi dell'articolo 10, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero dei pezzi ovvero a peso, se specificatamente indicato nell'allegato 1B, per tipo di apparecchiatura, nell'anno di riferimento,";

b) al comma 2 dopo la parola: "produttore", inserire le seguenti: "che opta per la modalità di cui al comma 1, lettera *a*),"; dopo le parole: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio", inserire le seguenti: "e del mare"; dopo le parole: "di concerto con i Ministri", sostituire le parole: "delle attività produttive" con le seguenti: "dello sviluppo economico" e dopo le parole: "e dell'economia e delle finanze," inserire le seguenti: "sentito il Comitato di cui all'articolo 15,".».

5.0.3

ZANETTA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Attuazione della direttiva 2004/35/CE)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 311, comma 2, le parole da: "al ripristino" fino al punto sono sostituite dalle seguenti: "all'effettivo ripristino a sue spese della precedente situazione o all'adozione di misure di riparazione complementare e compensativa, di cui alla direttiva 2004/35/CE, da effettuarsi entro il termine congruo indicato nella pronuncia in conformità ai criteri di cui all'articolo 314, comma 2. Quando il ripristino o l'adozione delle predette misure risultino in tutto o in parte impossibili o eccessivamente onerosi ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile, il danneggiante, in

conformità al comma 3, è condannato al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato.";

b) all'articolo 311, comma 3, dopo il punto è aggiunto il seguente periodo: "Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adottato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono precisati i criteri di liquidazione del risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato; fino all'adozione del predetto decreto l'eccessiva onerosità dell'obbligazione di ripristino o di adozione delle misure di riparazione e l'entità del risarcimento per equivalente patrimoniale di cui al comma 2 sono valutati avendosi riguardo al valore monetario stimato dalle risorse naturali e dei servizi perduti, nonché alla media dei risarcimenti per equivalente patrimoniale per danni collettivi all'ambiente accordati in base a qualsiasi previsione normativa da organi giurisdizionali nazionali con pronunce passate in giudicato nei venti anni precedenti la data della pronuncia in relazione a casi simili o materie analoghe. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità individuale; il relativo debito si trasmette ai successori secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento dei successori stessi. Il presente comma trova applicazione anche nei giudizi di cui ai commi 1 e 2.";

c) all'articolo 303, comma 1, lettera f), in fine, dopo il punto e virgola, è aggiunto il seguente periodo: "i criteri di determinazione dell'obbligazione risarcitoria stabiliti dall'articolo 311, commi 2 e 3, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano, tuttavia, anche alle domande di risarcimento proposte o da proporre ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in luogo delle previsioni dei commi 6, 7 e 8 del citato articolo 18, o ai sensi degli articoli da 2043 a 2059 del codice civile, o ai sensi di altre disposizioni non aventi natura speciale, con esclusione delle pronunce passate in giudicato; ai predetti giudizi trova, inoltre, applicazione la previsione dell'articolo 315;"».

Art. 6.

6.2

MARINARO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere l'articolo.

6.1 (testo 2)

FLUTTERO

Aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Alla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato il decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 443 e le relative approvazioni all'immissione in commercio, rilasciate ai sensi del medesimo decreto, perdono di efficacia. Il produttore e il distributore, come individuati dall'articolo 103, comma 1, lettere *d*) ed *e*) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" secondo le loro rispettive competenze di cui all'articolo 104 del medesimo decreto legislativo sono responsabili della immissione in commercio delle apparecchiature. Con successivo decreto non regolamentare dei ministeri competenti per materia sono definite le modalità di sorveglianza del mercato per i prodotti di cui al presente comma.».

6.0.1

PASTORE, SARO, BOSCATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al fine di un più organico ed efficace recepimento della direttiva 2005/29/CE, nel decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo), dopo l'articolo 27-*quater* è inserito il seguente:

"Art. 27-*quinquies*. - (*Interpello del professionista*). - 1. Il professionista può inoltrare all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni di cui al presente Titolo ai messaggi pubblicitari veicolati tramite televisione o tramite Internet, nonché alle pratiche commerciali diverse dalle comunicazioni pubblicitarie.

2. L'interpello è ammesso solo per le pratiche di cui non è ancora iniziata la realizzazione. L'istanza del professionista deve contenere la descrizione puntuale delle pratiche che si intendono porre in essere, il momento da quando saranno poste in essere, le ragioni dell'incertezza interpretativa e deve essere corredata dagli eventuali messaggi pubblicitari che costituiscono la campagna e di ogni altra informazione utile a valutare le pratiche oggetto di interpello.

3. L'istanza del professionista deve specificare le ragioni di incertezza interpretativa che giustificano l'interpello e l'interpretazione che il professionista ritiene preferibile.

4. L'Autorità provvede con esclusivo riferimento alle questioni oggetto di interpello, entro 21 giorni se si tratta di messaggi pubblicitari e entro 30 giorni se si tratta di altre tipologie di pratiche commerciali. I termini decorrono dal ricevimento dell'istanza. L'Autorità, nei termini indicati, può dichiarare l'inammissibilità dell'interpello nel caso riscontri che la pratica è stata già posta in essere; la conformità della pratica al presente Titolo o la sua non conformità. Il professionista può modificare l'istanza in modo da superare i profili di criticità individuati dall'Autorità nell'ambito della stessa procedura e ad esso comunicati entro un termine congruo dal ricevimento dell'istanza, senza dovere proporre un nuovo interpello. Nel medesimo termine, l'Autorità può chiedere che sia completata l'istanza in relazione alle informazioni essenziali per la valutazione. In tali casi, i termini riprendono a decorrere dal ricevimento della modifica dell'istanza e/o della documentazione completa. Il silenzio dell'Autorità oltre i termini equivale a dichiarazione di conformità.

5. Nel caso in cui il professionista dia attuazione alla pratica oggetto dell'istanza di interpello prima della scadenza dei termini di cui al comma precedente, l'istanza si intende implicitamente ritirata e l'Autorità non si pronuncia.

6. Il provvedimento sull'istanza di interpello è emesso con espressa salvezza dei diritti dei terzi ed è comunicato al professionista istante in forma riservata. Il provvedimento può essere pubblicato sul bollettino o sul sito dell'Autorità solo dopo che la pratica commerciale, oggetto dell'istanza, ha iniziato ad aver attuazione e senza indicazione del nome del professionista istante, né dei segni distintivi da esso utilizzati. Saranno altresì omesse le indicazioni del genere merceologico e del tipo di prodotto o servizio a cui la pratica si riferisce, salvo il caso in cui tali indicazioni siano necessarie ai fini della comprensione della ragione di decisione posta a base del provvedimento dell'Autorità. Quanto pubblicato dovrà tuttavia, in ogni caso, descrivere dettagliatamente la pratica di cui si tratta, al fine di consentire a qualsiasi interessato di comprendere l'oggetto della decisione dell'Autorità. Il professionista può dare espressa autorizzazione alla pubblicazione integrale del provvedimento che lo riguarda. Il professionista può, altresì, chiedere all'Autorità, per la tutela di segreti commerciali, che la pubblicazione sia rinviata per un periodo non superiore a sei mesi dopo l'avvio della realizzazione della pratica.

7. Limitatamente alle questioni oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere adottati i provvedimenti di cui ai commi 2, 3, 8 e 9 dell'articolo 27 nei confronti del professionista che si sia conformato alla risposta data dall'amministrazione o che non abbia ricevuto risposta da parte dell'amministrazione entro il termine di cui al comma 4;

8. Il comma 7 non si applica se si accerta che le informazioni fornite in occasione dell'istanza di interpello sono false, inesatte o incomplete e in presenza di questioni nuove non esaminate nell'istanza di interpello.

9. Contestualmente alla presentazione dell'istanza, il professionista deve versare all'Autorità un contributo di importo pari al tre per mille del proprio fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato. In ogni

caso, il contributo non può superare euro 50.000 e non può essere inferiore a euro 15.000. L'Autorità, annualmente, rivaluta il limite massimo e minimo del contributo applicando la variazione percentuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo. In mancanza del versamento di detto contributo, l'istanza è irricevibile. In caso di ritiro dell'istanza, o di dichiarazione di inammissibilità della stessa per difetto dei requisiti di cui al comma 2, il richiedente non ha diritto alla restituzione del contributo versato.

10. Con delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sono determinate le norme relative alle procedure per l'esercizio della facoltà di interpello.

11. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche alle materie regolate dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145».

6.0.100 (testo corretto)

MALAN, *Relatore*

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Adeguamento alla normativa comunitaria in materia di politiche commerciali sleali delle imprese, di cui alla direttiva 2005/29/CE)

1. Al fine di un più organico e puntuale recepimento della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, nel codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo l'articolo 27-*quater* è inserito il seguente:

"Art. 27-*quinquies*. - (*Interpello del professionista*). - 1. Il professionista può inoltrare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo ai messaggi pubblicitari veicolati tramite televisione e tramite *Internet* nonché alle pratiche commerciali diverse dalle comunicazioni pubblicitarie.

2. L'interpello è ammesso solo per le pratiche di cui non è ancora iniziata la realizzazione. L'istanza del professionista deve contenere la descrizione puntuale delle pratiche che si intendono porre in essere, l'indicazione del momento a partire dal quale sono poste in essere, le ragioni dell'incertezza interpretativa, l'interpretazione che il professionista ritiene preferibile e deve essere corredata degli eventuali messaggi pubblicitari che costituiscono la campagna e di ogni altra informazione utile a valutare la pratiche oggetto di interpello.

3. L'Autorità provvede, con esclusivo riferimento alle questioni oggetto di interpello, entro ventuno giorni, se si tratta di messaggi pubblici-

tari, ed entro trenta giorni, se si tratta di altre tipologie di pratiche commerciali. I termini decorrono dal ricevimento dell'istanza completa. L'Autorità, nei termini indicati, può dichiarare: l'inammissibilità dell'interpello nel caso riscontri che la pratica è stata già posta in essere; la conformità della pratica al presente titolo o la sua non conformità. Il professionista può modificare la pratica in modo da superare i profili di criticità individuati dall'Autorità e ad esso comunicati in un termine congruo nell'ambito della stessa procedura, senza dover proporre un nuovo interpello. In tal caso, i termini riprendono a decorrere dal ricevimento della modifica proposta dal professionista. Nel caso di istanza incompleta, l'Autorità può chiedere che sia completata in relazione alle informazioni essenziali per la valutazione. Il silenzio dell'Autorità oltre i termini equivale a dichiarazione di conformità.

4. Nel caso in cui il professionista dia attuazione alla pratica oggetto dell'istanza di interpello prima della scadenza dei termini di cui al comma 3, l'istanza si intende implicitamente ritirata e l'Autorità non si pronuncia.

5. Il provvedimento sull'istanza di interpello è emesso con espressa salvezza dei diritti dei terzi ed è comunicato al professionista istante in forma riservata. Il provvedimento può essere pubblicato sul bollettino e sul sito *Internet* dell'Autorità solo dopo che la pratica commerciale, oggetto dell'istanza, ha iniziato ad avere attuazione e senza indicazione del nome del professionista istante, né dei segni distintivi da esso utilizzati, salvo che questi abbia dato espressa autorizzazione. Il professionista può, altresì, chiedere all'Autorità, per la tutela di segreti commerciali, che la pubblicazione sia rinviata per un periodo non superiore a sei mesi dopo l'avvio della realizzazione della pratica. In ogni caso dovranno essere pubblicati tutti gli elementi necessari a far comprendere a qualsiasi interessato la decisione dell'Autorità.

6. Limitatamente alle questioni oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere adottati i provvedimenti di cui ai commi 2, 3, 8 e 9 dell'articolo 27 nei confronti del professionista istante che si sia conformato al provvedimento dell'Autorità o che non abbia ricevuto risposta entro i termini di cui al comma 3 del presente articolo.

7. Il comma 6 non si applica se si accerta che le informazioni fornite in occasione dell'istanza di interpello sono false, inesatte o incomplete e in presenza di questioni nuove non esaminate nell'istanza di interpello.

8. Contestualmente alla presentazione dell'istanza, il professionista deve versare all'Autorità un contributo di importo pari al tre per mille del proprio fatturato, risultante dall'ultimo bilancio approvato. In ogni caso, il contributo non può superare euro 50.000 e non può essere inferiore a euro 15.000. L'Autorità, annualmente, rivaluta il limite massimo e minimo del contributo applicando la variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. In mancanza del versamento di detto contributo, l'istanza è irricevibile. In caso di ritiro dell'istanza o di dichiarazione di inammissibilità della stessa per difetto dei requisiti di cui al comma 2, il richiedente non ha diritto alla restituzione del contributo versato.

9. Con delibera dell'Autorità sono determinate le norme relative alle procedure per l'esercizio della facoltà di interpello.

10. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche alle materie regolate dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145"».

Art. 7.

7.1

PARAVIA, CURSI

Al comma 1, dopo le parole «per l'interconnessione» inserire le seguenti: «tra diversi operatori e»; conseguentemente, dopo le parole: «e regionale,» inserire le parole: «dei gasdotti» e, dopo la parola: «trasporto», inserire le parole: «per l'interconnessione».

7.5 (testo 2)

D'ALIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di assicurare la tutela dei clienti finali direttamente connessi con la rete nazionale e regionale di trasporto di gas naturale e la tutela dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, stabilisce con uno o più decreti da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici legali sui sistemi di misura dei punti di riconsegna del gas naturale agli stessi clienti. I sistemi di misura allacciati alla rete nazionale e regionale di trasporto e alle reti di distribuzione in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto devono conformarsi alle disposizioni contenute nei decreti di cui al presente comma entro il termine di un anno da tale data. Fino a tale termine resta in vigore la normativa metrologica legale, applicando ai misuratori in esercizio le tolleranze previste dalle normative tecniche relative a ciascuna classe di misuratori. Con i medesimi decreti di cui al presente comma sono stabiliti anche i criteri dei controlli relativi ai sistemi di misura di cui al comma 1.».

7.9 (testo 2 corretto)

FLUTTERO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di assicurare la tutela dei clienti finali direttamente connessi con la rete nazionale e regionale di trasporto di gas naturale e la tutela dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, stabilisce con uno o più decreti da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici legali sui sistemi di misura dei punti di riconsegna del gas naturale agli stessi clienti. I sistemi di misura allacciati alla rete nazionale e regionale di trasporto e alle reti di distribuzione in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto devono conformarsi alle disposizioni contenute nei decreti di cui al presente comma entro il termine di un anno da tale data. Fino alla scadenza di tale termine resta in vigore la normativa metrologica legale, applicando ai misuratori in esercizio le tolleranze previste dalle normative tecniche relative a ciascuna classe di misuratori. Con i medesimi decreti di cui al presente comma sono stabiliti anche i criteri dei controlli relativi ai sistemi di misura di cui al comma 1».

7.15 (testo 2)

ADAMO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di assicurare la tutela dei clienti finali direttamente connessi con la rete nazionale e regionale di trasporto di gas naturale e la tutela dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, stabilisce con uno o più decreti da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici legali sui sistemi di misura dei punti di riconsegna del gas naturale agli stessi clienti. I sistemi di misura allacciati alla rete nazionale e regionale di trasporto e alle reti di distribuzione in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto devono conformarsi alle disposizioni contenute nei decreti di cui al presente comma entro il termine di un anno da tale data. Fino a tale termine resta in vigore la normativa metrologica legale, applicando ai misuratori in esercizio le tolleranze previste dalle normative tecniche relative a ciascuna classe di misuratori. Con i medesimi decreti di cui al presente comma sono stabiliti anche i criteri dei controlli relativi ai sistemi di misura di cui al comma 1».

7.2

D'ALIA

Al comma 2 dopo le parole: «trasporto del gas naturale» inserire le seguenti: «e la tutela dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale».

7.6

FLUTTERO

Al comma 2, dopo le parole: «trasporto del gas naturale» inserire le seguenti: «e la tutela dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale».

7.11

ADAMO

Al comma 2, dopo le parole: «di trasporto del gas naturale» inserire le seguenti: «e la tutela dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale».

7.3

D'ALIA

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«I sistemi di misura allacciati alla rete nazionale e regionale di trasporto e alle reti di distribuzione in servizio alla data in vigore del presente decreto devono conformarsi alle disposizioni contenute nei decreti di cui al presente comma entro il termine di un anno da tale data».

7.7

FLUTTERO

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«I sistemi di misura allacciati alla rete nazionale e regionale di trasporto e alle reti di distribuzione in servizio alla data in vigore del pre-

sente decreto devono conformarsi alle disposizioni contenute nei decreti di cui al presente comma entro il termine di un anno da tale data».

7.12

ADAMO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «I sistemi di misura» inserire le seguenti: «allacciati alla rete nazionale e regionale di trasporto e alle reti di distribuzione».

7.13

ADAMO

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «in materia di metrologia legale» con le seguenti: «contenute nei decreti di cui al presente comma».

7.4 (testo 2)

D'ALIA

Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Fino a tale termine resta in vigore la normativa metrologica legale, applicando ai misuratori in esercizio le tolleranze previste dalle normative tecniche relative a ciascuna classe di misuratori».

7.8 (testo 2 corretto)

FLUTTERO

Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Fino alla scadenza di tale termine resta in vigore la normativa metrologica legale, applicando ai misuratori in esercizio le tolleranze previste dalle normative tecniche relative a ciascuna classe di misuratori».

7.14 (testo 2)

ADAMO

Al comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Fino a tale termine resta in vigore la normativa metrologica legale, applicando ai misuratori in esercizio le tolleranze previste dalle normative tecniche relative a ciascuna classe di misuratori».

7.10

CASOLI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. All'articolo 27, comma 19, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il termine: "2011" è sostituito con il termine: "2012"».

Art. 8.**8.2**

BOSCATTO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis: All'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da parte di una società di revisione, scelta dall'Autorità nell'ambito di un elenco di società individuate dall'operatore interessato tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e nominata dall'operatore interessato che si accolla i costi relativi alle verifiche». All'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sopprimere il quarto periodo"».

8.1MALAN, *Relatore*

Sostituire, nella rubrica, le parole: «Procedure d'infrazione n. 2006/114» con le seguenti: «Procedure d'infrazione n. 2006/2114».

8.0.100 (testo corretto)MALAN, *Relatore**Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:***«Art. 8-bis**

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni in materia di cellule riproduttive, di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, nonché in materia di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, di cui alle direttive n. 2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, e n. 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, al Centro Nazionale Trapianti è destinato l'importo di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2010.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e finanze è autorizzato ad effettuare le corrispondenti variazioni di bilancio.»

Art. 9.**9.1**

ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, MARINARO

Sopprimere l'articolo.

Art. 10.**10.0.1**

DIVINA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

1. Il personale svolgente mansioni impiegatizie assunto dal Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio anteriormente al 31 dicembre 1999 e collocato in pianta organica a far data dal 10 gennaio 2000 è inserito con efficacia retroattiva nella pianta organica approvata con decreto ministeriale 2 ottobre 1998 del Ministero dell'ambiente con il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, con conservazione del trattamento economico e di tutti i diritti acquisiti alla medesima data del 31 dicembre 1999. Le differenze di trattamento economico attualmente denominate "assegno *ad personam*" vengono conservate nel loro importo riassorbibile a titolo di retribuzione individuale di anzianità».

Art. 11.**11.1**MALAN, *Relatore*

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «dal» con la seguente: «del»;

Art. 12.**12.1**MALAN, *Relatore*

Al comma 1, capoverso 141-bis, dopo le parole: «nella lista di cui al» inserire le seguenti: «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi del».

Art. 13.**13.1**MALAN, *Relatore*

Al comma 4, lettera b), prima delle parole: «l-bis) cedere» inserire il segno: «"».

Art. 16.**16.14**

ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, MARINARO

Sopprimere l'articolo.

16.1

THALER AUSSERHOFER

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - (*Tutela del Made in Italy*). – 1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è sospesa fino al completamento della procedura d'informazione della Commissione europea prescritta nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche dalla legge 21 giugno 1986, n. 317».

16.2

THALER AUSSERHOFER

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - (*Tutela del Made in Italy*). – 1. Fino al completamento della procedura di informazione della Commissione europea prescritta nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 nel testo vigente prima della modifica di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99».

16.8

PARDI, BELISARIO

Al comma 1, sostituire le parole: «e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente su territorio italiano» con le seguenti: «per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano, l'artigiano o l'impresa produttrice è regolarmente iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed ha regolarmente versato gli oneri tributari e contributivi nell'ultima annualità».

16.13

BUBBICO, ADAMO

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: «nei commi 1 e 2» con le seguenti: «nel comma 1».

16.11

BOSCHETTO, BUTTI

Al comma 2 sostituire le parole: «possono essere definite le modalità di applicazione del comma 1» con le seguenti: «sono definite, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di applicazione del comma 1».

16.3MALAN, *Relatore*

Al comma 2, sostituire le parole: «possono essere» con la seguente: «SONO».

16.7

CAGNIN, BODEGA, VALLI, PITTONI, MAURO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Con i medesimi decreti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le caratteristiche del sistema di etichettatura di cui al comma 2-ter.

2-ter. Per consentire ai consumatori finali di ricevere un'adeguata informazione sul processo lavorativo dei prodotti interamente realizzati nel territorio italiano, è istituito un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi nei settori tessile, pelletteria e calzaturiero, che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilità dei prodotti stessi.

2-quater. Per "prodotto tessile" si intende ogni tessuto – naturale, sintetico o artificiale – che costituisca parte del prodotto finito destinato all'abbigliamento, oppure all'utilizzo quale accessorio da abbigliamento, oppure all'utilizzo quale materiale componente prodotti destinati all'arredo casa e all'arredamento, intesi nelle loro più vaste accezioni, oppure come prodotto calzaturiero.

2-quinquies. Nella etichettatura dei prodotti finiti e intermedi di cui al comma 2-ter, l'azienda deve fornire altresì informazioni specifiche, in forma chiara e sintetica, sulla conformità dei processi lavorativi alle norme internazionali vigenti in materia di lavoro, sulla certificazione di igiene e sicurezza dei prodotti, sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea e sul rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale.

2-sexies. I prodotti che non abbiano i requisiti per poter utilizzare la denominazione "Made in", come definita ai sensi del presente articolo, devono obbligatoriamente riportare l'etichettatura del Paese di provenienza, nel rispetto della normativa comunitaria.

2-septies. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione delle disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-sexies, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore di cessione della merce al pubblico, e comunque non inferiore ad euro 10.000,00. Sono disposti il sequestro e la confisca delle merci.

2-octies. Il Ministro per le politiche europee assume le iniziative più opportune presso le competenti istituzioni europee affinché siano adottate adeguate misure anche normative volte a recepire lo scopo e le prescrizioni delle disposizioni del presente articolo per la tutela della tracciabilità dei prodotti tessili "Made in Italy».

16.10

BOSCETTO, BUTTI

Al comma 3 sopprimere le parole: «o del marchio».

Conseguentemente, sostituire le parole: «l'apposizione degli stessi» con le seguenti: «l'apposizione della stessa».

16.9

BOSCETTO, BUTTI

Al comma 4, sopprimere le parole: «ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione».

16.4MALAN, *Relatore*

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole da: «ovvero l'uso di marchi» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis»;

b) l'ultimo periodo è abrogato.

Conseguentemente, sopprimere il comma 8.

16.12

BUTTI

Al comma 6, capoverso «49-bis», sopprimere le parole: «ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto».

16.5

VALLARDI, BODEGA, VALLI, PITTONI, MAURO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di prevenire le sofisticazioni e le contraffazioni dei prodotti agro alimentari per le finalità di cui al presente articolo e per potenziare i controlli relativi ai settori vitivinicolo, oleario, lattiero caseario e per la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in esecuzione dei regolamenti (CE) n. 479/2008, (CE) 555/2008, (CE) 1019/2002 e (CE) 510/2006, e del decreto legislativo n. 109 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, è destinata la somma di euro 800.000 per l'espletamento delle attività di controllo nel settore agro alimentare per l'anno 2009 svolte dall'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agro alimentari, dal Comando carabinieri politiche agricole e dal Corpo forestale dello Stato. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227».

16.6

VALLARDI, BODEGA, VALLI, PITTONI, MAURO

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di consentire una maggiore competitività dei prodotti agro alimentari italiani e sostenere il *made in Italy*, dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Non si realizza la fattispecie sanzionabile ai sensi del comma 2 nel caso in cui:

a) il Consorzio di Tutela di cui al comma 1, lettera c), numero 1 abbia emanato un regolamento che individui le modalità e i casi in cui sia consentita la eliminazione del marchio del prodotto;

b) il soggetto immesso nel sistema di controllo sia stato autorizzato alla smarchiatura dal Consorzio di Tutela e non abbia usufruito, per il prodotto smarchiato, di contributi pubblici.

2-ter. L'autorizzazione alla eliminazione del marchio del prodotto non esonera dagli obblighi pecuniari nei confronti del Consorzio di tutela e della struttura di controllo"».

Art. 17.**17.2**

ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, MARINARO

Sopprimere l'articolo.

17.1 (testo 2)

DI GIOVAN PAOLO, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO, ADAMO

Al comma 1 sostituire le parole: «128.580.000 per l'anno 2010» con le seguenti: «200.000.000 per l'anno 2010 di cui euro 30.000.000 da destinarsi all'AGEA per il coordinamento specialistico del censimento generale in agricoltura ed euro 170.000.000».

Di conseguenza, sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede quanto ad euro 74.420.000 mediante le maggiori entrate di cui al comma 5-bis e quanto ad Euro 128.580.000 mediante le maggiori entrate di cui al comma 2 dell'articolo 19 del presente decreto-legge.

5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a euro 74.420.000 a decorrere dall'anno 2010».

17.100 (testo 2)

MALAN, *Relatore*

Al comma 2, dopo le parole: "incarico di coordinatore e rilevatore" inserire le seguenti parole: ", anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 dicembre 2011 limitatamente alla durata delle operazioni censuarie,".

17.0.1/1

CARUSO, ALLEGRINI

All'articolo 17-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) imbarco, a scopo turistico-ricreativo, di persone non facenti parte dell'equipaggio, su navi da pesca ovvero su unità d'appoggio per la pesca subacquea professionale, denominata: "pesca turismo".»".

E, conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, del D.M. 13 aprile 1999, n. 293, dopo le parole "o ravvicinata" sono aggiunte le seguenti: "ovvero di unità d'appoggio per la pesca subacquea professionale,".».

17.0.1/2

CARUSO, ALLEGRINI

All'articolo 17-bis, al comma 1, dopo le parole "alle dotazioni strutturali", aggiungere le seguenti: "alle attività svolte nella pesca-turismo".

17.0.1MALAN, *Relatore*

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di fascicolo aziendale delle imprese di pesca)

1. Per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli articoli 71 e 83 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca e non incorrere nelle procedure di infrazione comunitarie e nelle rettifiche finanziarie di cui all'articolo 97 del medesimo regolamento, il fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, relativo a ciascuna impresa di pesca deve contenere anche i dati relativi agli impianti, alle quote, alle quantità di pescato, alle dotazioni strutturali, agli equipaggi e agli esiti dei controlli, delle ispezioni e dei pagamenti effettuati nei confronti di ciascuna impresa o beneficiario, sulla base delle disposizioni impartite dall'autorità di audit di cui all'arti-

colo 58, paragrafo 1, lettera c), del predetto regolamento (CE) n. 1198/2006.».

Art. 18.

18.1

BOSCETTO

Sopprimere l'articolo.

18.7

DI NARDO, PARDI, BELISARIO

Sopprimere l'articolo.

18.15

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO, ADAMO

Sopprimere l'articolo.

18.17

ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, MARINARO

Sopprimere l'articolo.

18.8

DI NARDO, PARDI, BELISARIO

Al comma 1 sopprimere le parole da: «, esclusivamente per le aziende» fino alla fine del comma, e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al presente comma si applica nel rispetto dei criteri e dei principi di cui all'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo

2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119».

18.16

PIGNEDOLI, ANDRIA, MONGIELLO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO

Al comma 1, sostituire le parole: «esclusivamente per le aziende che non superano il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008» *con le seguenti:* «per le aziende che non superano il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008 e che, avendo in essere dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari azioni giudiziarie, presentano preventiva, espressa rinuncia alle stesse, per le aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, e per le aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, nonché per le aziende, diverse da quelle di cui sopra, che non superano di oltre il 20 per cento il proprio quantitativo disponibile individuale».

18.12

ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO, ADAMO

Al comma 1, sostituire le parole: «per le aziende che non superano il livello produttivo conseguito nel periodo 2007/2008» *con le seguenti:* «per le aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, e per le aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999».

18.9

DI NARDO, PARDI, BELISARIO

Al comma 1, in fine, sostituire le parole da: «esclusivamente per le aziende» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «per i produttori titolari di quota che hanno versato il prelievo, secondo i criteri e nell'ordine di cui all'articolo 9, comma 3 del decretollegge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119».

18.10

ALLEGRINI

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e siano in regola con le disposizioni inerenti al versamento del prelievo dovuto per i periodi precedenti al 2009/2010».

18.11

ALLEGRINI

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e abbiano rinunciato espressamente ad ogni azione giudiziaria pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari».

18.13

MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO, DI GIOVAN PAOLO, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, ADAMO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9, comma 4-ter, lettera b), del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

18.14

PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO, DI GIOVAN PAOLO, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, ADAMO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, il comma 4-*quater* è abrogato».

18.6

VALLARDI, BODEGA, VALLI, PITTONI, MAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare la tempestiva ed efficace applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, il divieto di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, non si applica ai crediti inerenti le operazioni di cui al comma 45, lettera c) dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità per la cessione dei crediti, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 69 del regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440. Le predette cessioni ed i relativi mandati e ordini di pagamento, nonché le relative quietanze non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di prelievo mensile nonché di Politica Agricola Comune».

18.0.1

VALLARDI, BODEGA, VALLI, PITTONI, MAURO

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:***«Art. 18-bis.***(Rivalutazione di terreni e partecipazioni)*

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2010";

b) al secondo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2010";

c) al terzo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2010"».

18.0.2

MONTI, VALLARDI, BODEGA, VALLI, PITTONI, MAURO

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Proroga del regime transitorio

in materia di autorizzazione paesaggistica)

1. All'articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2009", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2010"».

Art. 19.

G/1784/1/1

VITALI, BARBOLINI

La Commissione

premessi che:

l'articolo 19 al comma 1 meglio precisa le procedure di recupero degli aiuti di Stato in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, in ottemperanza alla Decisione della Commissione europea del 5 giugno 2002, n. 2003/193/CE;

si ritiene necessario chiarire i termini reali e corretti dell'attività di recupero, specificando che questa non può sostanziarsi in un mero accertamento fiscale, ma deve essere diretta alla determinazione, nell'oggetto e nell'importo, degli aiuti da recuperare, chiarendo in particolare che gli stessi sono recuperabili solo se effettivamente fruiti e verificando caso per caso se le società abbiano effettivamente goduto di illegittimi aiuti di Stato che abbiano alterato i principi di libera concorrenza e di libertà di stabilimento delle imprese;

coerentemente con i principi suddetti devono essere considerate estranee all'azione di recupero quelle risorse che siano già state oggetto di forme di restituzione mediante reimmissione nel circuito pubblico, ov-

vero quelle che siano riconducibili ad agevolazioni fiscali relative ad attività non concorrenziali,

impegna il Governo:

conformemente alla disciplina comunitaria applicabile ed alla decisione della Commissione europea 2003/193/CE del 5 giugno 2002, a prevedere che l'Agenzia delle Entrate provveda al recupero degli aiuti nella misura ed entro i limiti della loro effettiva fruizione;

a procedere al recupero degli aiuti equivalente alle imposte non corrisposte attraverso procedure e modalità effettive di recupero, coerenti con quanto richiesto in sede UE a seguito della decisione 2003/193/CE;

a verificare caso per caso le società che abbiano effettivamente goduto di illegittimi aiuti di Stato, scomputando gli eventuali aiuti illegittimi censurati dalla decisione 2003/193/CE, già effettivamente recuperati;

ad effettuare l'azione di recupero con esclusivo riguardo alla misura ed alla effettiva fruizione degli aiuti da parte dei beneficiari, considerando che gli utili delle società, formati nel periodo di imposta di fruizione degli aiuti, assoggettati ora per allora, qualora distribuiti ai Comuni come riserve nel periodo di vigenza dell'articolo 14 comma 1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore fino al 31 dicembre 2003 costituiscano la base imponibile per credito d'imposta utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza le limitazioni di importo stabilite dal comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

ad utilizzare parte delle entrate derivanti dal recupero degli aiuti per limitare i minori dividendi spettanti ai soci, pubblici e privati, conseguenti al minor utile che le imprese di servizi pubblici hanno realizzato o realizzeranno per effetto del recupero stesso.

Art. 19.

19.2

PARAVIA, CURSI

Al comma 1, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «il quindicesimo giorno successivo alla», con le seguenti: «novanta giorni dalla».

19.1

PARAVIA, CURSI

Al comma 1, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «il quindicesimo giorno successivo alla», con le seguenti: «sessanta giorni dalla».

19.3

FLUTTERO

Al comma 1, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «entro il quindicesimo giorno successivo alla» con le seguenti: «entro sessanta giorni dalla».

19.4

FLUTTERO

Al comma 1, capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, le seguenti proposizioni: «ed è applicabile l'istituto della sospensione in sede amministrativa e giudiziale in presenza delle seguenti condizioni:

1) il giudice nutra gravi riserve sulla validità dell'atto comunitario e provveda direttamente ad effettuare l'invio pregiudiziale, nell'ipotesi in cui alla Corte non sia già stata deferita la questione di validità dell'atto contestato;

2) ricorrano gli estremi dell'urgenza, nel senso che i provvedimenti provvisori sono necessari per evitare che lo. parte che li richiede subisca un danno grave e irreparabile;

3) il giudice tenga pienamente conto dell'interesse della Comunità;

4) nella valutazione di tutti questi presupposti, il giudice rispetti le pronunce della Corte o del Tribunale di primo grado in ordine alla legittimità dell'atto comunitario o un 'ordinanza in sede di procedimento sommario diretta alla concessione, sul piano comunitario, di provvedimenti provvisori analoghi».

19.7

LUSI, MARINARO, BUBBICO, BARBOLINI, PINOTTI, ADAMO

Al comma 1, capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, le seguenti proposizioni: «, ed è applicabile l'istituto della sospensione in sede amministrativa e giudiziale in presenza delle seguenti condizioni:

1) che il giudice nutra gravi riserve sulla validità dell'atto comunitario e provveda direttamente ad effettuare l'invio pregiudiziale, nell'ipotesi in cui alla Corte non sia già stata deferita la questione di validità dell'atto contestato;

2) che ricorrano gli estremi dell'urgenza, nel senso che i provvedimenti provvisori sono necessari per evitare che la parte che li richiede subisca un danno grave e irreparabile;

3) che il giudice tenga pienamente conto dell'interesse comunitario;

4) che nella valutazione di tutti questi presupposti, il giudice rispetti le pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee o del Tribunale di primo grado in ordine alla legittimità dell'atto comunitario o un'ordinanza in sede di procedimento sommario diretta alla concessione, sul piano comunitario, di provvedimenti provvisori analoghi».

19.5

FLUTTERO

Al comma 1, capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per quanto concerne la quota in conto capitale, ed entro il novantesimo giorno successivo alla medesima data per quanto concerne i relativi interessi».

19.8

LUSI, MARINARO, BUBBICO, BARBOLINI, PINOTTI, ADAMO

Al comma 1, capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per quanto concerne la quota in conto capitale, ed entro il novantesimo giorno successivo alla medesima data per quanto concerne i relativi interessi».

19.6

BARBOLINI, BUBBICO, ADAMO

Al comma 1, capoverso «1-bis», aggiungere, alla fine, il seguente periodo: «Le aziende, a fronte dell'assolvimento delle loro obbligazioni nei confronti dell'erario, possono richiedere e concordare con l'Agenzia delle entrate il pagamento rateale delle somme dovute, da effettuarsi, comunque, entro il termine massimo del 31 dicembre 2010».

19.1000MALAN, *Relatore*

Al comma 2, dopo le parole: «legge 3 agosto 2009, n. 102» aggiungere le seguenti: «, per essere destinate alle finalità di cui al predetto articolo 13-bis, comma 8, previo riversamento all'entrata del bilancio dello Stato.».

19.0.1MALAN, *Relatore*

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428)

1. All'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previsti dall'accordo medesimo. qualora il trasferimento riguardi aziende:

a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675;

b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività";

b) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: «aziende o unità produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a

norma dell'articolo 2, quinto comma, lettera c) della legge 12 agosto 1977, n. 675, o».

19.0.100 testo corretto/2

VITALI, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

19.0.100 testo corretto/1

PARDI, BELISARIO

Sopprimere il comma 3.

19.0.100 (testo corretto)

MALAN, *Relatore*

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Perseguimento degli obiettivi del patto di stabilità e crescita e coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati concernenti i bilanci delle amministrazioni regionali e locali)

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica determinati con l'adesione al patto di stabilità e crescita, per assicurare il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e per l'istituzione della banca dati per l'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della citata legge n. 42 del 2009, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i dati relativi agli accertamenti e agli impegni, nonché agli incassi e ai pagamenti, risultanti dai rendiconti degli esercizi 2006, 2007 e 2008 articolati secondo lo schema di classificazione allegato al presente articolo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono i predetti dati relativi agli esercizi 2009, 2010 e 2011 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo il medesimo schema di classificazione.

2. A decorrere dall'esercizio 2008 e fino a tutto l'anno 2011 le certificazioni concernenti il rendiconto al bilancio degli enti locali recano anche le sezioni riguardanti il ricalcolo delle spese per funzioni e le esternalizzazioni dei servizi, previste dal decreto del Ministero dell'interno 14 agosto 2009, pubblicato nel supplemento ordinario n. 158 della *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 31 agosto 2009, concernente le modalità relative alle certificazioni concernenti il rendiconto al bilancio 2008 delle amministrazioni provinciali, dei comuni o unioni di comuni e delle comunità montane, e dai successivi decreti. I dati concernenti i predetti rendiconti sono trasmessi dal Ministero dell'interno alla Commissione tecnica paritetica di cui all'articolo 4 della citata legge n. 42 del 2009.

3. All'articolo 2, comma 6, primo periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42, le parole: "e reca i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al comma 2, lettera h)" sono soppresse.

4. All'articolo 2, comma 6, terzo periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42, le parole: "Contestualmente all'adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema," sono sostituite dalle seguenti: "Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010,".

5. All'articolo 3, comma 6, terzo periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42, dopo le parole: "l'esercizio della delega" sono inserite le seguenti: "o successivamente"».

Allegato 1
(articolo 19-bis, comma 1)

REGIONI: Accertamenti e incassi

REGIONE:

ESERCIZIO:

Codifica economica SIOPE			Accertamenti	Incassi
1		Titolo 1°: Entrate derivanti da tributi propri della regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione o Provincia autonoma		
1	01	TRIBUTI PROPRI - IMPOSTE		
1	01	01 Imposta regionale sulle attività produttive		
1	01	02 Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche		
1	01	03 Addizionale all'imposta di consumo sul gas metano		
1	01	04 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani		
1	01	05 Imposte sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile		
1	01	06 Imposta regionale sulla benzina per autotrazione		
1	01	07 Altre imposte		
1	02	TRIBUTI PROPRI - TASSE		
1	02	01 Tasse automobilistiche		
1	02	02 Tassa regionale per il diritto allo studio universitario		
1	02	03 Tassa sulle concessioni per la caccia e per la pesca		
1	02	04 Altre tasse sulle concessioni		
1	02	05 Tassa abilitazioni professionali		
1	02	06 Altre tasse		
1	03	QUOTA DI TRIBUTI ERARIALI SPETTANTI ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO		
1	03	01 Compartecipazione IVA		
1	03	02 Quota regionale dell'accisa sulla benzina		
1	03	03 Altre quote di tributi erariali		
1	04	TRIBUTI ERARIALI SPETTANTI ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E ALLE PROVINCE AUTONOME		
1	04	01 IVA interna		
1	04	02 IVA all'importazione e somma sostitutiva		
1	04	03 Quota variabile del gettito Iva		
1	04	04 Monopoli		
1	04	05 Imposta di bollo		
1	04	06 Imposta di registro		
1	04	07 Tasse di concessione governativa		
1	04	08 Accisa sugli oli minerali		
1	04	09 Imposta erariale sull'energia elettrica		
1	04	10 Imposta di fabbricazione sugli spiriti		
1	04	11 IRPEF		
1	04	12 IRPEG		
1	04	13 Ritenute su redditi di capitali		
1	04	14 Imposte sul patrimonio		
1	04	15 Altre imposte		
2		Titolo 2°: Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti		
2	01	01 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		
2		Trasferimenti correnti da Enti dell'Amministrazione centrale		
		<i>di cui Trasferimenti correnti da Stato per calamità naturali</i>		
		<i>di cui Trasferimenti correnti da Stato per Sanità</i>		
		<i>di cui Trasferimenti correnti da Stato per concorso agli oneri di ammortamento di mutui</i>		
		<i>di cui Trasferimenti da Stato per la realizzazione di programmi Comunitari</i>		
		<i>di cui Altri trasferimenti correnti da Stato</i>		
		<i>di cui Trasferimenti correnti da Stato per Disavanzi sanitari pregressi</i>		
2	01	02 Trasferimenti correnti da Enti di previdenza		
2	01	03 Trasferimenti correnti da Enti delle Amministrazioni locali		

Allegato 1
(articolo 19-bis, comma 1)

REGIONI: Accertamenti e incassi

REGIONE:

ESERCIZIO:

Codifica economica SIOPE			Accertamenti	Incassi
		<i>di cui Trasferimenti correnti da altre Regioni e Province autonome</i>		
		<i>di cui Trasferimenti correnti da Province</i>		
		<i>di cui Trasferimenti correnti da altre Regioni e Province autonome -Risorse UE</i>		
		<i>di cui Trasferimenti correnti da Comuni</i>		
2	02	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL' ESTERO		
		<i>di cui Trasferimenti correnti da Unione europea</i>		
2	03	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI		
3		Titolo 3°: Entrate extratributarie		
3	01	REDDITI DA CAPITALE		
3	01	01 Interessi attivi		
3	01	02 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società		
3	01	03 Canoni e Fitti		
3	01	04 Altri redditi di capitale		
3	02	ALTRE ENTRATE CORRENTI		
3	02	01 Proventi speciali		
3	02	02 Rimborsi per personale comandato		
3	02	03 Altri recuperi e rimborsi		
3	02	04 Altre entrate correnti		
4		Titolo 4°: Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale		
4	01	ALIENAZIONE DI BENI		
4	01	01 Alienazione di beni immobili e mobili		
4	01	02 Alienazione di titoli		
4	02	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		
4	02	01 Trasferimenti in conto capitale da Enti dell'Amministrazione centrale		
		<i>di cui Trasferimenti in conto capitale da Stato per calamità naturali</i>		
		<i>di cui Trasferimenti in conto capitale da Stato per Sanità</i>		
		<i>di cui Trasferimenti in conto capitale da Stato per concorso agli oneri di ammortamento di mutui</i>		
		<i>di cui Trasferimenti in conto capitale da Stato per la realizzazione di programmi Comunitari</i>		
		<i>di cui Altri trasferimenti da Stato in conto capitale</i>		
4	02	02 Trasferimenti in conto capitale da Enti di previdenza		
4	02	03 Trasferimenti in conto capitale da Enti delle Amministrazioni locali		
		<i>di cui Trasferimenti in conto capitale da altre Regioni e Province autonome</i>		
		<i>di cui Trasferimenti in conto capitale da Province</i>		
		<i>di cui Trasferimenti in conto capitale da Comuni</i>		
		<i>di cui Trasferimenti in conto capitale da altre Regioni e Province autonome -Risorse UE</i>		
4	03	01 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALL'ESTERO		
		<i>di cui Trasferimenti in conto capitale da Unione europea</i>		
4	04	01 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI		
4	05	ENTRATE PER RISCOSSIONI DI CREDITI		
5		Titolo 5°: Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre		
6		Titolo 6: Entrate per contabilità speciali		
TOTALE ENTRATE				

Allegato 1
(articolo 19-bis, comma 1)

REGIONI: Impegni
(tabella da trasmettere anche con riferimento ai pagamenti).

REGIONE:		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ESERCIZIO:		Ordinamento degli uffici - Amministrazione generale ed organismi istituzionali	Lavoro	Polizia Amministrativa e Servizi Antincendi	Istruzione e diritto allo studio	Orientamento e formazione professionale	Organizzazione della cultura e relative strutture	Assistenza sociale e relative strutture	Difesa della salute e relative strutture	Sport e tempo libero	Agricoltura e zootecnia	Foreste	Sviluppo dell'economia montana	Acque minerali, termali, cave, torbiere ed altre	Caccia e pesca	Opere pubbliche non considerate negli altri settori	Acquedotti, fognature e altre opere igieniche	Viabilità	Trasporto su strada
CODIFICA ECONOMICA SIEPE CODIFICA FUNZIONALE DI GRADO - SETTORI DI INTERVENTO																			
1	TITOLO 1°: SPESE CORRENTI																		
1	01	SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI																	
1	02	PERSONALE																	
1	03	ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI																	
1	04	UTILIZZO BENI DI TERZI																	
1	05	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE																	
1	05	01	Trasferimenti correnti ad Enti dell'Amministrazione centrale																
1	05	02	Trasferimenti correnti ad Enti di previdenza																
1	05	03	Trasferimenti correnti ad Enti delle Amministrazioni locali																
			di cui: Trasferimenti correnti a Province																
			di cui: Trasferimenti correnti a Comuni																
1	06	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI																	
1	06	01	Trasferimenti correnti all'estero																
1	06	02	Trasferimenti correnti a imprese																
1	06	03	Trasferimenti correnti ad altri soggetti																
1	07	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI																	
1	08	IMPOSTE E TASSE																	
1	09	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE																	
1	10	FONDI DI RISERVA DI PARTE CORRENTE																	
1	11	FONDI SPECIALI DI PARTE CORRENTE																	
2	TITOLO 2°: SPESE IN CONTO CAPITALE																		
2	01	INVESTIMENTI FISSI																	
2	02	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI																	
2	02	01	Trasferimenti in conto capitale a Enti dell'Amministrazione centrale																
2	02	02	Trasferimenti in conto capitale a Enti di previdenza																
2	02	03	Trasferimenti in conto capitale a Enti delle Amministrazioni locali																
			di cui: Trasferimenti in capitale a Province																
			di cui: Trasferimenti in capitale a Comuni																
2	03	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD ALTRI SOGGETTI																	
2	03	01	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni estere																
2	03	02	Trasferimenti in conto capitale a imprese																
2	03	03	Trasferimenti in conto capitale ad altri soggetti																
2	04	PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI DI CAPITALE																	
2	05	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI																	
2	06	FONDI DI RISERVA CONTO CAPITALE																	
2	07	FONDI SPECIALI CONTO CAPITALE																	
2	08	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE																	
3	TITOLO 3°: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI																		
4	TITOLO 4°: SPESE PER CONTABILITÀ SPECIALI																		
TOTALE SPESE FINALI PER CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE																			
Spesa corrente finanziata direttamente dalla UE (escluso cofinanziamento nazionale)																			
Spesa d' capitale finanziata direttamente dalla UE (escluso cofinanziamento nazionale)																			

138^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VIZZINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Davico e per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.

La seduta inizia alle ore 16,35.

IN SEDE REFERENTE

(1773-B) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131, recante ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L'Aquila*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore PASTORE (*PdL*) illustra le modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge n. 131 dalla Camera dei deputati, consistenti nell'inserimento di un articolo aggiuntivo che anticipa le elezioni amministrative del 2010 al periodo tra il 15 marzo e il 15 giugno in modo da consentirne lo svolgimento contestualmente alle elezioni regionali. Si prevede, inoltre, che le dimissioni presentate dal Presidente della provincia e dal sindaco tra il 1° e il 21 gennaio 2010 diventano irrevocabili dopo due giorni dalla presentazione al Consiglio.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare alle ore 13 di venerdì 30 ottobre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1784) *Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Riprende la trattazione degli emendamenti riferiti agli articoli 14, 15 e 20 e dell'ordine del giorno n. 1 che erano stati accantonati.

Il PRESIDENTE informa che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 15.0.200 e 14.100.

Ricorda che gli emendamenti 14.1 (testo 2) e 14.200 sono stati ritirati. Vengono meno, pertanto, i relativi subemendamenti.

Il senatore MALAN (*PdL*) ritira l'emendamento 14.100 (testo corretto), per la parte non improponibile. Pertanto, vengono meno i relativi subemendamenti.

Esprime parere contrario sull'emendamento 14.3.

Il sottosegretario GIACHINO si esprime in modo conforme al relatore sull'emendamento 14.3.

L'emendamento 14.3, posto in votazione, è respinto.

L'emendamento 14.2 (testo 2 corretto) decade per l'assenza della proponente.

Il relatore MALAN (*PdL*) esprime parere favorevole sull'emendamento 15.21. Si pronuncia favorevolmente anche sull'emendamento 15.22, di cui propone una riformulazione volta a sostituire le parole: «l'attribuzione dei compiti operativi», con l'altra: «l'attribuzione di specifici e rilevanti compiti operativi connessi alla gestione del servizio».

Anche dell'emendamento 15.45 propone una riformulazione, che prevede come condizione la cessione del 40% del capitale anziché la costituzione di una società a partecipazione mista; tale riformulazione incontrerebbe il parere favorevole del relatore.

Si pronuncia favorevolmente anche sull'emendamento 15.30/1, sopprimendo, alla fine del periodo, le parole: «e alla».

Suggerisce una riformulazione anche degli emendamenti 15.13 e 15.78, anticipando un avviso favorevole.

Infine si pronuncia favorevolmente sull'emendamento 15.29, esprime un parere contrario sugli altri emendamenti all'articolo 15, nonché sugli aggiuntivi 15.0.1 e 15.0.200 e ritira l'emendamento 15.0.100.

Il sottosegretario GIACHINO si pronuncia in modo conforme ed esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore.

Il senatore BODEGA (*LNP*) ritira tutti gli emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo 15 che non hanno incontrato il favore del relatore e del rappresentante del Governo. Conseguentemente decade l'emendamento 15.26/1.

Il senatore BIANCO (*PD*) ribadisce le ragioni della richiesta di soppressione dell'articolo 15, che reca una riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, mortificando il ruolo del Parlamento. Infatti, ad

avviso del suo Gruppo, la nuova disciplina, che riveste un rilievo straordinario, avrebbe dovuto essere trattata in un disegno di legge ordinario nella collaborazione tra le parti politiche. Rileva che l'audizione in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari non ha dato l'esito sperato, poiché non è stato possibile promuovere una interlocuzione efficace con i rappresentanti degli enti locali e delle associazioni convocate.

Il presidente VIZZINI (*PdL*) condivide le perplessità illustrate dal senatore Bianco sull'articolo 15 e non nasconde la sua preferenza per una trattazione della riforma dei servizi pubblici locali a rilevanza economica in un apposito disegno di legge; in proposito, ricorda che la Commissione aveva avviato l'esame della materia e, proprio per tener conto della necessità di una collaborazione tra le parti politiche, era stata prevista la designazione di un relatore di maggioranza e di un relatore di opposizione.

Tuttavia, dal momento che il Governo ha inteso includere la nuova disciplina nel decreto-legge in esame, ritiene necessario procedere all'esame dell'articolo 15.

L'emendamento 15.97, posto in votazione, è respinto. Successivamente è respinto anche l'emendamento 15.31, fatto proprio dal senatore Bianco in assenza dei proponenti.

La senatrice ADAMO (*PD*) insiste per l'accoglimento dell'emendamento 15.83, diretto a escludere i servizi idrici dalla privatizzazione, in analogia a quanto previsto per il trasporto pubblico locale. Ritiene che l'acqua sia un bene diretto a soddisfare un diritto fondamentale dell'uomo, che pertanto dovrebbe essere affidato alla proprietà pubblica.

Il senatore PASTORE (*PdL*) preannuncia un voto contrario. Egli ritiene che la privatizzazione sia funzionale alla realizzazione di una maggiore efficienza nei servizi idrici. Precisa che la privatizzazione non si riferisce alla risorsa dell'acqua, bensì agli impianti di conservazione e distribuzione e alla loro gestione.

L'emendamento 15.83, posto in votazione, è respinto. È respinto anche l'emendamento 15.52, mentre il 15.50 decade per assenza del proponente. Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 15.84 e 15.69, mentre è accolto l'emendamento 15.21. Anche l'emendamento 15.93 è respinto, previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice ADAMO (*PD*). Decaduto l'emendamento 15.2 per l'assenza del proponente, è respinto l'emendamento 15.67.

Il senatore BODEGA (*LNP*), accogliendo l'invito del relatore, riformula l'emendamento 15.22 in un nuovo testo (15.22 testo 2) che, con il parere favorevole del rappresentante del Governo, viene posto in votazione ed è accolto.

Sono respinti gli emendamenti 15.33 (fatto proprio dalla senatrice ADAMO (PD), in assenza del proponente), e 15.95. Gli emendamenti 15.1 e 15.3 decadono per l'assenza dei rispettivi proponenti. Anche l'emendamento 15.55, posto ai voti, è respinto, come pure gli emendamenti 15.56, 15.88, 15.68, 15.54 e 15.57. Anche gli emendamenti 15.32 e 15.80, fatti propri dalla senatrice ADAMO (PD) in assenza dei rispettivi proponenti, sono respinti. È respinto quindi il 15.66, mentre il 15.4 decade per assenza del proponente. È poi respinto l'emendamento 15.35, fatto proprio dalla senatrice Adamo in assenza del proponente.

La senatrice ADAMO (PD) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 15.86, che viene posto in votazione ed è respinto.

Successivamente sono respinti con distinte votazioni gli emendamenti 15.65, 15.58 e 15.72.

Il senatore BATTAGLIA (PdL) fa proprio l'emendamento 15.48 e lo ritira.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) a sua volta ritira gli emendamenti 15.42, 15.43 e 15.41.

Gli emendamenti 15.81 e 15.64 sono respinti con separate votazioni; l'emendamento 15.5 decade per assenza del proponente; il 15.63 è respinto.

Il senatore BOSCETTO (PdL) sottoscrive l'emendamento 15.45 e, accogliendo l'invito del relatore, lo riformula in un nuovo testo (15.45 testo 2), pubblicato in allegato, che viene posto in votazione con il parere favorevole del rappresentante del Governo ed è accolto.

Il senatore Mauro Maria MARINO (PD) sottolinea le motivazioni dell'emendamento 15.73 e lo ritira, riservandosi di proporlo nuovamente, semmai con una diversa formulazione, per la discussione in Assemblea.

Sono quindi respinti con separate votazioni gli emendamenti 15.6, 15.70, 15.92, 15.62 e 15.77. Gli emendamenti 15.49 e 15.38 decadono per l'assenza dei rispettivi proponenti. Anche gli emendamenti 15.75, 15.59, 15.7 e 15.71 sono respinti.

Il senatore BODEGA (LNP), accogliendo l'invito del relatore, riformula l'emendamento 15.30/1, che viene posto in votazione con il parere favorevole del rappresentante del Governo ed è accolto.

Il senatore VITALI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 15.30, che preservando il valore del patrimonio

pubblico da alienare recepisce il contenuto dell'emendamento 15.53, di cui annuncia il ritiro.

È accolto quindi l'emendamento 15.30, nel testo emendato, in relazione al quale il Presidente si riserva di apportare una modifica di coordinamento formale.

L'emendamento 15.8 decade per l'assenza del proponente, mentre il 15.74, fatto proprio dalla senatrice ADAMO (*PD*) in assenza dei proponenti, è respinto. In ragione dell'assenza dei rispettivi proponenti, decadono anche gli emendamenti 15.9, 15.10, 15.11 e 15.34. Gli emendamenti 15.85 e 15.76 sono respinti.

Il senatore PASTORE (*PdL*) sottoscrive l'emendamento 15.47 e lo ritira. L'emendamento 15.94 è respinto, mentre il 15.12 decade in assenza del proponente.

Il senatore CURSI (*PdL*), accogliendo la richiesta del relatore, riformula l'emendamento 15.13 (15.13 testo 2), che viene posto in votazione con il parere favorevole del rappresentante del Governo ed è accolto. Inoltre, ritira l'emendamento 15.14.

L'emendamento 15.89 è respinto, mentre il 15.37 decade per l'assenza del proponente.

Il senatore VITALI (*PD*) sottoscrive l'emendamento 15.78 e, accogliendo la proposta del relatore, lo riformula in un nuovo testo (15.78 testo 2), pubblicato in allegato, che viene posto in votazione con il parere favorevole del rappresentante del Governo ed è accolto. Successivamente viene accolto anche l'emendamento 15.15, mentre è respinto l'emendamento 15.79. Anche l'emendamento 15.16 è accolto, mentre l'emendamento 15.17 (testo 2) decade per l'assenza del proponente. Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 15.51, 15.60 e 15.61, mentre il 15.36 decade per l'assenza del proponente.

Il senatore BIANCO (*PD*) contesta il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio sull'emendamento 15.87 (testo 2). Infatti, si sarebbe potuta indicare, come condizione, analogamente a quanto è stato fatto per altre proposte, una riformulazione dell'emendamento, che consentisse di risolvere il giudizio negativo. Ciò premesso, propone una riformulazione dell'emendamento (15.87 testo 3), che a suo avviso corrisponde all'obiezione della Commissione bilancio, sulla quale il relatore e il rappresentante del Governo confermano comunque il parere contrario.

L'emendamento 15.87 (testo 3) è posto in votazione ed è respinto.

Gli emendamenti 15.18 e 15.39 decadono per l'assenza dei proponenti, mentre il 15.82 risulta respinto. L'emendamento 15.40 (testo 2), sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, si intende ritirato, mentre il 15.90 (testo 2) è respinto. Anche l'emendamento 15.91 (testo 2) è respinto, mentre è accolto l'emendamento 15.29.

L'emendamento 15.44 (testo 2) decade per l'assenza del proponente; gli emendamenti 15.19 e 15.46, sui quali vi è il parere contrario della Commissione bilancio, si intendono ritirati. Infine, viene respinto l'emendamento 15.0.1, fatto proprio dalla senatrice ADAMO (PD) in assenza del proponente e decade il 15.0.200 per l'assenza della proponente.

Il PRESIDENTE dispone una breve sospensione della seduta per consentire un approfondimento ulteriore delle proposte di modifica all'articolo 20.

La seduta, sospesa alle ore 17,35, riprende alle ore 17,45.

Il relatore MALAN (PdL) esprime parere contrario sugli emendamenti identici 20.5 e 20.4, soppressivi dell'articolo. Inoltre, ritira l'emendamento 20.2, ritenendo preferibile il 20.3, su cui esprime parere favorevole.

Esprime un parere contrario sull'emendamento 20.0.3 e ritira l'emendamento 20.0.2 (testo corretto), riservandosi di ripresentarlo in una diversa formulazione per la discussione in Assemblea, con la finalità di predisporre una disciplina delle attività promozionali con adeguate garanzie a tutela della riservatezza dei cittadini. Conseguentemente vengono meno i subemendamenti riferiti al 20.0.2 (testo corretto).

Il sottosegretario GIACHINO si pronuncia in modo conforme.

Il senatore BIANCO (PD) insiste per l'accoglimento dell'emendamento 20.5. L'articolo 20, a suo giudizio, è esclusivamente volto a tutelare una società straniera che ha acquistato alcune farmacie comunali, violando le regole del rapporto competitivo tra le aziende di distribuzione dei farmaci e gli esercizi per la vendita dei prodotti farmaceutici.

Invita il Governo a rivedere il proprio parere, sottolineando che il suo Gruppo attribuisce un valore decisivo all'emendamento 20.5, anche in funzione dell'atteggiamento finale da assumere sull'intero provvedimento.

Il senatore CURSI (PdL) ritira l'emendamento 20.4, riservandosi di presentarlo ancora per la discussione in Assemblea. Invita però il Governo a chiarire definitivamente la propria posizione sulla gestione delle farmacie comunali.

Il senatore BOSCATTO (PdL) condivide le perplessità manifestate nel corso dell'esame sull'articolo 20. Si tratta di una questione di rilievo critico che potrà essere affrontata meglio nella discussione in Assemblea,

anche sulla base di un'ampia spiegazione da parte del Governo. A nome del suo Gruppo preannuncia intanto un voto contrario sull'emendamento 20.5.

Il senatore BATTAGLIA (*PdL*), in dissenso dal Gruppo, preannuncia un voto di astensione sull'emendamento 20.5, contestando la gestione fallimentare del rapporto dello Stato con le farmacie comunali. Si attende una risposta chiara in proposito, in sede di discussione del provvedimento in Assemblea.

Il presidente VIZZINI (*PdL*) condivide l'esigenza di un puntuale chiarimento da parte del Governo e si impegna a sollecitare una risposta in sede di replica al termine della discussione generale in Assemblea.

L'emendamento 20.5, infine, è posto in votazione ed è respinto. L'emendamento 20.3 è accolto.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore PARDI (*IdV*), l'emendamento 20.0.3 è respinto.

Si riprende l'esame dell'ordine del giorno n. 1 che era stato precedentemente accantonato.

Il senatore VITALI (*PD*), su invito del rappresentante del Governo lo ritira, riservandosi di presentarlo nuovamente per la discussione in Assemblea.

La Commissione conferisce quindi al relatore Malan il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 18,05.

EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1784
al testo del decreto-legge

Art. 14.

14.100/5

ADAMO

All'emendamento 14.100, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere i commi da 1 a 19;
- b) sopprimere i commi 21 e 22;
- c) sopprimere i commi da 24 a 27.

Conseguentemente, al comma 23, sostituire le parole «dei commi da 20 a 22» con le seguenti: «di cui al comma 20».

14.100/1

BOSCETTO

All'emendamento 14.100 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso «Art. 26-quinquies», dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. La ritenuta non si applica sui proventi relativi alle quote o azioni riferibili alle polizze di assicurazioni private approvato con decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;*

b) *al capoverso «Art. 10-ter», dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. La ritenuta non si applica sui proventi relativi alle quote o azioni riferibili alle polizze di assicurazione classificate nel ramo III dell'articolo 2 del codice delle assicurazioni private approvato con decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».*

14.100/6

BATTAGLIA

All'emendamento 14.100 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso «Art. 26-quinquies», dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. La ritenuta non si applica sui proventi relativi alle quote o azioni riferibili alle polizze di assicurazioni private approvato con decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;*

b) *al capoverso «Art. 10-ter», dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. La ritenuta non si applica sui proventi relativi alle quote o azioni riferibili alle polizze di assicurazione classificate nel ramo III dell'articolo 2 del codice delle assicurazioni private approvato con decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».*

14.100/7

BENEDETTI VALENTINI

All'emendamento 14.100 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso «Art. 26-quinquies», dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. La ritenuta non si applica sui proventi relativi alle quote o azioni riferibili alle polizze di assicurazioni classificate nel ramo III dell'articolo 2 del codice delle assicurazioni private approvato con decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;*

b) *al capoverso «Art. 10-ter», dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. La ritenuta non si applica sui proventi relativi alle quote o azioni riferibili alle polizze di assicurazione classificate nel ramo III dell'articolo 2 del codice delle assicurazioni private approvato con decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».*

14.100/8

PASTORE

All'emendamento 14.100 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso «Art. 26-quinquies», dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. La ritenuta non si applica sui proventi relativi alle quote o azioni riferibili alle polizze di assicurazioni classificate nel ramo III dell'articolo 2 del codice delle assicurazioni private approvato con decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;*

b) *al capoverso «Art. 10-ter», dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. La ritenuta non si applica sui proventi relativi alle quote o azioni riferibili alle polizze di assicurazione classificate nel ramo III del-*

l'articolo 2 del codice delle assicurazioni private approvato con decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

14.100/3

LUSI, GHEDINI, BARBOLINI, ADAMO, INCOSTANTE

Sostituire i commi dal 24 al 27 con i seguenti:

«24. La disciplina sulla rivalutazione dei beni immobili delle imprese, contenuta nei commi da 16 a 23 dell'articolo 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può essere applicata anche con riferimento ai beni immobili risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2008. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso alla predetta data del 31 dicembre 2008 il cui termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

25. Le maggiori entrate derivanti dal comma 24 sono destinate alla copertura degli oneri recati dai commi da 1 a 23, e per la eventuale parte residua sono iscritte nel Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

14.100/4

BONFRISCO

I commi dal 24 al 27 sono sostituiti dal seguente:

«24. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse presenti nella contabilità speciale di cui all'articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».

14.100/2

LUSI, GHEDINI, BARBOLINI, ADAMO, INCOSTANTE

All'emendamento 14.100 apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 24 inserire il seguente: «24-bis. Il comma 465 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 è abrogato»;

b) al comma 25, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui i prestiti siano vincolati con apposita clausola contrattuale per periodi superiori ai 18 mesi, si applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 12,5 per cento»;

c) al comma 26, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «dal 10 gennaio 2010».

14.100 (testo corretto)

MALAN, *Relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. - (*Regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari esteri non armonizzati*). – 1. All'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5-*quater* è aggiunto il seguente:

"5-*quinquies*. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari con sede in Italia e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, non sono soggetti alle imposte sui redditi, con esclusione dell'imposta sostitutiva del 27 per cento di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta del 27 per cento prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonché le ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, commi 3-*bis* e 5, e 26-*quinquies* del predetto decreto e dall'articolo 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni".

2. Dopo l'articolo 26-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è inserito il seguente articolo:

"Art. 26-*quinquies*. - (*Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICVM italiani e lussemburghesi storici*). – 1. Sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari con sede in Italia e a quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile (SICAV), i soggetti incaricati del collocamento delle quote o delle azioni di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e quelli di cui all'articolo 23 del presente decreto incaricati della loro negoziazione, operano una ritenuta del 12,50 per cento. Qualora le quote o le azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del presente decreto presso i quali le quote o le azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.

2. I soggetti non residenti di cui al comma 1, ultimo periodo, nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a:

a) versare la ritenuta di cui al comma 1;

b) fornire, entro 15 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.

3. La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime. In ogni caso, il valore e il costo delle quote o azioni è rilevato dai prospetti periodici.

4. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata:

a) a titolo di acconto nei confronti di:

1) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

2) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

3) società ed enti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 73 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera *d)* del medesimo articolo;

b) a titolo di imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società.

5. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti da soggetti non residenti come indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.

6. Ai fini dell'applicazione della ritenuta di cui al comma 1 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione".

3. Nella lettera *c)* del comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole: "dai commi 3 e *3-bis* dell'articolo 26" sono inserite le seguenti: "e la ritenuta del 12,50 per cento di cui all'articolo 26-*quinquies*".

4. Nel comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: "nonché la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma *3-bis* dell'articolo 26 del predetto decreto legislativo n. 600 del 1973" sono sostituite dalle seguenti: "nonché le ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, comma *3-bis*, e 26-*quinquies* del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973".

5. Nel comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole: "dall'articolo 26, commi 2, 3, *3-bis* e 5" sono inserite le seguenti: "e quella del 12,50 per cento di cui all'articolo 26-*quinquies*".

6. Dopo l'articolo 26-*quinquies*, come inserito dal presente articolo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è inserito il seguente:

"Art. 26-*sexies*. - (*Fondi comuni che investono in partecipazioni qualificate*). - 1. Sui proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari con sede in Italia e a quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, che investono in partecipazioni qualificate, la ritenuta di cui al comma 1 dell'articolo 26-*quinquies* del presente

decreto è dovuta nella misura del 27 per cento con le modalità di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 26-*quinquies*.

2. Ai fini di cui al comma 1, si considera qualificata ogni partecipazione al capitale o al patrimonio con diritto di voto di società o enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a*) e *d*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, superiore al 10 per cento, per le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati, ovvero al 50 per cento, per le altre partecipazioni. Nel computo delle predette percentuali si tiene conto dei diritti e titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni al capitale o al patrimonio nelle predette società con diritto di voto.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano agli organismi di investimento collettivo che abbiano meno di cento partecipanti, ad eccezione del caso in cui le quote o azioni dei predetti organismi detenute dagli investitori qualificati, diversi dalle persone fisiche, siano superiori al 50 per cento; si considerano investitori qualificati i soggetti indicati nel regolamento previsto dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. La società di gestione o la società di investimento a capitale variabile (SICAV), sulla base dei dati e delle notizie in suo possesso, accerta la sussistenza della condizione di cui al precedente periodo".

7. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 esplicano effetto a partire dal 1° gennaio 2010.

8. Le società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile (SICAV) e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, prelevano l'imposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione alla data del 31 dicembre 2009 e versano tale imposta in un numero massimo di undici rate a partire dal 16 febbraio 2010.

9. Con effetto dal 1° gennaio 2010 i risultati negativi di gestione maturati alla data del 31 dicembre 2009 dai fondi comuni di investimento e dalle SICAV ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, e successive modificazioni, dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, e dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, e successive modificazioni, che residuano dopo la compensazione effettuata ai sensi di tali disposizioni, sono convertiti in crediti di imposta non rimborsabili e non produttivi di interessi per un importo pari a quello ottenuto moltiplicando per l'aliquota del 12,50 per cento l'ammontare dei risultati negativi medesimi. I crediti d'imposta risultanti dalla conversione, a partire dal 1° gennaio 2010, possono essere utilizzati, in tutto o in parte, dalle società di gestione del risparmio, dalle SICAV e dai soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni degli organismi di cui al richiamato articolo 11-*bis* del de-

creto-legge n. 512 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 649 del 1983, e successive modificazioni, in compensazione dei versamenti delle ritenute operate ai sensi dell'articolo 26-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come introdotto dal presente articolo, senza limiti di importo. Le società di gestione del risparmio, le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, accreditano al fondo o al comparto al quale è imputabile il credito d'imposta compensato il relativo controvalore.

10. I crediti d'imposta di cui al comma 9 possono essere ceduti, in tutto o in parte, alle società di gestione del risparmio e ai soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni degli organismi stessi.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle esigenze organizzative e di bilancio, può essere previsto che i medesimi crediti di cui al comma 9 siano:

a) utilizzati in compensazione, in tutto o in parte, dalla società di gestione, dalla SICAV e dal soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, con i versamenti delle imposte e delle ritenute effettuati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni;

b) ceduti, in tutto o in parte, alle società del gruppo di appartenenza dei soggetti di cui alla lettera a), secondo le disposizioni di cui all'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

12. Nel caso in cui alla cessazione del fondo o della SICAV il credito d'imposta di cui al comma 9 non sia stato utilizzato, ai partecipanti è riconosciuta una minusvalenza di importo pari ad otto volte tale credito computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni. A tal fine la società di gestione del risparmio, la SICAV e il soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni rilasciano apposita certificazione dalla quale risulti l'importo della minusvalenza spettante a ciascun partecipante.

13. Per la determinazione dei redditi di capitale soggetti alla ritenuta prevista dall'articolo 26-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come introdotto dal presente articolo, derivanti dal rimborso delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) già soggetti ad imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, dell'articolo

11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, e dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, e successive modificazioni, possedute alla data del 31 dicembre 2009, si assume il valore delle azioni o quote rilevato dai prospetti periodici alla predetta data, in luogo del valore rilevato dai prospetti periodici alla data di sottoscrizione o acquisto.

14. Per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera *c-ter*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mediante la cessione a titolo oneroso o il rimborso delle azioni o quote di OICVM di cui al comma 13, possedute alla data del 31 dicembre 2009, il costo od il valore di acquisto è aumentato o diminuito di un ammontare pari, rispettivamente, alla differenza positiva o negativa fra il valore delle azioni e quote medesime rilevato dai prospetti periodici alla predetta data e quello rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto.

15. Sui redditi d'impresa derivanti dalle quote o azioni degli OICVM di cui al comma 13, possedute alla data del 31 dicembre 2009, il credito d'imposta di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, al comma 4 dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, e successive modificazioni, al comma 4 dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, e al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, è riconosciuto nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti e di quelli che si considerano percepiti agli effetti delle medesime disposizioni dal 1° gennaio 2010 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2009 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto.

16. Sui proventi realizzati attraverso il rimborso di quote o azioni degli OICVM di cui al comma 13, possedute alla data del 31 dicembre 2009, la somma di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, è riconosciuta nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti dal 1° gennaio 2010 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevate dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2009 e quello medio ponderato rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto. Le società di gestione del risparmio, le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o delle azioni di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, provvedono al pagamento della predetta somma, per il tramite della banca depositaria ove esistente, computandola in diminuzione dal versamento dell'imposta sostitutiva ovvero della ritenuta prevista dall'articolo 26-*quinqüies* del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come introdotto dal presente articolo.

17. Sui proventi derivanti dalle quote o azioni degli OICVM di cui al comma 13, possedute alla data del 31 dicembre 2009, il credito d'imposta di cui al comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 è riconosciuto nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti, e di quelli che si considerano percepiti agli effetti della medesima disposizione, dal 1° gennaio 2010 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente tra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2009 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto.

18. Per i rapporti di custodia o amministrazione, nonché per quelli per i quali sussista uno stabile rapporto con l'intermediario anche in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, aventi ad oggetto quote o azioni degli OICVM di cui al comma 13, intrattenuti alla data del 31 dicembre 2009 con gli intermediari di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'imposta sostitutiva di cui al medesimo articolo è applicata, anche in mancanza di opzione, salva la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime con apposita comunicazione da effettuare entro il 31 marzo 2010, con effetto dal 1° gennaio 2010. A tal fine il contribuente fornisce all'intermediario gli elementi e la documentazione necessari alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze costituendo, se necessario, apposita provvista per far fronte al pagamento dell'imposta.

19. Sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 2010:

a) l'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, l'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, i commi da 1 a 5 dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e il comma 1, nonché il primo periodo del comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 gennaio 1992, n. 84;

b) l'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

c) l'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505;

d) il comma 4-*bis* dell'articolo 45 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

e) il secondo e terzo periodo del comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

20. L'articolo 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77 è sostituito dal seguente:

"Art. 10-*ter*. - 1. Sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio econo-

mico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del medesimo testo unico e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto delle quote medesime.

2. La ritenuta del 12,50 per cento è altresì applicata dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote od azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. Il costo di sottoscrizione o acquisto è documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.

3. Ai fini dell'applicazione delle ritenute di cui ai commi 1 e 2 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a diverso intestatario, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In questo caso, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista.

4. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 è applicata:

a) a titolo di acconto nei confronti di:

1) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del citato testo unico delle imposte sui redditi;

2) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico;

3) società ed enti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera *d)* del predetto articolo;

b) a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società.

5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi 1 e 2 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che intervengono nella loro riscossione.

6. I proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *g)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto delle quote si assume dividendo il costo complessivo delle quote acquistate o sottoscritte per la loro quantità.

7. Sui proventi di cui al comma 6 i soggetti indicati all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che intervengono nella loro riscossione operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi.

8. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie e quelli non conformi alle direttive comunitarie e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote possedute da soggetti non residenti in Italia.

9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani".

21. Nella lettera *e)* del comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1, 2 e 5» e le parole: «come modificato dall'articolo 8, comma 5» sono soppresse.

22. Nel comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1, 2 e 5».

23. Le disposizioni dei commi da 20 a 22 si applicano ai proventi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2010.

24. Il terzo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, è abrogato.

25. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è sostituito dal seguente:

"3. Sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, si applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 27 per cento".

26. Le disposizioni di cui ai commi 24 e 25 si applicano agli interessi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

27. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 24 a 26 sono destinate, quanto a 9,25 milioni di euro per l'anno 2011 e 3,25 milioni di euro per l'anno 2012, alla copertura degli oneri recati dai commi da 1 a 23, e per la eventuale parte residua sono iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

14.1 testo 2/3

ADAMO

All'emendamento 14.1 (testo 2), apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere i commi da 1 a 19;
- b) sopprimere i commi 21 e 22;
- c) sopprimere i commi da 24 a 27.

Conseguentemente, al comma 23, sostituire le parole: «dei commi da 20 a 22» con le seguenti: «di cui al comma 20».

14.1 testo 2/2

BARBOLINI, LUSI, GHEDINI, ADAMO, INCOSTANTE

Sostituire i commi dal 24 al 27 con i seguenti:

«24. La disciplina sulla rivalutazione dei beni immobili delle imprese, contenuta nei commi da 16 a 23 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può essere applicata anche con riferimento ai beni immobili risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2008. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso alla predetta data del 31 dicembre 2008 il cui termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

25. Le maggiori entrate derivanti dal comma 24 sono destinate alla copertura degli oneri recati dai commi da 1 a 23, e per la eventuale parte residua sono iscritte nel Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

14.1 testo 2/1

BARBOLINI, LUSI, GHEDINI, ADAMO, INCOSTANTE

All'emendamento 14.1 apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 24 inserire il seguente: «24-bis. Il comma 465 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 è abrogato.»;

b) al comma 25, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui i prestiti siano vincolati con apposita clausola contrattuale per periodi superiori ai 18 mesi, si applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 12,5 per cento»;

c) al comma 26, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «dal 10 gennaio 2010».

14.1 (testo 2)

TANCREDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. - (Regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari esteri non armonizzati). – 1. Nell'articolo 73 del testo unico delle imposte

sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5-*quater* è aggiunto il seguente comma:

"5-*quinqües*. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari con sede in Italia e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, non sono soggetti alle imposte sui redditi, con esclusione dell'imposta sostitutiva del 27 per cento di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta del 27 per cento prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonché le ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, commi 3-*bis* e 5 e 26-*quinqües* del predetto decreto e dall'articolo 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77".

2. Dopo l'articolo 26-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 26-*quinqües*. - (*Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICVM italiani e lussemburghesi storici*). - 1. Sui proventi di cui alla lettera g) dell'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari con sede in Italia e a quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le società di gestione del risparmio, le SICAV, i soggetti incaricati del collocamento delle quote o delle azioni di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 e quelli di cui all'articolo 23 incaricati della loro negoziazione, operano una ritenuta del 12,50 per cento. Qualora le quote o le azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 presso i quali le quote o le azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.

2. I soggetti non residenti di cui al comma 1 ultimo periodo nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società

di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a:

a) versare la ritenuta di cui al comma 1;

b) fornire, entro 15 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto adempimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.

3. La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime. In ogni caso, il valore e il costo delle quote o azioni è rilevato dai prospetti periodici.

4. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata a titolo di acconto nei confronti di:

a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico;

c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.

5. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti da soggetti non residenti come indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239.

6. Ai fini dell'applicazione della ritenuta di cui al comma 1 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione".

3. Nella lettera c) del comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole: "dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 26" sono aggiunte le seguenti parole: "e la ritenuta del 12,50 per cento di cui all'articolo 26-*quinquies*".

4. Nel comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: "nonché la ritenuta prevista, nella misura del

12,50 per cento, dal comma 3-*bis* dell'articolo 26 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973" sono sostituite dalle seguenti: "le ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, comma 3-*bis*, e 26-*quinqüies* del predetto decreto n. 600 del 1973".

5. Nel comma 1 dell'articolo 6 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole: "dall'articolo 26 commi 2, 3, 3-*bis* e 5" sono aggiunte le seguenti parole: "e quella del 12,50 per cento di cui all'articolo 26-*quinqüies*".

6. Dopo l'articolo 26-*quinqüies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è inserito il seguente:

"Art. 26-*sexies*. - (*Fondi comuni che investono in partecipazioni qualificate*). - 1. Sui proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari con sede in Italia e a quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, che investono in partecipazioni qualificate, la ritenuta di cui al comma 1 dell'articolo 26-*quinqüies* è dovuta nella misura del 27 per cento con le modalità di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo.

2. Ai fini della disposizione di cui al comma 1, si considera qualificata ogni partecipazione al capitale o al patrimonio con diritto di voto di società o enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *a*) e *d*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, superiore al 10 per cento, per le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati, ovvero al 50 per cento, per le altre partecipazioni. Nel computo delle predette percentuali si tiene conto dei diritti e titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni al capitale o al patrimonio nelle predette società con diritto di voto.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano agli organismi di investimento collettivo che abbiano meno di cento partecipanti, ad eccezione del caso in cui le quote o azioni dei predetti organismi detenute dagli investitori qualificati, diversi dalle persone fisiche, siano superiori al cinquanta per cento; si considerano investitori qualificati i soggetti indicati nel regolamento di attuazione previsto dall'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La società di gestione o la Sicav, sulla base dei dati e delle notizie in suo possesso, accerta la sussistenza della condizione di cui al precedente periodo".

7. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 esplicano effetto a partire dal 1° gennaio 2010.

8. Le società di gestione del risparmio, le SICA V e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, prelevano l'imposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione alla data del 31 dicembre 2009 e versano tale imposta in un numero massimo di undici rate a partire dal 16 febbraio 2010.

9. Con effetto dal 10 gennaio 2010 i risultati negativi di gestione maturati alla data del 31 dicembre 2009 dai fondi comuni di investimento e dalle SICAV ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, che residuano dopo la compensazione effettuata ai sensi di tali disposizioni, sono convertiti in crediti di imposta non rimborsabili e non produttivi di interessi per un importo pari a quello ottenuto moltiplicando per l'aliquota del 12,50 per cento l'ammontare dei risultati negativi medesimi. I crediti d'imposta risultanti dalla conversione, a partire dal 10 gennaio 2010, possono essere utilizzati, in tutto o in parte, dalle società di gestione del risparmio, dalle SICAV e dai soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni degli organismi di cui al richiamato articolo 11-*bis*, in compensazione dei versamenti delle ritenute operate ai sensi dell'articolo 26-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, senza limiti di importo. Le società di gestione del risparmio, le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, accreditano al fondo o al comparto al quale è imputabile il credito d'imposta compensato il relativo controvalore.

10. I crediti d'imposta di cui al comma 9 possono essere ceduti, in tutto o in parte, alle società di gestione del risparmio e ai soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni degli organismi stessi.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle esigenze organizzative e di bilancio, può essere previsto che i medesimi crediti siano:

a) utilizzati in compensazione, in tutto o in parte, dalla società di gestione, dalla SICAV e dal soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, con i versamenti delle imposte e delle ritenute effettuati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

b) ceduti, in tutto o in parte, alle società del gruppo di appartenenza dei soggetti di cui alla lettera precedente, secondo le disposizioni previste dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

12. Nel caso in cui alla cessazione del fondo o della SICAV il credito d'imposta di cui al comma 9 non sia stato utilizzato, ai partecipanti è riconosciuta una minusvalenza di importo pari ad 8 volte tale credito computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 68, del testo 4 unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. A tal fine la società di gestione del risparmio, la SICAV e il soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni rilasciano apposita certificazione dalla quale risulti l'importo della minusvalenza spettante a ciascun partecipante.

13. Per la determinazione dei redditi di capitale soggetti alla ritenuta prevista dall'articolo 26-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, derivanti dal rimborso delle quote o azioni di OICVM già soggetti ad imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, possedute alla data del 31 dicembre 2009, si assume il valore delle azioni o quote rilevato dai prospetti periodici alla predetta data, in luogo del valore rilevato dai prospetti periodici alla data di sottoscrizione o acquisto.

14. Per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera *c-ter*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mediante la cessione a titolo oneroso o il rimborso delle azioni o quote di OICVM di cui al comma 13, possedute alla data del 31 dicembre 2009, il costo od il valore di acquisto è aumentato o diminuito di un ammontare pari, rispettivamente, alla differenza positiva o negativa fra il valore delle azioni e quote medesime rilevato dai prospetti periodici alla predetta data e quello rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto.

15. Sui redditi d'impresa derivanti dalle quote o azioni degli OICVM di cui al comma 13, possedute alla data del 31 dicembre 2009, il credito d'imposta di cui al terzo comma dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, del quarto comma dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, del quarto comma dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dal secondo comma dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, è riconosciuto nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti e di quelli che si considerano percepiti agli effetti delle medesime disposizioni dal 10 gennaio 2010 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2009 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto.

16. Sui proventi realizzati attraverso il rimborso di quote o azioni degli OICVM di cui al comma 13, possedute alla data del 31 dicembre 2009, la somma di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è riconosciuta nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti dal 10 gennaio 2010 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevate dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2009 e quello medio ponderato rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto. Le società di gestione del risparmio, le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o delle azioni di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, provvedono al pagamento della predetta somma, per il tramite della banca depositaria ove esistente, com-

putandola in diminuzione dal versamento dell'imposta sostitutiva ovvero della ritenuta prevista dall'articolo 26-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

17. Sui proventi derivanti dalle quote o azioni degli OICVM indicati nel comma 13, possedute alla data del 31 dicembre 2009, il credito d'imposta di cui al secondo comma dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 è riconosciuto nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti, e di quelli che si considerano percepiti agli effetti della medesima disposizione, dal 10 gennaio 2010 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente tra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2009 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto.

18. Per i rapporti di custodia o amministrazione, nonché per quelli per i quali sussista uno stabile rapporto con l'intermediario anche in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, aventi ad oggetto quote o azioni degli OICVM indicati nel comma 13, intrattenuti alla data del 31 dicembre 2009 con gli intermediari di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'imposta sostitutiva di cui al medesimo articolo è applicata, anche in mancanza di opzione, salva la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime con apposita comunicazione da effettuare entro il 31 marzo 2010, con effetto dal 10 gennaio 2010. A tal fine il contribuente fornisce all'intermediario gli elementi e la documentazione necessari alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze costituendo, se necessario, apposita provvista per far fronte al pagamento dell'imposta.

19. Sono abrogati con effetto dal 1 o gennaio 2010:

a) l'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, l'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, i commi da 1 a 5 dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e il comma 1, nonché il primo periodo del comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 gennaio 1992, n. 84;

b) l'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

c) l'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505;

d) il comma 4-*bis* dell'articolo 45 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

e) il secondo e terzo periodo del comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

20. L'articolo 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77 è sostituito dal seguente:

"Art. 10-*ter*. – 1. Sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di di-

ritto estero conformi alle direttive comunitarie, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del medesimo testo unico e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto delle quote medesime.

2. La ritenuta del 12,50 per cento è altresì applicata dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del citato testo unico delle imposte sui redditi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote od azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. Il costo di sottoscrizione o acquisto è documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.

3. Ai fini dell'applicazione delle ritenute di cui ai commi 1 e 2 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a diverso intestatario, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In questo caso, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista.

4. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 è applicata a titolo di acconto nei confronti di:

a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del citato testo unico delle imposte sui redditi;

b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico;

c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.

5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi 1 e 2 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che intervengono nella loro riscossione.

6. I proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto delle quote si assume dividendo il costo complessivo delle quote acquistate o sottoscritte per la loro quantità.

7. Sui proventi di cui al comma 6 i soggetti indicati all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che intervengono nella loro riscossione operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi.

8. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie e quelli non conformi alle direttive comunitarie e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote possedute da soggetti non residenti in Italia.

9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani".

21. Nella lettera e) del comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1, 2 e 5».

22. Nel comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1, 2 e 5».

23. Le disposizioni dei commi da 20 a 22 si applicano ai proventi percepiti a decorrere dal 10 gennaio 2010.

24. Il terzo comma dell'articolo 20 del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni è abrogato.

25. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è sostituito dal seguente:

"3. Sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 27 per cento".

26. Le disposizioni di cui ai commi 24 e 25 si applicano agli interessi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

27. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 24 a 26 sono destinate, quanto a 9,25 milioni di euro per l'anno 2011 e 3,25 milioni di euro per l'anno 2012, alla copertura degli oneri recati dai commi da 1 a 23, e per la eventuale parte residua sono iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

14.3

BONFRISCO

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «Nelle more di interventi di riordino generale del regime tributario dei proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari».

14.2 (testo 2 corretto)

GERMONTANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le imposte sui redditi non sono applicabili, anche in forma sostitutiva, a carico dei fondi mobiliari chiusi di cui alla legge 14 agosto 1993, n. 344 e successive modificazioni, con conseguente imponibilità in capo ai partecipanti dei proventi derivanti dalla partecipazione stessa».

14.0.1

BONFRISCO

Dopo l'**articolo 14**, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Imposizione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICVM Italiani e lussemburghesi storici)

1. Nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5-*quater* è aggiunto il seguente comma:

"5-*quinquies*. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari con sede in Italia e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, non sono soggetti alle imposte sui redditi, con esclusione dell'imposta sostitutiva del 27 per cento di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta del 27 per cento prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonché le ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, commi 3-*bis* e 5 e 26-*quinquies* del predetto decreto e dall'articolo 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77".

2. Dopo l'articolo 26-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 26-*quinquies*.

(Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICVM italiani e lussemburghesi storici)

1. Sui proventi di cui alla lettera g) dell'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari con sede in Italia e a quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le società di gestione del risparmio, le SICAV, i soggetti incaricati del collocamento delle quote o delle azioni di cui all'articolo

11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 e quelli di cui all'articolo 23 incaricati della loro negoziazione, operano una ritenuta del 12,50 per cento. Qualora le quote o le azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 presso i quali le quote o le azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.

2. I soggetti non residenti di cui al comma 1 ultimo periodo nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a:

a) versare la ritenuta di cui al comma 1;

b) fornire, entro 15 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.

3. La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime. In ogni caso, il valore e il costo delle quote o azioni è rilevato dai prospetti periodici.

4. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.

5. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti da soggetti non residenti come indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239.

6. Ai fini dell'applicazione della ritenuta di cui al comma 1 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione."

3. Nella lettera *c*) del comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole "dai commi 3 e 3-*bis* dell'articolo 26" sono aggiunte le seguenti parole:

"e la ritenuta del 12,50 per cento di cui all'articolo 26-*quinquies*".

4. Nel comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole "nonché la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-*bis* dell'articolo 26 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973" sono sostituite dalle seguenti:

"le ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, comma 3-*bis*, e 26-*quinquies* del predetto decreto n. 600 del 1973".

5. Nel comma 1 dell'articolo 6 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole "dall'articolo 26 commi 2, 3, 3-*bis* e 5" sono aggiunte le seguenti parole: "e quella del 12,50 per cento di cui all'articolo 26-*quinquies*".

6. Dopo l'articolo 26-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è inserito il seguente:

"Art. 26-*sexies*. (*Fondi comuni che investono in partecipazioni qualificate*) – 1. Sui proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari con sede in Italia e a quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, che investono in partecipazioni qualificate, la ritenuta di cui al comma 1 dell'articolo 26-*quinquies* è dovuta nella misura del 27 per cento con le modalità di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo.

2. Ai fini della disposizione di cui al comma 1, si considera qualificata ogni partecipazione al capitale o al patrimonio con diritto di voto di società o enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *a*) e *d*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, superiore al 10 per cento, per le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati, ovvero al 50 per cento, per le altre partecipazioni. Nel computo delle predette percentuali si tiene conto dei diritti e titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni al capitale o al patrimonio nelle predette società con diritto di voto.

3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano agli organismi di investimento collettivo che abbiano meno di cento partecipanti, ad ec-

cezione del caso in cui le quote o azioni dei predetti organismi detenute dagli investitori qualificati, diversi dalle persone fisiche, siano superiori al cinquanta per cento; si considerano investitori qualificati i soggetti indicati nel regolamento di attuazione previsto dall'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La società di gestione o la Sicav, sulla base dei dati e delle notizie in suo possesso, accerta la sussistenza della condizione di, cui al precedente periodo».

Art. 15.

15.96

MAZZATORTA, BODEGA, VALLI, PITTONI, MAURO

Sopprimere l'articolo.

15.97

ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, MARINARO

Sopprimere l'articolo.

15.31

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE

Al comma 1, lettera a) premettere la seguente lettera:

«0a) al comma 1, dopo le parole: "tutti i servizi pubblici locali" sono inserite le seguenti: "ad esclusione del servizio idrico integrato,"».

Conseguentemente al comma 1, alla lettera b), capoverso «2», dopo le parole: «servizi pubblici locali», aggiungere le seguenti: «, con esclusione del servizio idrico integrato,»;

Conseguentemente al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente;

f-bis) al comma 10, lettera d) sono abrogate le seguenti parole: ", nonché in materia di acqua"».

15.83

MARINARO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE,
Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, inserire prima della lettera a) la seguente:

«0a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "a tutti i servizi locali" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione dei servizi idrici,"».

15.52

VITALI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro
Maria MARINO, PROCACCI, SANNA

Al comma 1, prima della lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "a tutti i servizi locali» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione del settore del trasporto pubblico locale,».

15.50

FLUTTERO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «in materia di distribuzione di gas naturale» inserire le seguenti: «ad eccezione di quelle incompatibili con il comma 8, lettera d)».

15.20

MAZZATORTA, BODEGA, VALLI, PITTONI, MAURO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «distribuzione di energia elettrica», inserire le seguenti: «, le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente alla disciplina del servizio idrico integrato».

15.84

BUBBICO, ADAMO, MARINARO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «in materia di distribuzione di energia elettrica, », inserire le seguenti: «le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione delle risorse idriche,».

15.69

ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE LUCA

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «nonché quelle del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario regionale» con le seguenti: «. Al trasporto pubblico locale e regionale si applicano le norme del Regolamento Comunitario 1370/2007 e le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di servizio idrico».

15.21

MAZZATORTA, BODEGA, VALLI, PITTONI, MAURO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: "sono determinati", inserire le seguenti: «, entro il 31 dicembre 2012,».

15.93

BUBBICO, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali, comunque articolato, deve soddisfare i principi del pieno controllo pubblico sulla qualità, l'accessibilità, il prezzo del servizio agli utenti e, nel caso del servizio idrico, i principi della piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche"».

15.2

GENTILE

Al comma 1, lettera b), capoverso 2 dopo le parole: «2. Il conferimento» inserire le seguenti: «in concessione».

15.67

ADAMO, DE LUCA

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, lettera b) sopprimere le parole da: «l'attribuzione dei compiti» fino alla fine del periodo.

15.22 (testo 2)

MAZZATORTA, BODEGA, VALLI, PITTONI, MAURO

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, lettera b), dopo le parole: «qualità di socio» sostituire le parole: «l'attribuzione dei compiti operativi» con le seguenti: «l'attribuzione di specifici compiti operativi.».

15.33

D'ALIA

Al comma 1, introdurre le seguenti modificazioni:

«1. Alla lettera b), capoverso 2), lettera b), sostituire le parole: "l'attribuzione dei compiti operativi" con le seguenti: "l'attribuzione di compiti operativi". Conseguentemente al comma 1, capoverso d), numero 8), lettere b) e c), sostituire le parole: "l'attribuzione dei compiti operativi" con le seguenti: "l'attribuzione di compiti operativi".

2. Al capoverso d), numero 9), sostituire le parole: "ovvero ai sensi del comma 2, lettera b)"» con le seguenti: "ovvero ai sensi del comma 8, lettera b)"».

15.95

DELLA SETA, MAZZUCONI, VITALI, CHITI, MORANDO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA

Al comma 1, introdurre le seguenti modificazioni:

«1. Alla lettera *b*), capoverso 2, lettera *b*), sostituire le parole: "l'attribuzione dei compiti operativi" con le seguenti: "l'attribuzione di compiti operativi"; conseguentemente al comma 1, lettera *d*), capoverso 8, lettere *b*) e *c*), sostituire le parole: "l'attribuzione dei compiti operativi", ovunque ricorrano, con le seguenti: *b*) "l'attribuzione di compiti operativi".

2. Alla lettera *d*), capoverso 9), primo periodo, sostituire le parole: "ovvero ai sensi del comma 2, lettera *b*)" con le seguenti: "ovvero ai sensi del comma 8, lettera *b*)"».

15.1

PARAVIA, CURSI

Al comma 1, sostituire nel testo, ovunque ricorrano, le parole: «l'attribuzione dei compiti operativi» con le altre: «l'attribuzione di compiti operativi».

15.3

GENTILE

*Al comma 1, lettera *b*), capoverso 2, lettera *b*), sostituire le parole: «compiti operativi» con le seguenti: «ruoli industriali».*

15.55

VITALI

*Al comma 1, lettera *b*), capoverso 2, lettera *b*), sostituire le parole: «partecipazione non inferiore al 40 per cento» con le seguenti: «partecipazione non inferiore al 30 per cento».*

15.23

MAZZATORTA, BODEGA, VALLI, PITTONI, MAURO

Al comma 1, lettera b), al capoverso 2, lettera b), sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

15.56

ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, MARINARO

Al comma 1, lettera b) capoverso 2, lettera b), sostituire le parole: «non inferiore al 40 per cento» con le seguenti «non inferiore al 30 per cento e non superiore al 49 per cento».

15.88

SANGALLI, FIORONI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, BUBBICO

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di piccole imprese la partecipazione non può essere inferiore al 20 per cento».

15.68

ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE LUCA

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale o da enti locali associati, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) sopprimere il capoverso 3 e al comma 1, lettera d) capoverso 8 sostituire le parole: «ai commi 2 e 3» con le seguenti: «al comma 2».

15.54

SANGALLI, MARINARO, FIORONI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nell'ambito delle procedure competitive di cui al comma 2, lettere a) e b), le stazioni appaltanti individuano corsie preferenziali per agevolare l'accesso delle piccole e medie imprese alle suddette procedure».

15.57

GIARETTA, ADAMO, BOSONE

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, dopo le parole: «In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «per le gestioni efficaci ed efficienti sulla base di criteri ed indicatori definiti con il regolamento di cui al comma 10, o».

15.24

MAZZATORTA, BODEGA, VALLI, PITTONI, MAURO

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole: «per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato» con le seguenti: «per realizzare finalità sociali e per promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali».

15.25

MAZZATORTA, BODEGA, VALLI, PITTONI, MAURO

Al comma 1, alla lettera b), sostituire il capoverso 4 con il seguente:

«4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla relativa determinazione, motivandola in base a un'analisi di mercato, e deve trasmettere una relazione, contenente gli esiti delle predette verifiche, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle Autorità di regolazione settoriali, ove costituite, che possono adottare provvedimenti inibitori nel termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta relazione».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), capoverso 4-bis, sostituire le parole: «assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 4» con le seguenti: «assumono rilevanza ai fini degli adempimenti di cui al comma 4».

15.32

BELISARIO, GIAMBRONE

Al comma 1, lettera b), capoverso 4, dopo le parole: «all'Autorità garante della concorrenza e del mercato» inserire le seguenti: «, nonché alla Commissione nazionale per la vigilanza delle risorse idriche, di cui all'articolo 9-bis della legge 24 giugno 2009, n. 77 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile)».

15.80

DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 1, lettera b) capoverso 4, dopo le parole: «della concorrenza e del mercato» inserire le seguenti: «e alle autorità di regolazione e agli organismi di vigilanza ove costituiti per quanto di rispettiva competenza.».

15.66

ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE LUCA

Al comma 1 lettera b) capoverso 4, sopprimere la parola: «preventivo».

15.4

PISCITELLI

*Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
«c-bis) il comma 5 è sostituito dal seguente:*

«5. Le reti e le infrastrutture strumentali al servizio sono di proprietà dell'ente locale che può affidarne la gestione anche a soggetti privati scelti mediante procedure competitive. La gestione delle reti è separata, in ogni caso, dall'attività di gestione e erogazione dei relativi servizi».

15.35

D'ALIA

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Le reti e le infrastrutture strumentali al servizio sono di proprietà dell'ente locale che può affidarne la gestione anche a soggetti privati scelti mediante procedure competitive. La gestione delle reti è separata, in ogni caso, dall'attività di gestione e erogazione dei relativi servizi"».

15.86

VITALI, BIANCO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le reti e le infrastrutture strumentali al servizio sono di proprietà dell'ente locale che può affidarne la gestione anche a soggetti privati scelti mediante procedure competitive. La gestione delle reti è separata, in ogni caso, dall'attività di gestione e erogazione dei relativi servizi"».

15.65

ADAMO, DE LUCA

Al comma 1 dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) alla fine del comma 5 sono aggiunte le seguenti parole: "ferme restando le disposizioni previste dagli articoli 201 e 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"».

15.58

DELLA SETA, MAZZUCONI, BARBOLINI

Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso 8.

15.72BUBBICO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro
Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 8 con il seguente:

«8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 non può superare il periodo di cinque anni.»

15.48

FIRRARELLO

*Al comma 1, lettera d), capoverso 8, premettere le seguenti parole:
«Salvi gli effetti dei giudicati».*

15.81

INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 1, lettera d), capoverso 8, sopprimere la lettera a).

15.42

BENEDETTI VALENTINI

*Al comma 1, lettera d), capoverso 8), lettera a) sopprimere le parole:
«in essere alla data del 22 agosto 2008».*

15.64

ADAMO, DE LUCA

Al comma 1, lettera d) capoverso 8, lettera a) dopo le parole: «in house» inserire le seguenti: «e le gestioni in affidamento diretto a società per azioni totalmente pubbliche».

15.26/1

DE SENA

Alla lettera d), sostituire la parola: «2015» con la seguente: «2019».

15.26

MAZZATORTA, BODEGA, VALLI, PITTONI, MAURO

Al comma 1, alla lettera d), capoverso 8 apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), sostituire il termine: «2011» con il seguente: «2016»;

b) alla lettera b), sostituire il termine: «2011» con il seguente: «2016»;

c) alla lettera d), ovunque ricorra, sostituire il termine: «2012» con il seguente: «2017»;

d) alla lettera e), sostituire il termine: «2010» con il seguente: «2015».

15.5

PISCITELLI

Al comma 1, lettera d), capoverso 8), lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2011» con le seguenti: «31 dicembre 2014».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso d), numero 8), lettera b), sostituire le parole: «31 dicembre 2011» con le seguenti: «31 dicembre 2014».

15.63

ADAMO, INCOSTANTE, DE LUCA

Al comma 1, lettera d) capoverso 8, lettera a) sostituire le parole: «2011» con la seguente: «2014».

15.45 (testo 2)

BOSCETTO

Al comma 1, lettera d), capoverso 8), alla lettera a), dopo le parole: «31 dicembre 2011», aggiungere la seguente locuzione: «Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera b) del comma 2.».

15.73

Mauro Maria MARINO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera d), capoverso 8, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando l'affidamento fino alla scadenza prevista nel contratto di servizio qualora la società affidataria deliberi entro il 31 dicembre 2010 di avviare il procedimento di quotazione in borsa da concludere entro il 31 dicembre 2012. L'affidamento cessa decorsi sei mesi da tale ultimo termine se la quotazione non sia perfezionata;».

15.6

PARAVIA, CURSI

Al comma 1, lettera d), capoverso 8), dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al fine di garantire la continuità degli investimenti finalizzati a conseguire gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee in materia di livelli minimi del servizio, le gestioni in essere valutate conformi alla normativa per l'affidamento del servizio dall'Autorità nazionale preposta ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 esperiscano una apposita gara con procedura pubblica per la selezione di un socio a partecipazione mista

pubblica e privata, nel rispetto dei principi di cui alla lettera *a*) del comma 2».

15.70

DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 1, lettera d), capoverso 8, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) al fine di garantire la continuità degli investimenti finalizzati ad adempiere agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee in materia di livelli minimi del servizio, le gestioni in essere giudicate conformi alla normativa per l'affidamento del servizio dall'Autorità nazionale preposta ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 costituiscano una società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera *a*) del comma 2, le quali abbiano attribuito al socio privato una partecipazione non inferiore al 40 per cento».

15.92

DELLA SETA, MAZZUCONI, CHITI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, MORANDO

Al comma 1, lettera d), capoverso 8), dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al fine di garantire la continuità degli investimenti finalizzati ad adempiere agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee in materia di livelli minimi del servizio, le gestioni in essere, giudicate conformi alla normativa per l'affidamento del servizio dall'Autorità nazionale preposta ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 costituiscano una società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera *a*) del comma 2, le quali abbiano attribuito al socio privato una partecipazione non inferiore al 40 per cento, ovvero a condizione che, entro il 31 dicembre 2010 la società abbia deliberato di avviare il procedimento di quotazione in borsa da concludere entro il 31

dicembre 2012; l'affidamento cessa decorsi sei mesi da tale ultimo termine senza che la quotazione si sia perfezionata».

15.62

ADAMO, DE LUCA

Al comma 1, lettera d) capoverso 8, lettera b), sostituire il termine: «2011» con il seguente: «2014».

15.77

CHITI, BARBOLINI

Al comma 1, lettera d), capoverso 8), lettera d), le parole: «alla data del 1° ottobre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «o comunque in ogni tempo conferiti», e le parole: «a tale data» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 1° ottobre 2003».

15.43

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, lettera d), capoverso 8), lettera d), dopo le parole: «e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile» inserire le seguenti: «sempre a tale data del 1° ottobre 2003,».

15.49

FLUTTERO

Al comma 1, lettera d), capoverso 8, lettera d), dopo le parole: «del codice civile» aggiungere le seguenti: «, inclusi gli affidamenti in materia di distribuzione del gas,»;

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), alle parole: «decreto legislativo 16 marzo 1999» premettere le seguenti: «ad eccezione di quelle incompatibili con il comma 8 lettera d)».

15.38

D'ALIA

Al comma 1, lettera d), capoverso 8, lettera d), dopo le parole: «del codice civile» aggiungere le seguenti: «, inclusi gli affidamenti in materia di distribuzione del gas,».

15.75

CHITI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, BARBOLINI

Al comma 1, lettera d), capoverso 8), lettera d), le parole: «cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio» sono sostituite dalle seguenti: «continuano ad essere disciplinate dall'articolo 113, comma 15-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 e cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio».

15.59

ADAMO, INCOSTANTE, DE LUCA

Al comma 1, lettera d) capoverso 8, lettera d) sostituire le parole: «alla scadenza prevista nel contratto di servizio» con le seguenti: «31 dicembre 2014».

15.7

PARAVIA, CURSI

Al comma 1, lettera d), capoverso 8), lettera d), dopo le parole: «a condizione che la partecipazione pubblica», inserire le seguenti: «aderente al patto di sindacato, ove esistente».

15.71

DELLA SETA, MAZZUCONI, CHITI

Al comma 1, lettera d), capoverso 8), lettera d), dopo le parole: «a condizione che la partecipazione pubblica» inserire le seguenti: «aderente al patto di sindacato».

15.30/1 (testo 2)

MAZZATORTA, BODEGA, VALLI

Nel dispositivo dell'emendamento 15.30, dopo le parole: «Al comma 1,» inserire le seguenti: «lettera c), capoverso 4-bis, sostituire le parole da "L'Autorità" fino a: "propria delibera" con le seguenti: "I regolamenti di cui al comma 10 definiscono"».

15.30MALAN, *Relatore*

Al comma 1, lettera d), capoverso 8), lettera d) apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «ad una quota non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2012», con le seguenti: «ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015»;

b) sostituire l'ultima proposizione: «ove siffatta condizione non si verifichi, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2012», con la seguente: «ove siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015».

15.8

GENTILE

Al comma 1, lettere c) capoverso 8 lettera d), sostituire le parole: «investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 30 per cento» con le seguenti: «investitori istituzionali ad una quota non inferiore al 30 per cento, ovvero il collocamento presso operatori industriali con idonea qualificazione per una quota non inferiore al 40 per cento».

15.74

CHITI, BARBOLINI

Al comma 1, lettera d), capoverso 8), lettera d), sostituire le parole: «non superiore al 30 per cento» con le seguenti: «non superiore al 51 per cento».

15.9

PISCITELLI

Al comma 1, lettera d), capoverso 8), lettera d) sostituire le parole: «non superiore al 30 per cento» con le seguenti: «non superiore al 50 per cento».

15.10

PARAVIA

Al comma 1, lettera d), capoverso 8, lettera d), sostituire, ovunque ricorrano le parole: «31 dicembre 2012», con le altre: «31 dicembre 2015».

15.53

VITALI, DELLA SETA, BUBBICO, CHITI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, MORANDO, MAZZUCONI, BARBOLINI

Al comma 1, lettera d), capoverso 8, lettera d), sostituire le parole: «31 dicembre 2012», ovunque ricorrano, con le seguenti: «31 dicembre 2015».

15.11

PISCITELLI

Al comma 1, lettera d) capoverso 8, sopprimere la lettera e).

15.34

D'ALIA

Al comma 1, lettera d), capoverso 8, sopprimere la lettera e).

15.85

VITALI, BIANCO

Al comma 1, lettera d), capoverso 8, sopprimere la lettera e).

15.76

CHITI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, BARBOLINI

Al comma 1, lettera d), capoverso 8), lettera e), sostituire le parole: «senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante» con le seguenti: «previa apposita deliberazione dell'ente affidante».

15.47

VICARI

Al comma 1, lettera d), capoverso 8, lettera e) dopo le parole: «entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010» inserire le seguenti: «o la data di scadenza dei contratti in essere».

15.94

DELLA SETA, MAZZUCONI, CHITI

Al comma 1, introdurre le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), capoverso 9), primo periodo, dopo le parole: «Le società, le loro controllate,» sopprimere le seguenti: «, controllanti». Conseguentemente al comma 1, lettera d), capoverso 9), dopo le parole: «né direttamente, né tramite», sopprimere le parole: «loro controllanti o»:

b) alla lettera d), capoverso 9), sostituire le parole: «ovvero ai sensi del comma 2, lettera b)» con le seguenti: «ovvero ai sensi del comma 8, lettera b)».

15.12

GENTILE

Al comma 1, lettera d), capoverso 9), sopprimere le seguenti parole: «controllanti e controllate da una medesima controllante.».

15.13 (testo 2)

PARAVIA, CURSI

Al comma 1, alla lettera d), capoverso 9), secondo periodo, dopo la parola «regolamentati» aggiungere le seguenti: «e al socio selezionato ai sensi della lettera b) del comma 2.».

15.14

PARAVIA, CURSI

Al comma 1, alla lettera d), capoverso 9, dopo le parole: «e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati», inserire le seguenti: «e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.».

15.89

DELLA SETA, MAZZUCONI, CHITI

Al comma 1, lettera d), capoverso 9), dopo le parole: «e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati», inserire le seguenti: «e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.».

15.37

D'ALIA

Al comma 1, lettera d), capoverso «9», secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.».

15.78 (testo 2)

CHITI, BARBOLINI

Al comma 1, lettera d), capoverso 9), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti.».

15.200 (già 20.0.6 in altra formulazione)

BONFRISCO

Al comma 1, lettera d), al capoverso 9), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Su tutti i soggetti di cui al presente comma, oltre quelli di cui all'articolo 114 della Costituzione, la Corte dei conti svolge il controllo sulla gestione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni, nonché dell'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, riferendo altresì al Parlamento, almeno una volta all'anno, nel contesto del referto generale per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, di cui all'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Avverso tutte le deliberazioni di controllo sulla gestione di particolare rilevanza per il sistema di finanza pubblica gli organi politici di vertice delle amministrazioni o degli enti interessati possono proporre ricorso in via giurisdizionale, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione delle deliberazioni medesime, innanzi alla Corte dei conti a sezioni unite, nella composizione di cui all'articolo 2, comma 4, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e dell'articolo 11, comma 7, ultima parte della legge 4 marzo 2009, n. 15, che decide in via definitiva entro centottanta giorni dal deposito del ricorso.».

15.15MALAN, *Relatore*

Al comma 1, alla lettera e), sostituire le parole: «primo periodo» con le seguenti: «nell'alinea».

15.27

MAZZATORTA, BODEGA, VALLI, PITTONI, MAURO

Al comma 1, lettera e), sostituire il termine: «2009» con il seguente: «2015».

15.79

VITALI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «31 dicembre 2009» con le seguenti: «30 giugno 2010».

15.28

MAZZATORTA, BODEGA, VALLI, PITTONI, MAURO

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) al comma 10, la lettera a) è abrogata».

15.16MALAN, *Relatore*

Al comma 1, lettera g) sostituire la parola: «soppressa» con la seguente: «abrogata».

15.17/1

GENTILE

Sostituire l'emendamento con il seguente:

«Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:

"g-bis) Al comma 5 dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, dopo le parole: "soggetti privati" sono aggiunte le seguenti: "nelle forme previste nel comma 2 del presente articolo, privilegiando lo strumento della finanza di progetto";

g-ter) al comma 10, lettera *a*) dell'articolo 23-*bis* della legge n. 133 del 2008 dopo le parole: "patto di stabilità interno e" sono inserite le seguenti: "fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo";

b) alla lettera *e*) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le regioni e gli enti locali possono avvalersi del periodo transitorio come previsto dal Reg. CEE 1370/07 (3.12.2019), e comunque di un periodo transitorio congruo in funzione dell'oggettivo ritardo nella predisposizione degli atti propedeutici ai bandi di gara."».

15.17 (testo 2)

GENTILE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *g*) aggiungere le seguenti:

«*g-bis*) Al comma 5 dell'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, dopo le parole: "soggetti privati" sono aggiunte le seguenti: "nelle forme previste nel comma 2 del presente articolo, privilegiando lo strumento della finanza di progetto";

g-ter) al comma 10, lettera *a*) dell'articolo 23-*bis* della legge n. 133 del 2008 dopo le parole: "patto di stabilità interno e" sono inserite le seguenti: "fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.";

b) alla lettera *e*) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le regioni e gli enti locali possono avvalersi del periodo transitorio come previsto dal Reg. CEE 1370/07 (3.12.2019), e comunque di un periodo transitorio congruo in funzione dell'oggettivo ritardo nella predisposizione degli atti propedeutici ai bandi di gara"».

15.51

SANGALLI, FIORONI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, BUBBICO

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«*g-bis*) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9-*bis*. Al fine di garantire un'effettiva concorrenza e un accesso non discriminatorio alle reti, nella gestione dei servizi pubblici locali inclusi i settori dell'energia elettrica e del gas, sulla base del principio di separazione tra le reti e l'attività di servizio, i soggetti titolari della gestione

delle reti devono operare in regime di separazione proprietaria rispetto alle imprese che erogano il servizio"».

15.60

ADAMO, DE LUCA

Al comma 1 dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«*g-bis*) al comma 10 dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

"*d-bis*) disciplinare i criteri di definizione dei capitolati di gara, di valutazione delle offerte, ivi compresa la continuità occupazionale e l'applicazione dei contratti di settore secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006"».

15.61

ADAMO, DE LUCA

Al comma 1 dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«*g-bis*) al comma 10 dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

"*d-bis*) definire i rapporti tra affidante ed affidatario attraverso il contratto di servizio, prevedendo le condizioni di revisione periodica delle tariffe, i meccanismi di controllo sulle prestazioni di servizio, esplicitate anche dalla Carta dei servizi, coinvolgendo nelle sedi di controllo le rappresentanze confederali delle parti sociali e le associazioni dei consumatori"».

15.36

D'ALIA

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«*g-bis*) al comma 10, dopo la lettera *m*) è inserita la seguente:

"*n*) definire le modalità con cui incentivare gli enti locali che cedono a soggetti privati proprie quote di partecipazione in società di gestione di servizi pubblici locali"».

15.87 (testo 3)

BIANCO, VITALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) definire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le modalità con cui incentivare gli enti locali che cedono a soggetti privati proprie quote di partecipazione in società di gestione di servizi pubblici locali».

15.18

PISCITELLI

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«h) al comma 10, dopo la lettera m) è inserita la seguente:

"n) definire le modalità con cui incentivare gli enti locali che cedono a soggetti privati proprie quote di partecipazione in società di gestione di servizi pubblici locali"».

15.41

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera: «g-bis) il comma 12 è abrogato».

15.39

FOSSON

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

"12-bis. Nel rispetto del diritto comunitario, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le modalità previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione"».

15.82

MOLINARI, ADAMO

Al comma 1 dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

"12-bis. Nel rispetto del diritto comunitario le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le modalità previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione"».

15.40 (testo 2)

FLUTTERO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita l'Autorità di Vigilanza sulle risorse idriche e per i rifiuti, di seguito denominata "Autorità", con il compito di garantire l'osservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di risorse idriche, di organizzazione del servizio idrico e del servizio di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla qualità dei servizi erogati, alla tutela dell'interesse degli utenti, agli investimenti e alla determinazione delle tariffe.

1-ter. All'Autorità sono attribuite tutte le funzioni di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituendosi alla "Commissione" l'"Autorità", come modificati e integrati nel seguente modo:

a) al comma 4, dopo le parole: "delle attività previste" è aggiunta la seguente: "anche", e le parole: "in particolare" sono sostituite dalle seguenti: "fra l'altro", la lettera i) è così sostituita: "i) esprime pareri in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione dei rifiuti su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni, degli enti locali, delle Autorità d'ambito, dei gestori e delle associazioni dei consumatori;", e dopo la lettera i), è inserita la seguente: "i-bis) su iniziativa del gestore o del soggetto affidante, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante la gestione del servizio, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione;

b) al comma 6, dopo le parole: "La Commissione" sono inserite le seguenti: "oltre a promuovere studi e ricerche di settore,".

All'Autorità sono inoltre attribuite tutte le funzioni di cui al comma 1 dell'articolo 206-bis e il compito di predisporre con delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui al comma 6 dell'articolo 238.

1-quater. L'Autorità è composta da nove membri che durano in carica tre anni e che sono nominati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i rapporti con le regioni.

1-quinquies. In via di prima attuazione dell'Autorità, i componenti della Commissione nazionale di vigilanza sulle risorse idriche in carica alla data di entrata in vigore della presente legge divengono membri dell'Autorità e decadono alla loro scadenza naturale. I restanti membri sono nominati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi e con le procedure di cui al precedente comma.

1-sexies. Continuano ad applicarsi i commi 7 e 8 dell'articolo 161, sostituendosi all'Osservatorio l'Autorità e aggiungendosi, al comma 7, al servizio idrico anche il servizio di gestione dei rifiuti.

1-septies. L'organizzazione, il funzionamento anche contabile, ed il personale dell'Autorità saranno definiti da apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo procedimento di cui al comma 3 dell'articolo 17 della legge n. 400/1988.

1-octies. Le spese di funzionamento dell'Autorità sono finanziate dal mercato di competenza per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Allo scopo, l'Autorità determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza, nonché relative modalità di riscossione. In ogni caso, l'entità della contribuzione a carico dei soggetti vigilati è fissata in misura non superiore all'1 (uno) per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato e il totale dei contributi versati non deve, comunque, superare lo 0,2 (zero virgola due) per cento del valore complessivo del mercato di competenza. Le contribuzioni previste dal presente comma sono predeterminate e pubbliche. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, si applicano anche alle contribuzioni di cui al presente articolo.

1-novies. I riferimenti contenuti nel decreto legislativo n. 152/2006 o in altre norme alla Commissione per la vigilanza sulle risorse idriche e all'Osservatorio nazionale sui rifiuti devono intendersi sostituiti con il riferimento all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti di cui al presente articolo.

1-decies. Sono abrogate le norme incompatibili con le disposizioni contenute nel presente articolo».

15.90 (testo 2)

DELLA SETA, MAZZUCONI, MORANDO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. In ottemperanza al disposto di cui all'articolo 1-bis, decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con legge 30 luglio 1994, n. 474, è istituita l'Autorità di regolazione per il servizio idrico integrato, ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481. L'Autorità opera in piena autonomia organizzativa, contabile e amministrativa e con indipendenza di giudizio e di valutazione. L'Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definite la sede e la disciplina dell'Autorità, tenendo conto della specificità dei singoli settori interessati e dei principi generali di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481. All'Autorità si applicano le disposizioni ed i principi di cui alla richiamata legge 14 novembre 1995, n. 481. L'Autorità subentra, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nelle competenze già attribuite alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è soppressa.

1-ter. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno o più decreti legislativi per l'istituzione delle altre Autorità per i servizi pubblici locali di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel rispetto dei criteri e dei principi generali di cui alla Legge 14 novembre 1995, n. 481».

15.91 (testo 3)

ADAMO, MORANDO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In ottemperanza al disposto di cui all'articolo 1-bis, decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con legge 30 luglio 1994, n. 474, è istituita l'Autorità di regolazione per il servizio idrico integrato, ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481. L'Autorità opera in piena

autonomia organizzativa, contabile e amministrativa e con indipendenza di giudizio e di valutazione. L'Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definite la sede e la disciplina dell'Autorità, tenendo conto della specificità dei singoli settori interessati e dei principi generali di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481. All'Autorità si applicano le disposizioni ed i principi di cui alla richiamata legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché per il reperimento delle risorse necessarie al suo funzionamento, quanto previsto dal comma 38, lettera b) dell'articolo 2 della medesima legge. L'Autorità subentra, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nelle competenze già attribuite alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è soppressa».

15.29

MONTI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 195, comma 2, lettera e), secondo periodo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".

2-ter. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2010".

2-quater. All'articolo 8-sexies, comma 2, terzo periodo del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, la parola: "centoventi" è sostituita dalla seguente: "duecentodieci"».

15.44 (testo 2)

FLUTTERO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 195, comma 2, lettera e), secondo periodo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".

2-ter. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010"».

15.19

AUGELLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nel rispetto della pianificazione occupazionale ed esclusivamente per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, le procedure di stabilizzazione previste dall'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, comma 90, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere espletate, entro il 2010 e nel limite delle carenze di organico presenti nell'anno 2009, anche per il personale operativo appartenente ai corpi di polizia municipale impiegato a tempo determinato per fronteggiare gli stati di emergenza deliberati ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, qualora sia stato assunto con contratto di lavoro subordinato stipulato anteriormente alla data del 28 settembre 2007 e abbia conseguito o comunque consegua un triennio di servizio nell'arco di vigenza dei provvedimenti deliberativi o confermativi degli stati di emergenza medesimi».

15.46

D'ALÌ

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 8-sexies, comma 2, terzo periodo del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 19, la parola: "centoventi" è sostituita dalla seguente: "duecentodieci"».

15.0.100 (già 4.0.100)MALAN, *Relatore*

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche all'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di Commissione per la vigilanza sulle risorse idriche)

1. All'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "di cui al decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 284, articolo 1, comma 5, è istituito" sono sostituite dalla seguente: "opera";

b) al comma 4:

1) all'alinea, dopo le parole: "delle attività previste" è inserita la seguente: "anche" e le parole: "in particolare" sono sostituite dalle seguenti: "fra l'altro";

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) adotta con delibera una o più convenzioni tipo di cui all'articolo 151 e lo schema tipo di contratto di servizio di cui all'articolo 203, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;"

3) la lettera i) è sostituita dalle seguenti:

i) esprime parere in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione dei rifiuti, su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni, degli enti locali, delle Autorità d'ambito, dei gestori e delle associazioni dei consumatori;

i-bis) su iniziativa del gestore o del soggetto affidante, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante la gestione del servizio, eventualmente formulando un'ipotesi di soluzione; in tal caso l'attività è finanziata secondo tariffe determinate dalla Commissione sulla base del costo effettivo del servizio reso";

c) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

"4-bis. I ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti della Commissione rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Essi devono essere proposti davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

4-ter. La pubblicità degli atti e dei procedimenti della Commissione è assicurata anche attraverso un apposito bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Alla copertura dei relativi oneri si provvede nell'ambito delle risorse di cui al comma 5-bis.";

d) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Per l'espletamento dei propri compiti, ivi incluse le funzioni ispettive, la Commissione si avvale,

nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quanto previsto dal comma 5-*bis* del presente articolo, di un ufficio cui è preposto un contingente di venti unità formato da dipendenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di altre amministrazioni o enti pubblici statali. Il personale di cui al presente comma, se non individuato tra i dipendenti del predetto Ministero, è collocato in posizione di fuori ruolo, o equiparata, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è disciplinata l'organizzazione e il funzionamento della Commissione. La Commissione può richiedere di avvalersi di altre amministrazioni";

e) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-*bis*. A decorrere dal 2010, le spese di funzionamento della Commissione sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato. A tale scopo la Commissione determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione. In ogni caso, l'entità della contribuzione a carico dei soggetti vigilati è fissata in misura non superiore all'uno per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, e il totale dei contributi versati non deve, comunque, superare lo 0,2% del valore complessivo del mercato di competenza. I contributi e le tariffe previste dal presente comma sono predeterminati e pubblici. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, si applicano anche alle contribuzioni di cui al presente articolo";

f) al comma 6, dopo le parole: "La Commissione" sono inserite le seguenti: ", oltre a promuovere studi e ricerche di settore,";

g) il comma 6-*bis* è abrogato;

h) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. I soggetti gestori dei servizi idrici e dei servizi di gestione dei rifiuti trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno alla Commissione, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati e le informazioni di cui al comma 6. La Commissione ha, altresì, facoltà di acquisire direttamente le notizie relative ai servizi idrici e ai servizi di gestione dei rifiuti ai fini della proposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti dell'azione avverso gli atti posti in essere in violazione del presente decreto legislativo, nonché dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei diritti dell'utente.";

i) al comma 8, le parole: "L'Osservatorio" sono sostituite dalle seguenti: "La Commissione"».

15.0.1

PINZGER

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di armonizzare il processo di liberalizzazione e di concorrenza nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con le norme comunitarie, le autorità competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio; anche in deroga alla disciplina di settore, possono avvalersi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007. Alle società che, in Italia o all'estero, risultino aggiudicatrici di contratti di servizio ai sensi delle previsioni del predetto regolamento (CE) n. 1370/2007 non si applica l'esclusione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422».

15.0.200 (già 20.0.12 e 20.0.12/1)

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la tariffa igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e la tariffa per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono da intendersi escluse dall'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Alla tariffa igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e alla tariffa per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica l'addizionale erariale del dieci per cento di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito dalla legge 25 aprile 1938, n. 614, come integrata dalla legge 10 dicembre 1961, n. 1346 e dall'articolo 3, comma 39, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a prescindere dalle effettive modalità di riscossione praticate dall'ente gestore.

3. Fino alla data di entrata in vigore della presente legge, l'imposta sul valore aggiunto corrisposta dai soggetti diversi dagli esercenti arti e

professioni o dagli imprenditori con regime di detraibilità totale o parziale, è integralmente compensata con l'addizionale erariale di cui al comma precedente, conseguentemente gli enti gestori della tariffa di cui sopra, non dovranno procedere al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto pagata dai suddetti utenti.

4. Per le operazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore della presente legge resta fermo il trattamento fiscale, già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, concernente variazioni dell'imponibile o dell'imposta.

5. Gli enti gestori della tariffa igiene ambientale di cui al predetto articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, se obbligati a quanto previsto dai numeri 1 e 2 della lettera *b*) del comma 5 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono provvedere entro il 31 marzo 2010. In difetto decadranno automaticamente dal potere di esercitare l'attività accertamento e riscossione di cui al medesimo articolo 53».

Art. 20.

20.5

ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, MARINARO

Sopprimere l'articolo.

20.4

D'AMBROSIO LETTIERI, CURSI, BATTAGLIA

Sopprimere l'articolo.

20.2

MALAN, *Relatore*

Al comma 1, capoverso 4-bis, sostituire le parole: «della presente legge» con le seguenti: «del presente decreto».

20.3

PARDI, BELISARIO

Al comma 1, capoverso 4-bis, sostituire le parole: «della presente legge» con le seguenti: «del presente decreto legislativo».

20.0.1

RIZZI, Massimo GARAVAGLIA, VALLI, MONTANI, BODEGA, LEONI, MONTI, PITTONI, MAURO

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Proroga dell'utilizzo dei fondi di cui all'accordo fra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, legge n. 147 del 1997)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il 50 per cento dei fondi disponibili nel Fondo di Riserva di cui alla legge n. 147 del 1997 rimangono disponibili per le finalità previste dalla legge stessa, che si intende prorogata sino ad esaurimento dei fondi stessi.

2. Quota parte delle risorse iscritte nella gestione con contabilità separata dell'INPS di cui alla legge 5 giugno 1997, n. 147, è impiegata per il riconoscimento di un «bonus» *una tantum*, al momento del pensionamento, pari ad un'annualità stipendiale lorda, ad integrazione della pensione conseguita in virtù del trasferimento di contributi AVS all'INPS, a favore di tutti i lavoratori frontalieri italo-elvetici con permesso G che abbiano chiesto ed ottenuto il trasferimento del contributo A VS in Italia prima del 1° gennaio 2002.

3. Le risorse iscritte nella gestione con contabilità separata dell'INPS di cui alla legge 5 giugno 1997, n. 147 ed eccedenti rispetto agli impieghi stabiliti dal precedente comma, sono trasferiti alle Province interessate dal fenomeno del frontalierato italo-elvetico, in proporzione al numero di Frontalieri occupati per ciascuna Provincia al 31 dicembre 2008, e da queste impiegati per la realizzazione di opere ed interventi in campo formativo, con particolare riferimento alla riqualificazione professionale dei lavoratori frontalieri che abbiano perso il proprio impiego, sociale, culturale ed infrastrutturale correlati al fenomeno del "Frontalierato" al fine di favorirne lo sviluppo razionale e sostenibile, sentiti i comuni usufruenti il ritorno dei frontalieri.

4. Le risorse di cui al comma 3 del presente articolo possono essere impiegate anche per opere di interesse sovra provinciale, al cui uopo le Province dovranno istituire, entro novanta giorni dall'entrata in vigore

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una Commissione comprendente i Presidenti delle Province, o loro delegati. Le Province istituiranno altresì, entro trenta giorni dalla costituzione della Commissione di cui sopra, un Gruppo di lavoro di esperti del settore, nominati dalla Commissione stessa, finalizzato alla promozione della cooperazione transfrontaliera.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo provvederà a rivedere i Patti Bilaterali e la Convenzione con la Confederazione Elvetica per dare corso al contenuto del presente decreto, con particolare riferimento alla gestione degli ammortizzatori sociali, attraverso l'attivazione della Commissione Permanente Unione Europea/Svizzera».

20.0.2 (testo corretto/3)

VICARI

All'emendamento 20.0.2 (testo corretto), comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, dopo le parole: «sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» sostituire la parola: «istituisce» con le seguenti: «e le associazioni dei consumatori, istituisce, con il provvedimento di cui al comma 1».

20.0.2 (testo corretto/1)

VICARI

All'emendamento 20.0.2 (testo corretto), comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 2-ter con la seguente:

«L'iscrizione nel registro non preclude l'utilizzazione dei consensi ottenuti per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), nel rispetto degli articoli 23 e 24. Diversamente gli interessati che non hanno espresso tale consenso potranno essere contattati per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), a meno che non abbiano esercitato il diritto di opposizione con l'iscrizione nel registro pubblico della numerazione di cui sono intestatari. Le tempistiche dell'iscrizione e dell'aggiornamento del registro sono definite nel provvedimento di cui al comma 1, tenuto conto delle esigenze tecniche per l'aggiornamento. Tale iscrizione è sempre revocabile dall'interessato, ha una durata di ventiquattro mesi e può essere rinnovata in qualunque momento».

20.0.2 (testo corretto/2)

VICARI

All'emendamento 20.0.2 (testo corretto), comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 2-quater con la seguente:

«Con il provvedimento di cui al comma 1, il Garante può suddividere il registro in più sezioni separate per diversi settori di attività, individuate e aggiornate tenendo conto della classificazione delle attività economiche stabilite dall'Istituto nazionale di statistica, con la conseguente facoltà degli interessati di chiedere l'iscrizione in una o in più sezioni.

A partire dall'istituzione del registro, il diritto di opposizione, esercitato dall'interessato nei confronti di un soggetto che si avvale del consenso ottenuto per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), nel rispetto degli articoli 23 e 24, si applica all'intero settore di attività al quale appartiene il soggetto medesimo».

20.0.2 testo (corretto/9)

VICARI

All'emendamento 20.0.2 (testo corretto), comma 1, lettera a), capoverso 2-quinquies, sopprimere la parola; «prima».

20.0.2 (testo corretto/5)

VICARI

All'emendamento 20.0.2 (testo corretto), comma 1, lettera a), capoverso 2-sexies, prima delle parole: «Il Garante» inserire le seguenti: «Con il provvedimento di cui al comma 1».

20.0.2 (testo corretto/6)

VICARI

All'emendamento 20.0.2 (testo corretto), al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «Fino ai due mesi successivi all'istituzione del registro» a «dell'articolo 129 del medesimo codice nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «Il Garante, con proprio provvedimento, verificata l'effettiva fruibilità del registro pubblico delle opposizioni da parte degli utenti e degli operatori, ne definisce la data di avvio in operatività, ai sensi di quanto previsto dalla presente legge. Fino ai due mesi successivi a tale data, restano in

vigore i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, e successive modificazioni, in attuazione dell'articolo 129 del medesimo codice nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.».

20.0.2 (testo corretto/7)

BELISARIO, PARDI, LANNUTTI

All'emendamento 20.0.2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, capoverso «2-bis», sopprimere le parole: «il Garante, sentita»;

b) al comma 1, lettera *a)*, capoverso «2-ter», sopprimere le parole: «ha una durata di ventiquattro mesi e può essere rinnovata in qualunque momento»;

c) al comma 1, lettera *a)*, capoverso «2-quater», sostituire le parole: «il Garante», con le seguenti: «L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

d) al comma 1, lettera *a)*, capoverso «2-quinquies», sostituire le parole: «il Garante», ovunque ricorra, con le seguenti: «L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

e) al comma 1, lettera *a)*, capoverso «2-sexies», dopo le parole: «Il Garante definisce» aggiungere le seguenti: «con il provvedimento di cui al comma 1»;

f) al comma 1, lettera *c)*, capoverso «2-quater» sostituire la parola: «trentaseimila» con la seguente: «centottantamila»;

g) al comma 2, secondo periodo, le parole da: «Fino ai due mesi successivi all'istituzione del registro» fino alla fine del medesimo periodo, sono soppresse;

h) *sopprimere il comma 3.*

20.0.2 (testo corretto/8)

VICARI

Sopprimere il comma 3.

20.0.2 (testo corretto)MALAN, *Relatore*

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Adeguamento alla normativa comunitaria in materia di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, di cui alla direttiva 2002/58/CE)

1. Al fine di rendere coerente l'impianto normativo italiano con la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, in tema di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell'articolo 129 è sostituito dai seguenti:

"2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità per la manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e dell'eventuale opposizione all'utilizzo dei dati per le finalità di cui al comma 2-bis, in base ai principi di proporzionalità e di massima semplificazione delle modalità di inclusione, di verifica, di rettifica e di cancellazione dei dati senza oneri per gli utenti.

2-bis. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di opposizione al trattamento dei dati inclusi negli elenchi per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), in modalità semplificate e anche in via telematica, il Garante, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituisce un registro pubblico delle opposizioni, nel quale ogni utente può chiedere che sia iscritta la numerazione della quale è intestatario.

2-ter. L'iscrizione nel registro non preclude il trattamento dei dati altrimenti acquisiti nel rispetto degli articoli 23 e 24. Le tempistiche dell'iscrizione e dell'aggiornamento del registro sono definite nel provvedimento di cui al comma 1, tenuto conto delle esigenze tecniche per l'aggiornamento. Tale iscrizione è sempre revocabile dall'interessato, ha una durata di ventiquattro mesi e può essere rinnovata in qualunque momento.

2-quater. Il Garante può suddividere il registro in più sezioni separate per diversi settori di attività, individuate e aggiornate tenendo conto della classificazione delle attività economiche stabilita dall'Istituto nazionale di statistica, con la conseguente facoltà degli interessati di chiedere l'iscrizione in una o in più sezioni.

2-quinquies. Il Garante provvede alla prima realizzazione del registro con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I soggetti che

si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Garante, con proprio provvedimento, determina tali tariffe o, in caso di affidamento a terzi del registro, le approva verificando che le stesse siano conformi a quanto disposto dal presente comma e assicura la correttezza dei dati ivi contenuti.

2-sexies. Il Garante definisce le modalità tecniche di funzionamento del registro, prevedendo l'autenticazione e la conservazione degli accessi.

2-septies. I soggetti che effettuano trattamenti di dati inclusi negli elenchi per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera *b*), garantiscono la presentazione dell'identificazione della linea chiamante.

2-octies. I soggetti che effettuano trattamenti di dati inclusi negli elenchi per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera *b*), forniscono, altresì, oralmente all'abbonato, nel corso di ogni comunicazione per le medesime finalità, e pubblicano sui propri siti internet idonee informative, in particolare sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti».

2-nonies. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali contenuti nell'elenco di cui al presente articolo ed effettuato per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera *b*)";

b) al comma 3 dell'articolo 130, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nel rispetto, per quanto riguarda i dati inclusi negli elenchi di cui all'articolo 129, delle opposizioni espresse nelle forme previste dal medesimo articolo 129, commi da 2 a *2-sexies*, o direttamente nei riguardi del titolare del trattamento»;

c) All'articolo 162 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"*2-quater.* La violazione del diritto di opposizione nelle forme previste all'articolo 129, commi da 2 a *2-sexies*; o delle disposizioni del comma *2-septies* del medesimo articolo 129, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro".

2. Il registro previsto dall'articolo 129, comma *2-bis*, del citato codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è istituito entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Fino ai due mesi successivi all'istituzione del registro, e comunque non oltre il termine di venti mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, restano in vigore i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, e successive modificazioni, in attuazione dell'articolo 129 del medesimo codice nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. All'articolo 44, comma *1-bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,

le parole: «sino al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «sino ai due mesi successivi all'istituzione del registro di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 129 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

20.0.3

PARDI, BELISARIO

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*.

*(Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data
31 gennaio 2008 Causa C-380/05 in materia di frequenze televisive)*

1. In considerazione del differimento all'anno 2012 del termine di cui all'articolo 2-*bis*, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e della conseguente necessità di dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale 20 novembre 2002, n. 466, nonché agli obblighi comunitari, il Ministero dello sviluppo economico, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta i provvedimenti necessari a far cessare le trasmissioni sulle frequenze esercite dalle reti private eccedenti, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43, anche nei confronti dei soggetti che abbiano eventualmente acquisito, dopo la data del 31 dicembre 2003, dette emittenti o i singoli rami di azienda che le costituivano.

2. Le emittenti eccedenti di cui al comma 1, in qualità di fornitori di contenuti, possono far trasmettere i propri palinsesti via satellite, via cavo o su reti digitali terrestri.

3. Le frequenze liberate ai sensi del comma 1 sono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico in via preliminare e prioritaria ai destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l'attività di diffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive a causa della mancata assegnazione delle frequenze, in modo da assicurare l'irradiazione dei loro programmi in un'area geografica che comprenda almeno l'ottanta per cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia.

4. All'atto dell'assegnazione delle frequenze, i soggetti destinatari di tali concessioni, il cui periodo di validità si intende prolungato di diritto previa presentazione di istanza in tal senso entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, devono assumere l'impegno di digitalizzare l'intera rete assegnata entro la

data fissata per la completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale.

5. Le frequenze residue sono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico, attraverso procedure di evidenza pubblica e nel rispetto di criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, fissati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la previsione di quote di riserva a favore dell’emittenza locale».

20.0.4

FIRRARELLO

Dopo l’articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. L’annullamento giurisdizionale di atti della procedura selettiva di cui bando di concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 22 novembre 2004:, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4^o serie speciale – n. 94 del 26 novembre 2004, non incide sulle posizioni giuridiche acquisite dai candidati dichiarati vincitori ed assunti in servizio ai sensi degli articoli 18 e 20 del decreto direttoriale 22 novembre 2004 e che non siano decaduti ai sensi dell’articolo 21 del medesimo decreto.

2. I candidati idonei a seguito della rinnovazione degli atti della procedura selettiva di cui al comma 1, in esecuzione di sentenze del giudice amministrativo, saranno nominati sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011».

20.0.5/1

BONFRISCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2008 detenevano una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore alla misura prevista al comma 2 dell’articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^o settembre 1993, n. 385, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2010 il termine per l’alienazione delle azioni eccedenti di cui al citato comma 2 del medesimo articolo».

20.0.5

BONFRISCO

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo del 10 settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La previsione di cui al terzo periodo del presente comma non si applica ai soggetti che già detengono, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal primo periodo, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure fra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potrà essere incrementata"».

20.0.7

BONFRISCO

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Al secondo comma dell'articolo 2357-ter del codice civile, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le azioni proprie, per le quali il diritto di voto è sospeso, sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote di capitale richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea, salvo che nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio nelle quali il computo delle azioni proprie sarà regolato dall'articolo 2368, comma 3, codice civile"».

20.0.9

BONFRISCO

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 17, comma 27 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il comma 27 è inserito il seguente:

"27-bis. Al fine di assicurare la continuità della funzione, le nomine dirigenziali generali delle aree tecnico amministrativa e tecnico operativa del Ministero della difesa, ove concernenti dipendenti del Ministero, sono effettuate tra dipendenti che siano in servizio all'atto della deliberazione di nomina, in data compresa tra il novantesimo e il trentesimo giorno precedente l'assunzione dell'incarico"».

20.0.10/1

BONFRISCO

Al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«c) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

"6-bis. La Consob vigila sulla osservanza delle disposizioni di cui al regolamento emanando dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 3, nonché sul rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2 e 6.

6-ter. La Consob compie tutti gli atti necessari all'accertamento delle violazioni delle disposizioni richiamate al comma 6-bis, utilizzando i poteri ad essa attribuiti dal titolo I-bis, capo IV, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58"».

20.0.10 (testo 2 corretto)

BONFRISCO

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modi-

ficazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le regioni e gli enti locali sono autorizzati, ove sussistano eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni derivate in essere.

2. La predetta ristrutturazione deve essere finalizzata alla salvaguardia del beneficio e della sostenibilità economico-finanziaria, nonché alla riduzione del rischio prospettico atteso a carico dell'ente rispetto all'operazione derivata precedente, tenuto conto delle caratteristiche del debito sottostante. Previa autorizzazione e sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, la predetta ristrutturazione si svolge con il supporto degli *advisor* finanziari e da qualificati consulenti finanziari, anche indipendenti, di cui all'articolo 18-*ter* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, che certificano la convenienza economica e la riduzione del rischio atteso della ristrutturazione.

3. La Commissione nazionale per le società e la borsa vigila sulla osservanza delle disposizioni di cui al regolamento da adottare ai sensi del comma 3 dell'articolo 62 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, nonché sul rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2 e 6 del medesimo articolo 62.

4. La Commissione nazionale per le società e la borsa compie tutti gli atti necessari all'accertamento delle violazioni delle disposizioni richiamate al comma 6-*bis*, utilizzando i poteri ad essa attribuiti dal titolo I-*bis*, capo IV, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».

20.0.13

SANGALLI, FIORONI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, BUBBICO

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, «Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia»)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma 2-*bis* sono inseriti i seguenti commi:

"2-*ter*. Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliari, l'attestato di certificazione energetica è allegato all'atto di trasferimento a titolo oneroso in originale o copia autenticata.

2-*quater*. Nel caso di locazione di interi immobili o singole unità immobiliari, l'attestato di certificazione energetica è messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso".

b) all'articolo 15 dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-*bis*. In caso di violazione dell'obbligo previsto all'articolo 6, comma 2-*ter*, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'acquirente.

7-*ter*. In caso di violazione dell'obbligo previsto all'articolo 6, comma 2-*quater*, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal conduttore"».

20.0.14

MALAN, *Relatore*

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*.

*(Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185
concernente norme sul passaporto)*

1. Alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Articolo 14

1. Il passaporto ordinario è individuale. Esso spetta ad ogni cittadino, fatte salve le cause ostative contemplate nella presente legge. Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l'uso del passaporto è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione - rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, a termini dell'articolo 3, lettera a) - il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto cui i minori medesimi sono affidati.

2. La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata da una autorità competente al rilascio del passaporto";

b) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Articolo 17

1. Il passaporto ordinario è valido per dieci anni. La validità del passaporto può essere tuttavia ridotta a norma delle disposizioni in vigore o su domanda di chi ne abbia facoltà a norma di legge. Per i minori di età

inferiore ai tre anni, la validità del passaporto è di tre anni, per i minori di età compresa tra i tre e i diciotto anni la validità del passaporto è di cinque anni.

2. In caso di urgenza ovvero in caso di impossibilità temporanea alla rilevazione delle impronte digitali, o per particolari esigenze, può essere emesso un passaporto temporaneo, di validità pari o inferiore a dodici mesi."».

20.0.100

MALAN, *Relatore*

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Proroga del mandato dei consigli della rappresentanza militare)

1. Il mandato dei componenti in carica del consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale permanente e volontario, è prorogato fino al 30 luglio 2011.».

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 28 ottobre 2009

233^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

indi del Vice Presidente

Massimo GARAVAGLIA

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas e il sottosegretario di Stato per il medesimo Dicastero Casero.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1784) Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee

(Parere alla 1^a Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte contrario. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nel corso della precedente seduta dedicata all'esame degli emendamenti al provvedimento in titolo era stata svolta la relazione sui profili di competenza ed era stato reso il parere soltanto su una parte delle proposte segnalate. Ricorda altresì che mancavano i chiarimenti del Governo su alcuni emendamenti.

Il sottosegretario CASERO sulla proposta 17.1 (testo 2) fa presente che la copertura a valere sull'aumento dell'accisa sui tabacchi indurrebbe ad una riduzione dei consumi e di conseguenza ad un effetto indiretto di calo del gettito. In merito alla proposta 17.0.1/1, fa presente che essa determina effetti finanziari negativi perché amplia la categoria di beneficiari di contributi pubblici o di regimi fiscali agevolati. In merito alla proposta

17.100, esprime avviso contrario sulla lettera b) in quanto l'anticipo della previsione dei finanziamenti necessari ad assicurare l'esecuzione del censimento nei bilanci regionali determinerebbe un effetto finanziario negativo perché non verrebbe assicurata la necessaria coerenza tra le risorse finanziarie stanziare e gli oneri a carico delle regioni. In merito agli emendamenti 18.8, 18.16, 18.12 e 18.9, fa presente che essi introducono elementi di incertezza in materia di riscossione dei prelievi sulle quote latte, determinando un differimento nella riscossione dei prelievi dovuti con effetti negativi per la finanza pubblica. Analoghe considerazioni valgono per la proposta 18.13. Con riferimento agli emendamenti 19.1, 19.2, 19.3, 19.5, 19.8 e 19.6, rileva che essi sono volti a differire il termine previsto per il pagamento degli interessi in caso di accertamenti integrativi effettuati dall'agenzia delle entrate, determinando slittamenti nei pagamenti dall'anno 2009 al 2010 con effetti negativi in termini di finanza pubblica. Sottolinea poi che gli emendamenti 19.4 e 19.7 sono in contrasto con la disciplina europea e sono quindi suscettibili di esporre lo Stato a procedura di infrazione comunitaria con effetti negativi sulla finanza pubblica. Sulla proposta 20.0.1 fa presente che gli oneri sono coperti su risorse già scontate nei saldi di finanza pubblica ed esprime quindi un avviso contrario. Sulla proposta 20.0.2 rileva l'opportunità di modificare il capoverso 2-*quinquies* al fine di chiarire che solo nella fase di *start up* vi possono essere oneri. Occorre pertanto sopprimere la parola: «prima». Sui subemendamenti alla proposta 20.0.2 segnalati, rileva che non vi sono osservazioni. Esprime altresì avviso contrario sulla proposta 20.0.4, in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri derivanti dal riconoscimento dei diritti soggettivi a seguito di procedure che potrebbero essere oggetto di annullamento. Infine, esprime avviso contrario sulla proposta 20.0.10 (testo 2 corretto), in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presidente AZZOLLINI avverte che le proposte 18.6 e 14.1 (testo 2) sono state ritirate. In merito alla proposta 17.100, ritiene che anche alla lettera a) vada chiarito meglio che le collaborazioni ivi previsti non possano avere una durata eccedente l'anno 2011. Non concorda con l'avviso contrario del Governo sulle proposte 19.4 e 19.7, sulle quali ritiene più opportuno rendere un parere di semplice contrarietà.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*), in relazione alle osservazioni svolte dai rappresentanti del Governo sulla proposta 20.0.10 (testo 2 corretto), non concorda nel merito e lamenta un ritardo nell'attuazione della disciplina ivi prevista.

Il senatore MORANDO (*PD*), in relazione al parere già reso sulle proposte 15.91, 15.90 e 15.40, rileva che qualora fossero presentate delle riformulazioni volte a prevedere che l'autofinanziamento degli organismi ivi previsti fosse a carico degli operatori privati che erogano servizi pubblici, il parere già reso potrebbe essere rivisto.

Il presidente AZZOLLINI concorda con le osservazioni testé svolte. Avverte poi che i primi 19 commi dell'emendamento 14.100 (testo 2) sono stati dichiarati improponibili dalla Commissione di merito. Ricorda che sulla parte restante della proposta testé citata si è in attesa della relazione tecnica così come sulla proposta 15.0.200. Pertanto, propone di rendere il parere sugli emendamenti finora esaminati, rinviando il seguito dell'esame delle proposte sulle quali occorre acquisire una relazione tecnica.

Il relatore TANCREDI (*PdL*) illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti emendamenti relativi al disegno di legge in titolo ad eccezione delle proposte 14.100 e relativi subemendamenti e 15.0.200, accantonati, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sulle proposte 17.1 (testo 2), 19.4 e 19.7, nonché parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 17.0.1/1, 17.100 (limitatamente alla lettera b)), 18.8, 18.16, 18.12, 18.9, 18.13, 19.2, 19.1, 19.3, 19.5, 19.8, 19.6, 20.0.1, 20.0.4 e 20.0.10 (testo 2 corretto).

Esprime parere non ostativo ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 17.100 a condizione che alla lettera *a*), dopo la parola «continuativa» siano aggiunte le altre "con scadenza entro il 31 dicembre 2011" e siano soppresse le parole "e, comunque, non oltre il 2011".

Esprime altresì parere non ostativo sulla proposta 20.0.2 (testo corretto) a condizione che, ai sensi della medesima norma costituzionale, al capoverso 2-*quinquies* venga soppressa la parola: "prima". Esprime infine parere non ostativo sulle restanti proposte emendamenti.

Resta sospeso il parere sugli emendamenti 14.100 e relativi subemendamenti e 15.0.200.».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1791) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012

- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2010 (*limitatamente alle parti di competenza*)
- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(1790) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente AZZOLLINI dichiara inammissibili i seguenti emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge n. 1790: 2.65, 2.73, 2.94, 2.104, 2.108, 2.120, 2.121, 2.148, 2.153, 2.154, 2.155, 2.162, 2.165, 2.181, 2.182, 2.197, 2.201, 2.218, 2.219, 2.254, 2.255, 2.256, 2.262, 2.269, 2.283, 2.301, 2.315, 2.319, 2.27, 2.31, 2.33, 2.34, 2.35, 2.38, 2.40, 2.43, 2.45, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51, 2.54, 2.55, 2.57, 2.58, 2.59, 2.69, 2.70, 2.71, 2.72, 2.74, 2.75, 2.76, 2.78, 2.84, 2.85, 2.90, 2.136, 2.137, 2.140, 2.158, 2.167, 2.199, 2.200, 2.206, 2.212, 2.213, 2.214, 2.226, 2.227, 2.229, 2.230, 2.235, 2.236, 2.237, 2.238, 2.239, 2.241, 2.242, 2.243, 2.245, 2.257, 2.258, 2.259, 2.263, 2.264, 2.266, 2.267, 2.268, 2.275, 2.276, 2.277, 2.278, 2.279, 2.280, 2.281, 2.282, 2.284, 2.285, 2.286, 2.290, 2.291, 2.292, 2.293, 2.295, 2.298, 2.300, 2.303, 2.304, 2.305, 2.308, 2.320, 2.325, 2.326, 2.328, 2.329, 2.331, 2.332 e 2.332a.

Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 2 del disegno di legge n. 1790.

Il senatore VITALI (PD) si sofferma sugli emendamenti 2.13, 2.15 e 2.16, tutti diretti ad apportare modifiche al Patto di stabilità interno. Al riguardo ricorda quanto rilevato dal vice ministro Vegas nella scorsa seduta, allorché egli ha riconosciuto come sia opportuna una revisione del Patto di stabilità interna per superare talune distorsioni ed ha inoltre messo in risalto che tale strumento ha già subito degli allentamenti nei vincoli. Tali modifiche al Patto di stabilità interno sono state determinate in primo luogo dal decreto-legge n. 5 del 2009 che ha previsto l'esclusione delle spese in conto capitale, a favore di comuni aventi determinati requisiti: si tratta tuttavia di un intervento che ha riguardato il solo Piemonte, per un importo di 88 milioni di euro. In secondo luogo, l'articolo 9-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 ha consentito l'utilizzo parziale dei residui passivi, ma anche in questo caso la misura si è rivelata del tutto insufficiente. Di fronte a questo scenario, va aggiunto poi che i dati ISTAT dimostrano che negli ultimi anni i comuni si sono fortemente impegnati per abbattere i propri *deficit*, con ciò contribuendo ad un miglioramento dei saldi dei propri bilanci, in misura più consistente rispetto a quella di altri comparti della pubblica amministrazione. Gli emendamenti menzionati pertanto risultano, a suo avviso, coerenti con l'intendimento di riformare il Patto di stabilità interno, secondo una prospettiva che peraltro è contenuta sia nel disegno di legge di modifica al sistema di contabilità pubblica, all'esame dell'altro ramo del Parlamento, sia con le disposizioni sul cosiddetto federalismo fiscale. D'altro canto, l'ANCI ha proposto di riformare il Patto di stabilità interno, associando ad una serie di regole stabili nel tempo anche una componente variabile che consideri il livello delle prestazioni rese dai singoli segmenti della pubblica amministrazione.

Alla luce di tali argomentazioni esprime l'auspicio che il Governo e la maggioranza siano sensibili rispetto a tali esigenze, riconoscendo il ruolo che gli enti locali hanno ricoperto in questi anni difficili nel miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Se le proposte avanzate fossero ap-

provate si determinerebbero vantaggi in termini di investimenti che sono attualmente bloccati, evitando gravi ricadute economiche ed occupazionali. Peraltro, tali misure risultano tanto più necessarie alla luce della consistente riduzione di risorse subita dai comuni a causa dell'abolizione dell'ICI e di altre misure introdotte nell'ultima legge finanziaria. Gli emendamenti illustrati, quindi, consentirebbero ai comuni di trarre indubbi benefici, evitando disastrosi tagli sul livello dei servizi e delle prestazioni assistenziali.

Il senatore LEGNINI (*PD*) richiama l'attenzione della Commissione sugli emendamenti 2.17 e 2.18 che prevedono l'esclusione dal saldo del Patto di stabilità interno di alcuni pagamenti relativi a spese per investimenti per la regione Abruzzo. Invita pertanto l'Esecutivo ad esaminare tali proposte che prevedono deroghe limitate e riferite soltanto a spese necessarie.

La senatrice GHEDINI (*PD*) illustra gli emendamenti 2.21, 2.24 e 2.25 che mirano ad incrementare i redditi pensionistici, con particolare riferimento alla popolazione ultrasettantenne che ha visto una forte erosione del proprio potere di acquisto. Attraverso tali misure, mediante diverse modulazioni, non solo si prevedono degli incrementi a tale tipo di redditi, ma si tenta di ampliare la platea dei soggetti beneficiari. In particolare, se l'emendamento 2.24 è diretto ad un aumento complessivo delle detrazioni nella misura del 20 per cento, l'emendamento 2.25 prevede una serie di incrementi sulla cosiddetta quattordicesima mensilità, anche attraverso modifiche del percorso contributivo. Si tratta di interventi che, a suo giudizio, sono sostenibili attraverso un taglio alle spese e un miglioramento della efficienza della spesa pubblica.

Il senatore MORANDO (*PD*) si sofferma sull'emendamento 2.23 che, nell'affrontare il tema della riduzione della pressione fiscale sul lavoro, auspica possa raccogliere un orientamento favorevole da parte del Governo e della maggioranza. Difatti, tale proposta si muove coerentemente ad alcune scelte che l'Esecutivo ha adottato: non si riferisce tanto alla riduzione della pressione fiscale sui redditi di lavoro straordinario – dal momento che questo intervento si è rivelato quanto meno intempestivo, visti gli esiti della crisi economica – quanto, invece, alla riduzione della pressione fiscale sulle quote di salario derivanti dalla contrattazione di secondo livello, aziendale, territoriale e distrettuale. Questa seconda misura ha fatto registrare significativi risultati, proprio di fronte alla crisi economica che sta vivendo il Paese; si tratta di benefici, peraltro, collegati all'accordo che è stato concluso sulla riforma del modello contrattuale.

Ma se tale intervento si è rivelato così positivo, non si comprende la ragione per la quale il Governo, nel disegno di legge finanziaria, definizia queste misure di riduzione della pressione fiscale, misure che sono auspicate non solo dalle forze di opposizione, ma anche da tutte le parti sociali. Esprime quindi l'auspicio che il Governo possa rivedere questa po-

sizione di chiusura, accogliendo, anche in una diversa formulazione, talune delle proposte che sono state richiamate.

Il senatore Ignazio MARINO (*PD*) sottolinea la rilevanza dell'emendamento 2.26 il quale rivolge la propria attenzione ai lavoratori che si dedicano alla cura e all'assistenza di familiari disabili aventi una percentuale di invalidità uguale al 100 per cento e che necessitano di assistenza continua. La proposta in argomento prevede di riconoscere a tali lavoratori il diritto all'erogazione del trattamento pensionistico di anzianità, indipendentemente dall'età anagrafica, a seguito del versamento di 25 anni di contributi, di cui almeno 5 annualità versate nel periodo di assistenza al familiare disabile. A suo avviso tale proposta – che peraltro riguarderebbe un numero limitato di famiglie – determinerebbe significativi risparmi anche per lo Stato in quanto darebbe la possibilità ai destinatari indicati di poter ricevere un rilevante sostegno nella cura e nell'assistenza dei propri familiari.

La senatrice FONTANA (*PD*), dopo avervi apposto la propria firma, illustra una riformulazione dell'emendamento 2.36 (pubblicata in allegato al resoconto).

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) illustra l'emendamento 2.53, avente ad oggetto il problema del sostegno al settore agricolo, comparto ancora assai rilevante nell'economia del Mezzogiorno. A tale riguardo, evidenzia con rammarico che nel corso delle recenti audizioni non vi è stato spazio per ascoltare i rappresentanti di questo settore, acuendo una insensibilità già evidente nel Documento di programmazione economico-finanziaria che non ha dedicato alcuno spazio ai problemi dell'agricoltura.

L'emendamento menzionato si pone quindi l'obiettivo di colmare questa grave disattenzione, prospettando una serie di sgravi contributivi a favore dei territori montani particolarmente svantaggiati e dei territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) si sofferma sugli emendamenti 2.86, 2.87, 2.88 e 2.89, aventi l'obiettivo di porre rimedio a due vistose carenze presenti nei documenti di bilancio. In primo luogo, rispetto agli altri Paesi europei, non si registrano impegni volti ad accompagnare le misure di contrasto alla crisi economica con interventi volti all'innovazione energetica. Si è di fronte ad una carenza paradossale, poiché, da un lato, si rinnova la detrazione per le ristrutturazioni edilizie generiche, mentre, dall'altro, si esclude qualsiasi beneficio laddove queste ristrutturazioni si risolvano in un miglioramento dell'efficienza energetica.

In secondo luogo, si assiste ad una contrazione delle risorse necessarie per la messa in sicurezza del territorio, rispetto al rischio idrogeologico e sismico, nonostante il 2009 abbia rappresentato un anno orribile a causa del terremoto che ha colpito il territorio abruzzese e della recente tragedia consumatasi nel messinese. È evidente che non si tratta di risolvere solo

un problema di carattere ambientale, ma anche di tenere conto della sicurezza fisica delle persone e delle ricadute economiche, in quanto lo Stato, a causa della mancata prevenzione, è costretto poi a caricarsi ingenti oneri per la ricostruzione. Le proposte menzionate si muovono anche nell'ottica di favorire il trasporto pubblico locale, la mobilità sostenibile, soprattutto su rotaia, il finanziamento delle opere relative ai corridoi ferroviari e la realizzazione di infrastrutture e di interventi di adeguamento sismico e risanamento idrogeologico, a fronte di una drammatica decurtazione delle risorse per la difesa del suolo. Esprime quindi l'auspicio che l'Esecutivo sia sensibile rispetto alle tematiche evidenziate, tanto più alla vigilia della Conferenza sul clima che si terrà a Copenaghen e nella quale è probabile che sarà siglato un nuovo accordo per la lotta ai cambiamenti climatici, accordo che conterrà vincoli che, se non rispettati, determineranno forti sanzioni economiche.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) illustra l'emendamento 2.95. Fa presente che la proposta a propria firma concerne una problematica di particolare importanza e da affrontare in tempi rapidi, in materia di trattamento fiscale dell'IVA relativa alla tariffa di igiene ambientale. La recente pronuncia, infatti, della Corte costituzionale che ha stabilito la natura di tributo della citata tariffa rende urgente un intervento di chiarificazione normativa sulla impossibilità di applicazione dell'IVA. Ciò consentirebbe di risolvere il contenzioso che si è instaurato tra i Comuni e le aziende di erogazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e i cittadini. Sottolinea conclusivamente l'esigenza di non penalizzare, anche dal punto di vista del rapporto con le comunità di riferimento, le Amministrazioni che hanno ottemperato alle indicazioni della normativa vigente.

Illustra poi l'emendamento 2.97, che mira a sostenere le piccole e medie imprese operanti nel settore dell'edilizia nella difficile congiuntura economica attuale. In particolare, l'emendamento prolunga da quattro a sei anni dalla data di ultimazione il periodo di fruizione dei benefici fiscali relativi agli oneri per ristrutturazioni.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) illustra l'emendamento 2.105, che riproduce il testo di disegni di legge già presentati che mirano ad estendere un regime privilegiato per l'IVA per una serie di prodotti destinati all'infanzia. Richiama, in proposito, la positiva esperienza di analoghe misure previste in altri Paesi europei e il contenuto impatto finanziario della proposta, il quale andrebbe, peraltro, ad incidere sulle aliquote fiscali sui prodotti alcolici, con positivi effetti in termini di equilibrio complessivo del sistema impositivo.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) illustra l'emendamento 2.109, che mira a colmare una lacuna normativa in materia di istituzione di un sistema che consenta, in via permanente, la destinazione di una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF, in base alla scelta del contribuente, a finalità di utilità sociale. Il tema è oggetto di disegni di legge in corso di esame presso

la Commissione Finanze, ove si registra un ampio consenso tra forze politiche di maggioranza e opposizione, e tuttavia l'approvazione dell'emendamento consentirebbe di provvedere con immediatezza. Sottolinea che la misura suggerita dall'emendamento avrebbe l'effetto di incentivare l'operatività di tutto il settore *non profit* in Italia e valorizzerebbe le prerogative del corretto contribuente dal punto di vista della possibilità di effettuare una scelta, parimenti espressiva di senso civico. Alla richiesta di chiarimenti del senatore MORANDO (PD), risponde evidenziando che l'emendamento riproduce le proposte di legge già in corso di esame da parte del Senato, differenziandosene tuttavia dal punto di vista dell'arco temporale del relativo finanziamento. Infatti, in sede di approvazione della manovra di finanza pubblica, non essendo possibile introdurre misure ordinarie, non può che prevedersi una copertura finanziaria per l'esercizio finanziario prossimo e per il triennio di riferimento. Auspica peraltro che possa essere al più presto approvata una apposita disposizione di legge che renda stabile e permanente il finanziamento dell'istituto del 5 per mille.

Il senatore MASCITELLI (IdV) illustra congiuntamente gli emendamenti a propria firma 2.122, 2.123 e 2.127. Fa osservare che tali emendamenti si muovono nella prospettiva unitaria di apprestare politiche attive a sostegno delle famiglie e del mercato del lavoro. In tal senso, peraltro, è improntata anche la politica economica preannunciata dall'Esecutivo nel Documento di programmazione economico-finanziaria, basato sul riequilibrio dei conti pubblici, sul sostegno alle attività produttive, nonché alle famiglie e alle imprese. Rileva come da parte dell'Esecutivo siano state sinora predisposte misure parziali e di limitata efficacia, mentre le proposte emendative della propria parte politica si muovono su più fronti quali le detrazioni fiscali a sostegno dell'infanzia e della terza età, gli incentivi per le lavoratrici madri, le detrazioni per carichi di famiglia. Tali interventi, peraltro, dovrebbero essere intesi non come episodici e straordinari, bensì come stabili e continuativi. Dal punto di vista della copertura finanziaria, è prevista la destinazione di una parte del gettito derivante dal rientro dei capitali dall'estero, la cui finalizzazione risulta nel testo attuale indeterminata. Conclude auspicando l'attenzione della maggioranza e del Governo sugli emendamenti testé illustrati.

Il senatore BARBOLINI (PD) illustra l'emendamento 2.124, recante una misura di sostegno ai redditi delle fasce più deboli della popolazione. Più specificamente, la proposta a propria firma tende ad innalzare la soglia per la detrazione degli oneri per gli interessi relativi ai mutui per l'acquisto della prima casa di abitazione.

Il senatore LEGNINI (PD) aggiunge la propria firma ed illustra all'emendamento 2.125. Fa presente che tale emendamento si inserisce nell'ambito di un insieme di proposte, presentate dalla propria parte politica, finalizzate a richiamare con forza l'attenzione del Governo e della maggioranza sulla necessità di apprestare misure di sostegno al settore immo-

biliare e dell'edilizia. Tale comparto produttivo, infatti, è interessato da una preoccupante situazione di difficoltà.

Per quanto concerne, specificamente, l'emendamento 2.125, ricorda che esso tende ad introdurre una limitata misura in materia di detrazioni per oneri di locazione, onde favorire l'emersione dei corrispettivi dei contratti di affitto delle abitazioni mediante un conflitto di interessi tra locatore e locatario. La portata della proposta è peraltro limitata, prevedendosi una soglia massima di detrazione di tremila euro.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12.

EMENDAMENTO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1790

2.36 (testo 2)

GHEDINI, FONTANA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In attuazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 4-bis del decreto legge 10 febbraio 2009 convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a impegnare le disponibilità della gestione separata, anche per il sostegno delle aziende confiscate alle organizzazioni criminali e di stampo mafioso, assegnate agli enti di cui alla legge n. 109 del 1996. Le Province possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzie fidejussorie riferite alle operazioni a favore delle aziende confiscate alle organizzazioni criminali e di stampo mafioso, assegnate agli enti di cui alla legge n. 109 del 1996,. Gli interessi relativi alle stesse non impegnano il limite di cui all'articolo 204 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. Le predette operazioni sono escluse dai vincoli per il patto di stabilità interno».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo II della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2010: – 35.000;
2011: – 35.000;
2012: – 35.000.

234^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

indi del Vice Presidente
Massimo GARAVAGLIA

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas, e i sottosegretari di Stato per il medesimo Dicastero Casero e Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(1784) Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee

(Parere alla 1^a Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che si era in attesa della relazione tecnica da parte del Governo sull'emendamento 14.100, nonché sulla proposta 15.0.200.

Il sottosegretario CASERO, nel rilevare che non risulta al momento disponibile una relazione tecnica su tali proposte, conferma l'avviso contrario dell'Esecutivo sulle stesse.

Il presidente AZZOLLINI propone quindi di esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 14.100 e relativi subemendamenti, nonché sulla proposta 5.0.200, anche in assenza della relativa relazione tecnica, nonché un parere non ostativo sulla proposta 15.91 (testo 3).

La Commissione approva la proposta di parere del Presidente.

IN SEDE REFERENTE

(1791) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010 – 2012

- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2010 (*limitatamente alle parti di competenza*)
- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(1790) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il senatore MARCENARO (*PD*) interviene in merito all'emendamento 2.140, di cui è stata dichiarata l'inammissibilità per estraneità di materia. Pur prendendo atto della suddetta dichiarazione, reputa comunque opportuno svolgere una riflessione sul merito dell'emendamento in questione: infatti, esso era finalizzato a garantire il contributo statale al finanziamento del fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, stanziando 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2010-2012. Si è pertanto in presenza di una tematica di grande rilevanza – da inquadrarsi nel più ampio contesto dell'impegno del mondo occidentale nel contrasto alla povertà dei Paesi in via di sviluppo – sulla quale il Governo sembra essere privo di una chiara linea strategica. Al riguardo, sarebbe pertanto auspicabile che l'Esecutivo si pronunci su tale questione, evitando che l'intero Paese venga meno agli impegni già assunti a livello internazionale.

Il senatore MORANDO (*PD*), in considerazione della rilevanza del tema sollevato dal senatore Marcenaro, domanda se sia possibile individuare uno strumento procedurale che consenta alla Commissione di affrontare tale problematica. Al riguardo, è ipotizzabile la trasformazione dell'emendamento 2.140 in una proposta emendativa riferita alle tabelle allegato al disegno di legge finanziaria.

Il presidente AZZOLLINI in considerazione del fatto che una simile possibilità è stata già prospettata per una diversa questione emersa nel corso dell'esame dei documenti di bilancio, acconsente alla richiesta avanzata dal senatore Morando, permettendo la riformulazione oltre i termini di alcuni emendamenti, purché tale possibilità venga attivata soltanto per poche e ben individuate fattispecie.

Successivamente, rivede la valutazione sull'emendamento 2.332/a, dichiarandolo ammissibile.

La senatrice GERMONTANI (*PdL*) illustra l'emendamento 2.141 finalizzato a riconoscere agli istituti di credito che adotteranno un piano di incentivazione all'uso della moneta elettronica uno sgravio fiscale pari al costo sostenuto per sopportare lo stesso e nella misura massima dello 0,04 per cento del valore totale delle transazioni avvenute sugli strumenti di moneta elettronica oggetto del piano.

Peraltro, tale emendamento si inserisce all'interno di una linea politica volta a premiare le transazioni in moneta elettronica, in considerazione dei notevoli vantaggi che dalla diffusione di tale strumento di pagamento potranno provenire per lo Stato, per i consumatori e per gli stessi istituti di credito.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) illustra l'emendamento 2.144, il quale – al fine di venire incontro alle situazioni di sofferenza in cui versano le piccole e medie imprese per le difficoltà nell'accesso al credito – innalza il tetto massimo di deducibilità degli interessi passivi, ampliando altresì l'arco temporale di fruibilità di tale beneficio.

La senatrice CARLONI (*PD*) dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 2.146, che passa ad illustrare: con tale proposta, si vuole riformulare il beneficio del credito d'imposta in favore delle imprese che assumono lavoratrici svantaggiate, fissando l'agevolazione nella misura di 600 euro per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese di durata del contratto di lavoro.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) procede all'illustrazione degli emendamenti 2.149, 2.151, 2.160, 2.177 e 2.178.

Con l'emendamento 2.149, viene prorogato al 31 dicembre 2010 il termine di scadenza, attualmente fissato al 31 dicembre 2009, della detrazione dall'IRPEF, nel limite di 250 euro, del 19 per cento delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

L'emendamento 2.151, al fine di correggere una stortura della vigente normativa, permette la fruizione delle agevolazioni fiscali anche da parte degli acquirenti di unità immobiliari che abbiano effettuato interventi di ristrutturazione nel corso dell'anno solare 2007.

L'emendamento 2.160 interviene in materia di deduzione dell'ammortamento o deduzione dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, prorogando dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2012 il termine ultimo per la fruizione del beneficio fiscale: una delle finalità della proposta consiste nell'armonizzazione della disciplina dei professionisti con quella prevista per le imprese.

L'emendamento 2.177 punta a prorogare al 2010 la detrazione dall'IRPEF del 19 per cento delle spese di autoaggiornamento e formazione, fino ad un massimo di cinquecento euro, sostenute dai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale.

L'emendamento 2.178 proroga al 2010 la detrazione dall'IRPEF, fino ad un massimo di diecimila euro, del 20 per cento delle spese di acquisto di mobili ed elettrodomestici sostenute dai contribuenti nell'ambito degli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Il senatore MORANDO (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.161, che passa ad illustrare: tale proposta è finalizzata a ripristinare l'automatismo del credito d'imposta in favore degli investimenti nel settore della ricerca, tenuto conto che senza l'automaticità della fruizione non è possibile garantire la certezza degli investimenti nell'ambito suddetto.

Il senatore LEGNINI (*PD*) procede all'illustrazione dell'emendamento 2.169, con il quale si vuole prorogare all'intero triennio 2010-2012 l'operatività del fondo per i piccoli Comuni istituito dalla legge finanziaria per il 2007.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) illustra l'emendamento 2.170 volto a rendere operativo fino al 2013 l'istituto dell'indicazione da parte del contribuente della quota del 5 per mille dell'IRPEF da attribuire a finalità culturali o sociali.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) procede all'illustrazione dell'emendamento 2.171, con il quale si vuole rendere operativo l'istituto della cosiddetta «zona franca», individuato dal Governo come strumento di fiscalità di vantaggio per il rilancio dell'economia del territorio abruzzese colpito dal tragico evento sismico del 6 aprile di quest'anno. Tenuto conto che l'articolo 10 del decreto-legge n. 39 del 2009 (cosiddetto «decreto sul terremoto in Abruzzo») si limita ad istituire la «zona franca», fornendo contestualmente una copertura di 45 milioni di euro per il solo anno 2009, la proposta emendativa vuole assicurare una copertura stabile e continuativa per l'intero triennio 2010-2012, stanziando 100 milioni di euro annui.

Il senatore MERCATALI (*PD*) dà conto dell'emendamento 2.172, recante la sospensione delle sanzioni previste dal Patto di stabilità interno a carico dei Comuni che abbiano sfiorato il patto medesimo nel corso del 2009; è altresì previsto che gli Enti beneficiari di tale disapplicazione debbano recuperare, nei due anni di esercizio successivi, il differenziale tra l'obiettivo programmatico e il risultato realizzato nel 2009.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) si sofferma sull'emendamento 2.179, finalizzato a reintegrare le risorse del fondo nazionale per le politiche sociali, già penalizzato negli ultimi due anni di un taglio pari ad oltre i due terzi degli stanziamenti inizialmente allocati.

Passa poi ad illustrare l'emendamento 2.180, con il quale si estende la platea dei potenziali destinatari della detassazione degli utili reinvestiti

introdotta dal decreto-legge n. 78 del 2009 (cosiddetto «II decreto anti-crisi»).

Il senatore BARBOLINI (*PD*) illustra l'emendamento 2.184, anch'esso volto alla rimodulazione della sopra menzionata detassazione, al fine di incentivare gli investimenti imprenditoriali che si traducano nell'aumento della capacità produttiva, con conseguenti effetti benefici ai fini della ripresa della domanda interna.

Il senatore LEGNINI (*PD*) procede all'illustrazione dell'emendamento 2.185, con cui si propone di prorogare dal 31 dicembre 2009 al 30 giugno 2010 la scadenza del termine di sospensione del versamento dei tributi e dei contributi da parte delle popolazioni abruzzesi colpite dal terremoto dello scorso 6 aprile; ricorda altresì come il tenore di tale proposta coincida con un impegno già preso dai rappresentanti del Governo e finora non mantenuto.

Il vice presidente Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), in considerazione di un'imminente votazione presso la Camera dei deputati che richiede la presenza dei rappresentanti del Governo, sospende la seduta, che riprenderà alle ore 17.

La seduta, sospesa alle ore 16,30 riprende alle ore 18,35.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) ha la parola per illustrare l'emendamento 2.186 presentato a sua firma rilevando come esso sia volto a porre un correttivo riguardo alla problematica concernente le capitalizzazioni delle società. In particolare, alla luce delle peculiarità che attengono alle società di capitali, occorre a suo giudizio prevedere specifiche forme di incentivazioni per le società di persone al fine di favorire la loro patrimonializzazione.

Dato per illustrato l'emendamento 2.187, la senatrice CARLONI (*PD*) appone la sua firma alla proposta emendativa 2.188 e la illustra, soffermandosi sull'esigenza di provvedere quanto prima all'attivazione di idonei piani di edilizia scolastica. Illustra altresì l'emendamento 2.189, che sottoscrive: osserva al riguardo come sia prioritario prevedere investimenti straordinari per la messa in sicurezza di edifici scolastici con particolari riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico.

Il senatore BARBOLINI (*PD*), nell'illustrare l'emendamento 2.190, a sua prima firma, sottolinea l'esigenza di predisporre idonee misure di contrasto per condotte di elusione e evasione fiscale, specialmente alla luce della difficile situazione economica. Tali proposte in particolare sono volte a riproporre in una riformulazione le norme abrogate all'inizio della legislatura, concernenti la tracciabilità dei pagamenti e la certificazione elet-

tronica, nonché a consentire un effettivo potenziamento delle strutture dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza, come peraltro caldeggiato nel parere approvato dalla Commissione finanze. In questa ottica, coglie altresì l'occasione per illustrare l'emendamento 2.94 che riformula in un testo 2, che corregge i riferimenti normativi errati che avevano determinato la dichiarazione di inammissibilità della precedente formulazione; tale emendamento è ispirato a chiare finalità di contrasto all'elusione fiscale e prevede inoltre l'estensione della disciplina antielusiva anche alle altre imposte erariali. Date poi per illustrate le proposte da 2.191 a 2.194 il senatore Barbolini si sofferma sull'emendamento 2.195: tale proposta, fermo restando il suo giudizio critico riguardo all'adozione di qualsivoglia misura di sanatoria, interviene in materia di sanzioni pecuniarie nei confronti di quanti non abbiano onorato gli impegni nei confronti del fisco anche in presenza di specifiche misure di condono fiscale.

Sono quindi dati per illustrati gli emendamenti 2.196, 2.198, 2.200, nonché gli emendamenti da 2.202 a 2.205 e gli ulteriori emendamenti 2.207 e 2.208.

La senatrice GHEDINI (PD) procede all'illustrazione dell'emendamento 2.209, che riformula in un testo 2, concernente la necessità di rifinanziare il fondo per l'imprenditoria femminile per un importo pari a cento milioni di euro, al fine di offrire un sostegno alle attività imprenditoriali mediante facilitazioni per l'accesso al credito, nonché agevolazioni per l'acquisto di beni e servizi e finanziamenti idonei per consentire lo *start up*. A riguardo, osserva come, a fronte dell'intervento dell'Unione europea e delle regioni, solo lo Stato non concorra al sostegno di un settore che presenta forti potenzialità anticicliche, tenuto conto che le imprese gestite da donne continuano ad arricchire la platea delle piccole e medie imprese, in un momento di generalizzata crisi del comparto.

Sono quindi dati per illustrati gli emendamenti 2.210 e 2.212, nonché le proposte da 2.215 a 2.217. Sono altresì date per illustrate le proposte dal 2.220 a 2.225, nonché gli emendamenti da 2.231 a 2.234.

Il senatore LEGNINI (PD) interviene incidentalmente per manifestare la sua ferma contrarietà riguardo alla declaratoria di inammissibilità circa le proposte emendative da 2.235 a 2.239, in quanto a suo avviso non sussiste alcun criterio univoco che possa sancirne l'estraneità alla materia. Cionondimeno, nel ricordare come la maggioranza si fosse riservata di affrontare l'argomento della gestione dell'emergenza sismica in occasione dell'esame della legge finanziaria, prospetta la possibilità di presentare ulteriori proposte al fine di avviare un'idonea riflessione a riguardo.

Sono date per illustrate le proposte emendative 2.240 e 2.244, nonché gli emendamenti da 2.247 a 2.253.

Il presidente Massimo GARAVAGLIA dichiara di ritirare l'emendamento 2.259 presentato a sua firma.

Il senatore MORANDO (*PD*) illustra l'emendamento 2.260 presentato a sua firma, sul quale sollecita l'attenzione della maggioranza, osservando come esso sia ispirato ad una prospettiva – che anche il Governo ha rivendicato – di una progressiva riduzione dell'IRAP mediante riduzione della spesa primaria. In particolare, tale emendamento è volto a disporre la riduzione delle spese corrente primaria di tutte le pubbliche Amministrazioni per la componente redditi da lavoro, che come affermato nella nota di aggiornamento al DPEF registra un andamento crescente.

Diversamente dalla proposta del senatore Garavaglia, che nel merito incontrerebbe peraltro il suo favore, e secondo la quale sarebbe preferibile rinviare il rinnovo contrattuale del comparto pubblico, occorre a suo avviso pervenire, nell'ambito della riforma Brunetta-Ichino, alla definizione di obiettivi che impegnino i responsabili politici e amministrativi al conseguimento di risparmi di spesa attraverso misure di ristrutturazione della componente lavoro, nonché mediante l'applicazione di criteri di produttività e idonei provvedimenti di mobilità. In questo modo, i risparmi così conseguiti contribuirebbero a costituire uno specifico Fondo funzionale ad una progressiva e realistica la riduzione dell'IRAP sulle imprese.

Tale proposta ha inoltre il pregio di applicarsi a quelle realtà imprenditoriali, che presentino una maggiore intensità di impiego di mano d'opera, e non solo alle società di persone – come delineato nell'ambito di una diversa proposta emendativa presentata dal suo Gruppo. A riguardo, richiamando ampi stralci di uno studio condotto dalla UIL circa le comunicazioni obbligatorie riguardo alle assunzioni e dismissioni di mano d'opera, osserva come si assista ad una situazione di vera e propria depressione, in cui le assunzioni risultano crollate di un terzo a fronte di un aumento del dieci per cento dei licenziamenti, mentre appare massiccio il ricorso ai contratti a tempo determinato, di cui solo una ridotta percentuale viene trasformata in contratti a tempo indeterminato. In questo quadro, ritiene prioritario premiare quelle imprese che hanno contribuito a rendere stabili i livelli occupazionali, trattandosi a suo giudizio di una efficace scelta strategica al fine di alimentare un percorso virtuoso per la ripresa dello sviluppo economico.

Dopo brevi considerazioni del senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) e del presidente AZZOLLINI sull'emendamento 2.260, il senatore MASCITELLI (*IdV*) illustra gli emendamenti 2.271, 2.273 e 2.279, i quali introducono misure volte a sostenere i redditi da lavoro dipendente. Tali interventi, come è stato peraltro riconosciuto dallo stesso Governo, appaiono quanto mai necessari, in considerazione del fatto che negli ultimi anni si è assistito, da un lato, per l'incremento della pressione fiscale e, dall'altro, per il fenomeno del drenaggio fiscale, alla progressiva erosione delle suddette tipologie reddituali. Osserva poi come le misure finora adottate dall'Esecutivo per il sostegno dei redditi da lavoro dipendente ed in

particolare la detassazione degli straordinari, abbiano prodotto scarsi risultati, come è stato peraltro recentemente confermato dalla Presidente di Confindustria. Al riguardo, invita il Rappresentante del Governo a fornire elementi idonei alla quantificazione dei benefici derivanti dalla detassazione degli straordinari.

Con gli emendamenti in esame, osserva l'oratore, si intende invece intervenire, da un lato, detassando gli aumenti salariali derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali e le tredicesime mensilità e, dall'altro, procedendo alla restituzione delle risorse derivanti dal drenaggio fiscale.

Si sofferma quindi sull'emendamento 2.272, il quale interviene sul sistema degli ammortizzatori sociali. Al riguardo svolge talune considerazioni sui dati relativi al fenomeno della disoccupazione nel nostro Paese.

La necessità di intervenire sul sistema degli ammortizzatori sociali, attraverso un ampliamento dell'ambito di tutela, appare quanto mai urgente se si vuole evitare l'accentuazione di forme di emarginazione sociale.

Il presidente AZZOLLINI dopo aver revocato l'inammissibilità precedentemente pronunciata con riguardo agli emendamenti 2.33, 2.49 e 2.140, dichiara inammissibili gli emendamenti 2.349, 2.408, 2.423, 2.431, 2.436, 2.442, 2.443, 2.451, 2.452, 2.453, 2.476, 2.494, 2.497, 2.498, 2.502, 2.513, 2.520, 2.521, 2.522, 2.525, 2.526, 2.539, 2.540, 2.549, 2.551, 2.558, 2.562, 2.587, 2.590, 2.0.10, 2.0.12, 2.0.20, 2.0.41, 2.0.47, 2.0.50, 2.0.51, 2.0.52 per mancanza di copertura finanziaria; e gli emendamenti 2.351, 2.352, 2.353, 2.354, 2.355, 2.356, 2.362, 2.370, 2.374, 2.375, 2.376, 2.382, 2.383, 2.384, 2.387, 2.388, 2.390, 2.392, 2.393, 2.398, 2.399, 2.400, 2.405, 2.410, 2.412, 2.413, 2.414, 2.415, 2.416, 2.417, 2.418, 2.419, 2.425, 2.426, 2.427, 2.428, 2.429, 2.430, 2.435, 2.449, 2.450, 2.454, 2.456, 2.458, 2.470, 2.471, 2.472, 2.474, 2.479, 2.480, 2.481, 2.555, 2.560, 2.585, 2.596, 2.0.5, 2.0.45, 2.0.46, 2.0.55, 2.0.56 per estraneità alla materia.

Con riguardo ai criteri seguiti nelle declaratorie di inammissibilità, precisa di aver ritenuto inammissibili tutti gli emendamenti di carattere strettamente localistico e di aver invece valutato positivamente le proposte recanti interventi di sviluppo di carattere generale.

La senatrice GHEDINI (*PD*) interviene per illustrare gli emendamenti 2.358 e 2.360, i quali recano il rifinanziamento del Fondo per le non-autosufficienze, istituito dalla legge finanziaria per il 2007. Dopo aver ricordato come diverse regioni, fra cui la regione Emilia Romagna, abbiano proceduto alla istituzione di fondi con analoghe finalità, sottolinea come il rifinanziamento del suddetto fondo nazionale, oltre a rispondere ad esigenze di giustizia sociale, sia in grado di determinare positivi effetti anche sul piano finanziario, nella parte in cui si evita un aggravamento degli oneri a carico del fondo sanitario nazionale.

La senatrice CARLONI (*PD*) fa proprio ed illustra l'emendamento 2.363, con il quale si intende rifinanziare il fondo istituito dalla legge finanziaria per il 2008 destinato ad un piano contro la violenza alle donne.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*) illustra brevemente l'emendamento 2.368, con il quale si erogano taluni benefici alle vittime del dovere e della criminalità organizzata, nonché ai loro familiari superstiti.

Il senatore LUSI (*PD*) dà conto dell'emendamento 2.391, il quale prevede il rifinanziamento del fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari fra Pescara e Roma, con vincolo di destinazione alla tratta Avezzano-Roma. Tale proposta è finalizzata a determinare una migliore efficacia ed efficienza delle comunicazioni ferroviarie fra la regione Abruzzo e la città di Roma. Al riguardo ricorda che le risorse di tale fondo, originariamente previsto dalla legge finanziaria per il 2008, sono state utilizzate dal decreto-legge n. 93 del maggio 2008 quale fonte di copertura della abolizione dell'ICI sulla prima casa. Svolge poi ampie considerazioni sulla situazione relativa alla mobilità fra la provincia dell'Aquila e la Capitale, lamentando in particolare l'inadeguatezza del trasporto ferroviario e l'inefficienza dei collegamenti autostradali, con grave disagio per i numerosi lavoratori pendolari.

Il senatore VALDITARA (*PdL*) illustra dapprima l'emendamento 2.379, con il quale, al fine di promuovere la ricerca di alto livello e la qualità delle università italiane, si prevede l'istituzione dell'Iniziativa per l'Eccellenza Universitaria. Sulla base di una selezione, effettuata dall'ANVUR, il Ministero dell'istruzione procede alla erogazione di finanziamenti fino a dieci milioni di euro in favore delle dieci migliori strutture universitarie. Un analogo sistema, ricorda l'oratore, ha già prodotto effetti positivi sia in Germania che in Francia.

Dopo aver ritirato l'emendamento 2.380, dà conto dell'emendamento 2.385, il quale prevede che le università possano stabilire contribuzioni studentesche aggiuntive da esigersi dopo la laurea in occasione della prima dichiarazione dei redditi. Tale misura, mutuata dall'ordinamento australiano, può rappresentare, a suo parere, una valida modalità di finanziamento del sistema universitario italiano.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1790

Art. 2.

2.94 (testo 2)

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. All'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è abrogato;

b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: "8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche all'Irap e all'Iva e alle altre imposte dirette ed indirette"».

2.209 (testo 2)

Vittoria FRANCO, GHEDINI, ROILO, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, MERCATALI, LEGNINI, ADAMO, BARBOLINI

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di incrementare e promuovere le azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nell'accesso alle attività d'impresa, l'articolo 54 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:

"Art. 54. – (*Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile*). - 1. Il Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile, istituito con l'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, può concedere ai soggetti indicati all'articolo 53, comma 1, lettera a), nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento anche comunitario, le agevolazioni previste dalla disciplina vigente:

a) per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'indu-

stria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;

b) per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità;

c) per la costituzione di piccole e medie imprese in possesso dei requisiti per l'accesso a finanziamenti e cofinanziamenti comunitari e/o regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera c), possono essere riconosciute ai medesimi soggetti agevolazioni aggiuntive nella forma di prestazioni di garanzia per l'accesso al credito.

3. Ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b), possono essere concesse agevolazioni per le spese sostenute per le attività ivi previste".

8-ter. A decorrere dall'anno 2010, il "Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile", di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è finanziato nella misura di 100 milioni di euro in ragione d'anno.

8-quater. Le risorse rivenienti da revoche, rinunce e decadenza dei requisiti, relative ai finanziamenti di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono rassegnate al "Fondo nazionale per l'imprenditori a femminile", di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198».

Conseguentemente:

a) all'articolo 2, aggiungere infine il seguente comma:

«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".»;

b) alla Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla missione Soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

235^a Seduta (notturna)

Presidenza del Vice Presidente
Massimo GARAVAGLIA

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Casero e Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 21.

IN SEDE REFERENTE

(1791) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012

- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2010 (*limitatamente alle parti di competenza*)
- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(1790) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nell'odierna seduta pomeridiana.

Il PRESIDENTE avverte che nella precedente seduta è stata svolta l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, fino all'emendamento 2.391.

La senatrice CARLONI (*PD*) illustra, dopo averlo fatto proprio, l'emendamento 2.394, che stanziava 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, al fine di migliorare gli *standard* di sicurezza della rete ferroviaria delle aree del Mezzogiorno.

L'oratrice fa quindi proprio l'emendamento 2.448 volto a destinare la somma di 500 milioni di euro al finanziamento di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi.

Il presidente Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra l'emendamento 2.403 che incentiva il trasporto fluviale di GPL, al fine di accrescere la sicurezza del trasporto di questa sostanza, attività quantomai pericolosa come dimostra il disastro ferroviario di Viareggio.

Il senatore MORANDO (*PD*), nel condividere la dichiarazione di inammissibilità per materia effettuata dalla Presidenza in merito all'emendamento 2.412 e la soluzione prospettata di trasformare la proposta stessa in un emendamento alla tabella A, sottolinea l'importanza del ruolo svolto da radio radicale nel sistema politico italiano.

Il senatore VALDITARA (*PdL*) illustra gli emendamenti 2.437 e 2.441, entrambi diretti a incentivare il finanziamento di progetti di ricerca a forte contenuto tecnologico.

La senatrice GHEDINI (*PD*) illustra l'emendamento 2.444 finalizzato all'istituzione di un fondo per il sostegno delle comunità di tipo familiare, quantomai necessario per la tutela dei minori privi di genitori.

Il senatore MERCATALI (*PD*) illustra l'emendamento 2.457, che finanzia programmi di sorveglianza sanitaria dei soggetti esposti all'amianto.

Si sofferma poi sull'emendamento 2.602, recante un intervento di sostegno a favore delle piccole e medie imprese esportatrici, che nell'ultimo triennio abbiano realizzato sui mercati internazionali almeno il 20 per cento del proprio fatturato complessivo. Tale misura risulta quanto mai necessaria, alla luce della congiuntura economica negativa internazionale.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*) illustra l'emendamento 2.561, finalizzato ad introdurre correttivi all'articolo 65 del decreto legge n. 112 del 2008, per quel che attiene in particolare alle risorse destinate al progetto di professionalizzazione delle forze armate, osservando che i consistenti tagli effettuati in passato rischiano di determinare un blocco del reclutamento dei militari, come ha recentemente evidenziato anche il Ministro della difesa.

Il senatore FLERES (*PdL*) chiede alla Presidenza di rivedere la dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 2.562, evidenziandone l'obiettivo virtuoso sotto il profilo economico-finanziario.

Il PRESIDENTE dichiara di revocare l'inammissibilità dell'emendamento 2.562.

Tutti i restanti emendamenti, riferiti all'articolo 2, vengono dati per illustrati.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 2.

Il senatore PICETTO FRATIN (*PdL*) riformula l'emendamento 2.0.1 nel testo 2 (pubblicato in allegato al resoconto) diretto ad accrescere l'efficienza dei moduli organizzativi dell'esercito.

La senatrice CARLONI (*PD*) illustra l'emendamento 2.0.2, che introduce incentivi per lo sviluppo dei confidi nelle aree territoriali del Mezzogiorno, evidenziando che tale misura è volta ad affrontare il nodo strutturale dell'accesso al credito, particolarmente problematico nelle regioni meridionali.

Si sofferma poi sull'emendamento 2.0.3, che finanzia nuovi contratti di ricerca, di durata triennale – rinnovabili per ulteriori tre anni – stipulati dagli atenei e dagli enti di ricerca pubblici delle aree territoriali del Mezzogiorno.

Il senatore MORANDO (*PD*) illustra l'emendamento 2.0.6, soffermandosi sulla disposizione di cui al comma 2, che prefigura una progressiva riduzione dell'imposta sui redditi delle attività produttive, finanziata attraverso le risorse derivanti dall'applicazione dell'imposta prevista al comma 1. Quest'ultima in particolare, è proporzionale all'entità della leva finanziaria di ciascun istituto di credito ed è giustificata dalla circostanza che la crisi congiunturale verificatasi nell'ultimo anno ha fatto emergere una garanzia implicita di ultima istanza degli Stati nazionali a favore delle banche in caso di collasso del sistema finanziario. Tale garanzia implicita riveste una valenza di tipo assicurativo, essendo volta a coprire i rischi economico-finanziari a cui è soggetto il sistema bancario, i quali risultano tanto più alti quanto più elevata si connota la leva fiscale. L'imposta in questione, in definitiva, si configura come una sorta di premio, dovuto dalle banche per la predetta garanzia assicurativa implicita, delle quali le stesse beneficiano.

Il PRESIDENTE, in relazione alle considerazioni testé esposte dal senatore Morando, ravvisa delle difficoltà in fase applicativa della misura in questione, sottolineando che la stessa è suscettibile di determinare «una stretta creditizia» degli istituti bancari, che può essere evitata solo attraverso la previsione di congrue scadenze temporali.

Tutti i restanti emendamenti aggiuntivi, relativi all'articolo 2, vengono dati per illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1790

2.0.1 (testo 2)

PICETTO FRATIN

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Difesa Servizi Spa)

1. Al fine di assoggettare al regime di fatturazione le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi rese dal Ministero della difesa in favore di terzi, è costituita la società per azioni denominata: "Difesa Servizi Spa", con sede in Roma. Alla citata società sono, altresì, affidate le attività di valorizzazione di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari, da realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti, la stipula dei contratti di sponsorizzazione, l'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, da individuarsi con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché le attività di cui all'articolo 7, della legge 24 dicembre 1985, n. 808.

2. Il capitale sociale è stabilito in un milione di euro e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa, che esercita i diritti dell'azionista. Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.

3. La società di cui al comma 1, che è posta sotto la vigilanza del Ministero della difesa, opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del Ministro della difesa. La medesima società di cui al comma 1 ha ad oggetto la prestazione di servizi e l'espletamento di attività strumentali e di supporto tecnico-Amministrativo in favore dell'Amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima. L'oggetto sociale, riguardante l'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni, è strettamente correlato allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per le Forze armate, compresa

l'Arma dei Carabinieri, delle funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette funzioni di centrale di committenza possono essere svolte anche per le altre forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le Amministrazioni interessate. La società può altresì assumere partecipazioni, detenere immobili ed esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico.

4. La società, nell'espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.488, e successive modificazioni, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.

5. Lo statuto disciplina il funzionamento interno della società. Lo statuto della società è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. È ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. I membri del consiglio di amministrazione possono essere tratti anche tra gli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente. Le successive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile ed entrano in vigore a seguito dell'approvazione delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Ai fini di cui al comma 3, lo statuto prevede:

a) il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;

b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti;

c) le modalità per l'esercizio del «controllo analogo» sulla società, nel rispetto dei principi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria;

d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;

e) l'obbligo dell'esercizio della attività societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa;

f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.

7. Gli utili netti della società sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della società previa autorizzazione del Ministero vigilante. La società non può sciogliersi se non per legge.

8. La pubblicazione del decreto di cui al comma 5 nella *Gazzetta Ufficiale* tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.

9. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva.

10. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, in deroga a quanto previsto dal comma 9, dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la società si avvale anche del personale militare e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegarsi secondo le modalità previste dallo stesso articolo.

11. All'onere derivante dal presente articolo, pari a un milione di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2010, della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 28 ottobre 2009

113^a Seduta*Presidenza del Presidente***BALDASSARRI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Molgora.*

La seduta inizia alle ore 15,20.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Comunità e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (COM (2009) 499 def.) (n. 42)

Proposta di decisione del Consiglio che affida alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (COM (2009) 500 def.) (n. 43)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità bancaria europea (COM (2009) 501 def.) (n. 44)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (COM (2009) 502 def.) (n. 45)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (COM (2009) 503 def.) (n. 46)
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Il presidente BALDASSARRI (*PdL*), relatore, illustra i documenti in titolo, che muovono dalle proposte contenute nel rapporto finale predisposto dal gruppo di lavoro presieduto da Jacques de Larosière, istituito dalla Commissione europea nell'ottobre 2008. Sottolinea che la proposta di riforma si basa sui due seguenti principi: il primo prevede un sistema di sorveglianza macroprudenziale, affidata a un nuovo organismo, il Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB), con il compito di controllare e valutare i potenziali rischi per la stabilità finanziaria derivanti da svi-

luppi macroeconomici e del sistema finanziario nel suo insieme; il secondo principio introduce un sistema di vigilanza microprudenziale, che fa capo al Sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS) incaricato di vigilare sui singoli istituti finanziari e di garantire la tutela degli utenti dei servizi finanziari, composto da tre nuove autorità, con competenze distinte per settore di intermediazione (una autorità per le banche, una per le assicurazioni e una terza per i valori mobiliari), dai collegi dei supervisori e dalle autorità di vigilanza nazionali.

Nel segnalare che l'obiettivo della Comunità europea è quello di rendere pienamente operativo il nuovo quadro di vigilanza nel corso del 2010, precisa che l'Atto comunitario n. 42 (proposta di regolamento COM 2009 499) prevede l'istituzione del Comitato europeo per i rischi sistemici (ESRB) a cui viene affidato il compito della vigilanza macroprudenziale. I suoi obiettivi consistono principalmente nel mettere a punto una prospettiva macroprudenziale europea che affronti il problema della frammentazione dell'analisi di rischio individuale a livello nazionale e nel rafforzare l'efficacia dei meccanismi di allerta migliorando l'interazione tra analisi microprudenziale e macroprudenziale. Rilevato che l'ESRB non viene dotato di poteri giuridicamente vincolanti, ma è concepito come un organo i cui poteri riposano sulla sua reputazione, evidenzia che l'alto livello professionale dei suoi componenti dovrebbe tuttavia essere capace di esercitare un'influenza sui responsabili politici e sulle autorità di vigilanza. L'ESRB – prosegue il Presidente relatore – fornisce anche le informazioni sui rischi sistemici alle autorità europee di vigilanza e, al tempo stesso, può avere accesso a tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, potendo così fare affidamento sui dati relativi agli istituti monetari e finanziari già raccolti dalla Banca centrale europea attraverso l'Eurosistema. Per le autorità europee di vigilanza, per le banche centrali e per gli Stati membri sussiste comunque l'obbligo generale di fornire all'ESRB tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti.

Per quanto concerne le funzioni del Comitato, all'ESRB compete sia effettuare segnalazioni di rischio sia, se necessario, raccomandare l'adozione di specifici provvedimenti per far fronte ai rischi individuati; destinatari delle segnalazioni e delle raccomandazioni possono essere la Comunità nel suo insieme, uno o più Stati membri oppure una o più autorità nazionali o europee di vigilanza. Le raccomandazioni dell'ESRB non sono giuridicamente vincolanti, anche se i loro destinatari, di fronte ad un rischio individuato, sono in qualche modo chiamati a reagire.

Puntualizza che l'organizzazione interna del Comitato per il rischio sistemico si compone di un consiglio generale, di un comitato direttivo, del segretariato e di un comitato tecnico consultivo. Aggiunge in proposito che il consiglio generale è l'organo decisionale dell'ESRB, composto da un totale di 61 membri, a cui competono l'adozione delle segnalazioni e delle raccomandazioni, segnalando che i membri aventi diritto di voto sono il presidente e il vicepresidente della Banca centrale europea, i go-

vernatori delle singole banche centrali nazionali, un membro della Commissione europea e i presidenti delle tre autorità europee di vigilanza.

Dopo aver richiamato le funzioni del presidente dell'ESRB, descrive la composizione e il funzionamento degli altri organismi, ossia il comitato direttivo (composto in tutto da 12 membri) a cui compete la preparazione delle riunioni del consiglio generale, il comitato tecnico consultivo, che ha il compito di fornire consulenza e assistenza al consiglio generale su questioni che rientrano nelle competenze dell'ESRB e, infine, il segretariato, che riceve istruzioni direttamente dal presidente del consiglio generale e viene assicurato dalla BCE, che ne sopporta i relativi costi.

Nel far riferimento all'Atto comunitario n. 43, documento COM(2009) 500, specifica che esso consiste in una proposta di decisione del Consiglio con la quale viene affidato alla Banca centrale europea il compito di assicurare il segretariato dell'ESRB, fornendogli assistenza amministrativa, logistica, statistica ed analitica.

Indi sottolinea che i restanti atti comunitari, ovvero le proposte di regolamento COM(2009) 501, COM(2009) 502 e COM(2009) 503, prevedono l'istituzione di un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (ESFS), composto dalla rete delle autorità nazionali di vigilanza finanziaria, a cui si aggiungono tre nuove autorità di vigilanza europee, derivanti dalla trasformazione degli attuali comitati di vigilanza europei: a seguito di tale processo si introducono tre nuovi organismi dotati di personalità giuridica, prevedendo che essi assumano la denominazione di Autorità bancaria europea (EBA), di Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e di Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). Per l'istituzione delle tre nuove Autorità, al fine di tenere conto delle loro specificità settoriali, la Commissione ha proposto l'adozione di tre distinti regolamenti, anche se le tre proposte sono tuttavia in gran parte identiche.

Osserva quindi che del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria faranno parte anche le autorità di vigilanza degli Stati membri, un comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee (per le questioni intersettoriali) e la Commissione europea. Dopo aver indicato le città europee in cui si prevede di stabilire la sede di ciascuna delle predette autorità, si sofferma sui compiti ad esse attribuiti, evidenziando che saranno chiamate a contribuire all'elaborazione di norme in materia di regolamentazione e vigilanza, fornendo pareri alle istituzioni comunitarie ed elaborando orientamenti, raccomandazioni e progetti di *standard* tecnici, all'applicazione uniforme della normativa comunitaria e alla cooperazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico, valutando gli sviluppi del mercato nei settori di sua competenza. Per l'assolvimento dei propri compiti ciascuna Autorità dispone di poteri di indagine e di esecuzione e potrà altresì richiedere il pagamento di commissioni. Di particolare rilievo il Presidente relatore ritiene il compito di sviluppare *standard* tecnici, che si ricollega alla proposta della Commissione di istituire un *corpus* giuridico unico in ambito comunitario, applicabile a tutti gli istituti finanziari nel mercato unico.

Successivamente dedica ampi cenni alla creazione di un meccanismo per affrontare eventuali comportamenti delle autorità di vigilanza nazionali ritenuti divergenti dalla normativa comunitaria in vigore, al ruolo delle Autorità europee di vigilanza nell'ipotesi di situazioni di emergenza e all'introduzione di un meccanismo diretto a risolvere eventuali controversie che dovessero insorgere tra autorità di vigilanza nazionali.

Dopo aver osservato che le proposte di regolamento in esame inquadrano comunque la funzione di vigilanza europea nell'ambito di uno stretto rapporto di collaborazione tra l'ESRB e il Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria, con l'obiettivo di garantire una migliore interazione tra il livello macroprudenziale e quello microprudenziale della vigilanza, descrive diffusamente l'organizzazione interna di ciascuna delle tre Autorità, caratterizzata dalla presenza di un consiglio delle autorità di vigilanza, che ne è il principale organo decisionale, di un consiglio di amministrazione, di un presidente e di un direttore esecutivo, richiamando la composizione, i compiti e i criteri di scelta dei componenti di tali organi e segnalando in particolare che sia il presidente che il direttore esecutivo devono essere professionisti indipendenti a tempo pieno.

Passando a svolgere alcune considerazioni di merito, ritiene preliminarmente meritevole di particolare approfondimento la scelta di introdurre il nuovo quadro europeo di vigilanza attraverso lo strumento del regolamento comunitario anziché attraverso una fonte normativa che coinvolga più direttamente gli Stati membri.

Rileva in secondo luogo che l'architettura istituzionale proposta sembra connotata dalla scelta di concentrare negli organismi comunitari la titolarità e l'esercizio delle funzioni di vigilanza macroprudenziale e sui singoli settori di intermediazione, con il conseguente problema di valutare l'impatto di tale sistema sugli assetti e le competenze delle singole autorità nazionali. Un'ulteriore questione che richiede particolare attenzione concerne la fissazione dei criteri di scelta dei membri delle autorità europee di vigilanza, poiché il quadro proposto potrebbe non essere in grado di garantire in maniera assoluta l'indipendenza dei nuovi organismi, attesa la previsione di un potere di nomina attribuito alla Banca centrale europea e alle singole autorità nazionali di settore. Nel sottolineare che i criteri di nomina dei membri della Banca centrale europea sono al contrario in grado di soddisfare l'esigenza di autonomia e indipendenza dell'istituto, esprime il timore che il sistema proposto potrebbe attenuare il ruolo degli organismi di rappresentanza politica a livello comunitario rispetto all'operato delle autorità di vigilanza, poiché al momento risulta ad essi sottratto il potere di formulare gli indirizzi strategici cui ispirare il loro operato. Occorrerebbe inoltre chiarire, all'interno del dettato normativo delle proposte di regolamento sull'istituzione delle tre autorità di settore, se esso prevede un vero e proprio dovere di rispondere al Consiglio e al Parlamento dell'Unione europea, su loro diretta sollecitazione, ovvero una mera facoltà di riferire sull'attività intrapresa.

Il Presidente relatore sottolinea il carattere problematico delle osservazioni svolte paventando il rischio, ove tali questioni non venissero chia-

rite, di una possibile esautorazione del potere politico di fronte all'esercizio delle funzioni di vigilanza nel sistema finanziario, che sarebbero rimesse in tutto alla titolarità di organi tecnici.

Conclude la propria esposizione, segnalando alla Commissione anche la connessa questione dei poteri e delle competenze delle singole autorità nazionali, che rischiano di essere fortemente indeboliti dal nuovo quadro proposto.

Riservandosi di intervenire più ampiamente nel dibattito, il senatore LANNUTTI (*IdV*) anticipa alcune considerazioni di merito: innanzitutto pone l'accento sull'esistenza di un conflitto di interesse all'interno del nuovo quadro di vigilanza europea, poiché agli organi di vigilanza di cui si prevede la creazione non vengono attribuiti incisivi poteri di controllo, quali sarebbero invece a suo avviso necessari alla luce delle debolezze del quadro di vigilanza concretamente riscontrate in occasione dell'attuale crisi economica, aggiungendo che ciò vale in particolare per l'esigenza di vigilare sull'operato delle agenzie di *rating*.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sugli strumenti di vigilanza dei mercati finanziari, creditizi e assicurativi

Il presidente BALDASSARRI illustra le finalità della proposta di indagine conoscitiva in titolo, correlata alla procedura d'esame degli atti preparatori della legislazione comunitaria precedentemente illustrati, richiamando le considerazioni svolte in sede di relazione introduttiva su di essi. Segnalando l'opportunità di concludere la procedura informativa in tempi ragionevolmente brevi, considerati anche i tempi di approvazione delle proposte di regolamento da parte della Comunità europea, propone alla Commissione di effettuare le seguenti audizioni: la Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP, l'ISVAP, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Banca centrale europea, il competente Commissario europeo, membri anche italiani, della Commissione affari economici e monetari del Parlamento europeo, la Confindustria, l'ABI, l'ASSONIME, l'AIFI e personalità esperte nelle predette tematiche, citando i professori Marco Onado, Donato Masciandaro, Rainer Masera, Gustavo Piga e Alberto Quadrio Curzio.

Il senatore MUSI (*PD*) propone di integrare l'elenco degli esperti con il professore Mario Monti e suggerisce di dare priorità, nell'ordine di svolgimento delle loro audizioni, al professor Rainer Masera, avendo questi partecipato al gruppo di lavoro presieduto da Jacques de Larosière.

La Commissione conviene con la proposta di indagine conoscitiva illustrata dal presidente Baldassarri, con l'integrazione proposta dal senatore Musi.

Il presidente BALDASSARRI, nel rappresentare ai commissari la possibilità di proporre ulteriori integrazioni al programma delle audizioni in un momento successivo, avverte che provvederà a inoltrare alla Presidenza del Senato la prescritta richiesta di autorizzazione, limitatamente al programma finora approvato dalla Commissione. Aggiunge infine che le singole audizioni saranno calendarizzate dopo la conclusione dell'esame dei documenti di bilancio.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 28 ottobre 2009

139^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizza.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1835) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore RUSCONI (*PD*) chiede preliminarmente che la discussione generale sul disegno di legge in titolo non si concluda nella seduta odierna.

Si associa il senatore GIAMBRONE (*IdV*), il quale sottolinea come nella settimana in corso non siano previste sedute di Assemblea.

Il PRESIDENTE fornisce assicurazioni in tal senso.

Il relatore BEVILACQUA (*PdL*) si dichiara a sua volta d'accordo, a condizione che la discussione generale si concluda comunque entro la giornata di martedì 3 novembre, eventualmente con una seduta notturna.

Egli riferisce quindi alla Commissione sul provvedimento, rilevando anzitutto come esso sia stato approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura con numerose modifiche. Rispetto agli originari quattro commi dell'articolo 1, risultano infatti introdotti numerosi commi ed articoli aggiuntivi.

Soffermandosi quindi sull'articolo 1, comma 1, il relatore precisa che esso, nel testo originario, modificava l'articolo 4 della legge n. 124 del

1999 in materia di supplenze aggiungendo un comma 14-*bis* con il quale si stabiliva l'impossibilità, in qualsiasi caso, di trasformazione dei contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze in contratti a tempo indeterminato. La disposizione è stata tuttavia modificata dalla Camera dei deputati nel senso di consentire la trasformazione dei contratti a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo sulla base delle graduatorie previste anche ai sensi della legge finanziaria 2007. Detta modifica, prosegue il relatore, è stata il frutto di una positiva mediazione tra gli schieramenti che ha consentito di superare le divergenze emerse in precedenza, onde non pregiudicare la possibilità per i precari inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di essere immessi in ruolo nell'ambito del *turnover*.

È stato poi inserito il comma 1-*bis*, secondo cui gli atti di convocazione dei docenti per il conferimento delle supplenze avvengono anche attraverso la casella di posta elettronica certificata, in un'ottica di semplificazione e di contenimento dei costi.

Il comma 2, unitamente ai commi 3 e 4, prosegue il relatore, riguarda esclusivamente il personale a tempo determinato della scuola titolare di incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico 2008-2009. Esso dispone che, al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo, per l'anno scolastico 2009-2010 ed in deroga alle disposizioni contenute nella legge n. 124 del 1999 e nei relativi regolamenti attuativi, l'amministrazione scolastica assegni le supplenze per assenza temporanea dei titolari, con precedenza assoluta ed a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto, al personale docente inserito nelle graduatorie ad esaurimento ed al personale ATA inserito nelle graduatorie permanenti, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento. Nell'avanzare l'ipotesi che la validità di tale disposizione sia estesa anche all'anno scolastico 2010-2011, onde evitare che l'anno prossimo ci si ritrovi esattamente nelle stesse condizioni, egli precisa indi che le predette assegnazioni operano a condizione che il personale indicato sia stato destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche, nell'anno scolastico 2008-2009 o abbia conseguito nel medesimo anno scolastico, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno centottanta giorni; non abbia potuto stipulare per l'anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili; non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo. Al riguardo, il relatore segnala peraltro che il decreto ministeriale n. 82 del 29 settembre 2009, con riferimento alla seconda condizione sopra indicata, ha individuato anche la fattispecie di «aver ottenuto la nomina per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di disponibilità di cattedre o posti interi».

Dopo aver dato conto dei benefici connessi a tale norma, quali risultano dalla relazione illustrativa al disegno di legge, come presentato in prima lettura, il relatore precisa che i successivi commi 3 e 4 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati. Quanto al comma 3, esso pre-

vede la facoltà, per l'amministrazione scolastica, di promuovere, in collaborazione con le Regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle Regioni medesime, specifici progetti inerenti ad attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, della durata di tre mesi, prorogabili a otto. Tali progetti devono essere realizzati prioritariamente mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al comma 2 a condizione che gli stessi siano percettori dell'indennità di disoccupazione. Al riguardo il relatore evidenzia peraltro che l'articolo 4, comma 2, del già citato decreto ministeriale n. 82 del 2009 disciplina l'ipotesi inversa: prevede, infatti, che coloro che sono impegnati in progetti attivati sulla base di convenzioni con le Regioni non possono accettare, durante lo svolgimento dei progetti stessi, supplenze temporanee, salva diversa previsione recata dalle singole convenzioni. A tali lavoratori può essere corrisposta un'indennità di partecipazione a carico delle risorse messe a disposizione dalle Regioni. Egli pone altresì l'accento sull'opportunità, nel caso vi fosse spazio per una modifica al provvedimento, di chiarire le modalità di corresponsione della summenzionata indennità di partecipazione, che pare rimessa alla piena discrezionalità dell'amministrazione scolastica competente. Analogamente, se vi fossero le condizioni per una terza lettura, apparirebbe opportuno specificare i contenuti delle «attività di carattere straordinario» attivabili dalle amministrazioni scolastiche, i criteri che presiedono alla scelta del personale da utilizzare, nonché se la proroga può essere inferiore a otto mesi.

Il comma 4 dispone invece che ai docenti ed al personale ATA utilizzati per le supplenze temporanee o per i progetti regionali di formazione, ai sensi dei commi 2 e 3, sia riconosciuto il punteggio equivalente ad un anno di servizio ai soli fini del collocamento nelle rispettive graduatorie, lasciando così intendere che la valutazione dell'intero anno di servizio verrà attribuita a prescindere dall'effettiva durata della supplenza o della partecipazione ai progetti formativi regionali.

Il relatore dà indi conto dei numerosi commi aggiuntivi introdotti dall'altro ramo del Parlamento all'articolo 1.

Il comma 4-*bis* stabilisce che, solo per l'anno scolastico 2010-2011, il termine per completare le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, nonché per conferire gli incarichi di presidenza e per nominare i supplenti annuali è prorogato dal 31 luglio al 31 agosto 2010.

Il comma 4-*ter* reca un'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge finanziaria 2007, disponendo che in fase di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti è consentito ai docenti che ne fanno richiesta sia la permanenza nella provincia prescelta per il biennio 2007-2008 e 2008-2009 sia l'inserimento anche nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione di III fascia. In proposito, il relatore rammenta che, in fase attuativa dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge finanziaria 2007, erano sorti numerosi contenziosi in ordine alla collocazione dei docenti che sceglissero ulte-

riori tre province oltre a quella nelle cui graduatorie erano già inseriti. Il Ministero, con il decreto ministeriale n. 42 del 2009, aveva infatti ritenuto che essi andassero collocati in coda a tutte le fasce, mentre il giudice amministrativo aveva annullato il predetto decreto giudicando necessario l'inserimento «a pettine»; pertanto, l'emendamento approvato dalla Camera ha fornito un'interpretazione autentica della citata disposizione della legge finanziaria 2007, confermando a livello legislativo l'orientamento che il Ministero aveva già fornito con il predetto decreto n. 42. Il medesimo comma stabilisce tuttavia che, per il biennio 2011-2012 e 2012-2013, il decreto ministeriale di integrazione e aggiornamento delle graduatorie sia improntato al principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento dalla provincia prescelta per il biennio 2007-2008 e 2008-2009 ad un'altra provincia di sua scelta, mantenendo il punteggio e la posizione in graduatoria, e quindi dell'inserimento «a pettine».

Il relatore illustra indi i successivi commi da 4-*quater* a 4-*septies*, rilevando anzitutto che, ai sensi del comma 4-*quater*, nelle operazioni di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti trasformate in graduatorie ad esaurimento, da disporre con decorrenza 1° settembre 2009 per il biennio 2009-2010 e 2010-2011, non è consentito modificare la scelta già effettuata in merito all'attribuzione del punteggio per i servizi prestati in relazione ad una o più specifiche graduatorie. Il successivo comma 4-*quinquies* stabilisce inoltre che, a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, non sia consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno già stipulato un contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso. Il comma 4-*sexies* conferma la validità dell'abilitazione all'insegnamento e del diploma di specializzazione per il sostegno conseguiti dai docenti ammessi con riserva ai corsi speciali indetti con decreto ministeriale n. 21 del 9 febbraio 2005 purché in possesso dei prescritti requisiti di servizio alla data di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi speciali. Detti docenti sono inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento. Al riguardo, il relatore precisa che tale disposizione integra la previsione contenuta nell'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 207 del 2008, che limitava la validità dell'abilitazione solo a coloro i quali fossero stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento indetti con decreto 18 novembre 2005, n. 85, purché avessero i prescritti requisiti di 360 giorni di servizio e superato l'esame di Stato. Egli segnala inoltre che la Commissione ha all'esame il disegno di legge n. 1603, vertente sulla stessa materia, i cui nodi principali sembrano dunque affrontati dal comma 4-*sexies* in questione. Sottolinea altresì che, qualora fosse possibile modificare il provvedimento, esso sarebbe la sede appropriata per risolvere positivamente anche la questione dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per i docenti iscritti ai corsi abilitanti autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'anno 2008-2009 (in particolare quelli di strumento musicale A77-II ciclo, scienze della formazione primaria e COBASLID), i quali sono rimasti esclusi dall'articolo

5-bis del decreto-legge n. 137 del 2008, che aveva previsto l'inserimento in graduatoria solo per i docenti iscritti ai medesimi corsi nell'anno 2007-2008.

Il comma 4-septies prevede poi che, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione, l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso la scuola pubblica, ammessi con riserva ai corsi speciali indetti con i decreti nn. 21 e 85 del 2005, costituisca titolo valido per la partecipazione a tutte le procedure di mobilità professionale.

Passando ai successivi commi da 4-octies a 4-undecies, il relatore – nel riportare l'acceso dibattito che ne ha accompagnato l'approvazione alla Camera dei deputati per l'appesantimento burocratico che ne deriverebbe a danno dei portatori di *handicap* e dei loro familiari – si sofferma anzitutto sul comma 4-octies, secondo il quale dall'anno scolastico 2009-2010 i docenti e il personale ATA che si avvalgono dei benefici relativi all'assistenza o al lavoro dei disabili (leggi nn. 104 del 1992 e 68 del 1999), all'atto della richiesta di inserimento nella graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza trasmettono alle autorità scolastiche della provincia nella cui graduatoria chiedono di essere inseriti la certificazione medica originale comprovante le condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire dei predetti benefici. Un regolamento ministeriale specificherà in seguito le modalità attuative nonché i termini per la trasmissione della certificazione medica nel caso di personale già inserito nella graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza (comma 4-undecies). Secondo il comma 4-novies, sempre a decorrere dal 2009-2010, i dirigenti scolastici che conseguono la nomina in una regione diversa da quella di residenza trasmettono la documentazione medica all'ufficio scolastico regionale competente. Resta ferma la possibilità per le autorità scolastiche, qualora sussistano motivate ragioni ovvero anche con metodi a campione, di richiedere ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire dei benefUci previsti dalle citate norme (comma 4-decies).

Quanto al comma 4-duodecies, esso interviene sull'articolo 427, comma 4, del decreto legislativo n. 297 del 1994, in materia di riconoscimento dei titoli per l'insegnamento nelle scuole di lingua tedesca nella provincia di Bolzano, stabilendo che su richiesta dell'interessato il Ministero può limitare gli effetti del riconoscimento previsti dalla normativa europea.

Il relatore illustra indi i successivi commi 4-terdecies e 4-quaterdecies, osservando che il primo detta norme per favorire l'occupazione, la formazione e la ricollocazione del personale supplente e precario. In particolare, prevede che nella banca dati costituita dall'INPS per la gestione e lo scambio delle informazioni confluiscono tutti i dati disponibili relativi ai percettori di trattamenti di sostegno al reddito; alla banca dati possono peraltro accedere anche le Regioni, il Ministero del lavoro, la società Lavoro spa e l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori. Il secondo abroga conseguentemente i commi 1 e 2 dell'articolo

8 del decreto legislativo n. 276 del 2003 in ordine all'ambito di diffusione dei dati sull'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Il relatore dà infine conto del comma 4-*quinqüesdecies*, secondo cui l'annullamento di atti delle procedure concorsuali ordinarie e riservate a posti di dirigente scolastico indette antecedentemente all'emanazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, non incide sulle posizioni giuridiche acquisite dai candidati dei predetti concorsi che in quanto vincitori o idonei siano stati assunti in servizio.

Passando agli articoli aggiuntivi introdotti alla Camera dopo l'articolo 1, il relatore precisa anzitutto che, ai sensi dell'articolo 1-*bis*, le somme trasferite alle scuole statali per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo dell'autonomia scolastica, rimaste inutilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi, vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo del bilancio del Ministero ed essere successivamente utilizzate per coprire spese di funzionamento.

Secondo il comma 4 del predetto articolo 1-*bis*, a decorrere dall'esercizio finanziario 2010, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge finanziaria 2007, pari a 220 milioni di euro, è finalizzata anche ad interventi per il sostegno al processo di riforma degli ordinamenti della scuola secondaria superiore, alla valorizzazione del merito e del talento degli studenti, nonché alle innovazioni tecnologiche presso le scuole statali. Inoltre, sempre dal 2010, le risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 5, della legge n. 1 del 2007 pari al massimo a 5 milioni di euro, destinate ad incentivare l'eccellenza, possono essere utilizzate anche per la valorizzazione del merito e del talento degli studenti.

Per quanto riguarda l'articolo 1-*ter*, esso interviene sull'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2008, in merito all'adozione dei libri di testo per un periodo almeno quinquennale nella scuola primaria e di sei anni nella scuola secondaria, introducendo ipotesi di deroga a tale cadenza temporale dovute ad esigenze connesse con la modifica di ordinamenti scolastici ovvero con la scelta di testi in formato misto o scaricabili da *internet*.

L'articolo 1-*quater* incide sull'anagrafe degli studenti, includendo le informazioni sulla valutazione degli studenti tra quelle prese in considerazione dal Ministero, il quale acquisisce dalle scuole anche i dati personali, sensibili e giudiziari degli studenti utili per la lotta alla dispersione scolastica.

Il relatore conclude l'illustrazione del testo dando conto dell'articolo 1-*quinqüies*, che consente di svolgere l'esame preliminare agli esami di Stato a coloro i quali abbiano l'idoneità o la promozione all'ultimo anno ma non lo hanno frequentato o non hanno titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame stesso.

Egli riferisce infine sulle audizioni svolte questa mattina dall'Ufficio di Presidenza della Commissione, allargato ai rappresentanti dei Gruppi,

attraverso le quali è stato acquisito l'orientamento dei rappresentanti dei maggiori sindacati della scuola, nonché dei docenti precari sulle principali tematiche trattate dal decreto. Riassumendone i tratti salienti, egli ricorda anzitutto la questione dell'inserimento in graduatoria a pettine ovvero in coda. Al riguardo, comunica che sono state portate numerose ragioni a sostegno sia dell'una che dell'altra tesi. Da una parte, infatti, è stato chiesto il rispetto della disciplina a suo tempo stabilita con la trasformazione delle graduatorie ad esaurimento, senza il ripristino di istituti (quali il trasferimento in altre province con l'inserimento «a pettine» nelle relative graduatorie grazie al riconoscimento del punteggio personale) che erano connessi al carattere permanente delle graduatorie stesse. Dall'altra parte, è stato invocato il rispetto della libertà di circolazione sul territorio nazionale e della valutazione in base al merito.

Un altro aspetto su cui si sono incentrati molti degli interventi, prosegue, è stata la normativa introdotta alla Camera dei deputati sull'applicazione della legge n. 104 del 1992 sull'*handicap*. Al riguardo, quasi tutti gli auditi hanno convenuto sull'esigenza di punire severamente gli eventuali abusi, ma hanno posto l'accento sull'inopportunità di determinare una vessazione a danno di categorie già così svantaggiate.

È stato inoltre vivamente richiesto di destinare al ruolo tutti i posti dell'organico di diritto attualmente vacanti, onde consentire la dovuta certezza e prospettiva di carriera ai docenti precari che comunque coprono quelle cattedre.

Con riferimento ai contratti di disponibilità è stato rilevato che l'indennità di disoccupazione era comunque giù prevista. Per quanto riguarda poi gli interventi che possono essere stipulati dalle Regioni, è stato da taluni paventato il rischio di disparità territoriali.

Molte delle organizzazioni audite, conclude il relatore, hanno peraltro manifestato l'urgenza di approvare al più presto il decreto-legge, di cui sono stati riconosciuti gli aspetti positivi, tra cui l'esclusione delle graduatorie di coloro che sono già titolari di contratti a tempo indeterminato, l'ampliamento della platea dei beneficiari, le norme sull'esame di Stato. In tal modo si potrà superare la fase dell'emergenza e dedicare una riflessione seria ed approfondita alle nuove modalità di reclutamento del personale docente, che renda una volta per tutte giustizia al personale precario che ha finora svolto un ruolo irrinunciabile nella scuola statale, al di fuori di qualunque cornice di garanzia. In particolare, è stata invocata la massima certezza giuridica, onde evitare il proliferare di costosi ricorsi.

Nel dibattito prende la parola la senatrice SOLIANI (PD) la quale deplora anzitutto che il provvedimento intervenga ad anno scolastico in corso e in un contesto di grande emergenza occupazionale del Paese. A fronte delle difficoltà specifiche della scuola, esso non offre peraltro alcuna lettura politica e non garantisce agli insegnanti quella stabilità che risulta indispensabile per la loro produttività professionale. Il decreto-legge si caratterizza quindi, a suo avviso, per l'assenza di una visione strategica, fornendo solo risposte minimaliste a problemi di grande comples-

sità e sottovalutando drammaticamente la natura del precariato scolastico nel più generale contesto della crisi in atto.

Destà peraltro stupore, prosegue, il titolo dell'atto, che richiama «la continuità del servizio didattico ed educativo», che risulta inattuabile in costanza dei drammatici tagli operati a danno della scuola dal decreto-legge n. 112 del 2008 e confermati dalle successive manovre finanziarie.

Con la legge finanziaria per il 2007, ella rammenta, si impostava invece un percorso del tutto diverso che, sulla base delle prospettive di pensionamento, ridisegnava la disciplina del reclutamento e di contestuale assorbimento del precariato. Né va dimenticato, prosegue, che le graduatorie sono ormai ad esaurimento ed occorre pertanto prefigurare efficaci misure di uscita dall'emergenza.

Dopo aver espresso un giudizio moderatamente favorevole sulla modifica apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 1, comma 1, ella lamenta poi il calo di progettualità rispetto agli anni passati, in cui un'attenzione molto maggiore era assicurata a tematiche cruciali quali l'obbligo scolastico o l'integrazione degli alunni stranieri.

Quanto poi alla prevista collaborazione con le Regioni, ritiene che le modalità previste dal decreto-legge siano del tutto insufficienti, sollecitando invece un ruolo assai più incisivo per le autonomie territoriali in un'ottica davvero federalista.

Passando al comma 4-*octies* dell'articolo 1, ella dà conto dell'orientamento unanime emerso dalle audizioni svolte stamattina dall'Ufficio di Presidenza in ordine all'esigenza di evitare qualunque abuso. Sottolinea tuttavia la parallela necessità di certificazioni veloci e trasparenti, che il decreto-legge pare del tutto inadatto a garantire.

Soffermandosi poi sulla norma che prevede la riassegnazione al Ministero delle risorse non spese dalle scuole, lamenta che esse non siano destinate alle Regioni in vista di una successiva ricollocazione presso le scuole più virtuose, ancora una volta in un'ottica correttamente federalista.

Avviandosi alla conclusione, lamenta che il riconoscimento dell'eccellenza nella scuola secondaria superiore finisca per essere decurtato da un'imposizione davvero malaccorta. Invita altresì a valutare la questione dei libri di testo nel quadro della libertà di insegnamento, manifestando piena fiducia nel controllo democratico offerto dalle famiglie, dagli enti locali e dalle regioni.

Il senatore VALDITARA (*PdL*) ringrazia il relatore per l'analitica ricostruzione offerta, dichiarandosi favorevole ad alcune delle proposte avanzate. Esprime indi apprezzamento per il decreto-legge come modificato dalla Camera, che reca importanti misure a favore di una determinata categoria di docenti precari, in una fase di grande difficoltà complessiva. Ne condivide altresì la salvaguardia delle legittime aspirazioni all'assunzione, le norme sugli esami di Stato, nonché l'ampliamento della platea dei beneficiari a coloro che hanno 180 giorni di supplenza.

Pur nutrendo qualche perplessità su disposizioni specifiche, ritiene quindi che esso offra una risposta positiva alle tematiche in campo.

Passando a svolgere qualche valutazione di carattere più politico, rileva che il Governo e la maggioranza hanno scelto di puntare più sulla qualità che sulla quantità del servizio scolastico. Poiché l'Italia si caratterizza per un numero di docenti assai più elevato della media OCSE, a fronte tuttavia di stipendi inferiori e insufficienti misure di valorizzazione, si è optato dunque per uno spostamento di risorse dal numero degli insegnanti al riconoscimento del merito. Ricorda del resto che la riduzione dei docenti era già iniziata negli anni passati.

Occorre altresì a suo avviso una seria riforma della formazione e del reclutamento, che risulta peraltro di difficile realizzazione se non accompagnata da un percorso credibile di assorbimento del precariato. Nel sollecitare il Governo a programmare adeguatamente le assunzioni, egli giudica quindi con favore, dato il quadro di risorse limitate e di riduzione degli organici, l'ipotesi di favorire il pensionamento del personale meno motivato affinché si crei spazio per l'inquadramento dei precari. In tal senso, ribadisce l'apprezzamento per la conferma del diritto dei precari all'assunzione in ruolo. Preannuncia conseguentemente la presentazione di un ordine del giorno su questo punto.

Il senatore RUSCONI (*PD*) pone anzitutto in luce l'ultimo articolo del provvedimento, secondo cui da esso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, sottolineandone la contraddittorietà rispetto all'intento dichiarato di garantire la continuità del servizio didattico ed educativo. Deplora quindi che sui posti in ruolo liberi e disponibili non siano stati inquadrati docenti precari secondo la legge vigente, adottando invece un provvedimento privo di risorse che conferma, con drammatica coerenza, i tagli del decreto-legge n. 112 e della legge finanziaria. Le misure introdotte, ancorché talora condivisibili, risultano infatti del tutto inadeguate a garantire la proclamata «continuità didattica ed educativa», configurando una risposta assai minimale rispetto alla promessa del ministro Gelmini di adottare strumenti idonei ad attrarre le professionalità migliori al mondo della scuola.

Egli lamenta poi che in alcune Regioni talune classi di concorso siano esaurite e, in assenza di nuovi concorsi, si alimenti la formazione di nuovo precariato.

La legge finanziaria 2007 si proponeva invece l'intento di un'assunzione massiccia volta proprio alla eliminazione definitiva del fenomeno, attraverso un Piano triennale che peraltro risulta ancora formalmente vigente in quanto non espressamente abrogato da atti successivi. Né va dimenticato che molti docenti hanno operato scelte di vita sulla base di quella prospettiva, che il Governo in carica ha inaspettatamente ribaltato annullando ogni aspettativa.

Soffermandosi indi sul recupero delle somme non spese dalle scuole, egli deplora che tali risorse non vengano utilizzate per coprire costi fissi

come i pasti degli insegnanti, a conferma della mancata volontà del Governo di risolvere piccoli problemi concreti.

In conclusione, egli giudica il provvedimento assai limitato e in sostanziale continuità con l'ottica di prelevare alla scuola fondi da destinare altrove. In assenza di modifiche tempestive, la drammatica contrazione di risorse nel 2010, dapprima solo una previsione, si avvia infatti a diventare un'intollerabile realtà.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) conviene che il decreto-legge offra soluzioni temporanee, che egli invita tuttavia ad inquadrare in una prospettiva storica, risalente alla legge n. 124 del 1999. Precedentemente, infatti, l'assunzione avveniva regolarmente per concorso, con graduatorie la cui vigenza era limitata ad un biennio. Né va dimenticato, prosegue, che nelle graduatorie provinciali e in quelle di istituto vi sono docenti non abilitati, molti dei quali non hanno mai insegnato.

Egli deplora poi l'esperienza non positiva delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), che è purtroppo sfuggita ad una rigorosa logica di programmazione del fabbisogno e su cui hanno certamente trovato il proprio tornaconto molte università. Si sono così ulteriormente alimentate le graduatorie, con riferimento alle quali egli dichiara peraltro di non riuscire ad appassionarsi al dibattito se sia preferibile l'inserimento «a pettine» ovvero «in coda». Piuttosto, rileva l'esigenza di una razionalizzazione delle risorse, considerato che l'Italia ha una spesa per studente pari a quella della Finlandia e addirittura superiore alla Svezia o alla Spagna, con risultati tuttavia assai più scadenti. Pur nella consapevolezza che la spesa nazionale include voci non presenti all'estero come quella per il sostegno, e che il corso di studi in Italia è più lungo di un anno rispetto ad altri Paesi europei, ritiene che le somme stanziare siano comunque assai elevate. In Italia i docenti sono del resto di un terzo superiore ad altri Paesi avanzati.

Il Governo ha quindi intrapreso la strada di una riparametrazione, di cui si assume la piena responsabilità politica. Ritiene tuttavia che vi siano i margini per assicurare alcune prospettive di carriera, conferendo ad esempio al ruolo tutti i posti dell'organico di diritto attualmente liberi e disponibili. Giudica altresì con favore la disposizione, contenuta del decreto-legge, di escludere dalle graduatorie ad esaurimento i docenti già titolari di un contratto a tempo indeterminato.

Anche alla luce delle audizioni svolte questa mattina dall'Ufficio di Presidenza, egli si chiede indi se sia preferibile approvare il provvedimento senza ulteriori modifiche, ovvero ritrasmetterlo alla Camera dei deputati. Al riguardo, preannuncia l'intenzione di approfondire l'ipotesi di alcuni ordini del giorno attraverso i quali potrebbero essere fissati principi importanti senza giungere alla modifica del decreto.

Egli esprime poi dispiacere per la mancata condivisione, da parte di alcuni settori, delle norme previste dal decreto in ordine alla collaborazione con le Regioni. Ritiene infatti che si tratti di misure importanti, suscettibili di assicurare un uso corretto dei fondi regionali.

Manifesta invece stupore per l'irritazione causata dall'irrigidimento dei controlli sull'applicazione della legge n. 104 del 1992, reputando del tutto legittimo operare verifiche laddove vi sia il dubbio di possibili abusi.

Si augura conclusivamente che anche presso il Senato si realizzi quella collaborazione che ha almeno in parte caratterizzato i lavori dell'altro ramo del Parlamento, per il bene di tutta la scuola italiana.

Il senatore PITTONI (*LNP*) rappresenta le difficoltà che si verificheranno a partire dal 2011 in molte province non solo del Nord ma anche del Centro a causa dell'inserimento «a pettine» di docenti provenienti da altre province, spesso con punteggi esorbitanti. Invita quindi ad una seria riflessione su questo punto, esprimendo la forte preoccupazione di numerosissimi docenti.

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene indi di fissare fin d'ora a mercoledì 4 novembre alle ore 12 il termine per la presentazione di emendamenti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

IN SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 ottobre 2009

Presidenza del Presidente
Davide CAPARINI

La seduta inizia alle ore 14.

Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato

C. 2766 Governo, approvata dal Senato

(Parere alla I Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*), *relatore*, riferisce sul disegno di legge A.C. 2766, approvato dal Senato, che reca una modifica del numero dei Ministri e dei componenti il Governo, nonché l'istituzione del «Ministero della salute» e del «Ministero del lavoro e delle politiche sociali», le cui funzioni sono attualmente esercitate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Esso si compone di un unico articolo suddiviso in 11 commi.

Rileva che il comma 1 dispone l'aumento del numero dei Ministri da 12 a 13 e l'incremento del numero complessivo dei membri del Governo da 60 a 63, mentre il comma 2, intervenendo sulle disposizioni recate dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, modifica l'elenco dei Ministri istituendo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute e attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze una serie di funzioni in materia di organizzazione e spesa sanitaria.

Precisa che il comma 3 statuisce il trasferimento, a decorrere dall'entrata in vigore della legge, al costituendo Ministero della salute, delle funzioni e delle strutture indicate dal citato decreto legislativo n. 300/1999 che, ai sensi della disciplina vigente sono attualmente conferite al Mini-

stero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, mentre il comma 4 prevede la sostituzione delle nuove denominazioni dei Ministeri a quella attualmente in vigore in relazione alle funzioni trasferite.

Riferisce quindi che il comma 5 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'approvazione delle necessarie variazioni per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura di Governo e il comma 6 rimette ad un DPCM l'individuazione provvisoria del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione dei Ministeri interessati al riordino.

Aggiunge che il comma 7 precisa che, fino alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione, si applicano le disposizioni di alcuni regolamenti espressamente indicati, mentre il comma 8 prevede che, ai fini della funzionalità delle strutture, per i Ministeri indicati nel disegno di legge, si possa provvedere alla copertura dei posti di funzione di livello dirigenziale, e procedere all'assunzione di personale non dirigenziale.

Infine osserva che il comma 9 dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuova con gli enti previdenziali e assistenziali pubblici vigilati l'integrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali, mentre i commi 10 e 11 recano le norme di copertura finanziaria.

Con riferimento ai profili di competenza della Commissione, fa presente che il provvedimento afferisce alla materia «*ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali*», affidata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. g), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La senatrice Fiorenza BASSOLI (PD) fa notare come il disegno di legge in esame istituisca il Ministero della salute, ponendolo tuttavia di fatto sotto il controllo del Ministero dell'economia e delle finanze, e quindi in una posizione diversa da quella rivestita prima dell'accorpamento con il Ministero del lavoro. Ritiene infatti che l'istituendo dicastero viene posto alla dipendenza del Ministero dell'economia in una serie di atti, di cui in precedenza era titolare esclusivo, e che d'ora in poi dovranno invece essere condivisi.

Segnala poi come l'attribuzione all'istituendo Ministero della funzione di programmazione tecnico-sanitaria determini un ingerimento del Ministero, e quindi dello Stato, in ambiti che, alla luce del nuovo assetto costituzionale delle competenze legislative, è rimesso alla potestà delle regioni, che verrebbero così private di significativi spazi decisionali.

Infine si dichiara contraria all'aumento del numero dei sottosegretari, in quanto esso determina un aumento della spesa pubblica in un momento di particolare crisi economica.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) ricorda il voto di astensione del suo gruppo al Senato sul provvedimento in esame. Considerato che non è

dato registrare presso la Commissione competente in sede referente della Camera alcuna disponibilità delle forze di maggioranza ad una modifica del provvedimento, preannuncia un voto di astensione sulla proposta di parere, anche alla luce delle osservazioni testè formulate dalla senatrice Bassoli.

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*) fa notare come le osservazioni formulate dalla senatrice Bassoli sul previsto concerto del Ministero della salute con il Ministero dell'economia in materia di programmazione tecnico-sanitaria e sull'aumento del numero dei sottosegretari investano più direttamente il merito del provvedimento, esulando quindi dagli ambiti di competenza della Commissione.

Davide CAPARINI, *presidente*, rimette all'attenzione del relatore la proposta di inserire nel parere un'osservazione che faccia comunque salve, nell'individuazione delle funzioni dell'istituendo Ministero della salute, le competenze delle regioni in materia di tutela della salute.

Il deputato Mauro PILI (*PdL*) sottolinea come l'obiettivo perseguito dal Governo con il provvedimento in esame sia quello di rendere interdipendenti il Ministero della salute e quello dell'economia e delle finanze nel controllo della spesa sanitaria. Alla luce di tale precisazione rimette alla Commissione l'opportunità di un'osservazione come quella suggerita dal presidente che, a suo avviso, potrebbe non essere perfettamente in linea con l'obiettivo del provvedimento testè enunciato.

La senatrice Fiorenza BASSOLI (*PD*), dopo aver dichiarato di comprendere che la questione relativa all'aumento del numero dei sottosegretari investa più il merito del provvedimento, sottolinea come gli altri due punti oggetto di perplessità, in particolare il previsto concerto del Ministero della salute con il Ministero dell'economia e delle finanze in materia di programmazione tecnico-sanitaria e l'intervento del Ministero della salute in ambiti regionali, non possano essere ritenuti estranei agli ambiti di competenza della Commissione.

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*) propone quindi di inserire nella proposta di parere già formulata un'osservazione che inviti la Commissione di merito a prevedere che la programmazione tecnico-sanitaria da parte del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e le finanze, non incida e comunque salvaguardi la potestà legislativa delle regioni in materia di tutela della salute.

Il deputato Luciano PIZZETTI (*PD*) si dichiara favorevole all'osservazione formulata dal relatore e, pertanto, revocando la precedente dichiarazione di voto contrario, preannuncia voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere come riformulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione, come riformulata dal relatore (*vedi allegato 2*).

Legge di contabilità e finanza pubblica

C. 2555, approvata dal Senato

(Parere alla V Commissione della Camera)

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Remigio CERONI (*PdL*), *relatore*, riferisce sulla proposta di legge di iniziativa parlamentare C. 2555, «Legge di contabilità e finanza pubblica» approvata in prima lettura dal Senato il 24 giugno 2009. Essa contiene un'articolata proposta di riforma della disciplina di contabilità nazionale, finalizzata – secondo la relazione illustrativa – ad adeguare il contesto normativo del governo della finanza pubblica al mutato assetto costituzionale dei rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali e ai vincoli di bilancio derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché ad introdurre strumenti di pianificazione e controllo della spesa, finalizzati a contenerne l'espansione.

Sottolinea come la proposta di legge delinea una riforma della contabilità pubblica che, oltre ad essere puntualmente disciplinata dal provvedimento, è per alcuni temi affidata alla legislazione delegata, mediante la previsione di quattro diverse disposizioni di delega: adeguamento dei sistemi contabili, procedure di spesa in conto capitale, completamento della riforma del bilancio dello Stato e riforma del sistema dei controlli. Proprio al fine di dar conto della progressiva attuazione della nuova disciplina, la proposta di legge, nei tre esercizi successivi alla sua entrata in vigore, prevede la presentazione al Parlamento di un Rapporto sullo stato di attuazione della riforma.

In particolare, la proposta di legge in esame stabilisce che, nel quadro del principio generale del concorso da parte dei diversi soggetti rientranti nel perimetro istituzionale della pubblica amministrazione al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le norme recate dalla proposta di legge e dai relativi decreti legislativi, al pari di quelle di attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge n. 42/2009, costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119 della Costituzione, e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica, ai sensi dell'art. 120, secondo comma, della Costituzione, fermo restando quanto disposto, per le regioni e le province autonome, dai rispettivi statuti speciali.

Fa notare che l'ambito di applicazione del progetto di riforma è rappresentato dalle amministrazioni pubbliche inserite nell'elenco redatto annualmente entro luglio dall'ISTAT, sulla base dei regolamenti comunitari. Tali amministrazioni sono tenute a concorrere al perseguimento degli

obiettivi di finanza pubblica, sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, condividendone la responsabilità.

Precisa che la proposta di legge in esame stabilisce che la programmazione finanziaria debba concernere un periodo almeno triennale e, corrispondentemente, la manovra annuale di finanza pubblica dovrà articolarsi per il medesimo periodo temporale. Rileva quindi che gli strumenti della programmazione finanziaria indicati nella proposta di legge sono: la Relazione sull'economia e la finanza pubblica (*ex* RUEF), che il Governo presenta alle Camere entro il 15 aprile di ogni anno; la Decisione di finanza pubblica (DFP), che il Governo presenta alle Camere entro il 20 settembre di ogni anno: si tratta del documento di programmazione economico finanziaria, almeno triennale, sostitutivo del DPEF; il disegno di legge di stabilità (*ex* disegno di legge finanziaria) e disegno di legge di bilancio, i quali sono presentati alle Camere entro il 15 ottobre di ciascun anno; i provvedimenti collegati alla legge di stabilità, il cui termine di presentazione continua ad essere il 15 novembre; l'aggiornamento del Programma di stabilità, da presentare alla Commissione europea.

Con particolare riferimento al coordinamento con la finanza degli enti territoriali, la proposta di legge prevede che le regioni e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dalla Decisione di finanza pubblica: gli strumenti per il coordinamento della finanza pubblica devono essere individuati in sede di attuazione del federalismo fiscale «in coerenza con i principi» stabiliti dalla proposta di legge. Si prevede altresì che il coordinamento della finanza pubblica, con riferimento agli enti territoriali, si realizza con le modalità e le procedure, nonché attraverso gli strumenti previsti dal Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Fa notare come sul medesimo tema del coordinamento con la finanza pubblica interviene anche l'articolo 17 della legge n. 42, il quale stabilisce una serie di criteri direttivi della delega legislativa ivi prevista con riguardo specifico al coordinamento e alla disciplina fiscale dei vari livelli di governo. L'articolo 18 della medesima legge individua inoltre il nuovo strumento del Patto di convergenza, attribuendo al Governo il compito di proporre – nell'ambito del disegno di legge finanziaria, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata e coerentemente con gli obiettivi programmatici fissati nel DPEF – norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali; vanno altresì stabiliti, per ciascun livello di governo territoriale, il livello programmato dei saldi da rispettare, le modalità di ricorso al debito nonché l'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, nel rispetto dell'autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali.

Ritiene pertanto opportuno meglio coordinare la disciplina del cosiddetto Patto di convergenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria e di attuazione della manovra di finanza pubblica definiti nella proposta di legge in esame.

Precisa poi, per quanto riguarda specificamente il patto di stabilità interno, che la proposta di legge stabilisce che il quadro di riferimento normativo per tale patto – che deve essere caratterizzato da stabilità, coerenza, conformità ai parametri europei e rispetto dell'autonomia gestionale degli enti – deve essere definito nell'ambito della procedura di cui all'articolo 10, comma 4, che prevede l'invio da parte del Governo alla Conferenza unificata delle linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici tra i livelli di governo da stabilire nell'ambito della Decisione di finanza pubblica. Le regioni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica complessivamente determinato in applicazione del Patto di stabilità interno vigente, possono adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli di finanza pubblica fissati dalla legge nazionale, in relazione alle diversità delle situazioni finanziarie ed economiche delle regioni stesse; esse sono inoltre chiamate a coordinare la procedura di ripartizione della quota di indebitamento per la spesa in conto capitale dei comuni e delle province, anche al fine di consentire lo scambio di tale quota tra uno o più enti locali della regione, ai fini dell'ottimizzazione della distribuzione territoriale e temporale della spesa in conto capitale.

Al riguardo, ricorda che i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *c*), della legge n.42 del 2009 prevedono l'introduzione di una disciplina analoga a quella testè illustrata, diretta ad attribuire alle regioni uno specifico ruolo di coordinamento a garanzia del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale esse, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, possono adattare le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle singole regioni.

Fa inoltre presente che le disposizioni del titolo IV (artt. 13-17), relative al monitoraggio dei conti pubblici, costituiscono attuazione dell'articolo 117, primo comma, secondo comma, lettera *r*), e terzo comma della Costituzione.

Ciò premesso, e in considerazione dei profili di competenza della Commissione, fa presente che il provvedimento rientra nell'ambito della materia «sistema contabile dello Stato», affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*) della Costituzione e alla materia «coordinamento della finanza pubblica», rimessa alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Dichiara poi che viene altresì in rilievo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» (art. 117, secondo comma, lettera *g*), Cost.) e «coordinamento informatico statistico e infor-

matico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale» (art. 117, secondo comma, lettera r), Cost.).

Segnala, infine, che l'articolo 17, comma 2, al fine di assicurare, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, il coordinamento della finanza pubblica nonché il monitoraggio della situazione economico-finanziaria del Servizio sanitario nazionale, rimette alle leggi delle regioni e delle province autonome la disciplina della composizione numerica e dei requisiti professionali del collegio sindacale delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, assicurando comunque, ove non già previsto dalla normativa vigente, la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.

A tale proposito ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 270 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 288 del 2003, nella parte in cui determinava le modalità di designazione dei 5 membri del collegio sindacale degli IRCCS trasformati in fondazioni, prevedendo la designazione di due membri dalla regione, di uno dal Ministro dell'economia e delle finanze di uno dal Ministro della salute e di uno dall'organismo di rappresentanza delle autonomie locali. Nella richiamata sentenza la Consulta ha rilevato che la intervenuta modificazione del Titolo V della Costituzione, ed in particolare il riconoscimento di una competenza legislativa di tipo concorrente delle Regioni sia in tema di «ricerca scientifica» che di «tutela della salute», non legittima ulteriormente una presenza obbligatoria per legge di rappresentanti ministeriali in ordinari organi di gestione o di controllo di enti pubblici che non appartengono più all'area degli enti statali.

Conclude esprimendo quindi un orientamento favorevole sulla proposta di legge nel cui ambito andrebbe comunque valutato, alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale, l'articolo 17, comma 2, nella parte in cui prevede la presenza obbligatoria di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nel collegio sindacale delle aziende sanitarie e ospedaliere e degli IRCCS.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 3*).

Il deputato Mario PEPE (*PD*) fa notare come con la proposta di legge in esame si metta ordine ai flussi finanziari. Ritiene però che quanto previsto da tale proposta debba essere coordinato con le disposizioni della legge sul federalismo fiscale e dei relativi decreti attuativi. Considerato poi che il sistema delle autonomie territoriali rende più complessa la gestione della finanza pubblica in quanto crea indebitamento, andrebbe attentamente monitorato tale sistema magari prevedendo che la relazione sull'economia e finanza pubblica contenga anche un puntuale rendiconto conseguiti dalle autonomie territoriali nell'anno precedente. Esprime quindi perplessità sulle disposizioni della proposta di legge che prevedono l'istituzione di ulteriori comitati e commissioni con conseguente incre-

mento della spesa pubblica. Conclude evidenziando la necessità di coinvolgere nel Patto di stabilità il sistema delle autonomie territoriali in virtù della incidenza che tale Patto è destinato ad avere sulle stesse.

Il deputato Luciano PIZZETTI (*PD*) esprime preoccupazione sul possibile ridimensionamento della portata della legge sul federalismo fiscale a seguito della entrata in vigore del provvedimento in esame. Fa comunque notare come gli ultimi segnali provenienti dalla Commissione di merito, impegnata a esaminare gli emendamenti al provvedimento in questione, portino a contenere tale preoccupazione. Alla luce di tale contesto esprime un orientamento favorevole sul provvedimento in esame.

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*) propone al relatore di inserire nella proposta di parere un'ulteriore condizione in ordine al coordinamento che il provvedimento deve necessariamente avere con la legge n. 42 del 2009.

Il deputato Remigio CERONI (*PdL*), *relatore*, tenuto conto delle osservazioni emerse nel corso del dibattito, formula una nuova proposta di parere con condizioni (*vedi allegato 4*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole con condizioni, come riformulata dal relatore.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito

C. 2424

(Parere alla XI Commissione della Camera)

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Paola PELINO (*PdL*), *relatore*, riferisce sulla proposta di legge C. 2424, recante «Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito».

Precisa che la proposta di legge si pone l'obiettivo di definire una serie di rilevanti interventi per il sostegno dei lavoratori che, fruendo dei trattamenti di sostegno al reddito in seguito alla perdita del posto di lavoro, abbiano intenzione di avviare attività d'impresa. Si intende così trasformare un determinato tipo di spesa – che, pur avendo una importante funzione di ammortizzatore sociale, è di fatto improduttiva per lo Stato, in quanto consistente nelle varie forme di indennità di disoccupazione e di cassa integrazione – in opportunità per avviare nuove micro-imprese che, anche grazie ad appositi incentivi e sgravi, possano creare nuovo reddito e determinare un incremento dell'occupazione.

Fa notare come nella relazione di accompagnamento si precisi che la capacità di generare reddito da parte dei lavoratori fuoriusciti dal mondo produttivo della grande impresa è possibile solamente per brevi periodi, in quanto le misure di sostegno non si protraggono nel tempo, non potendo così assicurare costantemente un'esistenza dignitosa ai lavoratori. A favore dei richiamati incentivi milita anche la considerazione del potenziale pericolo che i lavoratori disoccupati, per esigenze di forza maggiore, possano alimentare le schiere dei lavoratori abusivi con conseguenze gravi a carico del bilancio dello Stato per le mancate entrate fiscali e contributive.

Sottolinea come la proposta di legge individui un «percorso protetto» del lavoratore che perde il posto di lavoro, per una durata indicativa di diciotto mesi, durante la quale, pur tenendo ferme le regole sulla sicurezza, sul lavoro e sull'esercizio delle attività imprenditoriali, vengono previste agevolazioni, incentivi e sgravi, prevenendo, in tal modo, la possibile illegalità del sommerso.

Passando al contenuto della proposta, riferisce che l'articolo 1 riconosce specifiche agevolazioni ai lavoratori che, alla data del 1° luglio 2009, fruiscono di determinati strumenti di sostegno al reddito, quali le indennità ordinarie di disoccupazione, con requisiti normali e ridotti, i trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla normativa vigente, i contratti di solidarietà stipulati con imprese non rientranti nel campo di applicazione della disciplina della cassa integrazione guadagni straordinaria, e abbiano l'intenzione di iniziare un'attività imprenditoriale. In questo ambito, il comma 1 prevede il godimento, per i lavoratori dipendenti destinatari di specifici trattamenti di integrazione del reddito, di un'indennità mensile pari al 50 per cento dell'importo del trattamento al quale hanno diritto i lavoratori che accedono agli ammortizzatori sociali in deroga, di cui all'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, in luogo delle indennità rispettivamente previste per ciascuno dei trattamenti individuati. L'ammissione a tale trattamento, in via sperimentale e in deroga alle disposizioni vigenti, valido per un periodo di diciotto mesi, è condizionata appunto all'avviamento di un'attività di impresa. Per il periodo di fruizione, l'indennità è posta a carico della Gestione prestazioni temporanee dell'INPS, con contribuzione figurativa nella misura del 50 per cento della contribuzione obbligatoria dovuta sul minimale reddituale delle rispettive Gestioni.

Nella proposta si prevede altresì l'esonero dal versamento dei contributi obbligatori a carico del datore di lavoro e del lavoratore ai sensi della normativa vigente nel caso in cui i soggetti interessati che abbiano intrapreso attività di impresa, nel periodo di riferimento dei diciotto mesi, assumano altri lavoratori dipendenti che fruiscono di trattamenti di sostegno al reddito per un periodo di almeno 24 mesi. Tali periodi sono integralmente coperti mediante contribuzione figurativa, con oneri a carico della Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) dell'INPS. Resta comunque fermo per i datori di lavoro l'obbligo di iscrivere i lavoratori dipendenti all'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Precisa che l'articolo 2 prevede che il restante 50 per cento dell'importo del trattamento previsto all'articolo 1 venga erogato mensilmente alla Cassa depositi e prestiti, che provvede ad anticipare in un'unica soluzione la corrispondente somma capitalizzata, previo apposito sconto commisurato al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca centrale europea in vigore alla data dell'operazione di erogazione del credito.

L'articolo 3 introduce un regime fiscale agevolato, valido fino al 31 dicembre 2010, in favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che avviano una nuova attività ai sensi dell'articolo 1. I principali benefici riguardano la determinazione del reddito in base al principio di cassa, l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e addizionali pari al 20 per cento, l'esenzione dall'IRAP, la non applicazione dell'IVA sulle operazioni attive, le semplificazioni degli adempimenti contabili e tributari.

L'articolo 3-bis stabilisce che le agevolazioni previste dalla proposta di legge debbano applicarsi in coerenza con le disposizioni del decreto legge n. 78 del 2009 relative appunto ad agevolazioni per i lavoratori destinatari del trattamento di sostegno al reddito. L'articolo 4 reca invece disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, mentre l'articolo 5, in considerazione della «scarsa rilevanza dell'inquinamento» che può derivare dall'attività delle imprese costituite, prevede l'esonero in via transitoria, per le medesime imprese, da alcuni obblighi previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto «codice ambientale») in materia di rifiuti. Aggiunge che l'articolo 6 prevede che i soggetti interessati ad avviare l'attività di impresa presentino all'ufficio del Registro delle imprese la cosiddetta «comunicazione unica», e identifica la forma giuridica che le imprese avviate debbono possedere al fine della fruizione delle agevolazione. In particolare, l'attività di impresa può essere svolta in forma individuale o di impresa familiare, nonché nelle forme di società in nome collettivo o in accomandita semplice, ovvero in forma di società cooperativa ai sensi dell'articolo 2522 del Codice civile. Si prevede quindi l'esonero dai versamenti contributivi alle rispettive gestioni previdenziali di appartenenza per i soci e i collaboratori familiari, qualora si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1.

L'articolo 6-bis reca infine disposizioni sull'inquadramento dei soci lavoratori delle cooperative con qualifica artigiana.

Ciò premesso rileva come il provvedimento, in quanto finalizzato ad agevolare l'avvio dell'attività di impresa a favore dei lavoratori dipendenti che fruiscono di specifici trattamenti di sostegno al reddito, riguardi la materia «tutela e sicurezza del lavoro», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, riconducibile alla potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni, e la materia «ordinamento civile» di potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Inoltre, poiché la proposta prevede espressamente agevolazioni previdenziali, essa è altresì riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello

Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *o*), della Costituzione («previdenza sociale»).

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (*PD*) dichiara di apprezzare gli obiettivi perseguiti dalla proposta di legge in esame con la quale vengono quindi presi nella dovuta considerazione i problemi economico-sociali del Paese. Esprime quindi condivisione sul sostegno fornito all'imprenditoria diffusa e quindi a quella individuale. Alla luce di tali considerazioni preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata, precisando comunque che il provvedimento in esame pone all'attenzione un tema come quello del finanziamento dei previsti interventi a favore dei lavoratori che fruiscono dei trattamenti di sostegno al reddito in seguito alla perdita del posto di lavoro e abbiano intenzione di avviare attività di impresa. Ritiene che si tratti di un tema che dovrebbe essere attentamente valutato al fine di evitare che quanto previsto nella proposta di legge resti solo un mero intento.

Il deputato Mario PEPE (*PD*), dopo aver dichiarato di condividere le osservazioni formulate dal deputato Pizzetti, sottolinea l'opportunità di prevedere nell'ambito preso in considerazione dalla proposta di legge un'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Il senatore Antonio FOSSON (*UDC-SVP-Aut*) si associa alle osservazioni formulate dal deputato Pepe.

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*) ritiene condivisibile la richiesta testé formulata dal collega Pepe.

Il deputato Paola PELINO (*PdL*), *relatore*, fa notare come sul provvedimento in esame sia stata registrata la condivisione del Ministero del lavoro, e come con esso si intenda fornire un strumento ai numerosi lavoratori in cassa integrazione ed evitare al contempo che la spesa per tale trattamento di sostegno risulti improduttiva.

Davide CAPARINI, *presidente*, alla luce dell'osservazione formulata dal deputato Pepe, propone di inserire nella proposta di parere un'osservazione che inviti la Commissione di merito a prevedere un coinvolgimento degli enti territoriali nei previsti interventi per il sostegno dei lavoratori che fruiscono di trattamenti economici a seguito della perdita del posto di lavoro e abbiano intenzione di avviare un'attività di impresa.

Il deputato Paola PELINO (*PdL*), *relatore*, riformula la propria proposta di parere (*vedi allegato 6*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore come riformulata.

La seduta termina alle ore 14,30.

ALLEGATO 1

Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato (C. 2766 Governo, approvata dal Senato)

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 2766 Governo, approvato dal Senato, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

considerato che esso, intervenendo sulle disposizioni recate dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, modifica l'elenco dei Ministeri istituendo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute, e attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze una serie di funzioni in materia di organizzazione e spesa sanitaria;

ritenuto che la materia disciplinata dal disegno di legge afferisce all'ambito materiale «*ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali*», affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato (C. 2766 Governo, approvata dal Senato)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 2766 Governo, approvato dal Senato, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

considerato che esso, intervenendo sulle disposizioni recate dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, modifica l'elenco dei Ministeri istituendo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute, e attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze una serie di funzioni in materia di organizzazione e spesa sanitaria;

ritenuto che la materia disciplinata dal disegno di legge afferisce all'ambito materiale «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la programmazione tecnico-sanitaria, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 2, non incida e salvaguardi la potestà legislativa delle Regioni in materia di tutela della salute.

ALLEGATO 3

Legge di contabilità e finanza pubblica
(C. 2555, approvata dal Senato)

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la proposta di legge di iniziativa parlamentare C. 2555 «Legge di contabilità e finanza pubblica» approvata in prima lettura dal Senato il 24 giugno 2009;

considerato che il provvedimento reca un'articolata proposta di riforma della disciplina di contabilità nazionale, finalizzata ad adeguare il contesto normativo del governo della finanza pubblica al mutato assetto costituzionale dei rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali e ai vincoli di bilancio derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché ad introdurre strumenti di pianificazione e controllo della spesa finalizzati a contenerne l'espansione;

considerato che le norme recate dalla proposta di legge e dai relativi decreti legislativi, al pari di quelle di attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119 della Costituzione, e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, fermo restando quanto disposto, per le regioni e le province autonome, dai rispettivi statuti speciali;

valutato positivamente l'impianto della riforma della disciplina di contabilità nazionale anche relativamente ai principi del coordinamento con la finanza pubblica degli enti territoriali ivi previsti;

rilevata comunque l'opportunità di coordinare meglio le disposizioni della proposta di legge in materia di armonizzazione con la finanza pubblica degli enti territoriali con le norme della legge 5 maggio 2009, n. 42 che intervengono sul medesimo tema;

ritenuto che:

il provvedimento afferisce, in primo luogo, alle materie «*sistema contabile dello Stato*», affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, e «*coordinamento della finanza pubblica*», rimessa alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

esso richiama altresì la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» (art. 117, secondo comma, lett. g), Cost.) e «coordinamento informatico statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale» (art. 117, secondo comma, lett. r), Cost.);

valutato l'articolo 17, comma 2, che, al fine di assicurare, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, il coordinamento della finanza pubblica nonché il monitoraggio della situazione economico-finanziaria del Servizio sanitario nazionale, rimette alle leggi delle regioni e delle province autonome la disciplina della composizione numerica e dei requisiti professionali del collegio sindacale delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, assicurando comunque, ove non già previsto dalla normativa vigente, la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

considerato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 270 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 288 del 2003, nella parte in cui determinava le modalità di designazione dei 5 membri del collegio sindacale degli IRCCS trasformati in fondazioni, stabilendo che la competenza legislativa concorrente in materia di «tutela della salute» e di «ricerca scientifica» non legittima ulteriormente una presenza obbligatoria per legge di rappresentanti ministeriali in ordinari organi di gestione o di controllo di enti pubblici che non appartengono più all'area degli enti statali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) sia soppresso il comma 2 dell'articolo 17 nella parte in cui prevede la presenza di un membro del Ministero dell'economia nei collegi sindacali degli IRCCS di diritto pubblico.

ALLEGATO 4

Legge di contabilità e finanza pubblica
(C. 2555, approvata dal Senato)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la proposta di legge di C. 2555 «Legge di contabilità e finanza pubblica» approvata in prima lettura dal Senato il 24 giugno 2009; considerato che il provvedimento reca un'articolata proposta di riforma della disciplina di contabilità nazionale, finalizzata ad adeguare il contesto normativo del governo della finanza pubblica al mutato assetto costituzionale dei rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali e ai vincoli di bilancio derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché ad introdurre strumenti di pianificazione e controllo della spesa finalizzati a contenerne l'espansione;

considerato che le norme recate dalla proposta di legge e dai relativi decreti legislativi, al pari di quelle di attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119 della Costituzione, e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, fermo restando quanto disposto, per le regioni e le province autonome, dai rispettivi statuti speciali;

valutato positivamente l'impianto della riforma della disciplina di contabilità nazionale anche relativamente ai principi del coordinamento con la finanza pubblica degli enti territoriali ivi previsti;

rilevata comunque l'opportunità di coordinare meglio le disposizioni della proposta di legge in materia di armonizzazione con la finanza pubblica degli enti territoriali con le norme della legge 5 maggio 2009, n. 42 che intervengono sul medesimo tema;

ritenuto che:

il provvedimento afferisce, in primo luogo, alle materie «*sistema contabile dello Stato*», affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, e «*coordinamento della finanza pubblica*», rimessa alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

esso richiama altresì la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «*ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e*

degli enti pubblici nazionali» (art. 117, secondo comma, lett. g), Cost.) e *«coordinamento informatico statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale»* (art. 117, secondo comma, lett. r), Cost.);

valutato l'articolo 17, comma 2, che, al fine di assicurare, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, il coordinamento della finanza pubblica nonché il monitoraggio della situazione economico-finanziaria del Servizio sanitario nazionale, rimette alle leggi delle regioni e delle province autonome la disciplina della composizione numerica e dei requisiti professionali del collegio sindacale delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, assicurando comunque, ove non già previsto dalla normativa vigente, la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

considerato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 270 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 288 del 2003, nella parte in cui determinava le modalità di designazione dei 5 membri del collegio sindacale degli IRCCS trasformati in fondazioni, stabilendo che la competenza legislativa concorrente in materia di «tutela della salute» e di «ricerca scientifica» non legittima ulteriormente una presenza obbligatoria per legge di rappresentanti ministeriali in ordinari organi di gestione o di controllo di enti pubblici che non appartengono più all'area degli enti statali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) le disposizioni della proposta di legge siano coordinate con la legge 5 maggio 2009, n. 42, con particolare riferimento ai costi *standard* e al Patto di convergenza;

2) si preveda che la relazione sull'economia e finanza pubblica contenga anche un puntuale rendiconto degli obiettivi conseguiti dalle autonomie territoriali nell'anno precedente;

3) sia soppresso il comma 2 dell'articolo 17 nella parte in cui prevede la presenza di un membro del Ministero dell'economia nei collegi sindacali degli IRCCS di diritto pubblico.

ALLEGATO 5

**Interventi per agevolare la libera imprenditorialità
e per il sostegno del reddito (C. 2424)**

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la proposta di legge C. 2424 recante «Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito»;

considerato che essa definisce una serie di rilevanti interventi per il sostegno dei lavoratori che, fruendo dei trattamenti di sostegno al reddito in seguito alla perdita del posto di lavoro, abbiano intenzione di avviare attività d'impresa, trasformando così la spesa per gli ammortizzatori sociali, di fatto improduttiva per lo Stato, in opportunità per avviare nuove micro-imprese che, anche grazie ad appositi incentivi e sgravi, possono creare nuovo reddito e determinare un incremento dell'occupazione.;

ritenuto che quanto contenuto nel provvedimento può contribuire in maniera significativa al rilancio economico e produttivo del Paese in un momento storico di particolare crisi economico-finanziaria;

considerato altresì che con il provvedimento in esame è finalizzato ad agevolare soluzioni alternative al probabile mancato ricollocamento sul mercato dei lavoratori interessati dai trattamenti di sostegno al reddito;

rilevato che il contenuto della proposta di legge, in quanto finalizzata ad agevolare l'avvio dell'attività di impresa a favore dei lavoratori dipendenti che fruiscono di specifici trattamenti di sostegno al reddito, richiama sia le materie «ordinamento civile» e «previdenza sociale» rimesse alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) e lettera o) della Costituzione, nonché la materia «tutela e sicurezza del lavoro», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, attribuita alla potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 6

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito (C. 2424)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminata la proposta di legge C. 2424 recante «Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito»;

considerato che essa definisce una serie di rilevanti interventi per il sostegno dei lavoratori che, fruendo dei trattamenti di sostegno al reddito in seguito alla perdita del posto di lavoro, abbiano intenzione di avviare attività d'impresa, trasformando così la spesa per gli ammortizzatori sociali, di fatto improduttiva per lo Stato, in opportunità per avviare nuove micro-imprese che, anche grazie ad appositi incentivi e sgravi, possono creare nuovo reddito e determinare un incremento dell'occupazione;

ritenuto che quanto contenuto nel provvedimento può contribuire in maniera significativa al rilancio economico e produttivo del Paese in un momento storico di particolare crisi economico-finanziaria;

considerato altresì che il provvedimento in esame è finalizzato ad agevolare soluzioni alternative al probabile mancato ricollocamento sul mercato dei lavoratori interessati dai trattamenti di sostegno al reddito;

rilevato che il contenuto della proposta di legge, in quanto finalizzata ad agevolare l'avvio dell'attività di impresa a favore dei lavoratori dipendenti che fruiscono di specifici trattamenti di sostegno al reddito, richiama sia le materie «ordinamento civile» e «previdenza sociale» rimesse alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) e lettera o) della Costituzione, nonché la materia «tutela e sicurezza del lavoro», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, attribuita alla potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un coinvolgimento degli enti territoriali negli interventi per il sostegno dei lavoratori che, fruendo di trattamenti di sostegno al reddito in seguito alla perdita del posto di lavoro, abbiano intenzione di avviare attività d'impresa.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 28 ottobre 2009

24ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

La seduta inizia alle ore 14,15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Intervengono per la RAI il direttore di RAIUNO, dottor Mauro Mazza, accompagnato dal dottor Giuseppe Gnagnarella e dal dottor Daniele Mattaccini.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del direttore di RAIUNO

(Audizione svolta)

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che dell'odierna audizione sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Introduce quindi l'audizione del direttore di RAIUNO, ponendo alcune domande preliminari.

Il dottor MAZZA espone le caratteristiche principali della programmazione della rete di cui è responsabile e le relative problematiche.

Pongono poi quesiti, formulando osservazioni, i senatori GASPARRI (*PdL*), VITA (*PD*), PROCACCI (*PD*), MORRI (*PD*) e PARDI (*IdV*) e i deputati SARDELLI (*Misto-MpA-Sud*), MAZZUCA (*PdL*), CARRA (*PD*), GENTILONI SILVERI (*PD*), MERLO (*PD*), LANDOLFI (*PdL*),

LAINATI (*PdL*) e RAO (*UdC*), nonché nuovamente il presidente ZAVOLI.

Il direttore MAZZA fornisce dettagliata risposta alle domande dei Commissari.

Sull'ordine dei lavori interviene poi il deputato CAPARINI (*LNP*), sollecitando la trasmissione da parte della RAI del contratto di servizio.

Il PRESIDENTE assicura che darà seguito alla sollecitazione e, dopo aver ringraziato il direttore MAZZA, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 28 ottobre 2009

Presidenza del Presidente
Giorgio JANNONE

La seduta inizia alle ore 8,30.

Audizione del Commissario straordinario e del Direttore generale dell'Istituto Postelegrafonici (IPOST), dottor Rino Tarelli, e dottoressa Simonetta Quaglia, sulla situazione gestionale dell'Istituto Postelegrafonici (IPOST)

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che il Commissario straordinario e il Direttore generale dell'Istituto Postelegrafonici (IPOST) sono accompagnati dal professor Giampaolo CRENCA, *attuario dell'Istituto Postelegrafonici (IPOST)*.

Il dottor Rino TARELLI, *Commissario straordinario dell'Istituto Postelegrafonici (IPOST)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene a più riprese per porre domande e formulare osservazioni il senatore Elio LANNUTTI (*IdV*), al quale replica il dottor Rino TARELLI, *Commissario straordinario dell'Istituto Postelegrafonici (IPOST)*.

Il professor Giampaolo Crenca, *attuario dell'Istituto Postelegrafonici (IPOST)*, integra la relazione svolta dal dottor Tarelli fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Intervengono a più riprese i deputati, Giuliano CAZZOLA (*PdL*), Nedo Lorenzo POLI (*UdC*), Giorgio JANNONE, *presidente*, Antonino

LO PRESTI (*PDL*), Carmen MOTTA (*PD*) e i senatori Adriano MUSI (*PD*), Cecilia DONAGGIO (*PD*) e Paolo NEROZZI (*PD*).

Il dottor Rino TARELLI, *Commissario straordinario dell'Istituto Postelegrafonici (IPOST)*, e la dottoressa Simonetta QUAGLIA, *Direttore generale dell'Istituto Postelegrafonici (IPOST)*, replicano ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledì 28 ottobre 2009

Presidenza del Presidente
Gaetano PECORELLA

indi del Vicepresidente
Candido DE ANGELIS

indi del Presidente
Gaetano PECORELLA

Audizione di Raffaele Stancanelli, Sindaco di Catania

(Svolgimento e conclusione)

La seduta inizia alle ore 14.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Raffaele Stancanelli, Sindaco di Catania, che ringrazia per la sua presenza.

Raffaele STANCANELLI, *Sindaco di Catania*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Giovanni FAVA (*LNP*), il senatore Vincenzo DE LUCA (*PD*), la senatrice Magda NEGRI (*PD*), il deputato Stefano GRAZIANO (*PD*), nonché il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, cui replica, con più interventi, Raffaele STANCANELLI, *Sindaco di Catania*.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il sindaco Stancanelli per il contributo fornito e dichiara quindi conclusa l'audizione.

Presidenza del Vicepresidente Candido DE ANGELIS

Audizione di Nello Dipasquale, Sindaco di Ragusa

(Svolgimento e conclusione)

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Nello Dipasquale, Sindaco di Ragusa, che ringrazia per la sua presenza.

Nello DIPASQUALE, *Sindaco di Ragusa*, svolge una relazione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Giovanni FAVA (*LNP*), cui risponde Nello DIPASQUALE, *Sindaco di Ragusa*.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ringrazia il sindaco Dipasquale per il contributo fornito e dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di Luigi Cesaro, Presidente della provincia di Napoli

(Svolgimento e conclusione)

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Luigi Cesaro, Presidente della provincia di Napoli, che ringrazia per la sua presenza.

Luigi CESARO, *Presidente della provincia di Napoli*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Candido DE ANGELIS *Presidente*, il deputato Giovanni FAVA (*LNP*), il deputato Alessandro BRATTI (*PD*), il senatore Vincenzo NESPOLI (*PdL*), nonché il senatore Vincenzo DE LUCA (*PD*).

Presidenza del Presidente Gaetano PECORELLA

Interviene quindi per un ulteriore quesito il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Luigi CESARO, *Presidente della provincia di Napoli*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il Presidente Cesaro per il contributo fornito e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 15,15, riprende alle 15,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione testé svoltasi, nell'ambito delle attività di inchiesta avviate in ordine al ritrovamento nei fondali calabresi di una nave sospettata di contenere rifiuti pericolosi, ha deliberato l'audizione di Francesco Fonti, che si svolgerà giovedì 5 novembre 2009, in luogo ed orario ancora da definire.

(La Commissione prende atto)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 7 ottobre scorso ha deliberato una missione di studio in un Paese straniero che rappresenti un adeguato modello di confronto ai fini dello svolgimento dell'inchiesta, sia sotto il profilo tecnologico, sia sotto il profilo dell'adeguatezza della prevenzione e repressione delle attività illecite. Tale missione potrebbe quindi avere luogo in Giappone, agli inizi del prossimo mese di dicembre.

(La Commissione prende atto)

La seduta termina alle ore 15,45.

UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15,15 alle ore 15,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Mercoledì 28 ottobre 2009

36ª Seduta

Presidenza del Presidente
Andrea PASTORE

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore» (n. 118)

(Parere ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 settembre.

Il presidente PASTORE (*PdL*), relatore, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in titolo, pubblicata in allegato al resoconto, e la illustra, soffermandosi in particolare sull'osservazione con la quale si invita il Governo a compilare elenchi di disposizioni nelle materie riconducibili ai settori esclusi di cui all'articolo 14, comma 17 della legge n. 246.

Riferisce inoltre circa la presenza, nell'Allegato 1 allo schema di decreto in titolo, di alcuni provvedimenti che risultano attualmente abrogati dal decreto legge n. 112 del 2008; vi sono poi casi, segnalati dalle amministrazioni, di disposizioni abrogate sempre ad opera del decreto legge n. 112 del 2008, non contenute negli Allegati, che sono invece ritenute indispensabili. Ritiene che la rapida successione di provvedimenti – anche con carattere d'urgenza – a fini di semplificazione e sfolgimento dello *stock* normativo possa avere indotto a non considerare nella loro completezza gli effetti derivanti da talune abrogazioni, comportando quindi la necessità di intervenire, restituendo vigenza a norme che – a una più attenta valutazione – siano da considerarsi indispensabili. A tale riguardo la proposta di parere suggerisce – tra l'altro – una interpretazione estensiva dell'articolo 24 del decreto legge n. 112 del 2008, laddove si dispone che le abrogazioni ivi previste sono disposte «salva l'applicazione dei commi 14

e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246». Nella consapevolezza delle perplessità che la soluzione così avanzata può suscitare, egli ricorda come interventi volti a recuperare disposizioni già abrogate con precedenti provvedimenti d'urgenza siano già stati posti in essere; ritiene comunque opportuno segnalare al Governo la questione, invitandolo a valutare la possibilità di prevedere il recupero di tali norme.

La proposta di parere è corredata da alcuni Allegati, nei quali sono confluite le osservazioni e i rilievi finora formulati dalle Commissioni permanenti che si sono espresse in sede consultiva sul provvedimento in titolo, i contributi e le segnalazioni delle amministrazioni, nonché le osservazioni formulate dagli uffici di documentazione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ai quali esprime, in qualità di relatore, un vivo apprezzamento per il lavoro svolto. Nell'Allegato A è riportato il complesso delle osservazioni, riferite o connesse ad atti presenti nell'Allegato 1 allo schema in titolo. Nell'Allegato B sono riportate le disposizioni, nelle materie riconducibili a settori esclusi, segnalate dalle amministrazioni, quando non risulti alcuna connessione con atti inseriti nell'Allegato 1: nei casi in cui tale connessione risulti, le relative segnalazioni di riconducibilità a settori esclusi sono invece contenute nell'Allegato A. Analogamente, l'Allegato C riporta l'indicazione degli atti o delle disposizioni abrogate dal decreto legge n. 112 del 2008 che le amministrazioni segnalano come indispensabili, non contenute né connesse ad altro atto inserito nell'Allegato 1; anche in questo caso, le segnalazioni sono invece contenute nell'Allegato A quando riguardino atti inseriti o connessi ad altro atto presente nell'Allegato 1. Rammenta infine che nella proposta di parere si invita il Governo a vagliare il complesso delle osservazioni così raccolte, valutando l'opportunità di modificare o integrare gli Allegati allo schema di decreto legislativo in titolo alla luce di tali osservazioni.

L'onorevole LOVELLI (*PD*) segnala l'esigenza di inserire, tra le norme di cui assicurare la vigenza, la legge 24 luglio 1961, n. 729, recante «Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali», abrogata dal decreto legge n. 112 del 2008, il cui articolo 9 garantiva la possibilità di costruzioni in deroga alle distanze di rispetto dalle autostrade.

Il PRESIDENTE, relatore, nell'accogliere tale segnalazione, integra l'Allegato C alla proposta di parere con tale indicazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA)» (n. 114)

(Parere ai sensi dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 nonché dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 ottobre.

L'onorevole LOVELLI (PD) osserva come il Governo, scegliendo di esercitare in tempi così ridotti la delega conferita dall'articolo 24 della legge n. 69 del 2009, abbia rinunciato a realizzare un disegno organico di ridefinizione delle missioni e delle competenze del CNIPA, della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e del FORMEZ, con il quale avrebbe invece potuto contestualmente ridisegnarne gli organi e realizzare un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione, come previsto dalla delega. Gli schemi di decreto legislativo all'esame della Commissione rappresentano, a suo giudizio, un'occasione perduta, mancando di realizzare una più coraggiosa operazione di trasformazione, fusione o soppressione degli enti in questione; censura inoltre la volontà dell'esecutivo di rafforzare il proprio ruolo nella gestione degli enti, con particolare riferimento a DigitPa e alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. Egli propone di integrare la proposta di parere sullo schema di decreto in titolo con il rilievo, formulato dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati con il quale si auspica la fusione in un unico organismo dei tre enti oggetto della delega, anche in attuazione del federalismo fiscale e nella prospettiva di realizzare in Italia una Scuola di alta formazione della dirigenza sul modello francese della *Ecole Nationale d'Administration*; preannuncia l'intendimento di formulare analoga proposta anche per gli altri due schemi di decreti legislativi di riorganizzazione all'ordine del giorno della Commissione. Segnala inoltre l'opportunità di prevedere una norma transitoria, riguardante il personale dirigenziale attualmente in servizio presso il CNIPA, al fine di garantire la continuità del funzionamento dell'ente stesso, segnalando la prossima scadenza dei contratti di lavoro dei 17 dirigenti sui 20 attualmente in servizio, senza che sia prevista alcuna possibilità di rinnovo o proroga; sollecita pertanto la relatrice a integrare la proposta di parere inserendo nella premessa un riferimento all'introduzione di misure che garantiscano la funzionalità dell'ente nella fase transitoria. Segnala quindi l'esigenza di riformulare l'articolo 16, comma 3, dello schema in titolo, nel seguente testo: «Al fine di assicurare il buon funzionamento dell'Ente, i contratti a tempo determinato del personale dirigenziale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere prorogati fino alla conclusione delle procedure selettive per il reclutamento dei dirigenti previsti dalla dotazione organica, le quali possono tenere conto del servizio già prestato presso il CNIPA; il personale in posizione di comando, distacco e fuori ruolo in servizio presso l'Ente alla data di entrata in vigore del presente decreto rimane in servizio fino alla stipula del primo contratto collettivo nazionale di lavoro di DigitPA e mantiene il trattamento giuridico ed economico in godimento. Continua ad applicarsi l'art. 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 609.». Segnala inoltre l'esigenza di riformulare il comma 2 del medesimo articolo 16 inserendo, dopo le parole: «direttore generale», le seguenti: «sentite le organizzazioni sindacali», e di prevedere che la tabella A allegata allo schema di decreto in titolo entri in vigore dal 1° gennaio 2012.

Il presidente PASTORE, ricorda le specificità del FORMEZ, cui competono anche attività diverse da quella di formazione, come quelle di servizio a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni; rammenta inoltre la molteplicità delle attività svolte dal CNIPA, tra le quali quella di consulenza in materia contrattuale a favore delle pubbliche amministrazioni. Ritiene che l'esigenza di un maggior coordinamento nell'ambito della formazione possa essere riferita soprattutto alla coesistenza di molteplici scuole di formazione di settore, come la Scuola Superiore della pubblica amministrazione locale, la Scuola superiore dell'amministrazione dell'Interno, la Scuola superiore di economia e finanza, e altre ancora.

L'onorevole BERNINI BOVICELLI (*PdL*), relatrice, osserva come il rilievo della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati richiamato dall'on. Lovelli, sia stato formulato nel corso dell'esame in sede consultiva dello schema di riorganizzazione del FORMEZ; non ritiene appropriato integrare in tal senso la proposta di parere sullo schema di riorganizzazione del CNIPA. Presenta quindi una nuova proposta di parere sullo schema di decreto legislativo in titolo, pubblicata in allegato al resoconto, in cui trovano risposta alcuni profili problematici emersi dalle audizioni informali, dalla documentazione inviata dalle organizzazioni sindacali e dalle segnalazioni provenienti dallo stesso Governo, e la illustra, riservandosi di valutare se integrarla con i rilievi formulati dall'onorevole Lovelli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA)» (n. 113)

(Parere ai sensi dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 nonché dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 ottobre 2009.

L'onorevole LOVELLI (*PD*) interviene riprendendo le argomentazioni già svolte con riferimento allo schema di decreto legislativo di riorganizzazione del CNIPA; ribadisce come anche per la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione il Governo abbia perso l'occasione di una ridefinizione organica delle competenze e censura la scelta dell'esecutivo di rafforzare il proprio ruolo nella gestione della Scuola, nonché quella di non confermare il ricorso a procedure concorsuali – introdotte nel 2008 – per la scelta dei docenti della Scuola: tale mutamento segna a suo avviso il superamento di criteri meritocratici per l'individuazione di professionalità elevate, a favore di meccanismi di nomina che egli ritiene potranno essere improntati a logiche di carattere politico. Ribadisce la richiesta, già formulata con riferimento allo schema di decreto legislativo di riorganizzazione del CNIPA, di integrare la proposta di parere con

il rilievo, formulato dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati sullo schema di decreto di riorganizzazione del FORMEZ con il quale si auspica la fusione in un unico organismo dei tre enti oggetto della delega, anche in attuazione del federalismo fiscale e nella prospettiva di realizzare in Italia una Scuola di alta formazione della dirigenza sul modello francese della *Ecole Nationale d'Administration*.

Il PRESIDENTE ricorda che il ricorso alle procedure concorsuali per la selezione dei docenti della Scuola superiore non deriva da una disposizione di legge e che pertanto tale opzione non è impedita dalle nuove norme di riorganizzazione in esame; comunica inoltre che il relatore, senatore Boschetto, ha presentato una nuova proposta di parere sullo schema di decreto legislativo in titolo, pubblicata in allegato al resoconto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUL PROCEDIMENTO «TAGLIA-ENTI»

L'onorevole LOVELLI (PD) riferisce come all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri odierno risulti essere l'approvazione di un provvedimento destinato a prorogare il termine del 31 ottobre 2009 indicato dalla normativa vigente come termine finale per il procedimento cosiddetto «taglia-enti»; peraltro risulterebbero all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri anche molti regolamenti di riordino di enti coinvolti in tale procedimento, mentre altri schemi di regolamento sarebbero ancora in fase di elaborazione. Censura i protratti e reiterati differimenti nell'attuazione di un meccanismo delineato dalla legge finanziaria 2008 e portato all'attenzione dell'opinione pubblica con intenti a suo giudizio propagandistici, ma rivelatosi finora inefficace nell'individuare gli enti da mantenere in essere. Osserva come la filosofia dei tagli degli enti inutili abbia ceduto il passo a quella della riorganizzazione, il cui solo effetto risulta essere la riduzione degli organici, anziché interventi di riordino, fusione e trasformazione. Conclude stigmatizzando l'azione del Governo in materia, ritenendo paradossale l'attuale situazione nella quale non è ancora definito l'elenco degli enti soggetti al taglia-enti ed è ignoto persino il loro numero complessivo, paventando il rischio che l'eventuale elevato numero di provvedimenti di riordino possa impedire alla Commissione e al Governo stesso un esame serio e approfondito dei provvedimenti stessi ovvero il rischio di interventi di riordino fittizio, ipotesi sulla quale il Consiglio di Stato ha espresso un giudizio critico.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l'esame per il parere al Governo degli atti all'ordine del giorno della Commissione (atti del Governo nn. 113,

114, 117, 118, 122 e 128) proseguirà la prossima settimana, nelle sedute che saranno convocate mercoledì 4 novembre in orario antimeridiano e pomeridiano, nelle quali si concluderà il dibattito sulle proposte di parere e si procederà alla votazione delle stesse, ricorrendone i presupposti procedurali.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 15.

ALLEGATO 1

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO
DEL GOVERNO N. 118**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, adottato ai sensi dell'articolo 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

visto il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, n. 2624/2009, reso nell'Adunanza plenaria del 14 luglio 2009;

considerate le numerose osservazioni e gli articolati rilievi formulati dalle Commissioni permanenti sullo schema di decreto legislativo in titolo;

apprezzata l'opera di ricognizione e di individuazione della legislazione da sottrarre all'applicazione dell'abrogazione generalizzata di cui all'articolo 14, comma 14-ter della citata legge n. 246, svolto sull'intera legislazione recata da atti pubblicati tra il 17 marzo 1861 e il 31 dicembre 1969, frutto di un'ampia e complessa istruttoria compiuta con il coinvolgimento delle amministrazioni centrali statali;

valutati i copiosi elementi informativi e i rilievi formulati dalle amministrazioni competenti sullo schema di decreto legislativo in titolo;

considerato che l'articolo 14, comma 18, della citata legge n. 246 del 2005 conferisce al Governo la delega ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15, e che il successivo comma 18-bis conferisce al Governo una delega ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di riassetto di cui al comma 18, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

– si segnala l'esigenza di inserire nel comma 1 la salvaguardia anche degli atti di cui all'Allegato 2. Il comma 2 dell'articolo unico, infatti, per la sua formulazione letterale, sembrerebbe salvare quegli atti solo dall'effetto abrogativo di cui al decreto legge n. 200 del 2008, ma non da quello della "ghigliottina" di cui all'articolo 14, comma 14-ter, della legge n. 246: gli atti esclusi dall'effetto di abrogazione espressa del decreto

legge n. 200 potrebbero quindi rientrare nell'ambito di applicazione dell'abrogazione generalizzata e automatica di cui al cosiddetto "taglia leggi", proprio perché vigenti (essendo stati espunti dall'Allegato del decreto legge n. 200), pubblicati prima del 1° gennaio 1970 e non inclusi tra quelli da mantenere in vigore, di cui all'Allegato 1 dello schema di decreto legislativo in titolo. Si segnala quindi al Governo, a fini di maggiore chiarezza, l'opportunità di riformulare il comma 1 integrandolo con il riferimento a entrambi gli Allegati, sostituendo le parole da "nell'Allegato 1" a "sono individuate", con le seguenti: "negli Allegati 1 e 2 del presente decreto legislativo sono individuate". Sarebbe conseguentemente preferibile anche una modifica del comma 2, che potrebbe essere così riformulato: "Le disposizioni di cui all'Allegato 2 sono altresì sottratte all'effetto abrogativo di cui all'articolo 2 del decreto legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito in legge 18 febbraio 2009, n. 9"; ove non si ritenesse opportuna tale ultima modifica, si segnala l'opportunità di eliminare, quanto meno, la virgola tra le parole: "effetto abrogativo", e le altre: "di cui";

– in merito all'articolo unico, comma 4, dello schema di decreto legislativo, si osserva che le clausole di salvaguardia diretta indicate nel comma 17 dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005 non necessitano, tecnicamente, di alcun ausilio normativo, perché sono costruite come clausole autosufficienti, che rimettono all'interprete l'inclusione o meno di singole disposizioni nel novero dei casi indicati; l'articolo 1, comma 4, dello schema di decreto legislativo, a tale riguardo, identifica – quale canone ricognitivo di valore suppletivo – alcuni casi di leggi di diretta attuazione costituzionale, tralasciandone altri, che pure avrebbero natura analoga; al riguardo, si invita il Governo a riformulare la norma, chiarendone la natura ricognitiva e non esaustiva, eventualmente inserendola nella lettera a) del comma 3, quale specificazione del criterio utilizzato dal legislatore delegato nell'individuare l'ambito entro cui svolgere la ricognizione delle disposizioni precedenti il 1970 da mantenere in vigore, anziché come norma autonoma e osservando come, se non si trattasse di mera ricognizione, la disposizione in esame dovrebbe considerarsi estranea all'oggetto di delega;

– si rileva come l'Allegato 1 rechi alcuni atti fonte le cui disposizioni risultano essere parzialmente abrogate, in assenza di indicazioni su quali siano le specifiche disposizioni vigenti di cui si ritiene indispensabile la salvaguardia, accanto a casi in cui sono invece esplicitamente indicate singole disposizioni che si ritiene debbano restare in vigore; tale circostanza, probabilmente derivante dalle difficoltà inerenti la necessità di procedere a una così complessa e contestuale ricognizione di un assai vasto numero di provvedimenti normativi primari, potrebbe tuttavia indurre a considerare l'inclusione di un atto parzialmente abrogato – con particolare riferimento a ipotesi di abrogazioni implicite – nell'elenco dei provvedimenti da mantenere in vigore come suscettibile di provocare l'eventuale reviviscenza di articoli di legge o singole disposizioni precedentemente abrogati. È pur vero che le disposizioni recate dall'articolo unico dello schema di decreto legislativo fanno esplicitamente riferimento alla "per-

manenza in vigore" (al comma 1) specificando che "s'intende che restano in vigore le disposizioni legislative statali, indicate negli allegati, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto"; tuttavia il medesimo comma 1, alla lettera a), precisa che "per disposizioni legislative statali s'intendono tutte le disposizioni comprese in ogni singolo atto normativo statale con valore di legge indicato negli Allegati 1 e 2, con effetto limitato a singole disposizioni solo nei casi espressamente specificati". Poiché al legislatore delegato è preclusa la possibilità di determinare, con l'esercizio della delega di cui all'articolo 14, comma 14, della legge n. 246 del 2005, la persistente validità di "disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita" o "che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete", si invita il Governo a valutare l'opportunità integrare lo schema di decreto legislativo con una norma che chiarisca che l'eventuale inclusione di un atto primario che comprenda disposizioni con le caratteristiche ora richiamate senza l'indicazione delle singole disposizioni che restano in vigore, non comporta, in applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale, alcun effetto di rivitalizzazione delle stesse, utilizzando – se del caso – anche note o segnalazioni nel corpo dell'Allegato 1;

– si invita, in ogni caso, il Governo ad affiancare l'integrazione del testo dello schema di decreto legislativo di cui si è detto, con la correzione dell'Allegato 1, anche in sede di decreti legislativi integrativi e correttivi, di cui all'articolo 14, comma 18, della legge n. 246 del 2005, specificando per ciascun atto primario ivi contenuto che risulti in parte inattuale le specifiche disposizioni mantenute in vigore;

– l'articolo 14, comma 14, della legge n. 246 del 2005, si muove, nel definire i criteri di delega, tra i due poli opposti della "identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore" da un lato e delle "disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita" o "che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete" dall'altro. Una parte cospicua degli atti normativi che sono inclusi nell'Allegato 1 dello schema in titolo, sembra corrispondere piuttosto ai parametri di esclusione (leggi già abrogate, a efficacia esaurita, obsolete) che non a quello del carattere indispensabile per la regolazione di settore: a tale riguardo si segnalano, a titolo meramente esemplificativo, i casi indicati nell'Allegato A al presente parere, invitando il Governo a valutare l'opportunità di confermare l'inclusione dei medesimi atti nell'Allegato 1 dello schema di decreto legislativo, rilevando come l'approssimazione nella formazione in particolare dell'Allegato 1 dello schema di decreto legislativo generi dubbi per l'eventuale mancata inclusione di norme che invece meriterebbero di essere salvate, soprattutto alla stregua dell'ordinamento costituzionale;

– si rileva inoltre l'opportunità di modificare, come suggerito nel parere del Consiglio di Stato, l'intitolazione utilizzata dall'Allegato 1 "Eventuali salvataggi parziali" (ultima colonna a destra) con quello di "Singole disposizioni che restano in vigore";

– si segnala la presenza, nell'Allegato 1, di alcuni provvedimenti che risultano attualmente abrogati, nella loro interezza, ad opera del decreto legge n. 112 del 2008; vi sono poi casi, segnalati dalle amministrazioni, di disposizioni abrogate ad opera del decreto legge n. 112 del 2008, non contenute negli Allegati, che sono ritenute indispensabili; tali atti non sono più vigenti e dunque non dovrebbero poter essere inclusi tra quelli per i quali, secondo quanto richiesto dal già citato articolo 14, comma 14, "si ritiene indispensabile la permanenza in vigore". Occorre peraltro valutare che la rapida successione di provvedimenti – anche con carattere d'urgenza – a fini di semplificazione e sfoltimento dello *stock* normativo può avere indotto a non considerare nella loro completezza gli effetti derivanti da talune abrogazioni, comportando quindi la necessità di intervenire, restituendo vigenza a norme che – a una più attenta valutazione – siano da considerarsi indispensabili. Si ritiene pertanto opportuno invitare il Governo a considerare ogni possibile intervento volto a restituire vigenza a disposizioni abrogate dal citato decreto legge n. 112 del 2008 ritenute indispensabili, anche valutando la possibilità di mantenere tali atti – o di inserirli se non presenti – nell'Allegato 1 dello schema di decreto legislativo, alla luce del tenore dell'articolo 24 del decreto legge n. 112 del 2008, a norma del quale le abrogazioni ivi previste sono disposte "salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246". Si invita il Governo a valutare agli stessi fini, l'eventualità di procedere a un primo intervento di riassetto, ai sensi dell'articolo articolo 14, comma 15, della legge n. 246, il quale stabilisce che "i decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto". In presenza delle condizioni per operare nel senso indicato, anche nell'ambito dell'esercizio della delega con lo schema di decreto legislativo in titolo, lo schema stesso potrebbe essere integrato, a fini di maggiore chiarezza, con un articolo aggiuntivo del seguente tenore: "Ai sensi dell'articolo 14, commi 14 e 15, della legge 28 novembre 2005, n. 246, richiamati dall'articolo 24 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, riacquistano efficacia le disposizioni presenti nell'Allegato 1, già abrogate dall'articolo 24 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.", mantenendo o inserendo nell'Allegato 1 dello schema in titolo le disposizioni legislative – abrogate dal richiamato decreto legge n. 112 – ritenute indispensabili e segnalate dalle amministrazioni statali, indicate rispettivamente negli Allegati A e C al presente parere;

– si rileva l'opportunità – segnalata anche dal parere del Consiglio di Stato citato in premessa – di integrare lo schema di decreto legislativo con l'indicazione degli atti normativi o delle singole disposizioni rientranti nei settori che l'articolo 14, comma 17, della legge n. 246 esclude dall'abrogazione generalizzata di cui al comma 14-ter, da inserire in un apposito elenco, sollecitando quindi il Governo alla sua predisposizione; tale operazione – di carattere meramente enunciativo – eviterebbe aree di incertezza circa la permanenza in vigore di norme riconducibili ai settori

esclusi, garantendo un principio fondamentale dell'ordinamento, quale la certezza del diritto. L'eventuale successiva riconsiderazione di un atto che induca a ritenere che esso, pur compreso nell'elenco dei provvedimenti rientranti nelle categorie di cui al citato comma 17, non sia effettivamente da ricondurre a un settore escluso, potrebbe non compromettere la salvezza dell'atto stesso, ove si intendesse che il suo inserimento nell'elenco che si invita il Governo a compilare ex comma 17 abbia quanto meno il valore di includerlo tra le norme da mantenere in vigore ai sensi del comma 14 e dunque di sottrarle alla cosiddetta "ghigliottina". A tale fine, ove il suddetto elenco fosse predisposto in tempi compatibili con quelli per l'esercizio della delega conferita dall'articolo 14, comma 14, potrebbe essere opportuno affiancare la redazione dell'elenco attuativo del comma 17 con un'integrazione dello schema di decreto in titolo che chiarisca tale interpretazione, rendendo certa la funzione di salvaguardia dell'inserimento in quell'elenco e, contestualmente, ribadendo l'efficacia diretta del comma 17 quanto alla permanenza in vigore di tutte le norme afferenti ai settori elencati, a prescindere dall'inclusione nell'elenco stesso. Diversamente, si invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, con apposito intervento normativo, la redazione di elenchi delle disposizioni afferenti nelle materie riconducibili ai settori esclusi di cui all'articolo 14, comma 17, della legge n. 246, regolandone l'efficacia;

- in merito ai provvedimenti riconducibili ai settori esclusi, di cui all'articolo 14, comma 17, della legge n. 246, si segnala che alcune amministrazioni hanno osservato come siano presenti nell'Allegato 1 dello schema di decreto legislativo alcuni atti da ricondurre ai settori esclusi; in altri casi, invece, l'assenza di atti nell'Allegato 1 (come, ad esempio, leggi di conversione di decreti legge invece presenti nell'Allegato 1 e viceversa; novelle di atti invece presenti nell'Allegato 1 e viceversa) è stata connessa all'inclusione degli atti mancanti negli elenchi, in via di predisposizione, delle disposizioni riconducibili ai settori esclusi; a tale riguardo, si invita al Governo a valutare l'opportunità di mantenere o inserire tali atti - segnalati nell'Allegato A al presente parere, per quelli già presenti nell'Allegato 1 allo schema di decreto in titolo, e indicati nell'Allegato B, per gli altri casi - nell'Allegato 1 dello schema di decreto legislativo, pur nella consapevolezza che si tratti con tutta probabilità di disposizioni in materie riconducibili a settori esclusi di cui all'articolo 14, comma 17 della legge n. 246, al fine di assicurarne il mantenimento in vigore, procedendo alla eventuale successiva trasposizione negli elenchi delle disposizioni di cui al citato comma 17 in sede di interventi correttivi;

- si invita altresì il Governo a valutare l'opportunità di riorganizzare l'Allegato 1 per settori omogenei, eventualmente in sede di decreti correttivi; la delega legislativa diretta a mantenere in vigore le disposizioni di legge ritenute indispensabili, anche se anteriori al 1970, è fondata infatti su alcuni principi e criteri direttivi che individuano il presupposto specifico di salvaguardia delle norme: tuttavia, l'articolo unico dello schema di decreto legislativo e l'Allegato 1 includono in un solo contesto, senza distinzioni, tutte le disposizioni da mantenere in vigore, che sono

molte centinaia, cosicché non è dato di conoscere a quale dei criteri di delega sia riconducibile ciascun atto legislativo o disposizione di legge; la redazione di appositi elenchi per materia, ovvero il ricorso a descrittori consentirebbe di affiancare al criterio ricognitivo una metodologia ricostruttiva del sistema, prodromica e funzionale al riordino della legislazione richiesta dallo stesso articolo 14 della legge n. 246, dando così piena attuazione al criterio di delega che richiede la "organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse" (lettera e) del comma 14);

– si raccomanda anche di individuare, nell'ambito dei diversi strumenti previsti dall'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, quello più idoneo per identificare espressamente, in tutti i casi in cui sia possibile, le disposizioni di legge che saranno abrogate per effetto della "ghigliottina" e quelle che restano in vigore in ragione delle clausole di salvaguardia diretta disposte dal comma 17 dello stesso articolo 14;

– il principio *tempus regit actum*, cioè che la legge abrogata continua a produrre i suoi effetti rispetto ai fatti verificatisi nel tempo della sua vigenza, non è applicabile nel diritto penale: infatti, la condizione normativa più favorevole produce effetti anche nei confronti di chi sia stato incriminato in forza di una legge penale precedente; al riguardo si segnala al Governo l'opportunità di compiere una ricognizione specifica, da richiedere al Ministero della giustizia, affinché sia chiarito quanti e quali figure di reato resterebbero abrogate dalla cosiddetta "ghigliottina";

– si invita, infine, il Governo a valutare le segnalazioni di cui agli Allegati al presente parere, raccomandando, in conclusione, di ricorrere ai decreti correttivi previsti dall'articolo 14, comma 18, della legge n. 246 del 2005, allo scopo di enucleare ancora, in modo più preciso e conforme ai criteri di delega, le disposizioni di legge da mantenere in vigore.

ALLEGATO A

**SEGNALAZIONI RELATIVE ALL'ALLEGATO 1 DELLO
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO AG 118**

AFFARI REGIONALI

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
973	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	567	30/06/1947	NORME TRANSITORIE PER L'ATTUAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA.		Settore potenzialmente «escluso» ex art. 1, comma 4, A.G. 118 (attuazione art. 116 Cost.)
1339	LEGGE	62	10/02/1953	COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI REGIONALI	artt. 8,10, 11 (co. 1, 4, 5), 18, 28, 35, 36, 37, 38, 50, 51, 52, 53, 54.	Settore potenzialmente «escluso» ex art. 17 b) l. 246/05 (organi di rilevanza costituzionale)
1863	LEGGE	1257	05/08/1962	NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA		<i>L'art. 63 della legge elettorale regionale della Valle d'Aosta n. 3/1993 dichiara non applicabili gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 34 e 35 della legge 1257/ 1962, modificata dalla legge 157/ 1978.</i>
2303	LEGGE	108	17/02/1968	NORME PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI REGIONALI DELLE REGIONI A STATUTO NORMALE.	artt.1,2,3,4 (co. 1), 8,9,10,11,12,13, 14,15,16,16-bis, 17,19,20,21,22, 23,24,25,26	Settore potenzialmente escluso» ex art. 17 b) l. 246/05 (organi costituzionali e di rilevanza costituzionale)
2424	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	652	02/06/1969	NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE RELATIVE AL TRASFERIMENTO DALLO STATO ALLA REGIONE DI BENI PATRIMONIALI.		(settore: Economia e Finanze) Settore potenzialmente «escluso» ex art. 1, comma 4 A.G. 118 (attuazione art. 116 Cost.)
	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE	48	1/3/1946	CHE CONFERISCE, TRA L'ALTRO, LA DENOMINAZIONE ALLA PROVINCIA DI «MASSA-CARRARA».		Norma abrogata dal decreto legge n. 200 del 2008 e non «salvata», potenzialmente analoga ad altre della specie, che sono state invece inserite nell'Allegato 2. Fatta oggetto di segnalazione dal Ministero dell'interno al Dipartimento per la semplificazione normativa

AMBIENTE

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
	REGIO DE-CRETO LEGGE	1584	03/12/1922	COSTITUZIONE DI UN «PARCO NAZIONALE» PRESSO IL GRUPPO DEL «GRAN PARADISO» NELLE ALPI GRAIE		Ministero: segnala l'opportunità di salvarlo (v. sotto, D.Lgs. C.P.S. 871 del 1947)
	LEGGE	473	17/04/1925	CONVERSIONE IN LEGGE, CON APPROVAZIONE COMPLESSIVA, DI DECRETI LUOGOTENENZIALI E REGI AVENTI PER OGGETTO ARGOMENTI DIVERSI		Converte il R.D.L. sopra indicato
	DECRETO LEGISLATIVO C.P.S.	871	5/08/1947	ISTITUZIONE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO		<p>Il parco nazionale del Gran Paradiso, è stato istituito con R.D.L. n. 1584 del 1922, convertito con Legge con n. 473 del 1925; il D.Lgs. C.P.S. n. 871 del 1947, ha istituito l'ente «Parco nazionale Gran Paradiso» con sede in Torino e ha dettato norme per la sua amministrazione. Occorre valutare se, analogamente a quanto avvenuto per il parco nazionale d'Abruzzo, sia opportuno salvare il provvedimento che prevede l'istituzione dell'Ente. Il D.Lgs è stato ratificato dalla L. 17-4-1956 n. 561, Ratifica ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente.</p> <p>Il Ministero segnala l'opportunità di salvare il provvedimento che prevede l'istituzione dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso.</p>
1062	DECRETO LEGISLATIVO	1010	12/04/1948	AUTORIZZAZIONE AL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI A PROVVEDERE A SUA CURA E SPESE, AI LAVORI DI CARATTERE URGENTE ED INDEROGABILE DIPENDENTI DA NECESSITÀ DI PUBBLICO INTERESSE DETERMINATI DA EVENTI CALAMITOSI		Si ricorda che l'abrogazione del provvedimento - già prevista ai sensi del combinato disposto dell'art. 24 e del n. 944 dell'allegato A, D.L. n. 112 del 2008 - non è più prevista a seguito della soppressione del citato n. 944, ai sensi dell'art. 3 e dell'allegato 2 al D.L. n. 200 del 2008.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1071	DECRETO LEGISLATIVO	845	17/04/1948	SALVAGUARDIA DEL CARATTERE LAGUNARE E MONUMENTALE DELLA CITTÀ DI VENEZIA		Il D.Lgs, tra l'altro, agli artt. 3 e seguenti modifica il R.D.L. n. 1901 del 1947, convertito dalla Legge, n. 168 del 1938. Tale provvedimento non viene citato e quindi non salvato; gran parte delle disposizioni erano state abrogate in quanto non compatibili con la legislazione successiva e in particolare con la Legge n. 294 del 1956, salvata dall'Allegato in esame.
1204	LEGGE	991	21/10/1950	RICOSTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO		Il parco nazionale d'Abruzzo è stato istituito con R.D.L. n. 257 del 1923, abrogato dall'art. 2 e dall'Allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200 e fatto salvo dall'allegato 2 del provvedimento in esame. Si noti, tuttavia, che la legge di conversione L. n. 1511 del 192 - peraltro sostitutiva dell'intero R.D.L. - è stata abrogata con l'inserimento nell'Allegato A, previsto dall'art. 24 del D.L. n. 112 del 2008. Si segnala che nella legge n. 991 del 1950, Ricostituzione dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, si dice che "Il Parco d'Abruzzo è ricostituito in ente autonomo nella sua attuale consistenza".
1490	LEGGE	294	31/03/1956	PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DEL CARATTERE LAGUNARE E MONUMENTALE DI VENEZIA ATTRAVERSO OPERE DI RISANAMENTO CIVICO E DI INTERESSE TURISTICO		Vedasi quanto riportato sopra a proposito del D.Lgs. 845 del 17/04/1948.
1928	LEGGE	129	04/02/1963	PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI E DELEGA AL GOVERNO AD EMANARE LE RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE		Il Ministero conferma l'opportunità di mantenere in vigore la legge. Si segnala che la Legge n. 129 del 1963 è stata successivamente modificata dalla Legge n. 506 del 1966, Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1963, n. 129; questa legge, riguardante la formazione del piano regolatore generale degli acquedotti, oltre a contenere novelle alla Legge n. 129 del 1963, detta disposizioni sui termini e le modalità per l'esercizio della delega. Tale legge non risulta inserita nell'allegato in esame.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2160	LEGGE	526	05/07/1966	MODIFICHE ALLA LEGGE 31 MARZO 1956, N. 294 E NUOVE NORME CONCERNENTI PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DEL CARATTERE LAGUNARE E MONUMENTALE DELLA CITTÀ DI VENEZIA		Vedasi quanto riportato sopra a proposito del D.Lgs. 845 del 17/04/1948.
2328	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1090	11/03/1968	NORME DELEGATE PREVISTE DALL'ART. 5 DELLA LEGGE 4 FEBBRAIO 1963, N. 129. (PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI E DELEGA AL GOVERNO AD EMANARE LE RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE)		Il Ministero conferma l'opportunità di mantenere in vigore il provvedimento.
2379	LEGGE	504	02/04/1968	MODIFICA ALLA LEGGE 18 OTTOBRE 1961, N. 1048, ISTITUTIVA DELL'ENTE AUTONOMO DI IRRIGAZIONE DI AREZZO, E ALLA LEGGE INTEGRATIVA 15 SETTEMBRE 1964, N. 765		La legge n. 504 del 1968 modifica la Legge n. 1048 del 1961, Istituzione dell'Ente per la irrigazione della Val di Chiana, delle Valli contermini aretine, del bacino idrografico del Trasimeno e dell'alta valle del Tevere umbro-toscana, riportata opportunamente nell'Allegato 1, inserito nell'elenco dedicato all'Agricoltura
	D.P.R.		03/08/1968	APPROVAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI, DI CUI ALLA LEGGE 4 FEBBRAIO 1953, N. 129		Il Ministero rileva l'opportunità di mantenere in vigore il provvedimento. Il provvedimento in gazzetta non ha numero. La nota del Ministero lo indica con il numero 168.

ATTO DI CARATTERE GENERALE

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1	LEGGE	2248	20/03/1865	LEGGE PER L'UNIFICAZIONE AMMINISTRATIVA DEL REGNO D'ITALIA (ALLEGATO E, LEGGE SUL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO; ALLEGATO F, LEGGE SUI LAVORI PUBBLICI).	All. E; All. F	Nel corso della seduta della 1 ^a Commissione del Senato del 14 ottobre 2009, il Ministro per la semplificazione si è riservato di "verificare la vigenza dell'art. 7 della legge n. 2248 del 1865, in materia di espropriazione".
133	REGIO DE-CRETO LEGGE	1354	23/10/1922	CHE DICHIARA IL 4 NOVEMBRE FESTA NAZIONALE IN QUANTO ANNIVERSARIO DELLA VITTORIA		Manca l'indicazione della legge di conversione. L'art. 1, L. 5 marzo 1977, n. 54, ha disposto che la celebrazione della festa dell'unità nazionale abbia luogo la prima domenica di novembre e, pertanto, il 4 novembre cessa di essere considerato festivo.
348	REGIO DE-CRETO	1483	20/11/1930	MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DELLA REGIA AVVOCATURA ERARIALE IN AVVOCATURA DI STATO E ISTITUZIONE DEGLI UFFICI DISTRETTUALI DI AVVOCATURA DI STATO A BRESCIA ED A MESSINA		Potrebbe trattarsi di un atto secondario
457	REGIO DE-CRETO	1820	28/09/1934	ISTITUZIONE DI DISTINTIVI DI ONORE PER FERITI, MUTILATI E DECEDUTI PER CAUSA DI SERVIZIO		Potrebbe trattarsi di un atto secondario
495	REGIO DE-CRETO LEGGE	2223	25/11/1935	NORME INTERPRETATIVE E LIMITATIVE ALLA LEGGE 20 GIUGNO 1935, N. 1349, CHE DISCIPLINA I SERVIZI DI TRASPORTO DI MERCI MEDIANTE AUTOVEICOLI, NONCHÉ AL R.D.L. 26 SETTEMBRE 1935, N. 1749, CONCERNENTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSE SUGLI AFFARI.		Manca la relativa legge di conversione 1302/1936. La legge 1349/1935, di cui il provvedimento in esame delimita l'ambito di applicazione, non è riportata nell'Allegato 1. Neanche il R.D.L. 1749/1935 è riportato nell'Allegato 1 (ma potrebbe essere settore escluso, ai sensi dell'art. 14, comma 17, lett. c) della legge 246/2005).

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
660	REGIO DE-CRETO	1238	09/07/1939	ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE.	artt. 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136, 137	Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 110, D.P.R. 396/2000, con la decorrenza indicata nell'art. 109 dello stesso decreto. Le disposizioni di cui agli artt. 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136 e 137 continuano ad applicarsi fino alla data indicata nel suddetto art. 109. Potrebbe trattarsi di atto secondario. Ministero: Si conferma la vigenza delle disposizioni salvate parzialmente.
670	LEGGE	1823	16/11/1939	ISTITUZIONE DI UFFICI DI STATISTICA NEI COMUNI CON POPOLAZIONE DI 100.000 O PIU' ABITANTI.		La legge in questione è stata abrogata dall'art. 25 del decreto legislativo 322/1989, nella parte incompatibile con lo stesso decreto.
686	REGIO DE-CRETO	70	23/01/1940	ESTENSIONE AL PERSONALE CIVILE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL R. DECRETO 28 SETTEMBRE 1934, N. 1820, RELATIVO ALLA ISTITUZIONE DI DISTINTIVI DI ONORE PER FERITI, MUTILATI E DECEDUTI PER CAUSA DI SERVIZIO		Potrebbe trattarsi di un atto secondario
827	REGIO DE-CRETO LEGGE	25	20/01/1944	DISPOSIZIONI PER LA REINTEGRAZIONE NEI DIRITTI CIVILI E POLITICI DEI CITTADINI ITALIANI E STRANIERI GIÀ DICHIARATI DI RAZZA EBRAICA O CONSIDERATI DI RAZZA EBRAICA.		Manca l'indicazione della legge di conversione 178/1949.
865	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE	222	12/04/1945	NORME COMPLEMENTARI INTEGRATIVE E DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 GENNAIO 1944, N. 26, PER LA REINTEGRAZIONE DEI CITTADINI ITALIANI E STRANIERI COLPITI DALLE DISPOSIZIONI RAZZIALI NEI LORO DIRITTI PATRIMONIALI		Il provvedimento in questione è stato abrogato dall'art. 2 e dall'allegato 1 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200.
975	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	625	30/06/1947	NORME INTEGRATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE DEI PARTIGIANI.		Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2 e dall'allegato 1, decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
989	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	896	15/09/1947	NUOVE DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DEI PREZZI		Potrebbe essere opportuno verificare se non abbia esaurito i suoi effetti.
1113	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1603	19/12/1948	ASSUNZIONE DA PARTE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO DELLA RAPPRESENTANZA E DELLA DIFESA DELL'OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA		Potrebbe trattarsi di un atto secondario. L'Opera nazionale per gli invalidi di guerra è stata soppressa dall'art. 1-bis del D.L. 481/1978.
1472	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	5	11/01/1956	COMPENSI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI, CONSIGLI, COMITATI O COLLEGI OPERANTI NELLE AMMINISTRAZIONI STATALI, ANCHE CON ORDINAMENTO AUTONOMO E DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI DI AMMISSIONE E DI PROMOZIONE NELLE CARRIERE STATALI		Potrebbe trattarsi di un atto secondario
1493	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	968	10/04/1956	ASSUNZIONE DA PARTE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO DELLA RAPPRESENTANZA E DELLA DIFESA IN GIUDIZIO DELLE STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA		Potrebbe trattarsi di un atto secondario
1542	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	179	14/02/1957	CONFERIMENTO DELLA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELLE CASSE O FONDI DI CONGUAGLIO ALL'AVVOCATURA DELLO STATO		Potrebbe trattarsi di un atto secondario
1559	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	917	05/06/1957	AUTORIZZAZIONE ALL'AVVOCATURA DELLO STATO AD ASSUMERE LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA NEI GIUDIZI ATTIVI E PASSIVI AVANTI LE AUTORITÀ GIUDIZIARIE, I COLLEGI ARBITRALI E LE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE E SPECIALI DELL'ENTE AUTONOMO DEL FLUMENDOSA, CON SEDE		Potrebbe trattarsi di un atto secondario
1822	LEGGE	67	10/02/1962	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER IL COMPLETAMENTO DEL LABORATORIO SPERIMENTALE FUNIVIARIO	art. 2	Potrebbe essere opportuno verificare se abbia terminato di dispiegare i suoi effetti

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1886	LEGGE	1596	05/11/1962	NUOVO ORDINAMNETO DELL'ORDINE MAURIZIANO IN ATTUAZIONE DELLA QUATTORDICESIMA DISPOSIZIONE FINALE DELLA COSTITUZIONE		Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 207/2004, l'Ente Ordine Mauriziano di Torino continua a svolgere la propria attività secondo le vigenti disposizioni previste dallo statuto e dalla legge 1596/1962, fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale la regione Piemonte ne disciplinerà, nel rispetto della previsione costituzionale, la natura giuridica e l'inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario della regione.
2113	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1485	18/11/1965	VARIANTI ALLA LEGGE 11 MARZO 1926, N. 416, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, RELATIVE ALLE PROCEDURE PER GLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI DELLE FERITE, LESIONI ED INFERMITÀ DEI PERSONALI DIPENDENTI DALLE AMMINISTRAZIONI MILITARI E DA ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO	art. 1	Si limita a modificare una legge già inserita nell'Allegato 1 (n. 210, Giustizia)
2121	DECRETO LEGGE	1333	14/12/1965	PROROGA DI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE ZONE DEVASTATE DALLA CATASTROFE DEL VAJONT.		Manca il riferimento alla legge di conversione 20/1966.
2129	LEGGE	28	25/01/1966	INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 1 MARZO 1952, N. 113, PER LA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE ALLE COOPERATIVE EDILIZIE MUTUARIE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Modifica l'art. 10 di una legge che non è riportata nell'Allegato, che a sua volta sostituisce un articolo in un Regio decreto che non è riportato nell'Allegato.
2188	LEGGE	1078	12/12/1966	POSIZIONE E TRATTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI, ELETTI A CARICHE PRESSO ENTI AUTONOMI TERRITORIALI		L'art. 28 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, ha abrogato e sostituito le disposizioni contenute nella presente legge "limitatamente a quanto espressamente" ivi disciplinato.
2252	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	851	28/07/1967	NORME IN MATERIA DI TESSERE DI RICONOSCIMENTO RILASCIATE DALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO		Potrebbe trattarsi di un atto secondario.

Atti per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti (osservazioni approvate dalla Commissione affari costituzionali del Senato)

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione
203	LEGGE	2301	24/12/1925	CONVERSIONE IN LEGGE CON APPROVAZIONE COMPLESSIVA DI DECRETI LUOGOTENENZIALI E REGIAVENTI PER OGGETTO ARGOMENTI DIVERSI	Atto di carattere generale
580	REGIO DE-CRETO LEGGE	1542	21/08/1937	PROVVEDIMENTI PER L'INCREMENTO DEMOGRAFICO DELLA NAZIONE	Atto di carattere generale
923	REGIO DE-CRETO LEGISLATIVO	561	31/05/1946	NORME SUL SEQUESTRO DEI GIORNALI E DELLE ALTRE PUBBLICAZIONI	Atto di carattere generale
989	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	896	15/09/1947	NUOVE DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DEI PREZZI	Atto di carattere generale

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
13	LEGGE	283	20/06/1871	CHE DICHIARA IN ALIENABILI ALCUNI BOSCHI DELLO STATO.		Ministero: abrogata da DL 200/2008, si ritiene che debba essere sottratta all'effetto abrogativo e collocata nell'allegato 2.
25	LEGGE	4730	14/07/1887	CONCERNENTE LA TUTELA DEI MONUMENTI ANTICHI NELLA CITTÀ DI ROMA.		Ministero: abrogata da DL 200/2008, si ritiene che debba essere sottratta all'effetto abrogativo e collocata nell'allegato 2.
29	LEGGE	6696	20/03/1890	CHE DICHIARA MONUMENTO NAZIONALE IL SEPOLCRETO DELLA FAMIGLIA CAIROLI IN GROPPELLO-CAIROLI.	art. 1	Ministero: abrogata da DL 200/2008, si ritiene che debba essere sottratta all'effetto abrogativo e collocata nell'allegato 2.
30	LEGGE	382	02/07/1891	CHE DICHIARA MONUMENTO NAZIONALE IL PALAZZO DELLE COMPERE DI SAN GIORGIO IN GENOVA.	art. 1	Ministero: abrogata da DL 200/2008, si ritiene che debba essere sottratta all'effetto abrogativo e collocata nell'allegato 2.
39	LEGGE	240	04/07/1897	CHE DICHIARA MONUMENTO NAZIONALE LA TOMBA DI GIACOMO LEOPARDI.		Ministero: abrogata da DL 200/2008, si ritiene che debba essere sottratta all'effetto abrogativo e collocata nell'allegato 2.
45	LEGGE	26	03/02/1901	CHE DICHIARA MONUMENTO NAZIONALE LA CASA A RONCOLE, FRAZIONE DEL COMUNE DI BUSSETO, OVE GIUSEPPE VERDI EBBE I NATALI, ED AUTORIZZA IL SEPPELLIMENTO DELLA SALMA DEL MAESTRO E DI QUELLA DI GIUSEPPINA STREPPONE, SUA CONSORTE.	art. 1	Ministero: abrogata da DL 200/2008, si ritiene che debba essere sottratta all'effetto abrogativo e collocata nell'allegato 2.
72	LEGGE	757	05/12/1909	CHE DICHIARA MONUMENTO NAZIONALE LO SCOGLIO DI QUARTO.		Ministero: abrogata da DL 200/2008, si ritiene che debba essere sottratta all'effetto abrogativo e collocata nell'allegato 2.
136	REGIO DECRETI LEGGE	1386	29/10/1922	CHE DICHIARA MONUMENTI ALCUNE ZONE FRA LE PIÙ COSPICUE PER FASTI DI GLORIA DEL TEATRO DI GUERRA 1915-918.	artt. 1,2,3,4	Ministero: abrogata da DL 200/2008, si ritiene che debba essere sottratta all'effetto abrogativo e collocata nell'allegato 2.
151	REGIO DECRETI LEGGE	1158	10/05/1923	NORME PER IL MUTAMENTO DEL NOME DELLE VECCHIE STRADE E PIAZZE COMUNALI.		Ministero: abrogata da DL 200/2008, si ritiene che debba essere sottratta all'effetto abrogativo e collocata nell'allegato 2.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
	REGIO DE- CRETO-LEGGE	2359	10/11/1924	DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL REGIO ISTITUTO ITALIANO DI ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE, IN ROMA.		7^a Commissione: si ritiene debba essere inserito nell'allegato 1, su indicazione del Ministero .
307	LEGGE	848	27/05/1929	DISPOSIZIONI SUGLI ENTI ECCLESIASTICI E SULLE AMMINISTRAZIONI CIVILI DEI PATRIMONI DESTINATI A FINI DI CULTO		Ministero: abrogata da DL 200/2008, si ritiene che debba essere sottratta all'effetto abrogativo e collocata nell'allegato 2.
408	REGIO DE- CRETO LEGGE	669	24/06/1933	CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ENCICLOPEDIA ITALIANA FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI CON SEDE IN ROMA	art. 3	L'ente è stato trasformato in spa; fonte presente nell'allegato al DL 200/2008. Ministero: la scelta di mantenere in vigore tale disposizione non è stata operata dal MBAC. 7^a Commissione: ritiene si debba espungere dall'allegato 1 e inserire nell'allegato 2.
429	LEGGE	68	11/01/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 1933, N. 669, CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ENCICLOPEDIA ITALIANA FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI, CON SEDE IN ROMA.		L'ente è stato trasformato in spa; fonte presente nell'allegato al DL 200/2008. Ministero: la scelta di mantenere in vigore tale disposizione non è stata operata dal MBAC.
552	LEGGE	2174	26/12/1936	ESPOSIZIONE UNIVERSALE ED INTERNAZIONALE INDETTA A ROMA PER L'ANNO 1941		L'ente EUR è stato trasformato in spa dal dlgs 304/1999. 7^a Commissione: ritiene si debba espungere dall'allegato 1.
617	REGIO DE- CRETO LEGGE	1033	04/06/1938	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 26 DICEMBRE 1936, N.2174, SULL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA.		L'ente EUR è stato trasformato in spa dal dlgs 304/1999. Non è presente la legge di conversione. Ministero: la proposta di mantenere in vigore tale disposizione non è stata operata dal MBAC. 7^a Commissione: ritiene si debba espungere dall'allegato 1.
771	LEGGE	365	19/03/1942	COSTITUZIONE DELL'ENTE TEATRALE ITALIANO PER LA CULTURA POPOLARE (E.T.I.).		Ministero: abrogata da DL 200/2008, si ritiene che debba essere sottratta all'effetto abrogativo e collocata nell'allegato 2.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
	REGIO DECRETO	1564	07/11/1942	APPROVAZIONE DELLE NORME PER L'ESECUZIONE, IL COLLAUDO E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TECNICI CHE INTERESSANO GLI EDIFICI PREGIEVOLI PER ARTE O STORIA O QUELLI DESTINATI A CONTENERE BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI, GALLERIE, COLLEZIONI E OGGETTI D'INTERESSE CULTURALE		Sono vigenti gli artt. 1,4,5,6,13,14,15,26,27,28,2930,31,32,33,34,e 35. Ministero: propone l'inserimento nell'allegato 1, concordando con l'esigenza di indicare le sole disposizioni vigenti.
840	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE	359	28/09/1944	RICOSTITUZIONE DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI.	art. 1	Valutare se sono da inserire nel presente allegato il dlgs lgt 178/1945 e il dlgs lgt 801/1945 (limitatamente agli artt. 4 e 5)
1001	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	1027	22/10/1947	DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 OTTOBRE 1947, N. 1027. - AUTORIZZAZIONE AL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE AD ACCETTARE UN LEGATO DISPOSTO A FAVORE DELLO STATO PER LA PINACOTECA DI BOLOGNA		Ministero: abrogata da DL 200/2008, si ritiene che debba essere sottratta all'effetto abrogativo e collocata nell'allegato 2.
	LEGGE	1311	21/12/1955	PROVVIDENZE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA ITALIANA ALL'ESTERO		Il presente provvedimento era stato abrogato dall'Allegato A al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, ai sensi di quanto disposto e con la decorrenza indicata nell'art. 24 dello stesso decreto. L'abrogazione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato allegato dopo la conversione in legge del suddetto decreto: valutare se inserirla nel presente allegato.
	LEGGE	8	25/01/1960	COSTITUZIONE DI UNA ZONA DI RISPETTO INTORNO ALL'ANTICA ABBAZIA DI POMPOSA		Non risulterebbe abrogata e istituisce vincoli: valutare se inserirla nell'allegato. Ministero e 7ª Commissione: si ritiene debba essere inserita nell'allegato 1.
	LEGGE	169	03/03/1960	UTILIZZAZIONE DEI FONDI ACCREDITATI IN CONTABILITÀ SPECIALI E PASSAGGIO DI FONDI TRA FUNZIONARI DELEGATI DI ALCUNE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO		Il Mibac effettua operazioni in attuazione delle disposizioni di detta legge: valutare se inserirla nell'allegato. Ministero: propone la permanenza in vigore per le ragioni suesposte.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
	LEGGE	1014	16/09/1960	NORME PER CONTRIBUIRE ALLA SISTEMAZIONE DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI E MODIFICAZIONI DI TALLUNE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI		Da ritenersi vigente, almeno con riguardo all'art. 2, che trasferisce a carico dello Stato le spese per gli archivi di Stato: valutare se inserirla nell'allegato. Ministero: propone la permanenza in vigore per le ragioni suesposte.
	LEGGE	477	02/06/1961	MODIFICHE ALLA L. 21 DICEMBRE 1955, N. 1311, CONCERNENTE PROVVIDENZE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA ITALIANA ALL'ESTERO		Il presente provvedimento era stato abrogato dall'Allegato A al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, ai sensi di quanto disposto e con la decorrenza indicata nell'art. 24 dello stesso decreto. L'abrogazione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato allegato dopo la conversione in legge del suddetto decreto: valutare se inserirla nel presente allegato. Ministero: propone l'inserimento nell'allegato 1, in quanto incrementa la dotazione del fondo per la concessione di premi speciali a favore di editori, librai e industriali grafici che esportino libri all'estero; il fondo è tuttora gestito dal MBAC.
1839	LEGGE	161	21/04/1962	REVISIONE DEI FILM E DEI LAVORI TEATRALI		Valutare se è il caso di specificare nella colonna "eventuali salvataggi parziali": artt. 1-10, 13 (gli artt. 11 e 12 sono abrogati, l'art. 18 è una norma transitoria) Ministero: concorda con la permanenza in vigore delle sole disposizioni succitate. 7^a Commissione: ritiene si debbano indicare le specifiche disposizioni da salvare.
1974	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1409	30/09/1963	NORME RELATIVE ALL'ORDINAMENTO ED AL PERSONALE DEGLI ARCHIVI DI STATO		Ministero: necessità di indicare le sole disposizioni tuttora in vigore, viste le parziali abrogazioni di cui al dlgs. 490/1999 e dlgs. 42/2004.
	DPR	921	18/08/1964	ISTITUZIONE DELLA LIBERA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA.		Abrogato dalla legge 590/1992. Ministero: la valutazione non rientra nella competenza del MBAC.
	DPR	1532	24/11/1965	NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE PER LA SARDEGNA IN MATERIA DI BIBLIOTECHE E DI MUSEI DI ENTI LOCALI		Disposizione più volte novellata, con riguardo all'art. 2, ma tuttora vigente: valutare se inserirla nell'allegato. Ministero: conferma la necessità della permanenza in vigore <i>in toto</i> .

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2207	LEGGE	121	09/03/1967	SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLE ZONE ARCHEOLOGICHE DI AQUILEIA E DELL'ANTICA VIA ROMEA		<p>Valutare se è il caso di specificare nella relativa colonna eventuali salvataggi parziali.</p> <p>Ministero: concorda con l'opportunità di indicare le specifiche disposizioni da mantenere in vigore (artt.2, 4 e 5).</p>
2357	LEGGE	337	18/03/1968	DISPOSIZIONE SUI CIRCHI EQUESTRI E SULLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.		<p>Valutare se è il caso di specificare nella colonna "eventuali salvataggi parziali": artt. 1-5, 9-20 (gli artt. 6, 7, 8 sono abrogati).</p> <p>Ministero: concorda con l'opportunità di indicare le specifiche disposizioni da mantenere in vigore (artt. 1-5, 9-20).</p>
	LEGGE	1010	22/12/1969	MODIFICHE ALLE LEGGI 21 DICEMBRE 1955, N. 1311, E 2 GIUGNO 1961, N. 477, CONCERNENTI PROVVIDENZE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA ITALIANA ALL'ESTERO		<p>Legge vigente: valutare se inserirla nell'allegato.</p> <p>Ministero: propone l'inserimento nell'allegato 1, in quanto incrementa la dotazione del fondo per la concessione di premi speciali a favore di editori, librai e industriali grafici che esportino libri all'estero; il fondo è tuttora gestito dal MBAC.</p>

**Atti per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su
cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti (osservazioni
approvate dalla Commissione affari costituzionali del Senato)**

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Osservazioni
151	REGIO DE- CRETO LEGGE	1158	10/05/1923	NORME PER IL MUTAMENTO DEL NOME DELLE VECCHIE STRADE E PIAZZE COMUNALI.	
250	LEGGE	1188	26/06/1927	TOPONOMASTICA STRADALE E MONUMENTI A PER- SONAGGI CONTEMPORANEI.	Ministero dell'in- terno: il provvedi- mento è ancora vi- gente
617	REGIO DE- CRETO LEGGE	1033	04/06/1938	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 26 DICEMBRE 1936, N.2174, SULL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA.	

DIFESA

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
102	REGIO DE-CRETO	813	30/05/1918	CHE APPORTA MODIFICAZIONI A QUELLO 19 GENNAIO 1918, N. 205, RELATIVO ALLA ISTITUZIONE DI UNA CROCE AL MERITO DI GUERRA		Il RD modificato, n. 205 del 1918, non viene citato nell'all. 1. Ministero: riferisce che Dip. Semplificazione classifica tale RD come fonte secondaria, da non riportare nell'All.1. Ritiene che anche il RD 813, in quanto fonte secondaria, vada espunto da All.1
294	LEGGE	3133	20/12/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 10 AGOSTO 1928, N. 2034, CONCERNENTE IL NUOVO ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA.		Il RDL 10 agosto 1928, n. 2034 non compare nell'allegato 1. Ministero: ritiene la disposizione di esclusiva competenza del Ministero della Salute. Riferisce che Dip. Semplificazione classifica il RDL come atto da abrogare. Ritiene pertanto che la legge di conversione vada espunta dall'All. 1.
—	LEGGE	1185	27/6/1929	NOMINA A SOTTOTENENTE DI COMPLETAMENTO NEL REGIO ESERCITO DI UN GRUPPO DI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.170 DEL 23 LUGLIO 1929)		Ministero: inserire nell'All.1
454	REGIO DE-CRETO LEGGE	1200	05/07/1934	MODIFICAZIONI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 27 GIUGNO 1929, N. 1185, RECANTE NORME PER LA NOMINA A SOTTOTENENTE DI COMPLETAMENTO NEL REGIO ESERCITO DI UN GRUPPO DI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA.		La legge 27 giugno 1929, n. 1185 non compare in All.1. Ministero: ritiene che la legge vada inserita nell'All. 1
463	LEGGE	2125	27/12/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1934, N. 1176, CONCERNENTE LA GRADUATORIA DEI TITOLI DI PREFERENZA PER LE AMMISSIONI AI PUBBLICI IMPIEGHI.		Ministero: il RDL 5 luglio 1934, n. 1176 compare nell'All. 1 ma è attribuito alla competenza del Ministero per la P.A. Dunque ritiene che anche la legge di conversione va ricondotta alla medesima competenza.

Atti per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti (osservazioni approvate dalla Commissione affari costituzionali del Senato)

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione
164	LEGGE	2293	15/10/1923	CONVERSIONE IN LEGGE DI DECRETI REGI E LUOGOTENENZIALI AVENTI PER OGGETTO ARGOMENTI GIÀ SUPERATI PER IL TEMPO O PER IL CONTENUTO.	Difesa
283	REGIO DE-CRETO LEGGE	1710	21/06/1928	MODIFICAZIONI ALLE NORME RELATIVE AI PASSAPORTI PER L'ESTERO.	Difesa
381	REGIO DE-CRETO LEGGE	1684	28/12/1931	SULL'ORDINAMENTO DELL'ISPettorato CORPORATIVO.	Difesa
416	REGIO DE-CRETO LEGGE	1334	16/10/1933	PROVVEDIMENTI STRAORDINARI IN DIPENDENZA DEI DANNI VERIFICATISI IN SEGUITO AL TERREMOTO DEL 26 SETTEMBRE 1933 IN ABRUZZO.	Difesa
633	REGIO DE-CRETO	1991	28/11/1938	DETERMINAZIONE DEI CICLI DI OPERAZIONI DI GRANDE POLIZIA COLONIALE NEI TERRITORI DELL'AFRICA ORIENTALE ITALIANA, PER IL PERIODO DICEMBRE 1937-LUGLIO 1938.	Difesa
882	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE	603	31/08/1945	FORZA ORGANICA E ORDINAMENTO DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI.	Difesa
901	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE	49	08/02/1946	CESSAZIONE DELLO STATO DI GUERRA E PASSAGGIO DALLA LEGISLAZIONE DI GUERRA A QUELLA DI PACE.	Difesa
933	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	238	06/09/1946	DEMOLIZIONE DEI RICOVERI ANTIAEREI PRIVATI.	Difesa
950	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	24	07/01/1947	AUMENTO DEI CANONI DEMANIALI E DEI SOVRACANONI DOVUTI AGLI ENTI LOCALI	Difesa
1162	LEGGE	77	14/01/1950	AVOCAZIONE ALLO STATO DEL MATERIALE ARTISTICO, STORICO E BIBLIOGRAFICO RECUPERATO IN GERMANIA E RESTITUITO ALLO STATO ITALIANO DAL GOVERNO MILITARE ALLEATO	Difesa
1271	LEGGE	43	18/01/1952	NORME PER IL RECLUTAMENTO DEI COMMISSARI DI LEVA	Difesa
1357	LEGGE	430	29/04/1953	SOPPRESSIONE DEL MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA	Difesa
1593	LEGGE	3	02/01/1958	LIQUIDAZIONE DELL'AZIENDA RILIEVO ALIENAZIONE RESIDUATI.	Difesa

ECONOMIA E FINANZE

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
61	REGIO DE- CRETO	283	16/05/1907	MODIFICHE AL REGIO DECRETO 26 AGOSTO 1905, N. 489		Il Regio Decreto 489/1905 è stato abrogato dall'art. 7, D.P.R. 23 giugno 1990, n. 195, fatta salva la disposizione istitutiva dell'onorificenza. In ogni caso non c'è nell'Allegato.
124	LEGGE	416	07/04/1921	CHE CONVERTE IN LEGGE IL DECRETO LUO- GOTENENZIALE 4 LUGLIO 1918, N. 1007, RIGUAR- DANTE L'ACQUISTO DA PARTE DELLO STATO, DEL PALAZZO (GIÀ BA- LUGANI) DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MO- DENA, COME SEDE DEGLI UFFICI PROVINCIALI PO- STALI E		Non c'è il Decreto luogotenenziale n. 1007/1918 in Allegato
192	REGIO DE- CRETO LEGGE	596	10/05/1925	MODIFICAZIONI AL R.D. 18/11/23 N. 2440 SUL- L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E SULLA CONTABILITÀ GE- NERALE DELLO STATO		6^a Comm. Senato: Il R.D. n. 2440/1923, non riportato negli atti salvati dalle abrogazioni, risulta allo stato abrogato solo per alcuni articoli. Il Regio decreto n. 596/1925 risulta tra gli atti abrogati dal decreto-legge n. 200/2008 (allegato 1). La legge n. 562/1926 recante conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti luogotenenziali e regi aventi per oggetto argomenti diversi, tra cui il R.D. n. 596/1925 non è riportata in Allegato; è stata abrogata dal decreto legge n. 112 del 2008, ma segnalata come indispensabile (<i>si veda Allegato C</i>). Relativamente a tale atto se si intende sottrarlo all'abrogazione andrebbe incluso nell'allegato 2.
204	REGIO DE- CRETO LEGGE	23	03/01/1926	MODIFICAZIONE AL R. DECRETO 30 DICEMBRE 1923,N.3267, PER IL RIOR- DINAMENTO E LA RI- FORMA DELLA LEGISLA- ZIONE IN MATERIA DI BOSCHI E DI TERRENI MONTANI		Non c'è il Decreto n. 3267/1923 in Allegato
237	LEGGE	874	02/06/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 6 MAG- GIO 1926, N. 844, RE- CANTE MODIFICAZIONI ALLA LEGGE D'ORDINA- MENTO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA		6^a Comm. Senato: il Regio Decreto n. 844/1926 risulta abrogato dal D.L. 200/2009 (all.to 1) Se si intende salvarlo va espunto da allegato 1 e inserito nell'allegato 2

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
260	REGIO DE- CRETO LEGGE	2258	08/12/1927	REGIO DECRETO LEGGE 8 DICEMBRE 1927, N. 2258. - AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO		6^a Comm. Senato: non viene fatta salva la legge di conversione n. 3474/1928 (non è nell'Allegato). Si tenga presente che l'abrogazione della suddetta legge di conversione - già prevista ai sensi del combinato disposto dell'art. 24 e del n. 376 dell'allegato A, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificati dalla relativa legge di conversione, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto - non è più prevista a seguito della soppressione del citato n. 376 ai sensi dell'art. 3 e dell'allegato 2 al D.L. 22 dicembre 2008, n. 200.
274	LEGGE	555	11/03/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 6 AGOSTO 1926, N. 1443, CONCERNENTE L'ASSEGNAZIONE DEL PALAZZO FIRENZE IN ROMA ALLA SOCIETÀ NAZIONALE "DANTE ALIGHIERI"		Non c'è il Regio Decreto legge n. 1443/1926 in Allegato
281	REGIO DE- CRETO LEGGE	1396	07/06/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R.D.L. 12 GENNAIO 1928, N. 38, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI RELATIVI AI DEPOSITI ESEGUITI A SCOPO CAUZIONALE PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DALLE IMPRESE ASSICURATRICI		Non c'è il Regio Decreto legge n. 38/1928 in Allegato
297	LEGGE	3154	25/12/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1928, N. 1817, RELATIVO ALLA CREAZIONE DI UN ISTITUTO PER IL CREDITO NAVALE		Non c'è il Regio Decreto legge n. 1817/1928 in Allegato
317	REGIO DE- CRETO LEGGE	1728	23/08/1929	CONVERSIONE IN LEGGE DEL RDL 21 GENNAIO 1929, N. 132 CONTENENTE MODIFICAZIONI ALLE NORME RIGUARDANTI L'AVANZAMENTO NEI VARI GRADI DEI SOTTILI DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA NONCHE' LA NOMINA E LO STATO DI SOTTOTENENTE MAESTRO DIRETTORE DI BANDA		6^a Comm. Senato: Risulta abrogato dal D.L. 200/2009 (all.to 1) Se si intende salvarlo va espunto da allegato 1 e inserito nell'allegato 2

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
337	LEGGE	820	02/06/1930	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 DICEMBRE 1929, N. 2163, CONCERNENTE L'IMPOSIZIONE DI UN CONTRIBUTO FINANZIARIO A CARICO DEI MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA, PEL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI ASSISTENZA DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA MUTILATI		Non c'è il Regio Decreto legge n. 2163/1929 in Allegato
375	REGIO DE-CRETO LEGGE	1398	13/11/1931	COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO		Non c'è la legge di conversione n. 1581/1932 in Allegato. Abrogato dall'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Si tenga presente che l'abrogazione del presente provvedimento - prevista anche ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 e della voce n. 16636 dell'allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto - non è prevista dalla nuova formulazione dell'allegato 1 dopo la conversione in legge.
420	REGIO DE-CRETO LEGGE	1762	07/12/1933	MODIFICHE ALLA LEGGE SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE PER LA PUBBLICAZIONE DEI RUOLI STRAORDINARI PER LA RIPARTIZIONE IN RATE DEI RUOLI SUPPLETIVI E PER L'IMPUTAZIONE DELLE INDENNITÀ DI MORA NEI PAGAMENTI		Non viene citata in Allegato la legge di conversione del Decreto Legge.
520	LEGGE	850	06/04/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO - LEGGE 6 FEBBRAIO 1936, N. 198, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TASSA DI SCAMBIO		6^a Comm. Senato: La tassa di scambio non risulta più vigente in quanto superata dalla disciplina in materia di IVA.
	REGIO DE-CRETO	1560	16/07/1936	ISTITUZIONE DELLA «MEDAGLIA MILITARE AL MERITO DI LUNGO COMANDO PER UFFICIALI E SOTTUFFICIALI DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA		6^a Comm. Senato: il Regio decreto non viene riportato nell'elenco

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
572	LEGGE	993	07/06/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 25 GENNAIO 1937, N.116, CHE RECA MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA		Non c'è il Regio Decreto Legge n. 116/1937 nell'Allegato. Il presente provvedimento (n.116/1937) è stato abrogato dall'art. 2 e dall'allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, con la decorrenza ivi indicata.
579	REGIO DE-CRETO LEGGE	1400	17/07/1937	DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER LA DISCIPLINA DELLA FUNZIONE CREDITIZIA		Non c'è la legge di conversione 7 aprile 1938, n. 636 nell'Allegato
583	REGIO DE-CRETO	1927	14/10/1937	NORME PER L'ESECUZIONE DEL R. DECRETO-LEGGE 25 GENNAIO 1937, N. 116, CHE RECA MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA		Non c'è il Regio Decreto Legge n. 116/1937 nell'Allegato. Il presente provvedimento (116/1937) è stato abrogato dall'art. 2 e dall'allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, con la decorrenza ivi indicata.
602	REGIO DE-CRETO LEGGE	204	24/02/1938	NORME PER L'AMMINISTRAZIONE DELLE CASSE DI RISPARMIO E DEI MONTI DI PEGNI DI PRIMA CATEGORIA		Convertito in legge dalla L. 3 giugno 1938, n. 778, che non c'è nell'Allegato. Abrogato dall'art. 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Si tenga presente che l'abrogazione del presente provvedimento - già prevista anche ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 e della voce n. 21776 dell'allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto - non è più prevista dalla nuova formulazione dell'allegato 1 dopo la conversione in legge.
603	REGIO DE-CRETO LEGGE	416	01/03/1938	ISTITUZIONE DEL PUNTO FRANCO DEL PORTO DI GENOVA		Non c'è la legge di conversione n. 1198/1938 in Allegato
604	LEGGE	141	07/03/1938	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI DEL REGIO DECRETO LEGGE 12 MARZO 1936 N. 375, CONTENENTE DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER LA DISCIPLINA DELLA FUNZIONE CREDITIZIA		6^a Comm. Senato: il R.D.L. n. 375/1936 è stato parzialmente abrogato dall'art. 161 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 con l'eccezione del Titolo III e per gli articoli 32, primo comma, lettere d) e f) e 35, secondo comma, lettera b). Sembrerebbe opportuno, di conseguenza, indicare la reviviscenza solo parziale delle norme citate.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
612	REGIO DE-CRETO LEGGE	664	10/05/1938	SEMPLIFICAZIONE DELLA PROCEDURA PER LA CONSERVAZIONE DEL NUOVO CATASTO E AGGIORNAMENTO DI TUTTE LE DISPOSIZIONI DI LEGGI VIGENTI IN MATERIA DI NUOVO CATASTO		Non c'è la legge di conversione n. 9/1939 in Allegato
634	REGIO DE-CRETO LEGGE	1928	05/12/1938	NORME PER LA REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI VALUTARIE		Non c'è la legge di conversione n. 739/1939 nell'Allegato. 6ª Comm. Senato: pur formalmente in vigore, risulta abrogato, con decorrenza dal 1º gennaio 1989, dall'art. 42, D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148.
	REGIO DE-CRETO LEGGE	1933	19/10/1938	RIFORMA DELLE LEGGI SUL LOTTO PUBBLICO		6ª Comm. Senato: nell'allegato 1 allo schema di decreto non figura tra le disposizioni da salvare il Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, recante la "Riforma delle leggi sul lotto pubblico".
639	LEGGE	194	09/01/1939	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 4 GIUGNO 1938, N. 909, CONCERNENTE L'ACQUISTO DA PARTE DELLO STATO, DI UN FABBRICATO IN ROMA, AL LARGO LEOPARDI, DA ADIBIRE AD UFFICI STATALI		Non c'è il Regio Decreto legge n. 909/1938 nell'Allegato
643	REGIO DE-CRETO LEGGE	295	19/01/1939	RECUPERO DI CREDITI VERSO IMPIEGATI E PENSIONATI, E PRESCRIZIONE BIENNALE DI STIPENDI, PENSIONI ED ALTRI EMOLUMENTI		Non risulta la legge di conversione 2 giugno 1939, n. 739 nell'Allegato
653	REGIO DE-CRETO	1279	25/05/1939	ATTUAZIONE DELLA L. 10 MAGGIO 1938, NUMERO 745, SULL'ORDINAMENTO DEI MONTI DI CREDITO SU PEGNO		Non c'è la legge n. 745/1938 nell'Allegato, per la quale si tenga presente che l'abrogazione del provvedimento - già prevista ai sensi del combinato disposto dell'art. 24 e del n. 669 dell'allegato A, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificati dalla relativa legge di conversione, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto - non è più prevista a seguito della soppressione del citato n. 669 ai sensi dell'art. 3 e dell'allegato 2 al D.L. 22 dicembre 2008, n. 200.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
665	LEGGE	1037	26/07/1939	ORDINAMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO		6^a Comm. Senato: risulta già parzialmente abrogata dall'art. 15, D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38, con esclusione degli articoli 3, 7 e 8. Appare quindi opportuno indicare con precisione le norme superstiti.
715	REGIO DE-CRETO	1567	17/09/1940	NORME PER L'ESECUZIONE DELL'ART. 3 DEL R. DECRETO-LEGGE 25 GENNAIO 1937, N.116, CONVERTITO NELLA LEGGE 7 GIUGNO 1937, N.993, CHE RECA MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA		Non c'è il Regio Decreto Legge n. 116/1937 in Allegato. Il presente provvedimento (116/1937) è stato abrogato dall'art. 2 e dall'allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, con la decorrenza ivi indicata.
722	REGIO DE-CRETO	1916	16/12/1940	NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 13 LUGLIO 1939, N. 1115, PER LA FUSIONE DELLA REGIA GUARDIA DI CONFINE ALBANESE CON LA REGIA GUARDIA DI FINANZA		Non c'è la legge n. 1115 del 1939 nell'Allegato
738	REGIO DE-CRETO	885	19/07/1941	MODIFICAZIONI AL R. DECRETO - LEGGE 19 OTTOBRE 1938, N. 1933, RELATIVO AL LOTTO PUBBLICO		Non ci sono né il Regio Decreto Legge n. 1933/1938, né la legge di conversione di quest'ultimo in Allegato. 6^a Comm. Senato: vigenza da verificare alla luce delle abrogazioni disposte dalla legge n. 528/1982. Sarebbe opportuno eliminare dall'allegato la disposizione che rinvia alla precedente disciplina del gioco del lotto
743	LEGGE	1043	17/08/1941	MODIFICAZIONI AL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL NUOVO CATASTO DEI TERRENI E AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER I TRASFERIMENTI DI PICCOLE PROPRIETÀ RUSTICHE E URBANE		Il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, è stato approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, che non risulta citato nell'Allegato
778	LEGGE	388	03/04/1942	MODIFICAZIONE ALL'ART. 6 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1908, N.783, RIGUARDANTE LA UNIFICAZIONE DEI SISTEMI DI ALIENAZIONE E DI AMMINISTRAZIONE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI DELLO STATO		6^a Comm. Senato: Risulta tra gli atti abrogati dal decreto-legge n. 200/2008 (allegato 1). Essa peraltro non compare tra le voci sottratte all'abrogazione ai sensi dell'all.1 alla legge n. 9/2008 di conversione del citato d.l. n. 200/2008. Non c'è la legge n. 783/1908 in Allegato.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
788	REGIO DE-CRETO	860	27/06/1942	NORME ESECUTIVE PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 22 GENNAIO 1942, N. 64, CONCERNENTE L'AVANZAMENTO AL GRADO DI SOTTOBRIGADIERE DEGLI APPUNTATI DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA		Non c'è in Allegato la legge n. 64/1942, che risulta abrogata dall'art. 2 e dall'allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, con la decorrenza ivi indicata.
799	LEGGE	1472	19/11/1942	PROVVEDIMENTI PER LE FUSIONI DI SOCIETÀ COMMERCIALI		6ª Comm. Senato: legge già abrogata dall'art. 26, D.Lgs. 16 gennaio 1991, n. 22 in quanto quest'ultimo, in attuazione di direttive comunitarie (n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE) ha ridisciplinato la materia delle fusioni e delle scissioni societarie.
800	REGIO DE-CRETO LEGGE	1316	21/11/1942	DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO E DEI TITOLI AZIONARI		Non è presente nell'Allegato la legge di conversione. Si tenga presente che l'abrogazione del presente provvedimento - già prevista ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 e della voce n. 25153 dell'allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto - non è più prevista dalla nuova formulazione dell'allegato 1 dopo la conversione in legge.
820	LEGGE	420	24/05/1943	MODIFICAZIONI AL R. DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1938, N. 1933, SUL LOTTO PUBBLICO		Non c'è il Regio Decreto legge n. 1933/1938 in Allegato. 6ª Comm. Senato: vigenza da verificare alla luce delle abrogazioni disposte dalla legge n. 528/1982. Sarebbe opportuno eliminare dall'allegato la disposizione che rinvia alla precedente disciplina del gioco del lotto
884	DECRETO LEGGE LUOGOTENENZIALE	546	07/09/1945	AGEVOLAZIONI DI ORDINE ECONOMICO E TRIBUTARIO A FAVORE DELLA VALLE D'AOSTA		6ª Comm. Senato: Il presente provvedimento risulta abrogato dall'art. 2, comma 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza indicata nel medesimo articolo, salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
927	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	122	27/06/1946	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SUL LOTTO PUBBLICO		Modifica la legge n. 1933/1938, non presente nell'Allegato. 6^a Comm. Senato: vigenza da verificare alla luce delle abrogazioni disposte dalla legge n. 528/1982. Sembrerebbe opportuno eliminare dall'allegato la disposizione che rinvia alla precedente disciplina del gioco del lotto
930	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	147	23/08/1946	MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 MARZO 1945, N. 165, SUL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELLA GUARDIA DI FINANZA		Non c'è il D.Lgs. Luog. N. 165/1945 nè la legge di ratifica n. 561/1956 nell'Allegato. Ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561 e, abrogato dall'art. 9, L. 29 maggio 1967, n. 371, a sua volta abrogato dall'art. 67, comma 3, lett. f), D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, con la decorrenza e le modalità stabilite dall'art. 70, dello stesso decreto.
969	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	364	11/05/1947	SUCCESSIONE DELLE PERSONE DECEDUTE PER ATTI DI PERSECUZIONE RAZZIALE DOPO L'8 SETTEMBRE 1943, SENZA LASCIARE EREDI SUCCESSIBILI		Ratificato con Legge n. 73/1953, che non risulta nell'Allegato
971	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	484	29/05/1947	MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 NOVEMBRE 1945, N. 722, E AL DECRETO LEGISLATIVO 25 OTTOBRE 1946, N. 263, CONCERNENTI IL NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI DELLO STATO E DEI PENSIONATI		Non c'è il D.L.Luog. N. 722/1945 nell'Allegato
981	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	691	17/07/1947	ISTITUZIONE DI UN COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO		6^a Comm. Senato: parzialmente abrogato dall'art.161 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, fatta eccezione per gli articoli 3, 4, 5 e per le competenze valutarie del CICR previste dall'art. 1, primo comma). Sembrerebbe opportuno, di conseguenza, indicare la reviviscenza solo parziale delle norme citate.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
997	DECRETO LEGISLATIVO	1208	05/10/1947	AUMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE COMMINATE DA LEGGI TRIBUTARIE E FINANZIARIE		Si tenga presente che l'abrogazione del presente provvedimento - già prevista ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 e della voce n. 29445 dell'allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto - non è più prevista dalla nuova formulazione dell'allegato 1 dopo la conversione in legge.
1015	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	1741	10/12/1947	MODIFICAZIONI ALLE LEGGI SUL LOTTO PUBBLICO E MIGLIORAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE DEL LOTTO		Modifica alcuni articoli del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, che non risulta nell'Allegato. 6^a Comm. Senato: vigenza da verificare alla luce delle abrogazioni disposte dalla legge n. 528/1982. Sembrerebbe opportuno eliminare dall'allegato la disposizione che rinvia alla precedente disciplina del gioco del lotto
1020	DECRETO LEGISLATIVO	268	05/01/1948	ISTITUZIONE DI UN PUNTO FRANCO NEL PORTO DI VENEZIA.		Ratificato dalla legge n. 561/1956, non presente nell'Allegato
1028	DECRETO LEGISLATIVO	98	26/01/1948	DISCIPLINA DELLE CASSE CONGUAGLIO PREZZI.		Ratificato dalla legge n. 561/1956, non presente nell'Allegato
1030	DECRETO LEGISLATIVO	76	28/01/1948	DIRITTI E COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DEGLI UFFICI DIPENDENTI DAI MINISTERI DELLE FINANZE E DEL TESORO		Il presente provvedimento ha cessato di aver vigore il 31 dicembre 1952 per effetto del disposto dell'art. 3 della legge 17 luglio 1951, n. 575, di ratifica del presente decreto.
1096	DECRETO LEGISLATIVO	717	07/05/1948	MODIFICAZIONI ALLE LEGGI SUL LOTTO PUBBLICO E MIGLIORAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE DEL LOTTO		6^a Comm. Senato: vigenza da verificare alla luce delle abrogazioni disposte dalla legge n. 528/1982. Sembrerebbe opportuno eliminare dall'allegato la disposizione che rinvia alla precedente disciplina del gioco del lotto
1183	LEGGE	331	16/06/1950	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 18 APRILE 1950, N. 142, ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 77, COMMA SECONDO, DELLA COSTITUZIONE E CONCERNENTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEGLI SPIRITI PER AGEVOLARE LA DISTILLAZIONE DEL VINO E ALLE DISPOSIZIONI RELATI		6^a Comm. Senato: il Decreto legge n. 142/1950 risulta già abrogato dal D.P.R. 18 maggio 2001, n. 310, con cui è stato emanato il regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi al controllo, alla commercializzazione e al deposito degli alcoli

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1189	LEGGE	585	15/07/1950	MODIFICAZIONI AI TITOLI I, II, IV E V DELLA LEGGE SUL LOTTO		Sostituisce alcuni articoli del R.D.L. 1933/1938, non presente nell'Allegato
1192	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	895	28/07/1950	APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL NUOVO TESTO UNICO DELLE LEGGI CONCERNENTI IL SEQUESTRO, IL PIGNORAMENTO E LA CESSIONE DEGLI STIPENDI, SALARI E PENSIONI DEI DIPENDENTI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI		Il Testo Unico (DPR 180/1950) cui si dà esecuzione con il presente regolamento non è citato nell'Allegato
1269	LEGGE	36	18/01/1952	ESTENSIONE AGLI UFFICIALI, SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA DELLA GUARDIA DI FINANZA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 7 MAGGIO 1948, N. 1472		Il D.Lgs. 1472/1948 non è presente nell'Allegato
1330	LEGGE	4417	28/12/1952	RATIFICA DI DECRETI LEGISLATIVI CONCERNENTI IL MINISTERO DELLE FINANZE, EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE		Solo alcuni Decreti legislativi ratificati sono presenti in Allegato (vedi)
1364	LEGGE	968	27/12/1953	CONCESSIONE DI INDENNIZZI E CONTRIBUTI PER DANNI DI GUERRA		Per la cessazione dell'efficacia della presente legge, vedi l'art. 2, L. 30 dicembre 1991, n. 412. Esso dispone che decorrere dall'anno finanziario 1992 cessa la concessione di indennizzi e di contributi per danni di guerra di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968 .
1378	LEGGE	228	15/05/1954	ESENZIONE A FAVORE DELLE REGIONI, PROVINCE, COMUNI ED ENTI DI BENEFICENZA, DAI DIRITTI E COMPENSI DI CUI ALLA LEGGE 17 LUGLIO 1951, N. 575, E SUCCESSIVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI PROROGA		La legge n. 575/1951 non è presente nell'Allegato

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1392	LEGGE	502	13/07/1954	DISPOSIZIONI IN MATERIA D'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA PER LE CONTRATTAZIONI EFFETTUATE NELLE BORSE MERCI E PER LE VENDITE IN GENERE SU TITOLI RAPPRESENTATIVI DI MERCE		6^a Comm. Senato: L'imposta generale sull'entrata è stata abolita dall'articolo 90, comma 1, n. 1 del DPR n. 633/1972 istitutivo dell'IVA
1405	LEGGE	843	06/08/1954	MODIFICAZIONI AL DECRETO-LEGGE 1 MARZO 1938, N.416, CONVERTITO NELLA LEGGE 4 GIUGNO 1938, N.1198, CONCERNENTE LA ISTITUZIONE DEL PUNTO FRANCO DEL PORTO DI GENOVA		Il D.L. n. 416/1948 e la relativa legge di conversione non sono presenti nell'Allegato
1412	LEGGE	869	26/09/1954	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 LUGLIO 1954, N. 533, CONCERNENTE LA DISCIPLINA RELATIVA AI DIRITTI, COMPENSI E PROVENTI PERCEPITI DAL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO		Il D.L. n. 533/1954 non è presente in Allegato
1431	LEGGE	84	27/02/1955	MODIFICAZIONI ALLE NORME DI AVANZAMENTO E RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI E PROVVEDIMENTI PER SOTTUFFICIALI E MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA		Nella legge si prevede l'applicazione di alcune norme della legge 7 giugno 1934, n. 899, non presente in Allegato
1440	LEGGE	405	03/05/1955	CONCESSIONE DI DIPLOMI AI BENEMERITI DELLA PUBBLICA FINANZA E ISTITUZIONE DI UN PREMIO ANNUALE DI UN MILIONE DI LIRE PER IL MIGLIORE CONTRIBUTO ORIGINALE DATO AGLI STUDI DI FINANZA PUBBLICA		La presente legge è stata abrogata dall'art. 23, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.
1448	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1544	30/06/1955	DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DEL MINISTERO DEL TESORO		6^a Comm. Senato: il DPR ha disposto il Decentramento dei servizi del Ministero del tesoro; si ricorda, anche con riferimento alle disposizioni in materia di Ragioneria generale dello Stato, che con il Decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43 è stato emanato il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1461	LEGGE	1123	20/11/1955	EQUIPARAZIONE DEI DIRITTI DEI FIGLI ADOTTIVI A QUELLI LEGITTIMI IN MATERIA FISCALE		Il presente provvedimento era stato abrogato dall'allegato A al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, ai sensi di quanto disposto e con la decorrenza indicata nell'art. 24 dello stesso decreto. L'abrogazione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato allegato dopo la conversione in legge del suddetto decreto.
1513	LEGGE	786	25/07/1956	CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 GIUGNO 1956, N.476, CONCERNENTE NUOVE NORME VALUTARIE E ISTITUZIONI DI UN MERCATO LIBERO DI BILIETTI DI STATO E DI BANCA ESTERI		Il D.L. n. 476/1956 non è presente nell'Allegato
1520	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	7	11/11/1956	MODIFICHE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17/8/55 N. 767 PER L'INTEGRAZIONE DEL CONGLOMBAMENTO PARZIALE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE STATALE		Il DPR n. 767/1955 non è presente nell'Allegato
1527	LEGGE	1409	13/12/1956	NORME PER LA VIGILANZA MARITTIMA AI FINI DELLA REPRESSIONE DEL CONTRABBANDO DEI TABACCHI		Il presente provvedimento era stato abrogato dall'allegato A al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, ai sensi di quanto disposto e con la decorrenza indicata nell'art. 24 dello stesso decreto. L'abrogazione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato allegato dopo la conversione in legge del suddetto decreto.
1558	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA		30/05/1957	LIMITI PER IL POTERE LIBERATORIO DELLE MONETE EMESSE DALLA ZECCA AI SENSI DELLE L. 24 DICEMBRE 1951, N. 1405 E L. 14 DICEMBRE 1955, N. 1314		La legge n. 1314/1955 non è presente nell'Allegato
1664	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1010	18/10/1958	MODIFICHE AL RD 16 LUGLIO 1936 N. 1560 ISTITUITIVO DELLA MEDAGLIA MILITARE AL MERITO DI LUNGO COMANDO PER GLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA		Il RD n. 1560/1936 non è presente nell'Allegato

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1725	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	819	06/07/1960	APPROVAZIONE DELLO STATUTO ORGANICO DEL MUSEO STORICO DELLA GUARDIA DI FINANZA		Nessuna delle norme citate è presente nell'Allegato
	LEGGE	1265	20/10/1960	ISTITUZIONE DEL FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI		6^a Comm. Senato: la legge non viene riportato nell'elenco
1740	LEGGE	1266	20/10/1960	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI FINANZIERI IN CONGEDO		Si tenga presente che l'abrogazione del presente provvedimento - già prevista ai sensi del combinato disposto dell'art. 24 e del n. 1771 dell'allegato A, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificati dalla relativa legge di conversione, a decorrere dal centotantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto - non è più prevista a seguito della soppressione del citato n. 1771 ai sensi dell'art. 3 e dell'allegato 2 al D.L. 22 dicembre 2008, n. 200.
1790	LEGGE	851	03/08/1961	ADEGUAMENTO DI ALCUNE VOCI DELLA TARIFFA ANNESSA AL D.P.R. 25 GIUGNO 1953, N. 492, CONCERNENTE NUOVE NORME SULL'IMPOSTA DI BOLLO E CONCESSIONE DI PREMI DI OPEROSITÀ E PER LA SCOPERTA E LA REPRESSIONE DI REATI		Il DPR n. 492/1953 non è presente in Allegato
	LEGGE	1326	30/11/1961	MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI SULLA CASSA UFFICIALI E SUL FONDO DI PREVIDENZA PER SOTTUFFICIALI, APPUNTATI E FINANZIERI DELLA GUARDIA DI FINANZA		6^a Comm. Senato: la legge non viene riportato nell'elenco
1811	LEGGE	2	09/01/1962	MODIFICHE ALLA LEGGE 24 LUGLIO 1959, N. 622, RECANTE INTERVENTI A FAVORE DELL'ECONOMIA NAZIONALE, PER LA PARTE RIGUARDANTE L'AMMODERNAMENTO DEL NAVIGLIO MERCANTILE.		La legge n. 622/1959 non è presente in Allegato
1813	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	45	18/01/1962	VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DEL DIRITTO PER TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO DI CUI AL D.P.R. 24 DICEMBRE 1960, N. 1587		Il DPR n. 1587/1960 non è presente in Allegato

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1842	LEGGE	231	27/04/1962	MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 GENNAIO 1959, N. 2, PER LA PROPRIETÀ DEGLI ALLOGGI DI TIPO POPOLARE ES ECONOMICO		Il DPR n. 2/1959 non è presente in Allegato
1878	LEGGE	1516	13/10/1962	RETTIFICA DEI CONFINI DEL PUNTO FRANCO DI BRINDISI.		Il decreto presidenziale n. 1090/1955 non è presente in Allegato
1967	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	694	23/04/1963	MODIFICAZIONE DELLA TABELLA A ALLEGATA AL DECRETO PRESIDENZIALE 30 SETTEMBRE 1955, N. 1090, CHE DETERMINA LA SEDE, LA CLASSE E LE FACOLTÀ DI CIASCUNA DOGANA, NONCHÉ LE VIE DOGANALI PER L'ENTRATA E L'USCITA DELLE MERCI		La legge di conversione n. 189/1964 non è presente in Allegato
1987	LEGGE	25	23/02/1964	MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DELLA BENZINA, DEGLI IDROCARBURI ACICLICI SATURI E NAFTENICI, LIQUIDI E DEI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI PER AUTOTRAZIONE		La legge n. 1/1962 non è presente in Allegato
2007	LEGGE	467	21/06/1964	MODIFICHE ALLA LEGGE 24 LUGLIO 1959, N. 622, RECANTE INTERVENTI A FAVORE DELL'ECONOMIA NAZIONALE, PER LA PARTE RIGUARDANTE L'AMMODERNAMENTO DEL NAVIGLIO MERCANTILE		La legge n. 622/1959 non è presente in Allegato
2017	LEGGE	721	05/09/1964	RITOCCHI AL TARTTAMENTO FISCALE DELLO ZUCCHERO E DEGLI ALTRI PRODOTTI ZUCCHERINI		Il presente provvedimento, convertito in legge dalla L. 30 ottobre 1964, n. 1069, era stato abrogato dall'Allegato A al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, ai sensi di quanto disposto e con la decorrenza indicata nell'art. 24 dello stesso decreto. L'abrogazione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato allegato dopo la conversione in legge del suddetto decreto. L'art. 35, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, ha soppresso le imposte di fabbricazione sullo zucchero e sul glucosio

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2032	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1614	05/11/1964	NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1963, N. 60, RELATIVE AL FONDO DI ROTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI MUTUI INDIVIDUALI		La legge n. 60/1963 non è presente nell'Allegato
2071	LEGGE	431	13/05/1965	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1965, N. 124, RECANTE INTERVENTI PER LA RIPRESA DELLA ECONOMIA NAZIONALE		Il D.L. n. 124/1965 non è presente nell'Allegato
2072	LEGGE	494	13/05/1965	CONCESSIONE AL COMITATO NAZIONALE PER L'ENERGIA NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO STATALE DI LIRE 150 MILIARDI PER IL QUINQUENNIO 1965-1969 E DI UN CONTRIBUTO STATALE DI 7.500 MILIONI PER IL PERIODO FINANZIARIO 1 LUGLIO-31 DICEMBRE 1964 E MODIFICHE ALLA LEGGE 11		La legge n. 933/1960 non è presente in Allegato
2136	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA		23/02/1966	MODIFICAZIONI AL RD 25.03.1935 CHE DETTA NORME PER L'APPLICAZIONE DELLE DISP.NI DI CUI AGLI ARTT. DAL 23 AL 34 DEL RDL 05.07.1934 N. 1187 RIGUARDANTE IL FONDO DI PREVIDENZA PER SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA E LA CASSA UFFICIALI DEL CORPO DELLA GUARDIA		Il RD 25.03.1935 non è presente in Allegato
2159	LEGGE	518	05/07/1966	MODIFICHE ALLE SANZIONI STABILITE AL TITOLO IX DELLA LEGGE SUL LOTTO (REGIO DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1938, N. 1933, CONVERTITO NELLA LEGGE 5 GIUGNO 1939, N. 973)		Il Regio-Decreto 19 ottobre 1938, N. 1933 non è presente in Allegato. 6^a Comm. Senato: vigenza da verificare alla luce delle abrogazioni disposte dalla legge n. 528/1982. Sembra opportuno eliminare dall'allegato la disposizione che rinvia alla precedente disciplina del gioco del lotto

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2184	DECRETO LEGGE	976	18/11/1966	ULTERIORI INTERVENTI E PROVVIDENZE PER LA RICOSTRUZIONE E PER LA RIPRESA ECONOMICA NEI TERRITORI COLPITI DALLE ALLUVIONI E MAREGGIATE DELL'AUTUNNO 1966.	artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-bis, 14, 15, 16, 17, 18, 18-bis, 19, 20, 20-bis, 21, 22, 22-bis, 23, 23-bis, 24, 25, 26, 27, 27-bis, 27-ter, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40-bis, 41, 41-bis, 41-ter, 42, 43, 43-bis, 43-ter, 44, 45, 46, 47, 47-bis, 47-ter, 48, 48-bis, 48-ter, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64-bis, 64-ter, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 84, 85, 86, 87, 88, 88-bis, 89.	In Allegato non c'è la legge di conversione n. 1142/1966
2187	DECRETO LEGGE	1036	05/12/1966	PROROGA DEL REGIME DEI CONTINGENTI PREVISTO DALLE LEGGI 1 DICEMBRE 1948, N. 1438 E 11 DICEMBRE 1957, N. 1226, CONCERNENTI IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA		
2225	LEGGE	451	24/05/1967	ULTERIORE INTEGRAZIONE DELLO STANZIAMENTO E MODIFICHE DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1962, N. 1, RECANTE NORME PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO NATALE		La legge n. 1/1962 non è presente in Allegato
2226	LEGGE	371	29/05/1967	DISPOSIZIONI SUL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELLA GUARDIA DI FINANZA.		6^a Comm. Senato: la legge risulta già abrogata dall'art. 67, comma 3, D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69.
2249	LEGGE	650	27/07/1967	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 31 DICEMBRE 1962, N. 1852, RIGUARDANTE IL REGIME FISCALE DEI PRODOTTI PETROLIFERI DESTINATI ALL'AZIONAMENTO DELLE MACCHINE AGRICOLE		La legge n. 1852/1962 non è presente nell'Allegato
	LEGGE	942	06/10/1967	MODIFICAZIONE ALLA LEGGE 20 OTTOBRE 1960, N. 1265, ISTITUTIVA DEL FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI		6^a Comm. Senato: la legge non viene riportata nell'elenco

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2304	LEGGE	57	17/02/1968	PROROGA DELLA LEGGE 18 MARZO 1965, N. 170, SULLE TRASFORMAZIONI, FUSIONI E CONCENTRAZIONI DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI		La legge n. 170/1965 non è presente in Allegato
2322	LEGGE	193	06/03/1968	AUMENTO DEI COEFFICIENTI STABILITI DALLE LEGGI 8 NOVEMBRE 1956, N.1325,6 OTTOBRE 1962, N.1469,18 MARZO 1958, N.269 E 2 MARZO 1963, N.387, INERENTI L'INDENNIZZO DEI BENI ABBANDONATI NEI TERRITORI ASSEGNATI ALLA JUGOSLAVIA ED IN ZONA B DELL'EX TERRITORIO DI		Le leggi 8 novembre 1956, n.1325,6 ottobre 1962, n.1469,18 marzo 1958, n.269 non sono presenti in Allegato
2331	LEGGE	247	12/03/1968	INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 39 DELLA LEGGE 19 LUGLIO 1962, N. 959, RECANTE NORME SULLA REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA		La legge n. 959/1962 non è presente in Allegato
2351	LEGGE	241	18/03/1968	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 27 FEBBRAIO 1968, N. 79, CONCERNENTE ULTERIORI INTERVENTI E PROVVIDENZE PER LA RICOSTRUZIONE E PER LA RIPRESA ECONOMICA DEI COMUNI DELLA SICILIA COLPITI DAI TERREMOTI DEL GENNAIO 1968		Il DL n. 79/1968 non è presente in Allegato
2387	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1121	14/08/1968	MODIFICA ALL'ART. 12 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 LUGLIO 1967, N.851, RECANTE NORME IN MATERIA DI TESSERE DI RICONOSCIMENTO RILASCIATE DALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO		Il DPR n. 851/1967 non è presente nell'Allegato

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2414	LEGGE	167	21/04/1969	ASSEGNAZIONE DEL MEDIO CREDITO CENTRALE DI SOMME PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI INTERESSI PER OPERAZIONI DI ESPORTAZIONI DI CUI ALLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1967, N. 131, E NORME MODIFICATIVE E INTEGRATIVE DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N. 1142		Le leggi citate in epigrafe non sono presenti nell'Allegato

Atti per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti (osservazioni approvate dalla Commissione affari costituzionali del Senato)

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione
131	REGIO DE-CRETO	1356	15/09/1922	CHE ESTENDE ALLE NUOVE PROVINCE LA LEGGE ED IL REGOLAMENTO DOGANALE DEL REGNO	Economia e finanze
171	REGIO DE-CRETO	3244	30/12/1923	PASSAGGIO DEI TRATTURI DI PUGLIA E DELLE TRAZZERE DI SICILIA DALLA DIPENDENZA DEL MINISTERO DELLE FINANZE A QUELLA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE	Economia e finanze
193	LEGGE	998	11/06/1925	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 LUGLIO 1923, N. 1717, PER LA RIFORMA DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI SULLA AFFRANCAZIONE DEI CANONI, CENSI ED ALTRE PRESTAZIONI PERPETUE	Economia e finanze
552	LEGGE	2174	26/12/1936	ESPOSIZIONE UNIVERSALE ED INTERNAZIONALE INDETTA A ROMA PER L'ANNO 1941	Economia e finanze
587	REGIO DE-CRETO LEGGE	2049	22/11/1937	MODIFICAZIONI DI TALUNE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL FONDO MASSA DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA E LA EROGAZIONE DEGLI UTILI NETTI PATRIMONIALI DEL FONDO MASSA MEDESIMO	Economia e finanze
821	LEGGE	571	17/06/1943	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SUL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO	Economia e finanze
846	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE	367	01/11/1944	PROVVIDENZE PER AGEVOLARE IL RIASETTO DELLA VITA CIVILE E LA RIPRESA ECONOMICA DELLA NAZIONE.	Economia e finanze
981	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	691	17/07/1947	ISTITUZIONE DI UN COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO	Economia e finanze
1017	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	1511	15/12/1947	MISURA DEI COMPENSI DOVUTI AGLI SCOPRITORI DI INFRAZIONI VALUTARIE	Economia e finanze
1042	DECRETO LEGISLATIVO	112	28/02/1948	ABOLIZIONE DEL DIVIETO DI COMMERCIO DELLE MONETE D'ORO E D'ARGENTO	Economia e finanze
1118	LEGGE	8	21/01/1949	AUMENTO DEI CANONI DEMANIALI E DEI SOVRACANONI DOVUTI AGLI ENTI LOCALI	Economia e finanze
1120	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	211	02/03/1949	COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PERMANENTE TECNICO-ARTISTICA PER L'ESAME DEI CONI DELLE MONETE E PER LO STUDIO DELLE QUESTIONI AFFINI O ATTINENTI ALLA MONETAZIONE	Economia e finanze
1149	LEGGE	639	21/08/1949	RELAZIONE ANNUA AL PARLAMENTO SULLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL PAESE	Economia e finanze

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione
1242	LEGGE	658	20/07/1951	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 MARZO 1948, N. 444, CONCERNENTE LA FACOLTÀ DI CONFERIRE PROMOZIONI, AVANZAMENTI E TRASFERIMENTI PER MERITO DI GUERRA AI MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA PER FATTI D'ARMI COMPIUTI DURANTE LA GUERRA 1	Economia e finanze
1262	LEGGE	1405	24/12/1951	NORME SULLA CIRCOLAZIONE MONETARIA	Economia e finanze
1500	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA		30/05/1956	DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE ED ARTISTICHE E FISSAZIONE DEL CONTINGENTE DELLA MONETA METALLICA DA LIRE 20	Economia e finanze
1558	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA		30/05/1957	LIMITI PER IL POTERE LIBERATORIO DELLE MONETE EMESSE DALLA ZECCA AI SENSI DELLE L. 24 DICEMBRE 1951, N. 1405 E L. 14 DICEMBRE 1955, N. 1314	Economia e finanze

ESTERI

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
267	LEGGE	1783	06/01/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 28 APRILE 1927, N. 628, CONCERNENTE LA SOPPRESSIONE DEL COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE E L'ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DI UNA DIREZIONE GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO.		Il RDL 28 aprile 1927, n. 628 non compare nell'all. 1
532	LEGGE	1450	04/06/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R.D.L. 3 FEBBRAIO 1936, N. 447, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DEGLI ADDETTI STAMPA PRESSO LE REGIE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ALL'ESTERO.		Il RDL 3 febbraio 1936, n. 447 è stato abrogato dal DL 200/2008 (e non ripescato dalla legge di conversione)
1613	LEGGE	142	01/03/1958	NORME PER IL CONGLOMBAMENTO TOTALE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO AL PERSONALE GIÀ APPARTENENTE ALLE AMMINISTRAZIONI MUNICIPALI DELL'AFRICA ITALIANA ED ISCRITTO IN APPOSITI QUADRI SPECIALI, AI SENSI DELL'ART. 5 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 NO		Rinvia al DPR 30 novembre 1954, n. 1451, abrogato dal DL 112/2008
1677	LEGGE	342	18/05/1959	ESTENSIONE A TALUNE CATEGORIE DI PERSONALE DEL MUNICIPIO DI MOGADISCIO DELLE NORME DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 NOVEMBRE 1954, N. 1451, SULL'ESODO VOLONTARIO E LA SISTEMAZIONE DEL PERSONALE DEGLI ENTI DIPENDENTI DAI CESSATI GOVERNI DEI TERRITORI GIÀ DI SOVRANITÀ ITALIANA IN AFRICA		Rinvia al DPR 30 novembre 1954, n. 1451, abrogato dal DL 112/2008

Atti per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti (osservazioni approvate dalla Commissione affari costituzionali del Senato)

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione
109	DECRETO LEGGE LUOGO-TENENZIALE	1093	18/05/1919	CHE STABILISCE L'OBBLIGO DEL PASSAPORTO PER I CITTADINI CHE SONO CONSIDERATI O SI PRESUMANO EMIGRANTI, FISSANDO ALTRESÌ NORME PER IL SUO RILASCIO E LE PENALITÀ DA INFLIGGERSI AI CONTRAVVENTORI.	Esteri
451	REGIO DE-CRETO LEGGE	1175	05/07/1934	AUTORIZZAZIONE DELLA CONCESSIONE DI SPECIALI FACILITAZIONI NEI RIGUARDI DEI PASSAPORTI DI DURATA LIMITATA A SCOPO TURISTICO, E DEI BUONI ALBERGHIERI	Esteri
1613	LEGGE	142	01/03/1958	NORME PER IL CONGLOBAMENTO TOTALE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO AL PERSONALE GIÀ APPARTENENTE ALLE AMMINISTRAZIONI MUNICIPALI DELL'AFRICA ITALIANA ED ISCRITTO IN APPOSITI QUADRI SPECIALI, AI SENSI DELL'ART. 5 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 NO	Esteri
1677	LEGGE	342	18/05/1959	ESTENSIONE A TALUNE CATEGORIE DI PERSONALE DEL MUNICIPIO DI MOGADISCIO DELLE NORME DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 NOVEMBRE 1954, N. 1451, SULL'ESODO VOLONTARIO E LA SISTEMAZIONE DEL PERSONALE DEGLI ENTI DIPENDENTI DAI CESSATI GOVERNI DEI TERRITORI GIÀ DI SOVRANITÀ ITALIANA IN AFRICA	Esteri

FAMIGLIA

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
315	LEGGE	1397	26/07/1929	ISTITUZIONE DELL'OPERA NAZIONALE PER GLI ORFANI DI GUERRA, CON SEDE IN ROMA.		<p>Potrebbe essere opportuno verificare se abbia esaurito i suoi effetti.</p> <p>Dipartimento per le politiche della Famiglia: la decisione di mantenere in vigore norme molto risalenti è scaturita dal fatto che, anche se fanno riferimento a istituti abrogati, contengono competenze che sono passate in gran parte a regioni ed enti locali: <i>"Poiché nella individuazione di tali competenze, ancora oggi il riferimento potrebbe essere a tali norme, le stesse non possono essere abrogate. Potrebbero esserlo nell'ottica di una rivisitazione e di una razionalizzazione dell'intero corpo normativo in relazione alle materie di riferimento"</i>.</p>
403	LEGGE	312	13/04/1933	MODIFICAZIONI ALLE VIGENTI NORME SULL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO D'ASSISTENZA AI FANCIULLI ILLEGITTIMI ABBANDONATI O ESPOSTI ALL'ABBANDONO.		Si limita ad apportare modifiche al R.D.L. 798/1927, inserito a sua volta nell'Allegato 1 al n. 235.
784	LEGGE	826	08/06/1942	NUOVE NORME PER L'ASSISTENZA AGLI ILLEGITTIMI ABBANDONATI O ESPOSTI ALL'ABBANDONO.		Si limita a modificare il R.D.L. 798/1927, inserito a sua volta nell'Allegato 1 al n. 235.
1934	LEGGE	79	11/02/1963	MANTENIMENTO A FAVORE DEL PERSONALE STATALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO ED IN QUIESCENZA, DELLE QUOTE DI AGGIUNTA DI FAMIGLIA PER I FIGLI MAGGIORENNI, STUDENTI UNIVERSITARI, CHE NON ABBIANO SUPERATO IL 26 ANNO DI ETÀ		<p>Estende l'ambito di applicazione di provvedimenti che non sono elencati nell'Allegato 1 (decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e legge 27 maggio 1959, n. 324).</p> <p>Si segnala che il Dipartimento per le politiche della famiglia non aveva segnalato tale legge tra quelle da mantenere in vigore, considerando le norme di natura previdenziale di competenza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
	R.D.	718	15/04/ 1926	Approvazione del regolamento per l'esecuzione della L. 10 dicembre 1925, n. 2277 sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia		<p>L'assenza di questo atto nell'Allegato 1 è stata segnalata dal Dipartimento.</p> <p>Si osserva quanto segue: a) si tratta di un atto secondario, b) l'atto primario cui esso dà esecuzione non è menzionato né nell'Allegato 1 né nella nota del Dipartimento della famiglia, ma è confluito nel Testo unico di cui al R.D. 2316/1934, non indicato nell'Allegato 1 ma menzionato nella nota del Dipartimento della famiglia</p>
	R.D.	2822	29/12/1927	Regolamento per l'esecuzione del R.D.L. 8 maggio 1927, n. 798, sull'ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono		<p>L'assenza di questo atto nell'Allegato 1 è stata segnalata dal Dipartimento.</p> <p>Si osserva quanto segue: a) si tratta di un atto secondario; b) l'atto primario cui esso dà esecuzione è riportato nell'Allegato 1 al n. 235</p>
	R.D.	2316	24/12/1934	Testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia		<p>L'assenza di questo atto nell'Allegato 1 è stata segnalata dal Dipartimento.</p> <p>Con il RD n. 2316, ai sensi dell'art. 19 della legge 13 aprile 1933, n. 298, il Governo ha coordinato in Testo unico le disposizioni della medesima legge 298/1933 con quelle della legge 10 dicembre 1925, n. 2277 del R.D.L. 21 ottobre 1926, n. 1904, convertito nella legge 5 gennaio 1928, n. 239, e "con tutte le altre disposizioni legislative attinenti alla materia".</p> <p>Al riguardo si segnala che, ai sensi dell'art. 14, comma 17, lettera a), della legge 246/2005, rimane in vigore ogni testo normativo che rechi in epigrafe la denominazione "testo unico".</p>

Atti per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti (osservazioni approvate dalla Commissione affari costituzionali del Senato)

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione
235	REGIO DE-CRETO LEGGE	798	08/05/0927	NORME SULL'ASSISTENZA DEGLI ILLEGITTIMI, AB-BANDONATI O ESPOSTI ALL'ABBANDONO	Famiglia, droga e servizio civile

GIUSTIZIA

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
113	REGIO DE-CRETO LEGGE	1598	02/09/1919	APPROVAZIONE DELLA COSTITUZIONE DI UN ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA MUTUALITÀ FRA I MAGISTRATI ITALIANI, CON SEDE A ROMA		Convertito in legge dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 non presente nell'allegato. Min. Giustizia: si ritiene che la l. 17 aprile 1925 n. 473 (recante conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti luogotenenziali e regi aventi per oggetto argomenti diversi, tra cui il n. 1598/1919) debba essere inserita nell'elenco delle leggi da salvare
117	REGIO DE-CRETO LEGGE	544	29/04/1920	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE E AL REGOLAMENTO SUL NOTARIATO RELATIVAMENTE AI CONCORSI PER LA PROVISTA DEI POSTI NOTARILI E ALLE DOMANDE PER I CAMBI DI RESIDENZA		Non risulta presente la legge di conversione. Min. Giustizia: si ritiene che il r.d.l. 29 aprile 1920, n. 544 debba essere espunto dall'elenco, trattandosi di fonte che deve ritenersi abrogata per incompatibilità con la l. 6 agosto 1926, n. 1365
149	REGIO DE-CRETO	1043	03/05/1923	CHE STABILISCE LE COMPETENZE DOVUTE AI TESTIMONI, PERITI, GIURATI E UFFICIALI GIUDIZIARI E LE INDENNITÀ SPETTANTI AI MAGISTRATI E CANCELLIERI PER LE TRASFERTE		Il presente decreto è stato abrogato ai sensi di quanto disposto dagli artt. 298 e 299, D. Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dagli artt. 298 e 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 degli stessi decreti. Min. Giustizia: si ritiene debba essere espunto dall'elenco
157	REGIO DE-CRETO	1570	15/07/1923	MODIFICAZIONE DEL DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 GENNAIO 1917, N. 749, CONTENENTE NORME PER LA STAMPA, DISTRIBUZIONE E VENDITA DELLE LEGGI E DEI DECRETI DEL REGNO, IN EDIZIONE UFFICIALE		Il D.Lgt. 7 gennaio 1917, n. 749 deve considerarsi in massima abrogato perché sostituito dal presente provvedimento, nonostante il diverso tenore dell'intitolazione di questo. Qualche disposizione di quello può ritenersi ancora vigente, ma non risulta presente nell'allegato. Min. Giustizia: si osserva che sussistono dubbi sul rango (primario o secondario) della relativa fonte. Nel dubbio si suggerisce di mantenerlo nell'elenco
169	REGIO DE-CRETO LEGGE	2858	20/12/1923	MODIFICAZIONI AL R. DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 1921, N. 1373, PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO NELLE NUOVE PROVINCE		Non risulta presente nell'allegato la norma novellata. Min. Giustizia: si ritiene che debba essere espunto dall'elenco, in quanto contiene disposizioni abrogate di fatto

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
182	REGIO DE- CRETO LEGGE	1737	23/10/1924	NORME COMPLEMEN- TARI PER L'ATTUAZIONE DEL NUOVO ORDINA- MENTO DEGLI ARCHIVI NOTARILI		Convertito in legge dalla L. 18 marzo 1926, non presente nell'al- legato.
186	REGIO DE- CRETO LEGGE	2124	28/12/1924	MODIFICAZIONI ALLA CIRCOSCRIZIONE NOTA- RILE		Convertito in legge dalla L. 18 marzo 1926, non presente nell'al- legato.
195	REGIO DE- CRETO LEGGE	1621	30/08/1925	ATTI ESECUTIVI SOPRA BENI DI STATI ESTERI NEL REGNO		Convertito in legge dalla L. 15 luglio 1926, n. 1263, non presente nell'allegato. Min. Giustizia: si ritiene che debba essere espunto dall'elenco, in quanto deve considerarsi abro- gato di fatto a seguito della pron- uncia di Corte cost. n. 329 del 1992
201	REGIO DE- CRETO LEGGE	2071	15/11/1925	DISPOSIZIONI ECCEZIO- NALI PER LA RICOSTRU- ZIONE DEGLI ATTI E DO- CUMENTI DISTRUTTI IN OCCASIONE DI TERRE- MOTI, INONDAZIONI, AL- TRE PUBBLICHE CALA- MITÀ O TUMULTI POPO- LARI		Manca l'indicazione della legge di conversione.
222	REGIO DE- CRETO	1953	14/11/1926	DISPOSIZIONI SUL CON- FERIMENTO DEI POSTI DI NOTARO		Abrogato in parte dall'art. 9, R.D. 22 dicembre 1932, n. 1728 non presente nell'allegato. Min. Giustizia: si ritiene che debba essere espunto in quanto - come si evince dal preambolo e dal ri- chiamo all'art. 1 della l. 31 ge- naio 1926, n. 100 - questo regio decreto contiene norme di natura regolamentare.
236	REGIO DE- CRETO LEGGE	753	12/05/1927	INTERPRETAZIONE DEL- L'ART. 22 DELLA LEGGE 25 MARZO 1926, N. 453, SULL'ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI DI AVVOCATO E DI PROCU- RATORE		Manca nell'allegato la legge ci- tata in epigrafe. Min. Giustizia: si ritiene che debba essere espunto dall'elenco, in quanto si tratta di fonte da con- siderarsi abrogata per incompati- bilità con il nuovo ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore di cui al r.d.l. 27 no- vembre 1933, n. 1578
338	REGIO DE- CRETO LEGGE	964	26/06/1930	NORME PER L'USO DELLE QUALIFICHE ACCADEMI- CHE DI DOTTORE IN IN- GEGNERIA ED IN CHI- MICA INDUSTRIALE		Convertito in legge con L. 16 febbraio 1931, n. 188 non pre- sente nell'allegato.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
358	REGIO DE- CRETO LEGGE	36	25/01/1931	MODIFICAZIONI ALLE NORME RELATIVE ALLA DEFINIZIONE DELLE CONTORVERSIE IN MA- TERIA DI IMPOSTE DI CONSUMO TRA COMUNI E APPALTATORI		Il provvedimento modifica, non novellando, il regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, non pre- sente nell'allegato.
419	REGIO DE- CRETO LEGGE	1578	27/11/1933	ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI DI AVVOCATO E PROCURATORE		Nel testo del presente decreto sono state apportate le seguenti sostituzioni di denominazioni (con esclusione degli articoli la cui disciplina è da ritenersi supe- rata); Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, al posto del Direttorio del sindacato degli avvocati e procuratori; Consigli degli ordini, al posto dei Sinda- cati fascisti degli avvocati e pro- curatori; Consiglio nazionale fo- rense, al posto della Commissione centrale, in virtù del D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, non presente nell'allegato.
421	REGIO DE- CRETO	1669	14/12/1933	MODIFICAZIONI ALLE NORME SULLA CAM- BIALE E SUL VAGLIA CAMBIARIO		Il R.D.L. 25 agosto 1932, n. 1130, convertito nella L. 22 di- cembre 1932, n. 1946, ha reso esecutive in Italia le convenzioni stipulate a Ginevra il 7 giugno 1930 per l'unificazione del diritto cambiario. Tali norme non sono presenti nell'allegato.
423	REGIO DE- CRETO	1736	21/12/1933	DISPOSIZIONI SULL'ASSE- GNO BANCARIO, SUL- L'ASSEGNO CIRCOLARE E SU TALUNI TITOLI SPE- CIALI DELL'ISTITUTO DI EMISSIONE, DEL BANCO DI NAPOLI E DEL BANCO DI SICILIA		Il presente R.D. è stato emanato in forza del R.D.L. 24 agosto 1933, n. 1077, convertito in legge dalla L. 4 gennaio 1934, n. 61. Tali norme risultano assenti nel- l'allegato.
435	REGIO DE- CRETO	37	22/01/1934	NORME INTEGRATIVE E DI ATTUAZIONE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 NO- VEMBRE 1933, N. 1578, SULL'ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI DI AVVOCATO E DI PROCU- RATORE		<i>Vedi sopra rigo 419</i>
482	LEGGE	871	03/06/1935	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 1 APRILE 1935, N. 847, CONTENENTE PROVVE- DIMENTI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PU- LIZIA E CUSTODIA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI ROMA		In epigrafe n. 847 da intendersi 487.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
497	REGIO DE-CRETO LEGGE	1447	09/12/1935	MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA PENALE MILITARE		Non risulta presente la legge di conversione.
500	REGIO DE-CRETO LEGGE	2263	16/12/1935	MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 9 E 10 DELLA LEGGE 24 GIUGNO 1923, N. 1393, RIGUARDANTE LA TUTELA DEL TITOLO E DELL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DI INGEGNERE E DI ARCHITETTO		In epigrafe da intendersi "1395". Min. Giustizia: si ritiene che debba essere espunto dall'elenco, in quanto contiene una disciplina transitoria delle professioni di ingegnere e di architetto, i cui effetti devono ormai ritenersi esauriti
517	LEGGE	715	02/04/1936	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 DICEMBRE 1935, N. 2263, CONTENENTE MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 9 E 10 DELLA LEGGE 24 GIUGNO 1923, N. 1395, RIGUARDANTE LA TUTELA DEL TITOLO E DELL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI		Min. Giustizia: si ritiene che debba essere espunto dall'elenco, in quanto contiene una disciplina i cui effetti devono ormai ritenersi esauriti
545	REGIO DE-CRETO LEGGE	2128	15/10/1936	REGIO DECRETO LEGGE 15 OTTOBRE 1936, N. 2128. - ORDINAMENTO DELLE SCUOLE DI OSTETRICIA E DISCIPLINA GIURIDICA DELLA PROFESSIONE DI LEVATRICE		Convertito in legge con L. 25 marzo 1937, n. 921, non presente nell'allegato.
632	REGIO DE-CRETO LEGGE	1802	15/11/1938	MODIFICAZIONE DEL R.D.L. 20 LUGLIO 1934, N. 1404, CONVERTITO NELLA LEGGE 27 MAGGIO 1935, N. 835, SUL FUNZIONAMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI		La legge modificata non risulta presente nell'allegato. Min. Giustizia: sia il r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 che la relativa legge di conversione sono inclusi nel (separato) elenco predisposto dal Min per la semplificazione contenente le leggi che disciplinano i settori esclusi dal meccanismo taglia-leggi
645	REGIO DE-CRETO LEGGE	146	30/01/1939	NORME PER L'ISCRIZIONE NEGLI ALBI FORENSI DEI LAUREATI "AD HONOREM" IN GIURISPRUDENZA		Non risulta presente la legge di conversione. Min. Giustizia: si ritiene che debba essere espunto dall'elenco trattandosi di decreto-legge mai convertito in legge (v. quanto disposto dalla legge 2 giugno 1939, n. 739)

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
679	LEGGE	1949	23/11/1939	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE FORENSE		Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2 e dall'allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200. Min. Giustizia: si segnala che la legge - già abrogata con il decreto-legge n. 200 del 2008 - deve essere mantenuta in vigore. L'atto va spostato nell'Allegato 2
689	LEGGE	254	23/03/1940	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO FORENSE		<i>Vedi sopra rigo 419</i>
767	LEGGE	96	09/02/1942	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R.D.L. 25 OTTOBRE 1941, N. 1148, CONCERNENTE LA NOMINATIVITÀ OBBLIGATORIA DEI TITOLI AZIONARI		Manca il R.D.L. convertito. Min. Giustizia: si ritiene che il r.d.l. 25 ottobre 1941, n. 1148 debba essere inserito nell'Allegato 1
777	REGIO DE-CRETO	239	29/03/1942	NORME INTERPRETATIVE, INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DEL R.D.L. 25 OTTOBRE 1941, N. 1148, CONVERTITO NELLA L. 9 FEBBRAIO 1942, N. 96, RIGUARDANTE LA NOMINATIVITÀ OBBLIGATORIA DEI TITOLI AZIONARI		<i>Vedi rigo 767</i> Min. Giustizia: si ritiene che il r.d.l. 25 ottobre 1941, n. 1148 debba essere inserito nell'Allegato 1
819	REGIO DE-CRETO LEGGE	509	13/05/1943	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO FORENSE		Modificato dall'articolo unico R.D.L. 13 marzo 1944, n. 76, non presente nell'allegato. Min. Giustizia: si ritiene che debba essere espunto dall'elenco, perché contiene norme di carattere eccezionale (disposizioni in materia di esame da procuratore durante la vigenza dello stato di guerra) che si ritiene abbiano cessato di avere efficacia (v. il preambolo del regio decreto-legge)
824	REGIO DE-CRETO LEGGE	732	16/08/1943	INIZIO DELL'ANNO GIUDIZIARIO		Manca RD 12/1941. Min. Giustizia: il r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 è incluso nel (separato) elenco predisposto dal Min per la semplificazione contenente le leggi che disciplinano i settori esclusi dal meccanismo taglia-leggi

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
826	REGIO DE-CRETO LEGGE	1	03/01/1944	NORME PER LA SOSPENSIONE DEL CORSO DELLE PRESCRIZIONI, DEI TERMINI DI DECADENZA E DEI TERMINI PROCESSUALI		Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2 e dall'allegato 1, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200. Min. Giustizia: il r.d.l. - già abrogato con il decreto-legge n. 200 del 2008 - non va inserito tra gli atti da salvare, dovendosi ritenere che i suoi effetti siano esauriti
877	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE	618	10/08/1945	ALIENAZIONE DELLE NAVI REQUISITE O NOLEGGIATE PER LE QUALI I PROPRIETARI HANNO FATTO ATTO DI ABBANDONO		Il presente provvedimento è modificato con D. Lgs. 3 maggio 1948, n. 668 non presente in allegato.
916	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE	401	24/04/1946	MODIFICAZIONE DELLE PENE PER IL CONTRABBANDO E LE CONTRAVVENZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 17 LUGLIO 1942, N. 907, SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI		L. 17 luglio 1942 n. 907 Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi riportata nell'elenco riferito a "economia e finanze".
986	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	975	12/08/1947	MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE AI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI		Modificato dall'art. 3, L. 18 agosto 1948, numero 1140, non presente in allegato 1. Min. Giustizia: si segnala che tale legge non è presente in allegato in quanto già abrogata dal decreto-legge n. 112 del 2008.
1165	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	231	29/01/1950	MODIFICAZIONI AL REGIO DECRETO 14 NOVEMBRE 1926, N. 1953, CONCERNENTE DISPOSIZIONI SUL CONFERIMENTO DEI POSTI DI NOTAIO	Non c'è in Allegato il Regio Decreto 14 novembre 1926, n. 1953	Min. Giustizia: si suggerisce di espungerlo dall'elenco perché fonte di rango regolamentare. (come si evince anche dal preambolo di tale decreto)
1346	LEGGE	89	24/02/1953	MODIFICA DELL'ART. 4, N. 2, DELLA LEGGE 11 MAGGIO 1951, N. 384, SULL'ORDINAMENTO DELLA CASSA MUTUA NAZIONALE TRA I CANCELLIERI E SEGRETARI GIUDIZIARI	Legge abrogata dall'art. 24, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 con la decorrenza ivi indicata.	Min. Giustizia: non vigente, abrogata dal decreto legge n. 112/2008
1538	LEGGE	16	03/02/1957	DISPOSIZIONI SUL SERVIZIO E LA DENOMINAZIONE DEGLI USCIERI DI CONCILIAZIONE	Legge abrogata dall'art. 24, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 con la decorrenza ivi indicata.	Min. Giustizia: non vigente, abrogata dal decreto legge n. 112/2008

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1590	LEGGE	1219	23/12/1957	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 29 DICEMBRE 1956, N. 1433, SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA MAGISTRATURA, DEI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI, DELLA GIUSTIZIA MILITARE E DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO	Non c'è in Allegato la legge 29 dicembre 1956, n. 1433	Min. Giustizia: la l. 29 dicembre 1956, n. 1433 ha esaurito i propri effetti, perché superata dalla legislazione successiva in materia. Occorrerebbe peraltro sentire anche il parere delle altre amministrazioni interessate (Presidenza del Consiglio; Min. dell'economia; Min. della difesa)
1824	LEGGE	1719	20/02/1962	DISPOSIZIONI SUL SERVIZIO COPIA DEGLI ATTI GIUDIZIARI	Legge abrogata dall'art. 24, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 con la decorrenza ivi indicata.	Min. Giustizia: si ritiene che debba essere espunta dall'elenco, perché tutte le norme in essa contenute sono state già abrogate dall'art. 39 della l. 15 novembre 1973, n. 734
2193	LEGGE	1147	23/12/1966	MODIFICAZIONI ALLE NORME SUL CONTENZIOSO ELETTORALE AMMINISTRATIVO	Modifica il T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali (DPR 16 maggio 1960, n. 570) non presente in Allegato.	Min. Giustizia: deve essere mantenuto in vigore l'art. 3, che non incide sul d.P.R. n. 570 del 1960

Atti per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti (osservazioni approvate dalla Commissione affari costituzionali del Senato)

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione
137	REGIO DE-CRETO LEGGE	1529	29/10/1922	REGIO DECRETO LEGGE 29 OTTOBRE 1922, N. 1529. - CHE STABILISCE NORME PER LA REGISTRAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI	Giustizia
178	REGIO DE-CRETO LEGGE	751	22/05/1924	RIORDINAMENTO DEGLI USI CIVICI NEL REGNO	Giustizia
308	REGIO DE-CRETO	1019	30/05/1929	PASSAGGIO DELLE PROVINCIE DI PESARO URBINO, ANCONA E MACERATA ALLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEL COMMISSARIO PER IL RIORDINAMENTO DEGLI USI CIVILI DELL'EMILIA	Giustizia
342	LEGGE	1278	24/07/1930	ADOZIONE DI NUOVE NORME PENALI IN MATERIA DI EMIGRAZIONE	Giustizia
482	LEGGE	871	03/06/1935	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 1 APRILE 1935, N. 847, CONTENENTE PROVVEDIMENTI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PULIZIA E CUSTODIA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI ROMA	Giustizia
902	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE	170	22/02/1946	AUMENTO DEGLI ONORARI DI AVVOCATO E DEGLI ONORARI E DIRITTI DI PROCURATORE	Giustizia
905	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE	144	21/03/1946	NORME DIRETTE A REGOLARE IL PASSAGGIO DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PENALE MILITARE DI GUERRA ALL'APPLICAZIONE DI QUELLA DI PACE	Giustizia
931	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	153	23/08/1946	NORME CIRCA LA SOPPRESSIONE DEL RUOLO SPECIALE DEGLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI E LA LIQUIDAZIONE DEL FONDO SPECIALE	Giustizia
974	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	612	30/06/1947	PROROGA DEI TERMINI PER LA DICHIARAZIONE DI CONVALIDA O DI INEFFICACIA DI ATTI EMANATI SOTTO L'IMPERO DEL SEDICENTE GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALE	Giustizia
986	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	975	12/08/1947	MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE AI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI	Giustizia
1117	LEGGE	18	18/01/1949	MODIFICAZIONI ALLE INDENNITÀ DEI COMPONENTI DEI TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE	Giustizia
1133	LEGGE	320	03/06/1949	DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA DI PERSONE SCOMPARSE PER FATTI DIPENDENTI DALLA SITUAZIONE POLITICO-MILITARE DETERMINATASI IMMEDIATAMENTE DOPO L'8 SETTEMBRE 1943	Giustizia

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione
1550	LEGGE	246	11/04/1957	SOPPRESSIONE DEI COMITATI GIURISDIZIONALI TERRITORIALI E DEL COMITATO GIURISDIZIONALE CENTRALE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI REQUISIZIONI	Giustizia

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
34	LEGGE	338	19/07/1894	CHE SOSPENDE FINO A NUOVO PROVVEDIMENTO LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 30 AGOSTO 1868, N. 4613, SALVO QUELLE DEGLI ART. 5, 6, 7, E 11 SULLE STRADE COMUNALI OBBLIGATORIE		Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito Ministero) ne reputa opportuno il mantenimento in vigore in quanto pone espressamente in capo ai Comuni l'onere di manutenzione delle strade che cadono sotto la disposizione dell'articolo 39 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F
35	LEGGE	390	04/07/1895	CHE ESTENDE ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI OBBLIGATORIE ALCUNE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 19 LUGLIO 1894, N. 338		Il Ministero ne reputa opportuno il mantenimento in vigore in quanto pone espressamente in capo ai Comuni l'onere di manutenzione delle strade che cadono sotto la disposizione dell'articolo 39 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F
160	REGIO DECRETI LEGGE	2207	20/08/1923	NORME PER LA NAVIGAZIONE AEREA.		Salvare la legge di conversione 31 gennaio 1926, n. 753
328	LEGGE	538	07/04/1930	LUNGHEZZA DEL MIGLIO MARINO.		La legge è citata dal R.D. 23 agosto 1890, n.7088 (T.U. delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia) non riportato nell'elenco. Ad ogni modo per la definizione delle unità legali di peso o misure l'art. 15, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 517 e l'art. 21, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22 hanno abrogato le disposizioni del presente decreto con essi contrastanti o incompatibili che pertanto resta in vigore seppur in ambiti ristretti.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
350	REGIO DE- CRETO LEGGE	1632	24/11/1930	COSTITUZIONE DEL CON- SIGLIO DI DISCIPLINA PER IL PERSONALE DEI PUBBLICI TRASPORTI, DI CUI AL REGIO DECRETO 8 GENNAIO 1931, N. 148, E SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI		<p>Il titolo del Regio decreto legge n. 1632/1930 è: "Modificazioni della L. 23 giugno 1927, n. 1110, sulle funicolari aeree e ascensori in servizio pubblico" (Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1930, n. 297). Ciò premesso si segnala che l'elenco non riporta la L. 23 giugno 1927 n. 1110 recante Provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico (Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 luglio 1927, n. 157).</p> <p>con riferimento al titolo riportato nell'elenco si fa presente che il R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) non è inserito nell'elenco. Si suppone, in conclusione, che il titolo erroneamente citato sia da riferirsi alla L. 5 marzo 1963, n. 390 già inserita nell'elenco.</p>
361	REGIO DE- CRETO	544	18/05/1931	CONCENTRAMENTO NEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI DI SERVIZI RE- LATIVI ALLA ESECU- ZIONE DI LAVORI PUB- BLICI PER CONTO DELLO STATO		si reputa opportuno inserire nell'elenco anche la L. 29 novembre 1961 n. 1301, Norma interpretativa dell'art. 1 del regio decreto 18 maggio 1931, n. 544
390	REGIO DE- CRETO	813	09/05/1932	DISPOSIZIONI SULLA CIRCOLAZIONE DEI MO- TOSCAFI E DELLE IM- BARCAZIONI A MOTORE		si segnala la ripetizione del decreto nell'elenco come semplice R.D. (n. 390). Si avverte, altresì, che non risulta inserita la legge di conversione 20 dicembre 1932, n. 1884.
489	REGIO DE- CRETO LEGGE	1865	26/09/1935	IMBARCO DI UFFICIALI DELLA REGIA MARINA SU PIROSCAFI DELLA MARINA MERCANTILE		l'elenco non riporta la legge di conversione 23 dicembre 1935, n. 2319
581	REGIO DE- CRETO LEGGE	1668	26/08/1937	PROVVEDIMENTI PER LE FERROVIE CONCESSE ED ALTRI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO ESERCI- TATI DALL'INDUSTRIA PRIVATA		l'elenco non riporta la legge di conversione 23 dicembre 1937, n. 2563

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
582	REGIO DE-CRETO LEGGE	1918	23/09/1937	ASSICURAZIONI CONTRO LE MALATTIE PER LA GENTE DI MARE		l'elenco non riporta la legge di conversione 24 aprile 1938, n. 831 Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali: propone di trasferire la voce (ferma restando la salvezza dell'atto) nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi dal meccanismo delle abrogazioni
637	LEGGE	46	05/01/1939	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 GIUGNO 1938, N. 935, CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DEL COMUNE DI POMEZIA.		Non sembra relativa alla materia delle infrastrutture e dei trasporti
742	LEGGE	1063	01/08/1941	MODIFICAZIONI AL REGIO DECRETO 8 GENNAIO 1931, N. 148, CHE DISCIPLINA LO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE, TRAMVIE E LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA IN CONCESSIONE.		la legge che viene modificata (R.D. n. 148/1931) non è contenuta nell'elenco delle leggi da salvare
744	LEGGE	1044	24/08/1941	PROVVEDIMENTI PER LA COSTRUZIONE DEL CANALE NAVIGABILE MILANO-CREMONA-PO.		Il Ministero ne ritiene opportuno il mantenimento in vigore in quanto la materia non è ancora completamente disciplinata da fonti regionali
928	DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE	38	27/06/1946	ISTITUZIONE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI (A.N.A.S.).		Il Ministero ritiene opportuno il mantenimento in vigore in quanto direttamente collegato al decreto legislativo 547/1948 di cui al n. 1068
1295	LEGGE	628	24/05/1952	ESTENSIONE DELLE NORME DEL REGIO DECRETO 8 GENNAIO 1931, N. 148, AL PERSONALE DELLE FILOVIE URBANE ED EXTRA URBANE E DELLE AUTOLINEE URBANE		la legge di cui si estende l'applicazione (R.D. n. 148/1931) non è contenuta nell'elenco delle leggi da salvare
1315	LEGGE	1982	03/11/1952	MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 38 E 54 DELL'ALLEGATO A DEL REGIO DECRETO 8 GENNAIO 1931, N. 148, RELATIVO ALLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROTRAMVIE E LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA		la legge che viene modificata (R.D. n. 148/1931) non è contenuta nell'elenco delle leggi da salvare

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1408	LEGGE	645	09/08/1954	PROVVIDENZE STRAORDINARIE A FAVORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA NONCHE' NUOVA MISURA DELLE TASSE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE MEDIA, CLASSICA, SCIENTIFICA, MAGISTRALE E TECNICA E DISPOSIZIONI SUGLI ESONERI DAL PAGAMENTO DELLE TASSE STESSE E ISTITUZIONE DI B		Il Ministero ne ritiene opportuno il mantenimento in vigore in quanto i contributi ultratrentennali ivi previsti non sembrano ancora essere stati esauriti
1442	LEGGE	463	21/05/1955	PROVVEDIMENTI PER LA COSTRUZIONE DI AUTOSTRADE E STRADE E MODIFICHE ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE	2-3-4-5	contiene norme che sembrano aver esaurito i propri effetti ad eccezione, secondo quanto rilevato dal Ministero, degli articoli 2-3-4-5 che recano principi di carattere generale in materia di concessione autostradale
1521	LEGGE	1328	19/11/1956	AMMONTARE DEI MUTUI PER IL COMPLETAMENTO, RADDOPPIO O ADEGUAMENTO DI AUTOSTRADE CHE L'AZIENDA AUTONOMA DELLE STRADE STATALI (A.N.A.S.) E' AUTORIZZATA A CONTRARRE IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 21 MAGGIO 1955,N.463.		contiene norme che sembrano aver esaurito i propri effetti
1699	LEGGE	904	13/08/1959	SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DELLE STRADE STATALI DI PRIMARIA IMPORTANZA E INTEGRAZIONE DI FONDI PER L'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA AUTOSTRADA	7	contiene norme che sembrano aver esaurito i propri effetti ad eccezione, secondo quanto rilevato dal Ministero , dell'articolo 7 recante disposizioni di carattere tributario non superate dalla normativa successiva
1739	LEGGE	1233	20/10/1960	AMPLIAMENTO DEL PORTO E DELLA ZONA INDUSTRIALE DI VENEZIA-MARGHERA.		Il Ministero ne ritiene necessario il mantenimento in vigore
1935	LEGGE	60	14/02/1963	LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELLA GESTIONE I.N.A.=CASA E ISTITUZIONE DI UN PROGRAMMA DECENNALE DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER LAVORATORI		Il Ministero fa presente che alcune disposizioni sono state abrogate dall'articolo 27 della legge 513/1977, mentre per le restanti non è possibile escludere il perdurare della vigenza

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2061	LEGGE	203	29/03/1965	MODIFICHE ALLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1962, N.57, RIGUARDANTE L'ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI		contiene norme che sembrano aver esaurito i propri effetti
2153	LEGGE	511	08/06/1966	NORME INTEGRATIVE ALL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 24 LUGLIO 1961, N. 729, E SUCCESSIVE MODIFICHE, SULLE NUOVE COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI		contiene norme che sembrano aver esaurito i propri effetti
2287	LEGGE	1246	23/12/1967	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 31 OTTOBRE 1967, N. 969, CONCERNENTE IL FINANZIAMENTO PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO DELL'AEROPORTO INTERCONTINENTALE «LEONARDO DA VINCI» DI ROMA-FIUMICINO.		la legge è compresa nell'elenco delle leggi da abrogare ai sensi del D.L. n. 112/2008
2343	LEGGE	422	12/03/1968	NORME IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA SOVVENZIONATA.		Il Ministero la ritiene vigente, in quanto contiene la definizione delle nozioni di edilizia abitativa agevolata e sovvenzionata; la data della legge è 28 marzo e non 12 marzo
2367	LEGGE	360	28/03/1968	INTEGRAZIONE DEI FONDI DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE 24 LUGLIO 1961, N. 729, PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI COSTRUZIONE DI RACCORDI AUTOSTRADALI E PER LE STRADE DI GRANDE COMUNICAZIONE.		contiene norme che sembrano aver esaurito i propri effetti

Atti per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti (osservazioni approvate dalla Commissione affari costituzionali del Senato)

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione
6	LEGGE	4613	30/08/1868	CONCERNENTE LA COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DELLE STRADE COMUNALI.	Infrastrutture e trasporti
34	LEGGE	338	19/07/1894	CHE SOSPENDE FINO A NUOVO PROVVEDIMENTO LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 30 AGOSTO 1868, N. 4613, SALVO QUELLE DEGLI ART. 5, 6, 7, E 11 SULLE STRADE COMUNALI OBBLIGATORIE	Infrastrutture e trasporti
35	LEGGE	390	04/07/1895	CHE ESTENDE ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI OBBLIGATORIE ALCUNE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 19 LUGLIO 1894, N. 338	Infrastrutture e trasporti
168	REGIO DE-CRETO	2506	15/11/1923	NORME PER LA CLASSIFICA E MANUTENZIONE DELLE STRADE PUBBLICHE.	Infrastrutture e trasporti
275	REGIO DE-CRETO	929	05/04/1928	DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI ED ALLE TARIFFE DI STAZZATURA DELLE NAVI E DEI GALLEGGIANTI	Infrastrutture e trasporti
489	REGIO DE-CRETO LEGGE	1865	26/09/1935	IMBARCO DI UFFICIALI DELLA REGIA MARINA SU PIROSCAFI DELLA MARINA MERCANTILE	Infrastrutture e trasporti
1137	LEGGE	408	02/07/1949	DISPOSIZIONI PER L'INCREMENTO DELLE COSTRUZIONI EDILIZIE	Infrastrutture e trasporti
1327	LEGGE	3860	18/12/1952	SOPPRESSIONE DELL'ENTE EDILIZIO DI REGGIO CALABRIA	Infrastrutture e trasporti

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
5	LEGGE	3841	18/07/1867	COLLA QUALE È DATA FORZA DI LEGGE AL REGIO DECRETO 4 NOVEMBRE 1866, COL QUALE FU DICHIARATO CHE LE PROVINCE DELLA VENEZIA E QUELLA DI MANTOVA FANNO PARTE INTEGRANTE DE REGNO D'ITALIA.		<p>Il regio decreto 4 novembre 1866 non è contenuto nell'Allegato 1.</p> <p>Ministero: A seguito di rivalutazione la materia disciplinata dalla legge, attinente alle annessioni al territorio dello Stato Italiano e non all'assetto territoriale e alla denominazione dei territori provinciali, non rientra tra le competenze attribuite a questo Ministero.</p>
122	REGIO DE-CRETO LEGGE	261	13/03/1921	CONTENENTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DEL CORPO DEGLI AGENTI DI INVESTIGAZIONE, ISTITUITI CON R.D. 14 AGOSTO 1919, N. 1442	art. 14	<p>Manca il riferimento alla legge di conversione.</p> <p>Ministero: La L. n. 985/1927, che ha convertito il R.D.L. n. 26/1921, è inserita nello schema di D.Lgs., Allegato 1 [al n. 242, tra gli Atti di carattere generale]. Trattandosi di disposizione di carattere assistenziale, potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.</p>
173	REGIO DE-CRETO LEGGE	3152	30/12/1923	OBBLIGATORIETÀ DELLA PUNZONATURA DELLE ARMI DA FUOCO PORTATILI.		<p>Manca l'indicazione della legge di conversione. La materia è stata ridisciplinata dalla legge 186/1960 (presente nell'Allegato 1 al n. 1720).</p> <p>Ministero: a seguito di rivalutazione, il R.D.L. n. 3/1923, appare superato e, pertanto, può essere abrogato.</p>
188	REGIO DE-CRETO LEGGE	441	05/04/1925	NUOVI RUOLI ORGANICI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA.		<p>Manca l'indicazione della relativa legge di conversione (985/1927).</p> <p>Ministero: la L. n. 985/1927, che ha convertito il R.D.L. n. 44/1925, è inserita nello schema di D. Lgs., all. 1 [al n. 242, Atti di carattere generale].</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
266	LEGGE	2584	29/12/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R.D.L. 2 GENNAIO 1927, N. 1, CONCERNENTE IL RIORDINAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI		<p>Il presente provvedimento era stato abrogato dall'Allegato A al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. L'abrogazione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato allegato dopo la conversione in legge del suddetto decreto. Il R.D.L. 2 gennaio 1927, n. 1, invece, è stato abrogato dall'art. 2 e dall'allegato 1, decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200. Esso è inserito nell'Allegato 2 al n. 109, tra i provvedimenti "ripescati".</p> <p>Ministero: si rileva la necessità del mantenimento in vigore del R.D.L. 2 gennaio 1927, n. 1, espungendolo dall'Allegato 1 della Legge n. 9/2009.</p>
307	LEGGE	848	27/05/1929	DISPOSIZIONI SUGLI ENTI ECCLESIASTICI E SULLE AMMINISTRAZIONI CIVILI DEI PATRIMONI DESTINATI A FINI DI CULTO.	artt. 6, 7,8,15,16	<p>Le disposizioni della presente legge sono state in larga misura abrogate, dall'art. 74 delle norme ratificate con L. 20 maggio 1985, n. 206 e dall'art. 74, L. 20 maggio 1985, n. 222. L'abrogazione del presente provvedimento - già prevista ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 e della voce n. 15213 dell'allegato 1, decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200 - non è più prevista dalla nuova formulazione dell'allegato 1 dopo la conversione in legge del suddetto decreto.</p> <p>Ministero: si conferma la necessità di mantenere in vigore gli articoli, già fatti salvi dalla legge n.222/1985, in quanto costantemente applicati.</p>
326	REGIO DE-CRETO	289	28/02/1930	NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 24 GIUGNO 1929, N. 1159, SUI CULTI AMMESSI NELLO STATO E PER IL COORDINAMENTO DI ESSA CON LE ALTRE LEGGI DELLO STATO.		Semberebbe essere una fonte secondaria (dà attuazione alla legge 1159/1929, riportata nell'Allegato 1).
344	REGIO DE-CRETO		26/09/1930	CONCESSIONE DELLA BANDIERA NAZIONALE AL CORPO DEGLI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA.		Potrebbe essere una fonte secondaria

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
460	REGIO DE- CRETO	2100	13/12/1934	ESTENSIONE AL CORPO DEGLI AGENTI DI P.S. DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL R.D. 28 SETTEMBRE 1934, N. 1820, SULL'ISTITUZIONE DI DISTINTIVI DI ONORE PER FERITI, MUTILATI E DECEDUTI PER CAUSE DI SERVIZIO.		Potrebbe essere una fonte secondaria
466	REGIO DE- CRETO LEGGE	215	07/02/1935	RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA DELL'ISTITUTO DELLE SUORE MAESTRE DI S. DOROTEA IN VENEZIA.		Manca la relativa legge di conversione. Ministero: la legge di conversione non è stata rinvenuta. Si conferma la necessità di mantenere in vigore il provvedimento, atteso che lo stesso è tuttora applicato e regola l'attività dell'Istituto.
490	REGIO DE- CRETO LEGGE	1952	26/09/1935	DISCIPLINA DEL SERVIZIO DELLE GUARDIE PARTICOLARI GIURATE.		Fa riferimento al T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18-6-1931 n. 773, che non è riportato nell'Allegato (ai sensi dell'art. 14, comma 17, lett. a), della legge 246/2005 rimangono in vigore i testi normativi recanti in epigrafe la denominazione Testo unico). Ministero: il T.U.L.P.S. rientra tra i settori esclusi previsti dall'art. 14, comma 17, della L. n. 246/2005.
548	REGIO DE- CRETO LEGI- SLATIVO	2144	12/11/1936	DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA.		Fa riferimento al T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18-6-1931 n. 773, che non è riportato nell'Allegato (ai sensi dell'art. 14, comma 17, lett. a), della legge 246/2005 rimangono in vigore i testi normativi recanti in epigrafe la denominazione Testo unico). Ministero: il T.U.L.P.S. rientra tra i settori esclusi previsti dall'art. 14, comma 17, della L. n. 246/2005.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
696	LEGGE	690	13/05/1940	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ANTINCENDI NEI PORTI.		<p>L'art. 26, comma 6, del D. Lgs. 139/2006 stabilisce che le disposizioni di cui alla legge 690/1940 trovino applicazione fino all'adozione del regolamento con cui, ai sensi del precedente comma 5, si provvede alla classificazione dei porti ai fini dell'espletamento del servizio di soccorso e se ne disciplinano le modalità.</p> <p>Ministero: si conferma il mantenimento della L. n. 690/1940, fino all'adozione dei Regolamenti previsti dal comma 6 dell'art. 26, del D. Lgs. n. 139/2006, che non sono stati ancora emanati.</p>
760	LEGGE	1570	27/12/1941	NUOVE NORME PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ANTINCENDI.	art. 7 (co. 4), 8 (co. 1), 9, 13 (co. 4), 18, 19, 22, 24, 30	<p>La presente legge è stata abrogata dall'art. 35, D.Lgs. 139/2006, ad eccezione degli artt. 7, quarto comma; 8, primo comma; 9 fino alla attuazione dei decreti legislativi di cui all'art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. 139/2006; 13, quarto comma; 18; 19; 22; 24; 30.</p> <p>Ministero: si conferma il mantenimento degli articoli succitati. L'art. 9 rimane vigente sino all'attuazione dei D.lgs. di cui all'art. 6, comma 1 del D. lgs. n. 139/2006.</p>
770	REGIO DE-CRETO	699	16/03/1942	NORME SULLO STATO GIURIDICO E SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON STATALE DEL C.N.VV.F. .		<p>Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 35, D.Lgs. 139/2006, ad eccezione degli artt. da 62 a 72 limitatamente alle parti ancora in vigore e fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 32 del medesimo D.Lgs. 139/2006. Potrebbe essere una fonte secondaria.</p> <p>Ministero: il provvedimento può ritenersi abrogato in quanto il Regolamento di cui all'articolo 32 del D.Lgs. n. 139/2006 è stato emanato con D.M. 5 luglio 2007, n. 148.</p>
825	REGIO DE-CRETO LEGGE	16	06/12/1943	SCIOGLIMENTO DELLA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE E DELLE MILIZIE SPECIALI.		<p>Manca il riferimento alla legge di conversione.</p> <p>Ministero: la L. n. 178/1949 che ha convertito il R.D.L. n. 16/1943 è inserita nello schema di D.Lgs., all.1 [al n. 178, Giustizia].</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
852	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE	419	10/12/1944	MODIFICAZIONE DEGLI ISTITUTI DELL'AMMONIZIONE E DEL CONFINO		<p>Apporta modifiche al T.U.L.P.S., che non è riportato nell'Allegato 1 (ai sensi dell'art. 14, comma 17, lett. a), della legge 246/2005 rimangono in vigore i testi normativi recanti in epigrafe la denominazione Testo unico).</p> <p>Ministero: il D. Lgs. Lgt. n. 419/1944, a seguito di rivalutazione, appare superato e, pertanto, può essere abrogato.</p> <p>Il T.U.L.P.S. rientra tra i settori esclusi previsti dall'art. 14, comma 17, della legge n. 246/2005.</p>
1023	DECRETO LEGISLATIVO	15	20/01/1948	ASSUNZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE PER I SERVIZI DI POLIZIA		<p>La legge in esame è stata abrogata "nella parte relativa all'arruolamento dei sottufficiali e guardie in servizio temporaneo di polizia" dall'art. 68 della legge 709/1961 (v. n. 1783). Potrebbe essere opportuno verificarne la perdurante efficacia.</p> <p>Ministero: si conferma il mantenimento in vigore del provvedimento, per la parte ancora vigente.</p>
1038	DECRETO LEGISLATIVO	134	16/02/1948	AUMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE PER LE SPESE FUNERARIE DEI SOTTUFFICIALI, GRADUATI E GUARDIE DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA		<p>Fa riferimento all'art. 286 del R.D. 30 novembre 1930, n. 1629 (non inserito nell'Allegato 1, forse perché fonte secondaria?). Potrebbe essere opportuno verificarne la perdurante efficacia.</p> <p>Ministero: a seguito di rivalutazione, appare superato e, pertanto, può essere abrogato.</p>
1363	LEGGE	963	27/12/1953	MISURA DELLE INDENNITÀ PER I SERVIZI A RICHIESTA E CON RETRIBUZIONE PREVISTE DALL'ART. 171 DEL REGOLAMENTO DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA, APPROVATO CON REGIO DECRETO 30 NOVEMBRE 1930, N. 1629		<p>Il R.D. 1629/1930 non è presente nell'Allegato 1 (forse perché fonte secondaria?). Potrebbe essere opportuno verificare se produca o meno effetti.</p> <p>Ministero: a seguito di rivalutazione, appare superato e, pertanto, può essere abrogato.</p>
1411	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	968	19/08/1954	DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELL'INTERNO.		<p>Alcuni dei provvedimenti che sono modificati dal D.P.R. in esame sono già stati abrogati o non sono inseriti nell'Allegato 1.</p> <p>Ministero: il provvedimento, per la parte ancora vigente, continua a dispiegare i suoi effetti.</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1433	LEGGE	85	11/03/1955	COLLOCAMENTO A RI- POSO DEI SOTTUFFICIALI, DELLE GUARDIE SCELTE E DELLE GUARDIE DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA		Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981. Ministero: ad ulteriore verifica, la L. n. 85/1955, appare superata e, pertanto, può essere abrogata.
1489	LEGGE	288	29/03/1956	NORME SULLO STATO GIURIDICO E SULL'A- VANZAMENTO DEGLI UF- FICIALI DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUB- BLICA SICUREZZA.		Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981. Ministero: il provvedimento, continua a produrre effetti nei confronti di alcuni ufficiali del disciolto Corpo di P.S. che, sebbene cessati dal servizio effettivo sono in posizione di «ausiliaria». Contiene inoltre, norme previdenziali.
1497	LEGGE	493	16/05/1956	NORME PER LA ELE- ZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.		Il Testo unico di cui al D.P.R. 361/1957 - in cui è confluita - non è presente nell'Allegato 1 (ai sensi dell'art. 14, comma 17, lett. a), della legge 246/2005 rimangono in vigore i testi normativi recanti in epigrafe la denominazione Testo unico). Ministero: i testi unici in materia elettorale sono di carattere meramente compilativo, in quanto emanati in mancanza di apposita delega legislativa. Non costituendo una nuova legge organica, le disposizioni ivi previste non producono effetti abrogativi, ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni delle preleggi del codice civile, sulle norme previgenti. Si ritiene opportuno, pertanto, il mantenimento in vigore del provvedimento allo scopo di non creare un vuoto normativo.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1511	LEGGE	699	11/07/1956	SISTEMAZIONE IN RUOLO DEL PERSONALE ASSUNTO IN SERVIZIO TEMPORANEO DI POLIZIA, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 20 GENNAIO 1948, N. 15 E DELLA LEGGE 3 OTTOBRE 1951, N. 1126		<p>Le disposizioni legislative relative all'arruolamento in servizio temporaneo di polizia di sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza sono state abrogate dall'art. 68, L. 26 luglio 1961, n. 709. Per il resto, potrebbe essere opportuno verificare la perdurante efficacia.</p> <p>Ministero: il provvedimento, pur superato, contiene norme applicabili ai fini dell'eventuale ricostruzione di posizioni pensionistiche. Considerato peraltro che l'interesse al mantenimento attiene ad aspetti previdenziali (artt. 5 e 6), il provvedimento potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.</p>
1516	DECRETO LEGGE	1109	28/09/1956	RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE DI IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SULLO ZUCCHERO, SULLA ISTITUZIONE DI UN DIRITTO ERARIALE SUL MELASSO DESTINATO ALLA DEZUCCHERAZIONE E SULLA ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE PER I PRODOTTI NAZIONALI ACQUISTATI DALL'AMMINISTRAZIONE	art. 7	<p>Manca la legge di conversione.</p> <p>Ministero: si conferma la necessità di mantenere in vigore l'articolo 7 del decreto-legge in quanto essenziale per la proficua gestione del patrimonio UNRRA</p>
1637	LEGGE	251	14/03/1958	MODIFICA DEGLI ARTICOLI 9 E 11 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1941, N.1570, CONCERNENTE I REQUISITI DI AMMISSIONE NEI RUOLI DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEI SERVIZI ANTINCENDI ED IL COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL PERSONALE STATALE DEI SERVIZI ANTINCENDI.		<p>La presente legge è stata abrogata dall'art. 35, D.Lgs. 138/2006.</p> <p>Ministero: si conferma l'abrogazione.</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1659	LEGGE	460	03/04/1958	STATO GIURIDICO ED AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.		<p>Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981.</p> <p>Ministero: il provvedimento, pur superato, contiene norme che non risulta agevole estrapolare ai fini della eventuale ricostruzione di posizioni pensionistiche, In considerazione che l'interesse al mantenimento in vigore del provvedimento attiene agli aspetti previdenziali, lo stesso potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.</p>
1679	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	689	26/05/1959	DETERMINAZIONE DELLE AZIENDE E LAVORAZIONI SOGGETTE, AI FINI DELLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI, AL CONTROLLO DEL COMANDO DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO		Potrebbe essere una fonte secondaria
1706	LEGGE	1083	07/12/1959	COSTITUZIONE DI UN CORPO DI POLIZIA FEMMINILE		<p>Il Corpo di polizia femminile è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981.</p> <p>Ministero: il provvedimento, pur superato, contiene norme che non risulta agevole estrapolare ai fini della eventuale ricostruzione di posizioni pensionistiche, In considerazione che l'interesse al mantenimento in vigore del provvedimento attiene agli aspetti previdenziali, lo stesso potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1767	LEGGE	469	13/05/1961	ORDINAMENTO DEI SERVIZI ANTINCENDI E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEI SOTTUFFICIALI, VIGILI SCELTI E VIGILI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.		<p>La presente legge è stata abrogata dall'art. 35 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ad eccezione degli artt. 2, primo comma, lettera c), limitatamente agli aspetti non compresi nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; 6; 11; 12; 17; 19 e 20, primo comma, fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 139/2006; 21, secondo comma; 25, secondo comma; 78; 80; 84; 85; 106; 107.</p> <p>Ministero: si conferma il mantenimento degli articoli 2, primo comma, lettera c), limitatamente agli aspetti non compresi nel D. Lgs. n. 334/1999, 6; 11; 12; 17; 19 e 20, primo comma, fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 6, comma 1, del citato D. Lgs. n. 139/2006; 21, secondo comma; 25 secondo comma; 78; 80; 84; 85; 106; 107. Gli articoli 19 e 20, primo comma, rimangono in vigore fino all'adozione dei decreti legislativi, di cui all'articolo 6, comma 1, del citato D. Lgs. n. 139/2006, non ancora emanati.</p>
1783	LEGGE	709	26/07/1961	STATO GIURIDICO ED AVANZAMENTO DEI MILITARI DI TRUPPA E NORME SUI VICE BRIGADIERI DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA		<p>Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981.</p> <p>Ministero: il provvedimento, pur superato, contiene norme che non risulta agevole estrapolare ai fini della eventuale ricostruzione di posizioni pensionistiche. In considerazione che l'interesse al mantenimento in vigore del provvedimento attiene agli aspetti previdenziali, lo stesso potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1856	LEGGE	888	06/07/1962	NORME INTEGRATIVE ALLA LEGGE 11 LUGLIO 1956, N. 699, RELATIVA ALLA SISTEMAZIONE IN RUOLO DEL PERSONALE ASSUNTO IN SERVIZIO TEMPORANEO DI POLIZIA.		<p>Il presente provvedimento era stato abrogato dall'Allegato A al D.L. 25 giugno 2008, n. 112. L'abrogazione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato allegato dopo la conversione in legge del suddetto decreto. In precedenza le disposizioni legislative relative all'arruolamento di sottufficiali e guardie in servizio temporaneo di polizia, erano state abrogate dall'art. 68, legge 26 luglio 1961, n. 709.</p> <p>Ministero: il provvedimento, pur superato, contiene norme che non risulta agevole estrapolare ai fini della eventuale ricostruzione di posizioni pensionistiche. In considerazione che l'interesse al mantenimento in vigore del provvedimento attiene agli aspetti previdenziali, lo stesso potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.</p>
1943	LEGGE	86	18/02/1963	MODIFICHE ALLA LEGGE 29 MARZO 1956, N. 288 ALLA LEGGE 26 GENNAIO 1942, N. 39 ED AL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 1948, N. 524, SULLO STATO GIURIDICO, L'AVANZAMENTO E L'ARRUOLAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA		<p>Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981.</p> <p>Ministero: il provvedimento va mantenuto in quanto continua a produrre effetti nei confronti di alcuni Ufficiali del disciolto Corpo di P.S. i quali, sebbene cessati dal servizio effettivo, rimangono in posizione di «ausiliaria». Il provvedimento contiene inoltre norme di natura previdenziale.</p>
1952	LEGGE	225	27/02/1963	DISPOSIZIONI TRANSITORIE CONCERNENTI TALI CATEGORIE DEL PERSONALE DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.		<p>Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981.</p> <p>Ministero: il provvedimento, pur superato, contiene norme applicabili ai fini dell'eventuale ricostruzione di posizioni pensionistiche. Considerato peraltro che l'interesse al mantenimento attiene ad aspetti previdenziali (art. 5), il provvedimento potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1954	LEGGE	253	02/03/1963	ADEGUAMENTO DI INDENNITÀ SPECIALI A FAVORE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA, DEI SERVIZI ANTINCENDI E DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA		<p>La legge istitutiva dell'indennità che subisce l'adeguamento (legge 415/1961) non è presente nell'Allegato.</p> <p>Ministero: ad ulteriore verifica, la L. n. 253/1963, appare superata per la parte d'interesse del Ministero dell'Interno.</p>
2001	LEGGE	405	09/06/1964	NORME SUL RECLUTAMENTO E AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA		<p>Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981.</p> <p>Ministero: il provvedimento, pur superato, contiene norme applicabili ai fini dell'eventuale ricostruzione di posizioni pensionistiche. Considerato peraltro che l'interesse al mantenimento attiene ad aspetti previdenziali (art.), il provvedimento potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.</p>
2012	LEGGE	663	10/08/1964	MODIFICAZIONI ALLE NORME PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI DI CUI AL TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 MAGGIO 1960, N. 570, ED ALLE NORME PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI PROVINCIALI DI CUI ALLE LEGGI 8 MARZO 1951, N. 12.	artt. 3, 4, 5	<p>L'art. 3 estende alle elezioni comunali e provinciali l'art. 95 del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, che non è contenuto nell'Allegato (ai sensi dell'art. 14, comma 17, lett. a), della legge 246/2005 rimangono in vigore i testi normativi recanti in epigrafe la denominazione Testo unico). L'art. 4 abroga tutte le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con il provvedimento in esame. L'art. 5 disciplina l'entrata in vigore.</p> <p>Ministero: i testi unici in materia elettorale sono di carattere meramente compilativo, in quanto emanati in mancanza di apposita delega legislativa. Non costituendo una nuova legge organica, le disposizioni ivi previste non producono effetti abrogativi, ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni delle preleggi del codice civile, sulle norme previgenti. Si ritiene opportuno, pertanto, il mantenimento in vigore del provvedimento allo scopo di non creare un vuoto normativo.</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2048	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1568	29/12/1964	CONCESSIONE DELL'USO DELLA BANDIERA NAZIONALE DELL'ACCADEMIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA		<p>Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981. Potrebbe essere una fonte secondaria.</p> <p>Ministero: si conferma l'esigenza di mantenere in vigore il provvedimento. L'art. 27 della L. n. 121/1981 stabilisce che le bandiere e le decorazioni concesse al Corpo delle Guardie di P.S., e al Corpo della Polizia femminile sono attribuite alla Polizia di Stato. Il provvedimento costituisce, pertanto, la fonte normativa della concessione dell'uso della bandiera nazionale all'Accademia del Corpo delle Guardie di P.S..</p>
2083	LEGGE	707	05/06/1965	NORME SULL'ORDINAMENTO DELLA BANDA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA SUL RECLUTAMENTO, STATO ED AVANZAMENTO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL COMPLESSO MUSICALI		<p>Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981.</p> <p>Ministero: ad ulteriore verifica, la L. n. 707/1965, appare superata e, pertanto, può essere abrogata.</p>
2094	LEGGE	845	13/07/1965	NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLE LEGGI 3 APRILE 1958, N. 460 E 26 LUGLIO 1961, N. 709, SULLO STATO GIURIDICO E L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA		<p>Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981.</p> <p>Ministero: il provvedimento contiene norme di novella di provvedimenti segnalati per il mantenimento in vigore (L. n. 460/1958 e L. n.709/1961).</p>
2101	LEGGE	966	26/07/1965	DISCIPLINA DELLE TARIFFE, DELLE MODALITÀ DI PAGAMENTO E DEI COMPENSI DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER I SERVIZI DI PAGAMENTO.	artt. 2 (co. 1, lettera c), 4	<p>La presente legge è stata abrogata dall'art. 35 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ad eccezione degli artt. 2, primo comma, lettera c), e 4 limitatamente agli aspetti non compresi nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.</p> <p>Ministero: si conferma il mantenimento degli articoli 2, primo comma, lettera c) e 4 limitatamente agli aspetti non compresi nel D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.</p> <p>La richiesta di mantenimento è motivata dalla mancata previsione delle citate disposizioni normative nel D. Lgs. n. 334/1999.</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2103	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1272	28/08/1965	CONCESSIONE DELL'USO DELLA BANDIERA NAZIONALE AL RAGGRUPPAMENTO SQUADRONI DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.		<p>Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981.</p> <p>Potrebbe essere una fonte secondaria.</p> <p>Ministero: si conferma l'esigenza di mantenere in vigore il provvedimento. L'art. 27 della L. n. 121/1981 stabilisce che le bandiere e le decorazioni concesse al Corpo delle Guardie di P.S., e al Corpo della Polizia femminile sono attribuite alla Polizia di Stato. Il provvedimento costituisce, pertanto, la fonte normativa della bandiera nazionale al Raggruppamento squadroni del Corpo di P.S..</p>
2128	LEGGE	1	22/01/1966	MODIFICAZIONI ALLE NORME DELLA LEGGE 7 OTTOBRE 1947, N. 1058, PER LA DISCIPLINA DELL'ELETTORATO ATTIVO E PER LA TENUTA E LA REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI		<p>Si veda il D.P.R. 20-3-1967 n. 223 "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali", non elencato nell'Allegato 1 (ai sensi dell'art. 14, comma 17, lett. a), della legge 246/2005 rimangono in vigore i testi normativi recanti in epigrafe la denominazione Testo unico).</p> <p>Ministero: i testi unici in materia elettorale sono di carattere meramente compilativo, in quanto emanati in mancanza di apposita delega legislativa. Non costituendo una nuova legge organica, le disposizioni ivi previste non producono effetti abrogativi, ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni delle preleggi del codice civile, sulle norme previgenti. Si ritiene opportuno, pertanto, il mantenimento in vigore del provvedimento allo scopo di non creare un vuoto normativo.</p>
2185	LEGGE	1082	01/12/1966	MODIFICHE ALLA LEGGE 7 DICEMBRE 1959, N. 1083, ISTITUTIVA DEL CORPO DI POLIZIA FEMMINILE		<p>Il Corpo di polizia femminile è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981.</p> <p>Ministero: si rinvia a quanto già riferito sul provvedimento n. 1706 dell'elenco.</p>

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2240	LEGGE	574	11/07/1967	MODIFICHE ALLA LEGGE 29 MARZO 1956, N. 288, SULLO STATO GIURIDICO E SULL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA		<p>Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981.</p> <p>Ministero: si rinvia a quanto già riferito sul provvedimento n. 1489 dell'elenco.</p> <p>Contenendo disposizioni di carattere previdenziale potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.</p>
2434	LEGGE	469	10/07/1969	MODIFICHE AGLI ARTICOLI 33 E 35 DELLA LEGGE 5 GIUGNO 1965, N. 707, RECANTE NORME SULL'ORDINAMENTO DELLA BANDA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA E SUL RECLUTAMENTO, STATO ED AVANZAMENTO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL COMPLESSO MUSICALE, ED AGLI		<p>Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981.</p> <p>Ministero: ad ulteriore verifica, la L. n. 469/1969, appare superata e, pertanto, può essere abrogata.</p>
2447	LEGGE	803	30/10/1969	NORME IN MATERIA DI AVANZAMENTO PER IL PERSONALE DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA IN PARTICOLARI SITUAZIONI.		<p>Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato disciolto dall'art. 23 della legge 121/1981.</p> <p>Ministero: il provvedimento, pur in parte superato, contiene norme applicabili ai fini dell'eventuale ricostruzione di posizioni pensionistiche. Considerato peraltro che l'interesse al mantenimento attiene agli aspetti previdenziali (art. 7), il provvedimento potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.</p>

Atti per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti (osservazioni approvate dalla Commissione affari costituzionali del Senato)

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Osservazioni del Ministero
857	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE	43	15/02/1945	SOPPRESSIONE DEL CORPO DI POLIZIA DELL'AFRICA ITALIANA	Ministero: ad ulteriore verifica, il D.Lgs. lgt. n. 43/1945, appare superato e, pertanto, può essere abrogato
1203	LEGGE	913	13/10/1950	INCORPORAMENTO DI UNITÀ DI LEVA NEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	Ministero: si conferma il mantenimento in quanto la L. n. 913/1950 prevede commi aggiuntivi agli articoli 7, 18 della L. n. 1570/1941, per i quali si chiede il mantenimento.
2327	LEGGE	222	08/03/1968	NORME PER L'AMMISSIONE DEI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (CEE) A SVOLGERE LE ATTIVITÀ DI INTERPRETE E DI RACCOLTA DI INFORMAZIONI COMMERCIALI PER CONTO DI PRIVATI, NONCHÉ A GESTIRE I SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIM	Ministero: ad ulteriore verifica il provvedimento appare superato, per gli aspetti di interesse del Dipartimento della P.S. del Ministero dell'Interno, a seguito delle modifiche apportate all'art. 134 del T.U.L.P.S. dalla L. n. 39/2002.

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
52	LEGGE	734	06/07/1906	CHE APPROVA I RUOLI ORGANICI DEGLI ISTITUTI DI BELLE ARTI E DI MUSICA	artt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,-19,20,21,22,23,24,25,-26,27	La legge n. 734 è del 1912 (<i>idem</i> Ministero e 7^a Commissione)
166	REGIO DE-CRETO	2523	31/10/1923	RIORDINAMENTO DELL'ISTRUZIONE INDUSTRIALE	art. 23	Nell'allegato 1 manca il DPR 718/1948 che ha sostituito l'articolo 23
	LEGGE	475	19/04/1925	REPRESSIONE DELLA FALSA ATTRIBUZIONE DI LAVORI ALTRUI DA PARTE DI ASPIRANTI AL CONFERIMENTO DI LAUREE, DIPLOMI, UFFICI E DIGNITÀ PUBBLICHE		Ministero: voce da inserire (la norma è ancora applicabile e in rapporto di specialità con il reato di cui all'art. 640 c.p.); <i>idem</i> 7^a Commissione.
	REGIO DE-CRETO	653	04/05/1925	REGOLAMENTO SUGLI ALUNNI, GLI ESAMI E LE TASSE NEGLI ISTITUTI MEDI DI ISTRUZIONE	Art.99	Ministero: voce da inserire (in quanto novellata dalla legge n. 15/1969) in Allegato 2, in quanto abrogata dal DL 200/2008.
234	REGIO DE-CRETO	740	05/05/1927	MODIFICAZIONI ALLE NORME CONTENUTE NEL R. DECRETO 6 MAGGIO 1923, N. 1054, RELATIVE AGLI ESAMI NEGLI ISTITUTI MEDI D'ISTRUZIONE		Abrogato dal DL 200/2008, come convertito dalla legge 9/2009; pertanto è da inserire in allegato 2.
305	REGIO DE-CRETO	673	18/04/1929	NORME PER GLI ESAMI DI MATURITÀ CLASSICA E SCIENTIFICA E PER QUELLI DI ABILITAZIONE MAGISTRALE E TECNICA		Abrogato dal DL 200/2008, come convertito dalla legge 9/2009; pertanto è da inserire in allegato 2.
313	LEGGE	1272	02/07/1929	PROVVEDIMENTI PER L'ISTRUZIONE MAGISTRALE		Abrogato dal DL 200/2008, come convertito dalla legge 9/2009; pertanto è da inserire in allegato 2.
	REGIO DE-CRETO	2049	21/11/1929	MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO SUGLI ESAMI PER GLI ISTITUTI MEDI D'ISTRUZIONE, CIRCA LA SUDDIVISIONE DELL'ANNO SCOLASTICO	Art. 2	Ministero e 7^a Commissione: voce da inserire. (E' peraltro dubbio se sia fonte primaria)
	LEGGE	607	05/06/1932	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'ASSETTO EDILIZIO DELL'UNIVERSITÀ DI ROMA		Ministero e 7^a commissione: voce da inserire.
563	REGIO DE-CRETO LEGGE	439	25/02/1937	DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE ALLE NORME SULL'ISTRUZIONE SUPERIORE		L'articolo 13 modifica l'art. 31 del R.D. 1592/1933 non presente nell'allegato 1

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
590	LEGGE	2317	20/12/1937	CONTENENTE DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE ALLE NORME SULL'ISTRUZIONE SUPERIORE		Titolo inesatto: legge di conversione del R.D.L. 439/1937
	LEGGE	2333	20/12/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 2 GENNAIO 1937, N. 1155, CONCERNENTE L'ASSEGNAZIONE DI AREE PER LA SISTEMAZIONE DELLA REGIA UNIVERSITÀ DI ROMA		Ministero e 7^a commissione: voce da inserire. (Si rileva che il R.D.L. n. 1155/1937 è stato abrogato dall'allegato 1 del DL 200/2008 e sarebbe pertanto da inserire nell'allegato 2 dell'atto in esame).
705	LEGGE	899	01/07/1940	ISTITUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA		Abrogato dal DL 200/2008, come convertito dalla legge 9/2009; pertanto sarebbe da inserire in allegato 2.
	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE	264	07/09/1944	MODIFICAZIONI AL VIGENTE ORDINAMENTO UNIVERSITARIO		Ministero e 7^a commissione: voce da inserire.
	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	1231	22/09/1947	AUMENTI ALLE VIGENTI TASSE RELATIVE AI CONSERVATORI DI MUSICA, ALLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI, AI LICEI ARTISTICI GOVERNATIVI E NUOVE NORME SUGLI ESONERI DALLE TASSE STESSE		Ministero e 7^a commissione: voce da inserire
1004	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	1251	26/10/1947	DISPOSIZIONI PER IL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI CHE HANNO RAGGIUNTO I LIMITI DI ETÀ.		Nell'allegato 1 non risulta presente la L. 498/1950 - che consta di un solo articolo - di ratifica del D.Lgs.C.P.S.
1066	DECRETO LEGISLATIVO	489	16/04/1948	ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA NOMINA DEI PROFESSORI UNIVERSITARI SENZA LA NORMALE PROCEDURA DEL CONCORSO E CONFERIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALLA LIBERA DOCENZA SENZA ESAMI		La norma abroga due articoli del RD n. 1592/1933, non presente nell'allegato 1
1087	DECRETO LEGISLATIVO	1167	07/05/1948	MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 1° MARZO 1945, N. 82, RELATIVO AL RIORDINAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE		Nell'allegato 1 manca la L. 561/1956 di ratifica del D.Lgs. Si rileva, peraltro, che l'articolo 1 - articolo unico - del D.Lgs. 1167/1948 è stato abrogato dall'art. 7 della L. 283/1963; la L. 283/1963, a sua volta, è stata interamente abrogata dall'art. 13 del D.Lgs. 19/1999.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1090	DECRETO LEGISLATIVO	1221	07/05/1948	NORME CONCERNENTI GLI AIUTANTI TECNICI E IL PERSONALE DI SERVIZIO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE MEDIA, CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE		Nell'allegato 1 manca la L. 558/1951 di ratifica del D.Lgs., nonché il RD 965/1924, citato dal D.Lgs.
1092	DECRETO LEGISLATIVO	1277	07/05/1948	REVISIONE DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE TECNICO DEGLI ISTITUTI E DELLE SCUOLE DI ISTRUZIONE TECNICA		Nell'allegato 1 manca la L. 2528/1952 di ratifica del D.Lgs.
1102	DECRETO LEGISLATIVO	861	07/05/1948	ADEGUAMENTO DELLE NORME DEL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 AGOSTO 1945, N. 571, ALLA CONDIZIONE DEI PROFESSORI UNIVERSITARI		Nell'allegato 1 mancano il R.D. n. 1592/1933 e D.Lgs.Lgt. 571/1945, citati dalla norma.
1163	LEGGE	24	19/01/1950	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 NOVEMBRE 1947, N. 1640, CONCERNENTE LA REVISIONE DELLE LIBERE DOCENZE E L'AMMISSIONE ALLA SESSIONE DI ESAME PREVISTA DAL DECRETO LEGISLATIVO 26 MAGGIO 1947, N. 525, D		Nell'allegato 1 manca il D.Lgs. 525/1947, citato dalla norma.
1181	LEGGE	416	11/06/1950	RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 LUGLIO 1947, N. 961, CONCERNENTE LA REVISIONE DELLE NOMINE SENZA CONCORSO DISPOSTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE MUSICALE ED ARTISTICA E NORME SUI CONCORSI CHE SARANNO		Titolo tronco
1208	LEGGE	1093	16/11/1950	CONCESSIONE DI DIPLOMI AI BENEMERITI DELLA SCUOLA, DELLA CULTURA E DELL'ARTE		Nell'allegato 1 manca il RD 1297/1928, citato dalla norma

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1226	LEGGE	149	22/02/1951	MIGLIORAMENTI DI CARRIERA AL PERSONALE DEGLI ISTITUTI GOVERNATIVI DEI SORDOMUTI E DELLA SCUOLA GOVERNATIVA DI METODO PER EDUCATORI DEI CIECHI		Nell'allegato 1 mancano il RD 1297/1928 e il D.Lgs.P. 107/1946, citati dalla norma
1310	LEGGE	1463	26/10/1952	STATIZZAZIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI PER CIECHI		Nell'allegato 1 mancano il RD 1297/1928 e il RD 577/1928, citati dalla norma
1350	LEGGE	190	21/03/1953	RATIFICA DI DECRETI LEGISLATIVI CONCERNENTI IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE		La legge risulta abrogata dal DL 112/2008, come modificato dalla L. 133/2008 di conversione
1406	LEGGE	545	09/08/1954	PROVVIDENZE STRAORDINARIE A FAVORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA NONCHE' NUOVA MISURA DELLE TASSE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE MEDIA, CLASSICA, SCIENTIFICA, MAGISTRALE E TECNICA E DISPOSIZIONI SUGLI ESONERI DAL PAGAMENTO DELLE TASSE STESSE E ISTITUZIONE DI BO		Il numero della legge è 645. Titolo tronco.
1409	LEGGE	651	09/08/1954	CLASSIFICA E TRASFORMAZIONE DELLE SCUOLE D'ARTE		Nell'allegato 1 manca il D.Lgs. 262/1948, citato dalla norma
1424	LEGGE	8	05/01/1955	APPELLO DI ESAMI DI PROFITTO E DI LAUREA O DIPLOMA PRESSO LE UNIVERSITÀ E GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE NEL MESE DI FEBBRAIO		L'allegato 1 non reca il R.D. 1592/1933, citato dalla norma
1443	LEGGE	504	03/06/1955	ISTITUZIONE DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO, CON SEZIONE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE, PRESSO L'UNIVERSITÀ DI PISA		L'allegato 1 non reca il R.D. 1592/1933, il D.Lgs. 1172/1948 e la L. 465/1950, citati dalla norma

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1452	LEGGE	699	04/08/1955	CONFERMA NEL RISPETTIVO RUOLO DEL PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE DEI CONSERVATORI DI MUSICA, DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E DEI LICEI ARTISTICI, DEGLI ISTITUTI E DELLE SCUOLE D'ARTE, ANNULLATA PER EFFETTO DEL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 FEB		L'allegato 1 non reca il D.Lgs.Lgt. 133/1945, citato dalla norma; titolo tronco
1492	LEGGE	306	09/04/1956	COLLOCAMENTO IN CONGEDO, PER MOTIVI DI STUDIO, DEGLI ASSISTENTI UNIVERSITARI		L'allegato 1 non reca il D.Lgs. 1172/1948 e la L. 465/1950, citati dalla norma
1526	LEGGE	1378	08/12/1956	ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONI ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI		L'allegato 1 non reca il RD 1592/1933, citato dalla norma
1541	LEGGE	45	12/02/1957	ESTENSIONE AI LETTORI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA PRESSO ISTITUTI SUPERIORI ESTERI DI ALCUNI BENEFICI PREVISTI DALL'ART. 98 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ISTRUZIONE SUPERIORE		L'allegato 1 non reca il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (RD 1592/1933), citato dalla norma
1566	LEGGE	756	24/07/1957	PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA		L'allegato 1 non reca la L. 1340/1951, citata dalla norma
1653	LEGGE	321	02/04/1958	MODIFICA ALL'ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 SETTEMBRE 1947, N.1231, CONCERNENTE ESONERI DELLE TASSE PER GLI ALLIEVI DEI CONSERVATORI DI MUSICA, DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E DEI LICEI ARTISTICI GOVERNATIVI		Non risulta presente nell'allegato 1 il decreto modificato
1776	LEGGE	553	01/07/1961	RICONOSCIMENTO DEI LABORATORI SPERIMENTALI ANNESSI A CATTEDRE UNIVERSITARIE DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI		Il provvedimento cita alcuni regi decreti. Tra questi risulta non essere presente nell'allegato 1 il n. 2229 del 1929

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1925	LEGGE	72	03/02/1963	ISTITUZIONE DI UN RUOLO SPECIALE PER L'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE ELEMENTARI CARCERARIE		Manca nell'allegato 1 la legge n. 535/1958 di istituzione delle scuole suddette
1947	LEGGE	360	21/02/1963	AUTORIZZAZIONE ALL'ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA MAGISTRALE A CONCEDERE PRESTITI AI PROPRI ISCRITTI IN DEROGA ALLE NORME CONTENUTE NELL'ART. 3 DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1960, N. 656		Manca la norma derogata
1982	LEGGE	2063	15/11/1963	MATERIE E GRUPPI DI MATERIE PER LE QUALI POSSONO ISTITUIRSI NELLA SCUOLA MEDIA STATALE CATTEDRE DI RUOLO O INCARICHI DI INSEGNAMENTO NONCHÉ CONDIZIONI PER L'ISTITUZIONE DELLE CATTEDRE E DEI POSTI DI RUOLO E OBBLIGHI DI INSEGNAMENTO		Si tratta di un DPR
2015	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	921	18/08/1964	ISTITUZIONE DELLA LIBERA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA		Già abrogata dalla L. 590/1992
2043	LEGGE	1346	13/12/1964	INCLUSIONE DELLA LAUREA IN ARCHITETTURA TRA I TITOLI DI STUDIO VALIDI PER L'ACCESSO AL RUOLO TECNICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO		Reca novella alla Legge 23-12-1956, n. 1417, non presente nell'allegato 1
2067	LEGGE	449	21/04/1965	RICONOSCIMENTO DEI DIPLOMI DI QUALIFICA DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI AI FINI DELL'AMMISSIONE AI PUBBLICI CONCORSI		Reca riferimento al R.D. 26-04-1928, n. 1297, mancante nell'allegato 1
2280	LEGGE	1154	24/11/1967	DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE 24 FEBBRAIO 1967, N. 62, PER QUANTO CONCERNE L'UNIVERSITÀ ITALIANA PER STRANIERI DI PERUGIA		La legge modificata risulta abrogata dal DL 112/2008

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2397	DECRETO LEGGE	1241	22/12/1968	NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA L. 3 MARZO 1951, N. 178, CONCERNENTE LA ISTITUZIONE DELL'ORDINE «AL MÉRITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA» E LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO E DELL'USO DELLE ONORIFICENZE		Ministero e 7ª Commissione: titolo errato (il titolo corretto è "Iscrizione alle facoltà ed agli istituti superiori di magistero limitatamente all'anno accademico 1968-1969").
2399	LEGGE	15	07/02/1969	MODIFICA DELL'ARTICOLO 99 DEL REGIO DECRETO 4 MAGGIO 1925, N. 653, IN MATERIA DI RILASCIO DI CERTIFICATI SOSTITUTIVI A TUTTI GLI EFFETTI DI DIPLOMI DI MATURITÀ ED ABILITAZIONI		Nell'allegato 1 manca la legge oggetto di modifica
2430	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	425	25/06/1969	RICONOSCIMENTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA		Già abrogata dalla L. 590/1992

Atti per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti (osservazioni approvate dalla Commissione affari costituzionali del Senato)

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione
366	LEGGE	889	15/06/1931	RIORDINAMENTO DELL'ISTRUZIONE MEDIA TECNICA	Istruzione, università e ricerca
511	REGIO DE-CRETO LEGGE	400	09/03/1936	RIORDINAMENTO DEI REGI PROVVEDITORATI AGLI STUDI	Istruzione, università e ricerca
1004	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	1251	26/10/1947	DISPOSIZIONI PER IL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI CHE HANNO RAGGIUNTO I LIMITI DI ETÀ	Istruzione, università e ricerca
1066	DECRETO LEGISLATIVO	489	16/04/1948	ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA NOMINA DEI PROFESSORI UNIVERSITARI SENZA LA NORMALE PROCEDURA DEL CONCORSO E CONFERIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALLA LIBERA DOCENZA SENZA ESAMI	Istruzione, università e ricerca
1492	LEGGE	306	09/04/1956	COLLOCAMENTO IN CONGEDO, PER MOTIVI DI STUDIO, DEGLI ASSISTENTI UNIVERSITARI	Istruzione, università e ricerca

LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
	REGIO DE-CRETO	209	07/05/1903	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO DELLE STRADE FERRATE		La documentazione del Ministero propone l'inserimento di tale atto, che sembrerebbe, tuttavia, una fonte secondaria.
180	REGIO DE-CRETO LEGGE	1833	02/10/1924	MODIFICAZIONE DEL R. DECRETO 3 MAGGIO 1923, N. 1188, CONCERNENTE IL TRATTAMENTO DEL PERSONALE, ATTUALMENTE IN PENSIONE, ADDETTO ALL'ISPETTORATO SUPERIORE DELLE OPERE PUBBLICHE DELLE COLONIE		Cfr. le osservazioni della 1 ^a Commissione del Senato a fine tabella.
194	REGIO DE-CRETO	1478	07/08/1925	MODIFICAZIONE DELLA TABELLA APPROVATA CON REGIO DECRETO 10 SETTEMBRE 1923, N. 1957, RIGUARDANTE LE INDUSTRIE E LAVORAZIONI NELLE QUALI PER ESIGENZE TECNICHE O STAGIONALI, È CONSENTITO DI SUPERARE L'ORARIO DI OTTO ORE GIORNALIERE O DI QUARANTOTTO SETTIMANA		Cfr. le osservazioni della 1 ^a Commissione del Senato a fine tabella.
	REGIO DE-CRETO	147	09/01/1927	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SPECIALE PER L'IMPIEGO DEI GAS TOSSICI		La documentazione del Ministero propone l'inserimento di tale atto, che sembrerebbe, tuttavia, una fonte secondaria.
244	LEGGE	1264	23/06/1927	DISCIPLINA DELLE ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE		Cfr. le osservazioni della 1 ^a Commissione del Senato a fine tabella.
	REGIO DE-CRETO	871	21/03/1929	MODIFICA ALL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO SULLA SANITÀ MARITTIMA		La documentazione del Ministero propone l'inserimento di tale atto, che sembrerebbe, tuttavia, una fonte secondaria.
	REGIO DE-CRETO	1695	09/08/1929	COMPLETAMENTO DELL'ART. 2 E MODIFICAZIONE DELL'ART. 27 DEL REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELL'ESERCIZIO DELLE STRADE FERRATE, APPROVATO CON R.D. 7 MAGGIO 1903, N. 209		La documentazione del Ministero propone l'inserimento di tale atto, che sembrerebbe, tuttavia, una fonte secondaria.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
422	REGIO DE-CRETO LEGGE	1773	14/12/1933	ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ FISICA DELLA GENTE DI MARE DI PRIMA CATEGORIA		Ministero: propone di trasferire la voce (ferma restando la salvezza dell'atto) nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi dal meccanismo delle abrogazioni.
	REGIO DE-CRETO	2316	24/12/1934	TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA	Cfr. la colonna qui a destra.	La documentazione del Ministero per le pari opportunità rileva l'esigenza di inserire quest'atto, limitatamente ad alcuni articoli da valutare o quantomeno limitatamente all'art. 25.
516	REGIO DE-CRETO LEGGE	761	19/03/1936	ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA TUBERCOLOSI AI MEZZADRI E COLONI PARZIARI		Manca il riferimento alla legge di conversione (L. 9 luglio 1936, n. 1702). Tale legge - rileva la documentazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - e' compresa nell'elenco, in corso di preparazione, degli atti relativi ai settori esclusi. Il Ministero rileva, quindi, che occorre adottare una soluzione omogenea, trasferendo anche il R.D.L. n. 761 nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi (ferma restando l'effetto di salvezza delle norme in esame). Si rinvia altresì alle osservazioni della 1ª Commissione del Senato sulla presente voce 516.
518	LEGGE	1155	06/04/1936	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL RDL 4 OTTOBRE 1935, N. 1827, CONCERNENTE IL PERFEZIONAMENTO E COORDINAMENTO LEGISLATIVO DELLA PREVIDENZA SOCIALE		Ministero: propone di trasferire la voce (ferma restando la salvezza dell'atto) nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi dal meccanismo delle abrogazioni (elenco in cui è già compreso il R.D.L. n. 1827, oggetto di conversione da parte della legge in esame).
582	REGIO DE-CRETO LEGGE	1918	23/09/1937	ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE PER LA GENTE DI MARE		
618	REGIO DE-CRETO	1274	16/06/1938	NORME E CONDIZIONI DI TRATTAMENTO AL PERSONALE DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI NEI CASI DI INFORTUNI IN SERVIZIO		Cfr. le osservazioni della 1ª Commissione del Senato a fine tabella.
938	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	303	13/09/1946	CONSERVAZIONE DEL POSTO AI LAVORATORI CHIAMATI ALLE ARMI PER SERVIZIO DI LEVA		Cfr. le osservazioni della 1ª Commissione del Senato a fine tabella.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	221	05/04/1950	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA ESECUZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 SETTEMBRE 1946, N. 233, SULLA RICOSTITUZIONE DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE E PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI STESSE		La documentazione del Ministero propone l'inserimento di tale atto, che sembrerebbe, tuttavia, una fonte secondaria.
1249	LEGGE	1169	04/11/1951	DISCIPLINA FARMACEUTICA DEI DERIVATI DELLA MALONILUREA (BARBITURICI)		Cfr. le osservazioni della 1 ^a Commissione del Senato a fine tabella.
1375	LEGGE	111	16/04/1954	ESTENSIONE DELLE FESTE INFRASETTIMANALI AI LAVORATORI ADDETTI ALLA VIGILANZA, CUSTODIA E PULIZIA DEGLI IMMOBILI URBANI		Cfr. le osservazioni della 1 ^a Commissione del Senato a fine tabella.
	LEGGE	1041	22/10/1954	DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE, COMMERCIO E DELL'IMPIEGO DEGLI STUPEFACENTI	art. 1	La documentazione del Ministero propone l'inserimento di tale atto, con riferimento limitato all'art. 1.
1438	LEGGE	370	03/05/1955	CONSERVAZIONE DEL POSTO AI LAVORATORI RICHIAMATI ALLE ARMI		Cfr. le osservazioni della 1 ^a Commissione del Senato a fine tabella.
1485	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	648	20/03/1956	NORME MODIFICATRICI DELLA L. 12 APRILE 1943, N. 455, SULL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA SILICOSI E L'ASBESTOSI		Non è in elenco la legge modificata, che risulta vigente. La documentazione del Ministero rileva che: quest'ultima legge, pur presente nell'allegato 2 dell'A.G. n. 118, dovrebbe essere inserita altresì nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi; il D.P.R. n. 648 in oggetto, pur presente nell'allegato 1, dovrebbe a sua volta essere incluso nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi.
1540	LEGGE	18	05/02/1957	MODIFICHE DEI TERMINI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE E PER I RELATIVI RICORSI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA		Ministero: propone di trasferire la voce (ferma restando la salvezza dell'atto) nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi dal meccanismo delle abrogazioni.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1631	LEGGE	256	13/03/1958	NORME INTERPRETATIVE DELLA LEGGE 1° MARZO 1949, N. 55 SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE SANITARIO NON DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO GLI ENTI LOCALI, E NORME TRANSITORIE PER I CONCORSI SANITARI		La legge del 1949 citata in epigrafe non compare in elenco. La documentazione del Ministero rivela l'esigenza che la legge venga inserita nel presente allegato 1.
1861	LEGGE	1115	27/07/1962	ESTENSIONE DEI BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE 12 APRILE 1943, N. 455, AI LAVORATORI COLPITI DA SILICOSI ASSOCIATA O NO AD ALTRE FORME MORBOSE CONTRATTA NELLE MINIERE DI CARBONE IN BELGIO E RIMPATRIATI		Ministero: propone di trasferire la legge n. 1115 (ferma restando la salvezza dell'atto) nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi dal meccanismo delle abrogazioni. Inoltre, la documentazione del Ministero rileva che anche la legge n. 455 (citata nel titolo della legge n. 1115), pur presente nell'allegato 2 dell'A.G. n. 118, dovrebbe essere inserita altresì nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi.
	LEGGE	1483	29/09/1962	AUTORIZZAZIONE AD ASSUMERE PERSONALE LAUREATO PER RICERCHE E STUDI NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE E ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA, DI UN RUOLO DI PERSONALE TECNICO DI CONCETTO PER L'ENERGIA NUCLEARE		La documentazione del Ministero propone l'inserimento di tale atto.
1951	LEGGE	441	26/02/1963	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 30 APRILE 1962, N. 283, SULLA DISCIPLINA IGIENICA DELLA PRODUZIONE E DELLA VENDITA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE ED AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 AGOSTO 1959, N. 750		Non risulta in elenco la legge modificata, che risulta vigente. Tuttavia, la documentazione del Ministero rileva che quest'ultima legge è compresa nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi.
1975	LEGGE	1525	07/10/1963	ELENCO CHE DETERMINA LE ATTIVITÀ A CARATTERE STAGIONALE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA SECONDO, LETTERA A), DELLA LEGGE 18 APRILE 1962, N. 230, SULLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO		Si tratta di un D.P.R. L'atto non è, quindi, né una legge (come erroneamente indicato nell'elenco) né un atto di rango legislativo.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1988	LEGGE	67	26/02/1964	MODIFICA DEGLI ARTICOLI 4 E 15 DELLA LEGGE 5 MARZO 1963, N. 389, ISTITUTIVA DELLA "MUTUALITÀ PENSIONI" A FAVORE DELLE CASALINGHE		Ministero: propone di trasferire la legge n. 67 (ferma restando la salvezza dell'atto) nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi dal meccanismo delle abrogazioni - elenco che già comprende la legge n. 389, citata nel titolo della legge n. 67 -.
2006	LEGGE	466	21/06/1964	MODIFICHE AL REGIO DECRETO 11 MARZO 1935, N. 281, CONCERNENTE I CONCORSI A POSTI DI SANITARI ADDETTI AI SERVIZI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE		Non risulta in elenco la legge modificata, che risulta vigente. La documentazione del Ministero rileva l'esigenza che quest'ultima legge venga inserita nel presente allegato 1.
2008	LEGGE	538	24/06/1964	RIPRISTINO PER LA DURATA DI UN TRIENNIO DELLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1958, N. 130, SULLA ASSUNZIONE OBBLIGATORIA DEI PROFUGHI		Ministero: propone di trasferire la legge n. 538 (ferma restando la salvezza dell'atto) nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi dal meccanismo delle abrogazioni - elenco che già comprende la legge n. 130, citata nel titolo della legge n. 538 -.
2013	LEGGE	718	10/08/1964	MODIFICHE ALLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1962, N. 66 E AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN DATA 11 AGOSTO 1963, N. 1329, SUI CIECHI CIVILI		Non risulta in elenco la legge modificata, che risulta vigente. La documentazione del Ministero rileva l'esigenza di inserire la legge suddetta nel presente allegato 1.
2025	LEGGE	983	06/10/1964	MODIFICA DEGLI ARTICOLI 2, 9 E 13 DELLA LEGGE 4 MARZO 1958, N. 179, RELATIVA ALLA CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI		Ministero: propone di trasferire la legge n. 983 (ferma restando la salvezza dell'atto) nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi dal meccanismo delle abrogazioni - elenco che già comprende la legge n. 179, citata nel titolo della legge n. 983 -.
2058	LEGGE	158	11/03/1965	RIAPERTURA DEI TERMINI INDICATI AGLI ARTICOLI 30 E 31 DELLA LEGGE 19 GENNAIO 1963, N. 15, PER L'EMANAZIONE DI LEGGI DELEGATE RELATIVE AD UN TESTO UNICO DELLE NORME IN MATERIA DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI E A UNA NUOVA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELL'INFORTUNIO IN ITINERE		Ministero: propone di trasferire la legge n. 158 (ferma restando la salvezza dell'atto) nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi dal meccanismo delle abrogazioni - elenco che già comprende la legge n. 15, citata nel titolo della legge n. 158 -.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2102	LEGGE	975	26/07/1965	AMMISSIONE ALL'ESERCIZIO DI OPZIONE PER L'ASSISTENZA DI CUI ALLA LEGGE 4 AGOSTO 1955, N. 692, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DEI PENSIONATI AVENTI TITOLO AD ALTRE FORME DI ASSISTENZA DI MALATTIA		Ministero: propone di trasferire la legge n. 975 (ferma restando la salvezza dell'atto) nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi dal meccanismo delle abrogazioni - elenco che già comprende la legge n. 692, citata nel titolo della legge n. 975 -.
2213	LEGGE	272	21/04/1967	GRADUAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI AGLI ARTICOLI 50 E 51 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1965, N. 1124		Ministero: propone di trasferire la legge n. 272 (ferma restando la salvezza dell'atto) nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi dal meccanismo delle abrogazioni - elenco che già comprende il testo unico citato nel titolo della legge n. 272 -.
2251	LEGGE	661	27/07/1967	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 16 AGOSTO 1962, N. 1417, SUL RIORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA ALLE OSTETRICHE		Ministero: propone di trasferire la legge n. 661 (ferma restando la salvezza dell'atto) nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi dal meccanismo delle abrogazioni - elenco che già comprende la legge n. 1417, citata nel titolo della legge n. 661 -.
2297	LEGGE	47	30/01/1968	MODIFICA DEGLI ARTICOLI 5 E 8 DELLA LEGGE 20 FEBBRAIO 1958, N. 93, SULLA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEI MEDICI CONTRO LE MALATTIE E LE LESIONI CAUSATE DALL'AZIONE DAI RAGGI X E DALLE SOSTANZE RADIOATTIVE		Ministero: propone di trasferire la legge n. 47 (ferma restando la salvezza dell'atto) nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi dal meccanismo delle abrogazioni - elenco che già comprende la legge n. 93, citata nel titolo della legge n. 47 -.
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	680	06/03/1968	REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE 4 AGOSTO 1965, N. 1103, CONCERNENTE REGOLAMENTAZIONE GIURIDICA DELL'ESERCIZIO DELL'ARTE AUSILIARIA SANITARIA DI TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA		La documentazione del Ministero propone l'inserimento (nell'allegato 1) di tale atto, che sembrerebbe, tuttavia, una fonte secondaria.

Atti per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti (osservazioni approvate dalla Commissione affari costituzionali del Senato)

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione
180	REGIO DE-CRETO LEGGE	1833	02/10/1924	MODIFICAZIONE DEL R. DECRETO 3 MAGGIO 1923, N. 1188, CONCERNENTE IL TRATTAMENTO DEL PERSONALE, ATTUALMENTE IN PENSIONE, ADDETTO ALL'ISPettorato SUPERIORE DELLE OPERE PUBBLICHE DELLE COLONIE.	Lavoro, salute e politiche sociali
194	REGIO DE-CRETO	1478	07/08/1925	MODIFICAZIONE DELLA TABELLA APPROVATA CON REGIO DECRETO 10 SETTEMBRE 1923, N. 1957, RIGUARDANTE LE INDUSTRIE E LAVORAZIONI NELLE QUALI PER ESIGENZE TECNICHE O STAGIONALI, È CONSENTITO DI SUPERARE L'ORARIO DI OTTO ORE GIORNALIERE O DI QUARANTOTTO SETTIMANA	Lavoro, salute e politiche sociali
244	LEGGE	1264	23/06/1927	DISCIPLINA DELLE ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE.	Lavoro, salute e politiche sociali
516	REGIO DE-CRETO LEGGE	761	19/03/1936	ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA TUBERCOLOSI AI MEZZADRI E COLONI PARZIARI.	Lavoro, salute e politiche sociali
938	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	303	13/09/1946	CONSERVAZIONE DEL POSTO AI LAVORATORI CHIAMATI ALLE ARMI PER SERVIZIO DI LEVA.	Lavoro, salute e politiche sociali
1249	LEGGE	1169	04/11/1951	DISCIPLINA FARMACEUTICA DEI DERIVATI DELLA MALONILUREA (BARBITURICI)	Lavoro, salute e politiche sociali
1375	LEGGE	111	16/04/1954	ESTENSIONE DELLE FESTE INFRASETTIMANALI AI LAVORATORI ADDETTI ALLA VIGILANZA, CUSTODIA E PULIZIA DEGLI IMMOBILI URBANI	Lavoro, salute e politiche sociali
1438	LEGGE	370	03/05/1955	CONSERVAZIONE DEL POSTO AI LAVORATORI RICHIAMATI ALLE ARMI	Lavoro, salute e politiche sociali

PARI OPPORTUNITÀ

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
	LEGGE	75	20/02/1958	ABOLIZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA PROSTITUZIONE E LOTTA CONTRO LO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE ALTRUI.		Dipartimento pari opportunità: propone l'inserimento nell'Allegato 1.

POLITICHE AGRICOLE

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
64	LEGGE	562	14/07/1907	PORTANTE MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLE LEGGI 2 AGOSTO 1897, N. 382, E 28 LUGLIO 1902, N.342, SUI PROVVEDIMENTI PER LA SARDEGNA.		Non risultano presenti nell'allegato 1 le leggi modificate
172	REGIO DE-CRETO	3267	30/12/1923	RIORDINAMENTO E RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI BOSCHI E DI TERRENI MONTANI.		Parrebbe utile richiamare anche la legislazione previgente
200	REGIO DE-CRETO LEGGE	2033	15/10/1925	REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DI SOSTANZE D'USO AGRARIO E DI PRODOTTI AGRARI		<p>Il Ministero auspica il mantenimento del presente provvedimento e dei relativi provvedimenti di conversione modifica e di esecuzione (RDL 1361/1926).</p> <p>A tale proposito si segnala che manca nell'allegato 1 la legge di conversione (che converte molteplici decreti-legge). Inoltre, il provvedimento è stato modificato dall'art. 13, RDL 2 settembre 1932, n. 1225. Quest'ultimo è stato abrogato dal DL 200/2008 con la decorrenza ivi indicata</p>
-	REGIO DE-CRETO	1361	01/07/1926	REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL R.D. 15 OTTOBRE 1925, N. 2033, CONVERTITO IN LEGGE CON L. 18 MARZO 1926, N. 562, CONCERNENTE LA REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DI SOSTANZE DI USO AGRARIO E DI PRODOTTI AGRARI.		<p>Il Ministero propone il mantenimento del presente provvedimento.</p> <p>Trattasi del regolamento di esecuzione del RDL 2033/1925, già inserito nell'allegato 1 ed essenziale ai fini dell'operatività dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari.</p> <p>In merito alla legge n. 562 del 1926, abrogata dal decreto legge n. 112 del 2008, si veda l'Allegato C.</p>
258	REGIO DE-CRETO LEGGE	2312	27/10/1927	NORME PER ASSICURARE IL MIGLIORE FUNZIONAMENTO DEI CONSORZI IDRAULICI E DI BONIFICA.		<p>Manca nell'allegato 1 la legge di conversione, che è stata abrogata dal decreto legge n. 112 del 2008.</p> <p>Il Ministero, facendo propria l'osservazione già presente nel dossier, propone l'inserimento del presente provvedimento. Si veda Allegato C</p>
374	REGIO DE-CRETO LEGGE	1237	02/10/1931	ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE RISI, CON SEDE IN MILANO.		Il presente provvedimento è stato interamente sostituito dal RDL 11 agosto 1933, n. 1183, comunque inserito nell'allegato

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
-	REGIO DE- CRETO	1604	08/10/1931	APPROVAZIONE DEL T.U. DELLE LEGGI SULLA PE- SCA		Il Ministero richiede il manteni- mento del presente provvedi- mento. In quanto testo unico il provvedimento non dovrebbe comunque essere inserito nell'al- legato 1 rientrando nei settori esclusi.
377	LEGGE	1785	21/12/1931	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 2 OTTOBRE 1931, N.1237, RELATIVO ALL'ISTITU- ZIONE DELL'ENTE NA- ZIONALE RISI, CON SEDE IN MILANO.		<i>Vedi sopra</i>
412	REGIO DE- CRETO LEGGE	1183	11/08/1933	MODIFICHE ALL'ORDINA- MENTO DELL'ENTE RISI		<i>Vedi sopra</i>
556	LEGGE	243	18/01/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 8 NOVEMBRE 1936, N.1955, CHE DISCIPLINA LA PRODUZIONE E L'UTI- LIZZAZIONE DELLA CA- NAPA E DELLE SEMENTI DI CANAPA.		Manca il regio decreto legge og- getto della conversione, che ri- sulta prealtro abrogato dal DL 200/2008 con la decorrenza ivi indicata
570	LEGGE	1263	07/06/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 OTTOBRE 1936, N. 2151, CHE MODIFICA IL R. DE- CRETO-LEGGE 2 OTTO- BRE 1931, N. 1237, CHE HA ISTITUITO L'ENTE NAZIONALE RISI.		Il Ministero propone l'elimina- zione di tale voce in quanto la normativa in questione è superata dalle direttive di commercializza- zione delle sementi e dalla legge n. 1096 del 1971.
592	REGIO DE- CRETO LEGGE	2213	20/12/1937	NORME CHE REGOLANO L'USO DEL MARCHIO NAZIONALE OBBLIGATO- RIO PER I PRODOTTI OR- TOFRUTTICOLI DESTI- NATI ALL'ESPORTAZIONE		Manca la legge di conversione n. 864/1938 che risulta peraltro abrogata dal DL 200/2008 con la decorrenza ivi indicata
669	REGIO DE- CRETO LEGGE	1682	12/10/1939	DISPOSIZIONI PER L'AM- MASSO DEL RISONE		Risulta abrogato dal DL 200/2008 con la decorrenza ivi indicata
1039	DECRETO LEGI- SLATIVO	114	24/02/1948	PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PICCOLA PRO- PRIETÀ CONTADINA		Manca nell'allegato 1 la legge di ratifica n. 144/1950
-	LEGGE	165	23/04/1959	UTILIZZAZIONE DEI FONDI ERP MEDIANTE INCREMENTO DEGLI IN- TERVENTI FINANZIARI STATALI A FAVORE DI ATTIVITÀ INTERESSANTI LO SVILUPPO AGRICOLO E DISPOSIZIONI NORMA- TIVE PER GLI INTER- VENTI STESSI	Artt. 5, 13	Il Ministero auspica il manteni- mento della presente norma, la cui abrogazione è stata prevista dal DL n. 112 del 2008, per con- sentire la prosecuzione degli in- terventi in materia di privatizza- zione di terreni pubblici. Cfr. an- notazione in calce alla presente tabella.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1312	DECRETO LEGGE	1322	30/10/1952	VIGILANZA SULLA PRODUZIONE E SUL COMMERCIO DELLA MATERIE PRIME ALCOOLIGENE E MODIFICA DI ALCUNE DISPOSIZIONI SULLA PRODUZIONE DEI LIQUORI		Non viene richiamata la normativa oggetto di modifica
-	LEGGE	1181	20/12/1954	DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DELLE NORME RELATIVE AL NUOVO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI E DEGLI ALTRI DIPENDENTI DELLO STATO.		Il Ministero richiede il mantenimento del presente provvedimento. In quanto delega per la predisposizione del testo unico, il provvedimento non dovrebbe comunque essere inserito nell'allegato 1 rientrando nei settori esclusi.
-	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	3	10/01/1957	TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.		Il Ministero richiede il mantenimento del presente provvedimento, poiché per alcuni aspetti esso trova attualmente applicazione al Corpo forestale dello Stato. In quanto testo unico, il provvedimento non dovrebbe comunque essere inserito nell'allegato 1 rientrando nei settori esclusi.
1633	LEGGE	282	13/03/1958	MODIFICAZIONI DEL DECRETO-LEGGE 15 OTTOBRE 1925, N. 2033, E DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE APPROVATO CON IL REGIO DECRETO 1 LUGLIO 1926, N.1361, PER QUANTO RIGUARDA LE SANZIONI PECUNIARIE		Il RD 1361/26 di esecuzione non risulta abrogato, mentre l'all. A del DL 112 ha abrogato le modifiche recate dal RD 1925/27
1669	LEGGE	125	25/03/1959	NORME SUL COMMERCIO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI, DELLE CARNI E DEI PRODOTTI ITTICI		L'art. 3 rimanda alla legge n. 1423/56 per le misure di prevenzione; tale legge tuttora in vigore non è presente nell'allegato 1. L'art. 8 è modificato dalla legge 154/63 non presente nell'allegato 1
1743	LEGGE	1407	13/11/1960	NORME PER LA CLASSIFICAZIONE E LA VENDITA DEGLI OLII DI OLIVA.		L'art. 2 della legge è stato sostituito dalla legge n. 578/61 abrogata dal DL 112. L'art. 6 rimanda al reg. di esecuzione (RD 1361/26) che manca dall'allegato, mentre è presente il provvedimento base (RD 2033/25)

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1769	LEGGE	454	02/06/1961	PIANO QUINQUENNALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA		L'art. 28, c. 4 menziona il DPR 69/51 che non compare nell'allegato; l'art. 32 ha conferito una delega attuata con il DPR 948/62 che non pare abrogato (è richiamato anche dal DPR 257/66) ma non è in elenco. L'art. 30 menziona numerosi provvedimenti abrogati, ma rinvia anche alla legge n. 600/57 (sulla riforma fondiaria) che è in vigore ma non compare nell'allegato
-	LEGGE	283	30/04/1962	MODIFICA DEGLI ARTT. 242, 243, 247, 250 E 262 DEL T.U. DELLE LEGGI SANITARIE APPROVATO CON R.D. 27 LUGLIO 1934, N. 1265: DISCIPLINA IGIENICA DELLA PRODUZIONE E DELLA VENDITA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE.		Il Ministero richiede il mantenimento del presente provvedimento, poiché reca disciplina sanitaria degli alimenti e delle bevande. In quanto modifica di testo unico, il provvedimento non dovrebbe comunque essere inserito nell'allegato 1 rientrando nei settori esclusi.
1882	LEGGE	1612	26/10/1962	RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO AGRONOMO PER L'OLTREMARE, CON SEDE IN FIRENZE		La legge di istituzione è la legge n. 404/59, mai abrogata ma che manca dall'allegato. E' anche richiamata la legge n. 67/52 (sui salariati dello Stato) non abrogata ma non in elenco. Idem per la legge n. 270/57 (personale statale in servizio al 23 marzo 1939)
1936	LEGGE	242	15/02/1963	PROVVEDIMENTI PER IL SETTORE RISIERO.		La legge di modifica n. 399/68 non è presente nell'allegato
1940	LEGGE	301	18/02/1963	NORME PER IL RIORDINAMENTO DEI SERVIZI E DELLE CARRIERE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO E DEI RUOLI ORGANICI DELLE CARRIERE ESECUTIVE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE		La legge delega n. 1181/54 ed il DPR 3/57 (richiamato) non sembrano abrogati ma non sono presenti nell'allegato
1949	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	441	26/02/1963	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 30 APRILE 1962, N. 283, SULLA DISCIPLINA IGIENICA DELLA PRODUZIONE E DELLA VENDITA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE ED AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 AGOSTO 1959, N. 750.		Il provvedimento non è un DPR bensì una legge

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1972	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	930	12/07/1963	NORME PER LA TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI MOSTI E DEI VINI.		Entrambe le leggi n. 1034/66 e n. 1002/69 di finanziamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini non sono presenti nell'allegato
2020	LEGGE	765	15/09/1964	INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 18 OTTOBRE 1961, N. 1048, RELATIVE ALL'ENTE AUTONOMO PER L'IRRIGAZIONE DELLA VAL DI CHIANA.		Il provvedimento è stato modificato dalla legge n. 548/68 abrogata dal DL 112 e poi salvata, ma tuttora non inserita nell'allegato
2027	LEGGE	991	09/10/1964	DELEGA AL GOVERNO AD EMANARE NORME PER LA REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DEI MOSTI, VINI ED ACETI		E' rimasta in piedi la legge n. 991 di sola delega ma il decreto delegato 162/65 è stato abrogato dalla legge n. 82/06
2182	LEGGE	910	27/10/1966	PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA NEL QUINQUENNIO 1966-1970		Non compaiono nell'allegato la legge n. 615/64, cui rimanda l'art. 14, lett.d) e che concerne l'erogazione di contributi per l'abbattimento del bestiame, nonché la legge n. 755/30, citata all'art. 30
2236	LEGGE	580	04/07/1967	DISCIPLINA PER LA LAVORAZIONE E COMMERCIO DEI CEREALI, DEGLI SFARINATI, DEL PANE E DELLE PASTE ALIMENTARI. artt. 1, 2,3, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 21,23, 24 (co.1 e 2), 25 (co. 1), 26, 27, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54	artt. 1, 2,3, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 21,23, 24 (co.1 e 2), 25 (co. 1), 26, 27, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54	Della legge n. 580/1967 vengono fatti salvi gli articoli non espressamente abrogati; non sono menzionati gli articoli 18, c. 2 e 50, c. 2, nonostante dei suddetti articoli risulti abrogato solo il comma 1. L'art. 50 della legge n. 580/1967 è inoltre richiamato dalla legge n. 272/1969, che è fatta salva
2269	LEGGE	1008	17/10/1967	DISCIPLINA DELLA VENDITA DELLE MANDORLE AMARE.		L'art. 3 fa salvo l'art. 19 della legge n. 283/1962, non richiamata nell'allegato 1
2284	LEGGE	1223	15/12/1967	MODIFICHE AL REGIO DECRETO-LEGGE 15 OTTOBRE 1925, N. 2033 E AL REGIO DECRETO-LEGGE 2 SETTEMBRE 1932, N. 1225, IN MATERIA DI REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DI SOSTANZE DI USO AGRARIO E DEI PRODOTTI AGRARI.		La legge ha per oggetto modifiche al RDL 2033/1925 (compreso nell'allegato 1) ed al RDL n. 1225/1932 (che invece non è compreso nell'allegato)
2364	LEGGE	433	20/03/1968	NUOVE NORME IN MATERIA DI LICENZE DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE.		L'art. 1 della legge novella alcuni articoli del RDL 1604/1931, non compreso nell'allegato 1

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2407	LEGGE	96	10/03/1969	ISTITUZIONE DI UN CONTROLLO QUALITATIVO SULLE ESPORTAZIONI DI POMODORI PELATI E CONCENTRATI DI POMODORO ED ESTENSIONE DI DETERMINE NOME AI MEDESIMI PRODOTTI DESTINATI AL MERCATO INTERNO		Gli articoli 7 e 8 della legge risultano abrogati

Atti per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti (osservazioni approvate dalla Commissione affari costituzionali del Senato)

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione
357	LEGGE	99	06/01/1931	DISCIPLINA DELLA COLTIVAZIONE, RACCOLTA E COMMERCIO DELLE PIANTE OFFICINALI.	Politiche agricole alimentari e forestali
1254	LEGGE	1559	07/12/1951	DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DELLE ACQUEVITI.	Politiche agricole alimentari e forestali
1312	DECRETO LEGGE	1322	30/10/1952	VIGILANZA SULLA PRODUZIONE E SUL COMMERCIO DELLA MATERIE PRIME ALCOOLIGENE E MODIFICA DI ALCUNE DISPOSIZIONI SULLA PRODUZIONE DEI LIQUORI	Politiche agricole alimentari e forestali
1328	LEGGE	2384	20/12/1952	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 OTTOBRE 1952, N. 1322, CONCERNENTE LA VIGILANZA SULLA PRODUZIONE E SUL COMMERCIO DELLE MATERIE PRIME ALCOOLIGENE E LA MODIFICA DI ALCUNE DISPOSIZIONI SULLA PRODUZIONE DEI LIQUORI	Politiche agricole alimentari e forestali
1373	LEGGE	125	10/04/1954	TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E TIPI-CHE DEI FORMAGGI	Politiche agricole alimentari e forestali
1530	LEGGE	1526	23/12/1956	DIFESA DELLA GENUINITÀ DEL BURRO	Politiche agricole alimentari e forestali
1572	LEGGE	1029	03/10/1957	DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DELL'ALCOLE ETILICO	Politiche agricole alimentari e forestali
2364	LEGGE	433	20/03/1968	NUOVE NORME IN MATERIA DI LICENZE DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE.	Politiche agricole alimentari e forestali

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
701	REGIO DE- CRETO	779	08/06/1940	ENTI NON STATALI AI QUALI E' MANTENUTA L'AUTORIZZAZIONE AD AVVALERSI DEL PATRO- CINIO DELL'AVVOCA- TURA DELLO STATO		Semberebbe un atto secondario (in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, della legge 1889/ 1939, abrogata dal decreto-legge 200/2008). Nell'Allegato 1 sem- brerebbero essere presenti solo al- cuni dei provvedimenti con i quali, nel corso del tempo, è stata estesa ad altri enti l'autorizza- zione ad avvalersi dell'Avvoca- tura dello Stato.

PROTEZIONE CIVILE

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2143	DECRETO LEGGE	258	09/05/1966	MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE LEGGI 4 NOVEMBRE 1963, N. 1457, E 31 MAGGIO 1964, N. 357, RECANTI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE ZONE DEVASTATE DALLA CATASTROFE DEL VAJONT.	art. 4	L'art. 4 si limita ad aggiungere un comma all'art. 19-bis della legge 1457/1963, che a sua volta è già inserita nell'Allegato 1 al n. 1980, Infrastrutture.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Osservazioni
452	REGIO DE-CRETO LEGGE	1176	05/07/1934	GRADUATORIA DEI TITOLI DI PREFERENZA PER LE AMMISSIONI AI PUBBLICI IMPIEGHI	Convertito dalla L. 27 dicembre 1934, n. 2125, che non risulta presente. Sostituisce un articolo del R.D. 2395/1923, che è stato però integralmente abrogato dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il quale, all'art. 5 ha ridisciplinato la materia della riserva dei posti e delle preferenze. Il D.P.R. 3/1957 (il T.U. sugli impiegati civili dello Stato) non è incluso nell'Allegato 1 (ai sensi dell'art. 14, comma 17, lett. a), della legge 246/2005 rimangono in vigore i testi normativi recanti in epigrafe la denominazione Testo unico).
881	DECRETO LUOGOTENENZIALE	540	21/08/1945	INDENNITÀ AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO INCARICATO DI MISSIONE ALL'ESTERO.	Potrebbe essere una fonte secondaria.
1212	LEGGE	1079	28/12/1950	DISCIPLINA DI TALUNE SITUAZIONI RIFERENTISI AI PUBBLICI DIPENDENTI NON DI RUOLO	Potrebbe essere opportuno verificare la perdurante efficacia. L'art. 1 estende l'ambito di applicazione del decreto legislativo 52/1948, non presente all'interno dell'Allegato 1.
1397	DECRETO LEGGE	533	31/07/1954	DISCIPLINA RELATIVA AI DIRITTI, COMPENSI E PROVENTI PERCEPITI DAL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO	Convertito, con modificazioni, dalla L. 26 settembre 1954, n. 869, che non risulta presente nell'Allegato 1. La tabella allegata al decreto-legge in questione è stata sostituita dal D.P.R. 648/1972.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Osservazioni
1471	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	19	11/01/1956	CONGLOBAMENTO TOTALE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE STATALE.	La tabella allegata al provvedimento in questione è stata sostituita prima dal D.P.R. 21 aprile 1965, n. 373 (che non è contenuto nell'Allegato 1), poi dal D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749 (che è invece inserito nell'Allegato), che ha abrogato le disposizioni con esso incompatibili. Potrebbe essere una fonte secondari.
1499	LEGGE	562	16/05/1956	SISTEMAZIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEI COLLOCATORI COMUNALI.	La presente legge è da ritenersi parzialmente superata a seguito dell'entrata in vigore della L. 21 dicembre 1961, n. 1336, recante l'istituzione del ruolo dei collocatori. Tale legge non risulta presente nell'Allegato 1.
1686	LEGGE	469	07/07/1959	NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1957, N.1234.	Manca nell'Allegato 1 la legge 1234 del 1957. Potrebbe essere opportuno verificare se produca ancora effetti.
1702	LEGGE	928	19/10/1959	MODIFICAZIONI ALLE NORME SULL'AVANZAMENTO DEGLI IMPIEGATI DELLE CARRIERE DIRETTIVE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO	Sostituisce alcune disposizioni del D.P.R. 3/1957, che non è inserito nell'Allegato (ai sensi dell'art. 14, comma 17, lett. a), della legge 246/2005 rimangono in vigore i testi normativi recanti in epigrafe la denominazione Testo unico).
1758	LEGGE	90	05/03/1961	STATO GIURIDICO DEGLI OPERAI DELLO STATO	Una disposizione della presente legge è stata abrogata dalla L. 28 marzo 1962, n. 143, non presente nell'Allegato 1.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Osservazioni
1795	LEGGE	1143	22/10/1961	INTEGRAZIONE E MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 GENNAIO 1957, N.3	Il DPR 3/1957 non è presente nell'Allegato 1 (ai sensi dell'art. 14, comma 17, lett. a), della legge 246/2005 rimangono in vigore i testi normativi recanti in epigrafe la denominazione Testo unico).
1796	LEGGE	1165	23/10/1961	INDENNITÀ SPECIALE DI 2 LINGUA AI MAGISTRATI, AI DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO, COMPRESI QUELLI DELLE AMMINISTRAZIONI CON ORDINAMENTO AUTONOMO, ED AGLI APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE ED AI CORPI ORGANIZZATI MILITARMENTE IN SERVIZIO NELLA PROVINCIA DI BOLZANO O PRESSO UFFICI SEDENTI IN TRENTO ED AVENTI COMPETENZA REGIONALE	Alla legge in esame è stata data esecuzione con D.P.R. 18 agosto 1964 n. 807 (non presente nell'Allegato), del quale risultano ancora in vigore gli artt. 15, u.c., 16, 17 e 19. Ministero: Segnalata anche dal Ministero dell'Interno. Il D.P.R. n. 807/1964 è una fonte secondaria.
1843	LEGGE	400	02/06/1962	MODIFICAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 GENNAIO 1957, N.3 CONCERNENTE LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO	Il DPR 3/1957 non è presente in allegato (ai sensi dell'art. 14, comma 17, lett. a), della legge 246/2005 rimangono in vigore i testi normativi recanti in epigrafe la denominazione Testo unico).
2081	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	749	05/06/1965	CONGLOBAMENTO DELL'ASSEGNO MENSILE E COMPETENZE ANALOGHE NEGLI STIPENDI, PAGHE E RETRIBUZIONI DEL PERSONALE STATALE, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 5 DICEMBRE 1964, N.1268.	Potrebbe essere una fonte secondaria.
2123	LEGGE	1435	20/12/1965	NORME DI MODIFICA ALLA LEGGE 23 GIUGNO 1961, N. 520	Potrebbe essere opportuno verificare se produca ancora effetti.

Atti per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti (osservazioni approvate dalla Commissione affari costituzionali del Senato)

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Osservazioni del Ministero dell'interno
1750	LEGGE	1600	22/12/1960	NORME PER LA SISTEMAZIONE DEL PERSONALE ASSUNTO DAL GOVERNO MILITARE ALLEATO NEL TERRITORIO DI TRIESTE	Ministero dell'interno: Il provvedimento contiene, per la parte di interesse del Dipartimento della P.S. del Ministero dell'Interno norme previdenziali. Pertanto lo stesso potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.

SPORT

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
	REGIO DE-CRETO	2051	21/11/1932	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE 17 APRILE 1930, N. 479, SULLA RIFORMA DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE		Ministero: voce eventualmente da inserire, si ritiene che debba essere acquisito il parere del Ministero della difesa (peraltro non appare evidente che si tratti di fonte primaria)

Atti per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti (osservazioni approvate dalla Commissione affari costituzionali del Senato)

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione
833	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE	286	08/07/1944	PASSAGGIO DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE ALLE DIPENDENZE DEL MINISTERO DELLA GUERRA E NOMINA DI UN COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'UNIONE ITALIANA DI TIRO A SEGNO NAZIONALE E DELLE SEZIONI DI TIRO A SEGNO NAZIONALE.	Sport

SVILUPPO ECONOMICO 2

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
	LEGGE	526	7/7/1907	DISPOSIZIONI A FAVORE DELLE PICCOLE SOCIETÀ COOPERATIVE AGRICOLE E DELLE PICCOLE ASSOCIAZIONI AGRICOLE DI MUTUA ASSICURAZIONE.		Integrazione richiesta dalla Commissione. Il Ministero concorda
	REGIO DE-CRETO	278	2/2/1911	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI APPALTI A SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E ALLA COSTITUZIONE DEI CONSORZI DI COOPERATIVE PER APPALTI DI LAVORI PUBBLICI.		Integrazione richiesta dalla Commissione. Il Ministero concorda
	REGIO DE-CRETO	271	26/2/1920	TESTO DELLE NORME PER L'APPLICAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 2 SETTEMBRE 1919, NUMERO 1759, RECANTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI AGRARIE DI MUTUA ASSICURAZIONE.		Integrazione richiesta dalla Commissione. Il Ministero concorda Nell'allegato 1 manca il decreto-legge cui si fa riferimento
142	REGIO DE-CRETO LEGGE	501	08/02/1923	DISPOSIZIONI PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO DELLE CONSERVE ALIMENTARI PREPARATE CON SOSTANZE VEGETALI		Il tipo di atto è un regio decreto legge e non un regio decreto. Ministero: concorda
154	REGIO DE-CRETO	1313	14/06/1923	CHE APPORTA MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SULLE IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI TEMPORANEE.		La legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee (rd 1453 del 1913) è stata abrogata dall'art. 2. Sarebbe pertanto opportuno espungere la presente voce. Ministero: concorda
161	REGIO DE-CRETO	2127	10/09/1923	TEMPORANEA ESPORTAZIONE DELLE BOTTIGLIE CONTENENTI ACQUE MINERALI O BIRRA DESTINATE ALL'ESTERO		Apporta modificazioni al rd 1453/1913 (legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee), abrogato dall'art. 24 del dl 112/2008, e al relativo regolamento di esecuzione di cui al rd 547/1922. Sarebbe pertanto opportuno espungere la presente voce. Ministero: concorda

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
238	LEGGE	1158	09/06/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1926, N. 2290, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO E L'ESERCIZIO DEI MAGAZZINI GENERALI.	artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23	I salvataggi parziali segnalati nella colonna a sin. Andrebbero riferiti non alla legge di conversione ma al decreto legge di cui al n. 217 Ministero: concorda
251	LEGGE	1495	07/07/1927	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 14 NOVEMBRE 1926, N. 1923, CHE PROVVEDE AD UNIFICARE, COORDINARE ED INTEGRARE LE DISPOSIZIONI RELATIVE AI DIVIETI DI IMPORTAZIONE E DI ESPORTAZIONE DI CARATTERE ECONOMICO.		Si consideri che il R.D.L. 1923/1926 non è riportato nell'allegato 1. Poiché tale R.D.L. non risulta abrogato espressamente e non è pacifico che possa ritenersi superato integralmente dalla normativa successiva, sembra opportuno includerlo nell'allegato 1 Ministero: concorda
255	REGIO DECRETO LEGGE	1923	19/10/1927	DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA DI DATI STATISTICI SULLA PRODUZIONE MINERALURGICA E METALLURGICA		Manca la legge di conversione (n. 1120/1928). Essa è stata abrogata dall'articolo 24 del dl 112/2008. Ministero: ritiene indispensabile mantenere in vita tali disposizioni
269	REGIO DECRETO LEGGE	38	12/01/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R.D.L. 12 GENNAIO 1928, N. 38, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI RELATIVI AI DEPOSITI ESEGUITI A SCOPO CAUZIONALE PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLE IMPRESE ASSICURATRICI.		Ministero: concorda
278	LEGGE	1151	20/05/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 AGOSTO 1927, N. 1756, CONTENENTE NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE 23 GIUGNO 1927, N. 1272, CHE ISTITUISCE IL MARCHIO NAZIONALE DI ESPORTAZIONE PER I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DIRETTI ALL'ESTERO.		Il citato R.D.L. non è compreso nell'allegato 1; sembra al contrario opportuno includerlo Ministero: concorda
279	LEGGE	1378	07/06/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 7 LUGLIO 1927, N. 1548, PORTANTE NORME PER LA FABBRICAZIONE, L'IMPORTAZIONE ED IL COMMERCIO DEI PRODOTTI ALIMENTARI DELLA PESCA CONSERVATI IN RECIPIENTI.		Il citato R.D.L. non è compreso nell'allegato 1; sembra al contrario opportuno includerlo Ministero: concorda

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
323	REGIO DE- CRETO LEGGE	2316	30/12/1929	REGIO DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 1929, N. 2316. - DISPOSIZIONI PER LA PRODUZIONE ED IL COMMERCIO DEGLI OLII COMMESTIBILI.		Manca nell'allegato 1 la legge di conversione (n. 776/1930) Ministero: concorda
336	REGIO DE- CRETO	793	19/05/1930	MODIFICAZIONE AL- L'ART. 29 DEL R. DE- CRETO 28 MARZO 1929, N. 519, RELATIVO ALL'ISTI- TUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA E CREDITO DELLE COMUNICAZIONI		Nell'allegato manca il R.D. n. 519 del 1929, il cui articolo 29 viene modificato. Ministero: con- corda
353	REGIO DE- CRETO LEGGE	882	11/12/1930	NORME DIRETTE A REN- DERE PIÙ EFFICIENTE LA VIGILANZA GOVERNA- TIVA SULLE SOCIETÀ COOPERATIVE		Si tratta del R.D.L. 1882/1930, non del 882/1930 Ministero: concorda
370	REGIO DE- CRETO LEGGE	1218	17/07/1931	MODIFICHE AGLI ARTT. 7, 9, 12, 15, DEL R.D.L. 29 APRILE 1923, N. 966, CONCERNENTE GLI OR- DINAMENTI INTERNI DELL'ISTITUTO NAZIO- NALE DELLE ASSICURA- ZIONI.		Manca la legge di conversione del R.D.L. In ogni caso il R.D.L. 966 del 1923 è stato abrogato dall'arti- colo 2 del dl 200/2008. Quindi appare opportuno eliminare anche il presente atto. Ministero: concorda
417	REGIO DE- CRETO LEGGE	1598	26/10/1933	DISCIPLINA DEGLI ENTI DI ASSICURAZIONE E CAPITALIZZAZIONE		Nell'allegato 1 manca la legge di conversione (n. 304/1934) Ministero: concorda
	REGIO DE- CRETO LEGGE	1290	12/7/1934	MODIFICHE AL REGIO DECRETO-LEGGE 29 APRILE 1923, N. 966, CONCERNENTE L'ESERCI- ZIO DELLE ASSICURA- ZIONI SULLA VITA E CONTRO I DANNI.		Integrazione richiesta dalla Com- missione. Il Ministero concorda
509	REGIO DE- CRETO LEGGE	418	03/02/1936	NORME PER L'USO DEGLI APPARECCHI DI RADIO- DIFFUSIONE ALL'APERTO E NEI PUBBLICI ESERCIZI.		Nell'allegato 1 manca la legge di conversione (n. 1521/1936) Mini- stero: concorda
533	REGIO DE- CRETO LEGGE	1347	15/06/1936	PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA E LA COLTIVA- ZIONE DELLE MINIERE.		Manca in allegato la legge di conversione (n. 218/1937) che ri- sulta abrogata dall'articolo 24 del D.L. 112/2008. Ministero: ritiene indispensabile mantenere in vita tali disposizioni

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
542	LEGGE	1692	24/07/1936	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 2 GENNAIO 1936, N. 274, CONTENENTE NORME PER LA VENDITA E LA LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO ALBERGHIERO.		Il citato R.D.L. non è compreso nell'allegato 1; sembra al contrario opportuno includerlo. Ministero: concorda
549	REGIO DECRETO LEGGE	2523	23/11/1936	NORME PER LA DISCIPLINA DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO		Nell'allegato 1 manca la legge di conversione del citato R.D.L. Sembra opportuno includerla. Ministero: concorda
764	LEGGE	1927	26/01/1942	DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'IMPORTAZIONE E L'ESPORTAZIONE D'ENERGIA ELETTRICA.		La legge ha il numero 127, non 1927 Ministero: concorda
908	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE	399	02/04/1946	DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE, RIPARAZIONE E VENDITA DEI MATERIALI RADIOELETTRICI E ALLA EMISSIONE DELLE RELATIVE LICENZE.		Poiché la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 (già abrogato), 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 11, sembrerebbe opportuno limitare il «salvataggio» ai rimanenti articoli (artt. 1, 9, 10, 12, 13, 14 e 15).
1060	DECRETO LEGISLATIVO	399	09/04/1948	MODIFICAZIONI AL R.D.LGS. 29 MAGGIO 1946, N. 452, RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE INDUSTRIE ALBERGHIERE.		Sarebbe opportuno includere nell'allegato 1 anche il citato R.D.Lgs. 452/1946. Si ricorda, comunque, che il R.D.Lgs. 399/1948 è stato abrogato dall'art. 24 del D.L. 112/2008. Ministero: concorda
1094	DECRETO LEGISLATIVO	615	07/05/1948	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E ISTITUZIONE DEI RUOLI ORGANICI DEL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE.		Il D.Lgs. 615/1948 è stato già abrogato dall'articolo 18 del D.P.R. 202/1998
1139	LEGGE	438	08/07/1949	MODIFICAZIONE DELL'ART. 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1947 N. 1484, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA DISTRIBUZIONE DELLA CARTA, DEL PREZZO DI VENDITA DEI GIORNALI QUOTIDIANI E DELLA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE PAGINE PER QUOTIDIANI E PERIODICI		Nell'allegato manca il D.Lgs. N. 1484 del 1947 di cui la norma in esame contiene una modifica. Ministero: concorda

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1199	LEGGE	792	10/08/1950	MODIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA COMPILAZIONE E APPROVAZIONE DEI BILANCI DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE		Le norme contenute nella legge n. 792/1950 sono confluite nel testo unico approvato con D.P.R. 449/1959. Il suddetto DPR è stato abrogato dal comma 1 dell'art. 354 del codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 209/2005. Pertanto, poiché anche la legge n. 792/1950 è da considerarsi abrogata, sarebbe opportuno espungerla dall'allegato 1. Ministero: concorda
1227	DECRETO LEGGE	65	27/02/1951	MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEGLI OLI MINERALI E ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUL BENZOLO		Nell'allegato manca la legge di conversione (n. 255/1951) Ministero: concorda
1287	LEGGE	208	27/03/1952	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 18 OTTOBRE 1942, N. 1408, IN MATERIA DI ASSISTENZA AL PERSONALE POSTELEGRAFONICO		La legge n. 1408/1942 non compare nell'allegato 1. Sarebbe forse opportuno includerla. Ministero: concorda
1296	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	656	05/06/1952	APPROVAZIONE DELLE NORME DI COORDINAMENTO E MODIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICEVITORIE POSTALI E TELEGRAFICHE, AGENZIE, COLLETTORIE E SERVIZI DI PORTALETTERE RURALE		Il D.P.R. 656/1952 è stato modificato dalla legge 307/1963, che sarebbe opportuno includere nell'allegato 1. Si consideri inoltre che le norme del D.P.R. 656/1952 sono confluite nel testo unico approvato con D.P.R. 9 agosto 1967, n. 1417 rientrante, in quanto tale nei settori esclusi. Ministero: concorda
1368	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	135	06/04/1954	PROVVEDIMENTI PER IL CREDITO ALLE MEDIE E PICCOLE IMPRESE INDUSTRIALI E PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ CREDITIZIA NEL CAMPO INDUSTRIALE.		L'atto qui citato non è un D.P.R. bensì una legge Ministero: concorda
1451	LEGGE	691	01/08/1955	PROVVIDENZE A FAVORE DELL'INDUSTRIA ALBERGHIERA.		La data di questo provvedimento è 4/8/1955, non 1/8/1955 Ministero: concorda
1464	LEGGE	1162	26/11/1955	TRASFERIMENTO IN CAUZIONE DI PRODOTTI PETROLIFERI INTERMEDI E SEMILAVORATI		La legge qui segnalata modifica l'art. 2 del dl 878/1953 in materia di modificazioni del regime fiscale degli oli minerali, convertito, con modificazioni, dalla L. 2/1954. Sarebbe opportuno includere nell'allegato 1 anche il citato dl 878/1953 nonché la legge di conversione n. 2/1954. Ministero: concorda

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1507	LEGGE	615	25/06/1956	MODIFICA DELL'ART. 56 DEL REGIO DECRETO 25 NOVEMBRE 1940, N. 1969, RECANTE NORME PER LE LINEE ELETTRICHE ESTERNE.		Nell'allegato 1 manca il R.D. 1969/1940, che viene modificato. Ministero: concorda
1560	LEGGE	464	27/06/1957	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 1957, N. 262, CONCERNENTE MISURE PER ASSICURARE L'UTILIZZO DI OLI MINERALI DISTILLATI AVENTI PARTICOLARI CARATTERISTICHE, ALLO SCOPO DI OTTENERE MAGGIORI DISPONIBILITÀ DI OLIO COMBUSTIBIL		La legge 464 del 1957 è stata abrogata dall'art. 24 del D.L. 112/2008. Ministero: ritiene indispensabile mantenere in vita tali disposizioni
1571	LEGGE	1029	02/10/1957	DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DELL'ALCOLE ETILICO.	art. 7	Poiché anche gli altri articoli della legge 1029/1957 non risultano abrogati espressamente, sarebbe opportuno verificare se effettivamente tali altri articoli siano da ritenersi superati dalla normativa successiva e quindi non siano da «salvare». Si segnala inoltre il D.P.R. 1037/1963 (regolamento per l'esecuzione della legge n. 1029/1957), che non è riportato nell'allegato 1
1587	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	1577	14/12/1957 1947	PROVVEDIMENTI PER LA COOPERAZIONE		L'anno di questo provvedimento non è il 1957, ma il 1947 Ministero: concorda
1595	LEGGE	198	04/02/1958	DELEGA AL POTERE ESECUTIVO AD EMANARE NORME IN MATERIA DI POLIZIA DELLE MINIERE E DELLE CAVE PER LA RIFORMA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE MINIERE.		Nella data di questo provvedimento il mese è marzo, non febbraio (legge 4 marzo 1958, n. 198) Ministero: concorda
1614	LEGGE	25	01/03/1958	DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI MEDIATORE.		La legge sulla professione di mediatore è la legge 21 marzo 1958, n. 253, riportata correttamente al n. 1645 dell'elenco di cui all'allegato 1 Ministero: concorda
	LEGGE	250	13/3/1958	PREVIDENZE A FAVORE DEI PESCATORI DELLA PICCOLA PESCA MARITTIMA E DELLE ACQUE INTERNE.		Integrazione richiesta dalla Commissione. Il Ministero concorda

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1666	LEGGE	1104	29/12/1958	NORME DI APPLICAZIONE DEL TRATTATO ISTITUENTE LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA ED ATTI ALLEGATI, RATIFICATO E RESO ESECUTIVO CON LEGGE 14 OTTOBRE 1957, N. 1203.		Si tratta di un D.P.R e non di una legge. Inoltre si segnala che nell'allegato 1 non c'è la legge n. 1203/1957, recante ratifica ed esecuzione del trattato Cee e del trattato Euratom, evidentemente in quanto rientrante nei settori esclusi. Ministero: concorda
1690	LEGGE	606	19/07/1959	SCAMBI OCCASIONALI E STAGIONALI CON L'ESTERO DI ENERGIA ELETTRICA		L'articolo unico della legge n. 606 dispone una deroga alle disposizioni in materia di importazione ed esportazione di energia elettrica contenute nel R.D. 1775/1933 (t.u. Delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), che a sua volta dovrebbe rientrare tra i settori esclusi. Ministero: concorda
1766	LEGGE	422	05/05/1961	ESODO VOLONTARIO DEL PERSONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA		L' articolo unico di questa legge prevede la possibilità di estendere al personale in questione le disposizioni di cui alla legge n. 53/1955 (concernente l'esodo volontario dei dipendenti civili dell'amministrazione dello stato). Sembrerebbe opportuno inserire nell'allegato 1 anche tale ultima legge. (<i>non c'è nell'elenco relativo a pubblica amministrazione</i>). Ministero: concorda
1831	LEGGE	283	10/04/1962	MODIFICA DEGLI ARTT. 242, 243, 247, 250 E 262 DEL T.U. DELLE LEGGI SANITARIE APPROVATO CON R.D. 27 LUGLIO 1934, N. 1265: 'DISCIPLINA IGIENICA DELLA PRODUZIONE E DELLA VENDITA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE.		Si segnala che il R.D. 1265 del 1934 citato nel titolo non è presente nell'allegato 1, probabilmente in quanto settore escluso
1873	LEGGE	1546	06/10/1962	PAGAMENTO DELLE QUOTE DI ASSOCIAZIONE DELL'ITALIA AL GRUPPO INTERNAZIONALE DI STUDIO PER IL PIOMBO E LO ZINCO.		Il numero di questa legge non è 1546, ma 1548 Ministero: concorda
1904	LEGGE	1670	15/12/1962	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA.		Il provvedimento non è una legge bensì un D.P.R. Ministero: concorda

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
1909	LEGGE	1860	31/12/1962	IMPIEGO PACIFICO DELL'ENERGIA NUCLEARE		Andrebbe valutata l'opportunità di indicare nell'allegato 1 anche la legge n. 1008/1969, il cui articolo unico reca la possibilità di una specifica deroga alla disciplina di cui alla legge n. 1860/1962 Ministero: concorda
2052	LEGGE	28	19/02/1965	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 1964, N. 1351, CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DEL REGIME DEI PRELIEVI NEI SETTORI DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI, DELLE CARNI BOVINE E DEL RISO		Nell'allegato 1 manca il dl di cui è qui riportata la legge di conversione. Ministero: concorda
2059	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	144	17/03/1965	NORME SUL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEL PERSONALE DIPENDENTE DALL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA (ENEL) IN APPLICAZIONE DELLA DELEGA CONTENUTA NELL'ART. 13 DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1962, N. 1643.		Sembrirebbe opportuno includere nell'allegato 1 anche la legge n. 293/1956 (recante norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private), modificata proprio dal citato D.P.R. 144/1965, benchè potrebbe rientrare tra i settori esclusi. La legge di delega (n. 1643/1962) è al n. 1900 dell'elenco. Ministero: concorda
2076	LEGGE	576	14/05/1965	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESPORTAZIONE DI AUTOVEICOLI ACQUISTATI IN ITALIA DA PERSONE RESIDENTI ALL'ESTERO.		La legge n. 576/1965 è stata abrogata dal D.P.R. 43/1973 e successivamente anche dal D.Lgs. 285/1992
2086	LEGGE	717	26/06/1965	DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO.		Non è indicato nell'allegato 1 il testo unico delle leggi sul mezzogiorno approvato con il D.P.R. 1523/1967, che tuttavia dovrebbe rientrare tra i settori esclusi. Ministero: concorda
2087	LEGGE	785	26/06/1965	MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 31 MAGGIO 1964, N. 357, RECANTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE ZONE DEVASTATE DALLA CATASTROFE DEL VAJONT DEL 9 OTTOBRE 1963.	artt. 3, 4	Andrebbe valutato se non sia opportuno prevedere il «salvataggio» dell'intera legge, anziché solamente degli artt. 3 e 4

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2250	LEGGE	652	27/07/1967	MODIFICHE ALLA LEGGE 2 MARZO 1963, N. 307, CONCERNENTI IL PERSONALE AUSILIARIO DEGLI UFFICI LOCALI, AGENZIE E RICEVITORIE POSTALI		Nell'allegato 1 manca la legge n. 307/1963; sarebbe da valutare l'opportunità di includerla. Ministero: concorda
2292	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1565	19/01/1968	ESONERO PER GLI ARMATORI ED I MARITTIMI DEI PESCHERECCI OPERANTI NEL MEDITERRANEO DAL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER LA «GESTIONE MARITTIMI».		Il contributo integrativo per la «gestione marittimi» è previsto dalla legge n. 658/1967 (riordinamento della previdenza marinara). Andrebbe valutata l'opportunità di riportare all'allegato 1 anche tale disposizione. Ministero: concorda
2319	LEGGE	613	01/03/1968	DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PRODUZIONE DI MATERIALI, APPARECCHIATURE, MACCHINARI, INSTALLAZIONI ED IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI		Qui è riportata, peraltro con numerazione errata, la stessa legge sulla produzione di materiali e impianti elettrici ed elettronici di cui al n. 2314 (legge n. 186/1968) Ministero: concorda Si segnala la legge del 21 luglio 1967, n. 613, che riguarda la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale nella piattaforma continentale e modifica la legge n. 6 del 1957 sulla ricerca e coltivazione di idrocarburi (vedi n. 1536 dell'elenco). Probabilmente era questa la norma che si intendeva riportare in questo punto dell'elenco. (Nota del Servizio Studi).
2332	LEGGE	259	12/03/1968	MODIFICHE ALLE LEGGI 2 MARZO 1963, NUMERO 307 E 14 DICEMBRE 1965, NUMERO 1376, CONCERNENTI IL PERSONALE DELLE AGENZIE E DEGLI UFFICI LOCALI POSTELETTOGRAFICI.		Nell'allegato 1 mancano le leggi modificate dalla presente (n. 307/1963 e n. 1376/1965). Ministero: concorda
2350	LEGGE	225	18/03/1968	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 1968, N. 18, RECANTE ULTERIORI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL PREZZO DEL FORMAGGIO GRANA MEDIANTE ACQUISTI DI TALE PRODOTTO DA PARTE DELL'AIMA.		Nell'allegato 1 manca il D.L. che viene convertito (dl 8/1968). Ministero: concorda

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
2362	LEGGE	498	18/03/1968	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 FEBBRAIO 1965, N.162, CONCERNENTE LA REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DEI MOSTI, VINI E ACETI.		Il D.P.R. n. 162 del 1965 è stato abrogato dalla legge n. 82/2006. Pertanto sembrerebbe opportuno espungere dall'elenco la legge n. 498/1968

Atti per i quali si dubita del requisito dell'indispensabilità ovvero su cui si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti (osservazioni approvate dalla Commissione affari costituzionali del Senato)

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione
71	REGIO DE-CRETO	772	02/12/1909	CHE APPROVA LE NORME PER LA VERIFICAZIONE A DOMICILIO DEI MISURATORI A GAS	Sviluppo economico
183	REGIO DE-CRETO	1938	30/10/1924	DISPOSIZIONI CIRCA L'IMPIEGO DELLE MATERIE COLORANTI NELLE SOSTANZE ALIMENTARI E NEGLI OGGETTI DI USO PERSONALE E DOMESTICO.	Sviluppo economico
212	REGIO DE-CRETO	745	03/04/1926	NORME PER L'IMBALLAGGIO E L'IMBARCO DEI FIAMMIFERI DI FOSFORO AMORFO E DI SICUREZZA.	Sviluppo economico
245	LEGGE	1272	23/06/1927	PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLA ISTITUZIONE DI UN MARCHIO NAZIONALE PER I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DIRETTI ALL'ESTERO.	Sviluppo economico
252	REGIO DE-CRETO	1443	29/07/1927	NORME PER LA RICERCA E LA COLTIVAZIONE DELLE MINIERE, CAVE E TORBIERE NEL REGNO	Sviluppo economico
278	LEGGE	1151	20/05/1928	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 AGOSTO 1927, N. 1756, CONTENENTE NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE 23 GIUGNO 1927, N. 1272, CHE ISTITUISCE IL MARCHIO NAZIONALE DI ESPORTAZIONE PER I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DIRETTI ALL'ESTERO.	Sviluppo economico
323	REGIO DE-CRETO LEGGE	2316	30/12/1929	REGIO DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 1929, N. 2316. - DISPOSIZIONI PER LA PRODUZIONE ED IL COMMERCIO DEGLI OLII COMMESTIBILI.	Sviluppo economico
334	LEGGE	685	12/05/1930	MODIFICAZIONI AL R. DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1926, N. 2290, CONVERTITO NELLA LEGGE 9 GIUGNO 1927, N. 1158, SULL'ORDINAMENTO DEI MAGAZZINI GENERALI.	Sviluppo economico
353	REGIO DE-CRETO LEGGE	882	11/12/1930	NORME DIRETTE A RENDERE PIÙ EFFICIENTE LA VIGILANZA GOVERNATIVA SULLE SOCIETÀ COOPERATIVE	Sviluppo economico
418	REGIO DE-CRETO LEGGE	1741	02/11/1933	DISCIPLINA DELL'IMPORTAZIONE, DELLA LAVORAZIONE, DEL DEPOSITO E DELLA DISTRIBUZIONE DEGLI OLII MINERALI E DEI CARBURANTI	Sviluppo economico
437	LEGGE	367	08/02/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 2 NOVEMBRE 1933, N. 1741, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELL'IMPORTAZIONE, LAVORAZIONE, DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DEGLI OLII MINERALI E DEI CARBURANTI.	Sviluppo economico
640	REGIO DE-CRETO	206	09/01/1939	MODIFICAZIONI AL RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE METRICA E DEL SAGGIO DEI METALLI PREZIOSI.	Sviluppo economico
758	REGIO DE-CRETO	1590	09/12/1941	APPROVAZIONE DELLE NORME PER LA COSTRUZIONE ED IL COLLAUDO DEI TERMOMETRI CLINICI A MERCURIO.	Sviluppo economico

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione
818	REGIO DE-CRETO	482	10/05/1943	RIORDINAMENTO DEI SERVIZI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE MINIERE E DELLA METALLURGIA E DEI RUOLI ORGANICI DEL CORPO REALE DELLE MINIERE	Sviluppo economico
848	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE	388	01/11/1944	RIAMMISSIONE IN CARICA DEGLI AGENTI DI CAMBIO DICHIARATI DIMISSIONARI PER MOTIVI RAZZIALI.	Sviluppo economico
897	DECRETO LUOGOTENENZIALE	12	16/01/1946	ATTRIBUZIONI DEL MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO	Sviluppo economico
908	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE	399	02/04/1946	DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE, RIPARAZIONE E VENDITA DEI MATERIALI RADIOELETTRICI E ALLA EMISSIONE DELLE RELATIVE LICENZE.	Sviluppo economico
918	DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE	471	08/05/1946	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO CARBONI PER LA DISCIPLINA, LA PRODUZIONE, L'ASSEGNAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DEI COMBUSTIBILI SOLIDI.	Sviluppo economico
939	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	164	16/09/1946	AUMENTO DEI DIRITTI SPETTANTI ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO SULL'ESPORTAZIONE DEL RISO NAZIONALE	Sviluppo economico
1077	DECRETO LEGISLATIVO	1429	24/04/1948	SOPPRESSIONE E LIQUIDAZIONE DELL'AZIENDA LIGNITI ITALIANE (A.L.I.).	Sviluppo economico
1082	DECRETO LEGISLATIVO	1393	03/05/1948	LIQUIDAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE ACQUISTI IMPORTAZIONI PELLICOLE ESTERE (E.N.A.I.P.E) E DELL'ENTE NAZIONALE IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI FILMS (E.N.I.E.F.).	Sviluppo economico
1139	LEGGE	438	08/07/1949	MODIFICAZIONE DELL'ART. 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1947 N. 1484, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA DISTRIBUZIONE DELLA CARTA, DEL PREZZO DI VENDITA DEI GIORNALI QUOTIDIANI E DELLA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE PAGINE PER QUOTIDIANI E PERIODICI	Sviluppo economico
1227	DECRETO LEGGE	65	27/02/1951	MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEGLI OLI MINERALI E ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUL BENZOLO	Sviluppo economico
1252	LEGGE	1316	04/11/1951	DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DELLA MARGARINA E DEI GRASSI IDROGENATI ALIMENTARI.	Sviluppo economico
1454	LEGGE	849	04/08/1955	DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DEI PRODOTTI DELLA DEMARGARINAZIONE A FREDDO DEGLI OLI D'OLIVA E DEGLI OLI DI SEMI RAFFINATI AD USO ALIMENTARE	Sviluppo economico
1763	LEGGE	286	03/04/1961	DISCIPLINA DELLE BEVANDE ANALCOOLICHE VENDUTE CON DENOMINAZIONI DI FANTASIA.	Sviluppo economico
2232	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	554	14/06/1967	SOPPRESSIONE DEL COMITATO PERMANENTE PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER L'E.N.E.L.	Sviluppo economico

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Amministrazione
2350	LEGGE	225	18/03/1968	CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 1968, N. 18, RECANTE ULTERIORI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL PREZZO DEL FORMAGGIO GRANA MEDIANTE ACQUISTI DI TALE PRODOTTO DA PARTE DELL'AIMA.	Sviluppo economico

ALLEGATO B

**ATTI NELLE MATERIE CHE POTREBBERO ESSERE
RICONDUCIBILI A SETTORI ESCLUSI**

AFFARI REGIONALI

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
973	DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO	567	30/06/1947	NORME TRANSITORIE PER L'ATTUAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA.		Settore potenzialmente «escluso» ex art. 1, comma 4, A.G. 118 (attuazione art. 116 Cost.)
1339	LEGGE	62	10/02/1953	COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI REGIONALI	artt. 8,10, 11 (co. 1, 4, 5), 18, 28, 35, 36, 37, 38, 50, 51, 52, 53, 54.	Settore potenzialmente «escluso» ex art. 17 b) l. 246/05 (organi di rilevanza costituzionale)
2303	LEGGE	108	17/02/1968	NORME PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI REGIONALI DELLE REGIONI A STATUTO NORMALE.	artt.1,2,3,4 (co. 1), 8,9,10,11,12,13, 14,15,16,16-bis, 17,19,20,21,22, 23,24,25,26	Settore potenzialmente «escluso» ex art. 17 b) l. 246/05 (organi costituzionali e di rilevanza costituzionale)
2424	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	652	02/06/1969	NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE RELATIVE AL TRASFERIMENTO DALLO STATO ALLA REGIONE DI BENI PATRIMONIALI.		(settore: Economia e Finanze) Settore potenzialmente «escluso» ex art. 1, comma 4 A.G. 118 (attuazione art. 116 Cost.)

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Osservazioni
REGIO DECRETO-LEGGE	840	19/4/1937	CONVENZIONE TRA ITALIA E FRANCIA IN ORDINE AI PALAZZI FARNESE E DOUDEAUVILLE	Segnalato dalla 7^a Commissione Ministero: concorda di sottrarlo all'abrogazione
LEGGE	2528	23/12/1937	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 APRILE 1937-XV, N. 840, CHE HA DATO ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA IN PARIGI IL 24 DICEMBRE 1936-XV, FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, PER I PALAZZI FARNESE E DOUDEAUVILLE.	Segnalato dalla 7^a Commissione Ministero: concorda di sottrarlo all'abrogazione

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
582	REGIO DE- CRETO LEGGE	1918	23/09/1937	ASSICURAZIONI CONTRO LE MALATTIE PER LA GENTE DI MARE		Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali: propone di trasferire la voce (ferma restando la salvezza dell'atto) nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi dal meccanismo delle abrogazioni

INTERNO

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Osservazioni
122	REGIO DE- CRETO LEGGE	261	13/03/1921	CONTENENTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DEL CORPO DEGLI AGENTI DI INVESTIGAZIONE, ISTITUITI CON R.D. 14 AGOSTO 1919, N. 1442	Ministero: trattandosi di di- sposizione di ca- rattere assisten- ziale, potrebbe rientrare nell'e- lenco di cui al pa- rere del Consiglio di Stato, per i set- tori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.
	R.D.	773	18/06/1931	APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA	Ministero: il T.U.L.P.S. rientra tra i settori esclusi previsti dall'art. 14, comma 17, della L. n. 246/ 2005.
1511	LEGGE	699	11/07/1956	SISTEMAZIONE IN RUOLO DEL PERSONALE ASSUNTO IN SERVIZIO TEMPORANEO DI POLIZIA, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 20 GENNAIO 1948, N. 15 E DELLA LEGGE 3 OTTOBRE 1951, N. 1126	Ministero: il provvedimento, pur superato, con- tiene norme ap- plicabili ai fini dell'eventuale ri- costruzione di po- sizioni pensionisti- che. Considerato peraltro che l'inte- resse al mantenimento at- tiene ad aspetti previdenziali (artt. 5 e 6), il provve- dimento potrebbe rientrare nell'e- lenco di cui al pa- rere del Consiglio di Stato, per i set- tori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Osservazioni
1659	LEGGE	460	03/04/1958	STATO GIURIDICO ED AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.	Ministero: il provvedimento, pur superato, contiene norme che non risulta agevole estrapolare ai fini della eventuale ricostruzione di posizioni pensionistiche. In considerazione che l'interesse al mantenimento in vigore del provvedimento attiene agli aspetti previdenziali, lo stesso potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.
1706	LEGGE	1083	07/12/1959	COSTITUZIONE DI UN CORPO DI POLIZIA FEMMINILE	Ministero: il provvedimento, pur superato, contiene norme che non risulta agevole estrapolare ai fini della eventuale ricostruzione di posizioni pensionistiche. In considerazione che l'interesse al mantenimento in vigore del provvedimento attiene agli aspetti previdenziali, lo stesso potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Osservazioni
1783	LEGGE	709	26/07/1961	STATO GIURIDICO ED AVANZAMENTO DEI MILITARI DI TRUPPA E NORME SUI VICE BRIGADIERI DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA	Ministero: il provvedimento, pur superato, contiene norme che non risulta agevole estrapolare ai fini della eventuale ricostruzione di posizioni pensionistiche. In considerazione che l'interesse al mantenimento in vigore del provvedimento attiene agli aspetti previdenziali, lo stesso potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.
1856	LEGGE	888	06/07/1962	NORME INTEGRATIVE ALLA LEGGE 11 LUGLIO 1956, N. 699, RELATIVA ALLA SISTEMAZIONE IN RUOLO DEL PERSONALE ASSUNTO IN SERVIZIO TEMPORANEO DI POLIZIA.	Ministero: il provvedimento, pur superato, contiene norme che non risulta agevole estrapolare ai fini della eventuale ricostruzione di posizioni pensionistiche. In considerazione che l'interesse al mantenimento in vigore del provvedimento attiene agli aspetti previdenziali, lo stesso potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Osservazioni
1952	LEGGE	225	27/02/1963	DISPOSIZIONI TRANSITORIE CONCERNENTI TALUNE CATEGORIE DEL PERSONALE DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.	Ministero: il provvedimento, pur superato, contiene norme applicabili ai fini dell'eventuale ricostruzione di posizioni pensionistiche. Considerato peraltro che l'interesse al mantenimento attiene ad aspetti previdenziali (art. 5), il provvedimento potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.
2001	LEGGE	405	09/06/1964	NORME SUL RECLUTAMENTO E AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA	Ministero: il provvedimento, pur superato, contiene norme applicabili ai fini dell'eventuale ricostruzione di posizioni pensionistiche. Considerato peraltro che l'interesse al mantenimento attiene ad aspetti previdenziali (art.), il provvedimento potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.
2185	LEGGE	1082	01/12/1966	MODIFICHE ALLA LEGGE 7 DICEMBRE 1959, N. 1083, ISTITUTIVA DEL CORPO DI POLIZIA FEMMINILE	Ministero: si rinvia a quanto già riferito sul provvedimento n. 1706 dell'elenco.

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Osservazioni
2240	LEGGE	574	11/07/1967	MODIFICHE ALLA LEGGE 29 MARZO 1956, N. 288, SULLO STATO GIURIDICO E SULL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA	Ministero: contenendo disposizioni di carattere previdenziale potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.
2447	LEGGE	803	30/10/1969	NORME IN MATERIA DI AVANZAMENTO PER IL PERSONALE DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA IN PARTICOLARI SITUAZIONI.	Ministero: il provvedimento, pur in parte superato, contiene norme applicabili ai fini dell'eventuale ricostruzione di posizioni pensionistiche. Considerato peraltro che l'interesse al mantenimento attinge agli aspetti previdenziali (art. 7), il provvedimento potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.

LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Osservazioni
LEGGE	1272	06/07/1939	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R.D.L. 14 APRILE 1939, N. 636, SULLE ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE PER L'INVALIDITÀ E LA VECCHIAIA, PER LA TUBERCOLOSI E PER LA DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA	Segnalato dal Ministero. La L. n. 1272 in oggetto è nell'allegato 2 dell'A.G. n. 118. Nella documentazione del Ministero, per errore, l'atto è indicato come regio decreto, anziché come legge.
LEGGE	244	22/01/1934	CONVERSIONE IN LEGGE DEL R.D.L. 14 DICEMBRE 1933, N. 1773, RELATIVO ALL'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ FISICA DELLA GENTE DI MARE DI 1 ^A CATEGORIA	Segnalato dal Ministero
LEGGE	145	13/01/1941	AUTORIZZAZIONE ALLE CASSE MARITTIME PER L'ASSICURAZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO E DELLE MALATTIE AD ESERCITARE ANCHE L'ASSICURAZIONE DELLE MALATTIE DEGLI ADDETTI AGLI UFFICI DELLE SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE E LORO FAMILIARI	Ministero: rileva l'esigenza che la legge presente nell'allegato 2 dell'A.G. n. 118, sia inserita altresì nell'elenco degli atti relativi ai settori esclusi
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1055	04/08/1960	NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 20 FEBBRAIO 1958, N. 93, SULL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEI MEDICI CONTRO LE MALATTIE E LE LESIONI CAUSATE DALL'AZIONE DEI RAGGI X E DELLE SOSTANZE RADIOATTIVE	Segnalato dal Ministero
LEGGE	1602	28/10/1962	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL REGIO DECRETO-LEGGE 14 DICEMBRE 1933, N. 1773, CONVERTITO NELLA LEGGE 22 GENNAIO 1934, N. 244, CONCERNENTE L'ACCERTAMENTO DELLA IDONEITÀ FISICA DELLA GENTE DI MARE	Segnalato dal Ministero
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1563	11/08/1963	INFERMITÀ DELLA GENTE DI MARE	Segnalato dal Ministero
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1138	25/06/1952	NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA SOCIALE	Segnalato dal Ministero
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	221	05/04/1950	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA ESECUZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 SETTEMBRE 1946, N. 233 SULLA RICOSTITUZIONI DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE E PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI STESSE	Segnalato dal Ministero
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	637	12/06/1955	MODIFICAZIONI AL REGIO DECRETO 6 LUGLIO 1933, N. 1310 PER L'ESECUZIONE DEL TESTO UNICO 4 AGOSTO 1932, N. 1926, SULLA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA	Segnalato dal Ministero

PARI OPPORTUNITÀ

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Eventuali salvataggi parziali	Osservazioni
	REGIO DE-CRETO	2316	24/12/1934	TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA	Art. 25	Dipartimento pari opportunità: propone inserimento.
	LEGGE	326	24/04/1967	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI POLITICI DELLA DONNA, ADOTTATA A NEW YORK IL 31 MARZO 1953, E SUA ESECUZIONE		Dipartimento pari opportunità: propone inserimento.

POLITICHE AGRICOLE

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Osservazioni
-	REGIO DE-CRETO	1604	08/10/1931	APPROVAZIONE DEL T.U. DELLE LEGGI SULLA PESCA	Il Ministero consiglia il mantenimento del presente provvedimento. In quanto testo unico il provvedimento non dovrebbe comunque essere inserito nell'allegato I rientrando nei settori esclusi.
-	LEGGE	1181	20/12/1954	DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DELLE NORME RELATIVE AL NUOVO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI E DEGLI ALTRI DIPENDENTI DELLO STATO.	Il Ministero consiglia il mantenimento del presente provvedimento. In quanto delega per la predisposizione del testo unico, il provvedimento non dovrebbe comunque essere inserito nell'allegato I rientrando nei settori esclusi.
-	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	3	10/01/1957	TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.	Il Ministero consiglia il mantenimento del presente provvedimento, poiché per alcuni aspetti esso trova attualmente applicazione al Corpo Forestale dello Stato. In quanto testo unico, il provvedimento non dovrebbe comunque essere inserito nell'allegato I rientrando nei settori esclusi.
-	LEGGE	283	30/04/1962	MODIFICA DEGLI ARTT. 242, 243, 247, 250 E 262 DEL T.U. DELLE LEGGI SANITARIE APPROVATO CON R.D. 27 LUGLIO 1934, N. 1265: DISCIPLINA IGIENICA DELLA PRODUZIONE E DELLA VENDITA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE.	Il Ministero consiglia il mantenimento del presente provvedimento, poiché reca disciplina sanitaria degli alimenti e delle bevande. In quanto modifica di testo unico, il provvedimento non dovrebbe comunque essere inserito nell'allegato I rientrando nei settori esclusi.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Osservazioni
1750	LEGGE	1600	22/12/1960	NORME PER LA SISTEMAZIONE DEL PERSONALE ASSUNTO DAL GOVERNO MILITARE ALLEATO NEL TERRITORIO DI TRIESTE	Ministero dell'interno: il provvedimento contiene, per la parte di interesse del Dipartimento della P.S. del Ministero dell'Interno norme previdenziali. Pertanto lo stesso potrebbe rientrare nell'elenco di cui al parere del Consiglio di Stato, per i settori esclusi previsti dall'art. 14 comma 17 della legge n. 246/2005.

SVILUPPO ECONOMICO

Elenco	Tipo Atto	Numero	Data	Titolo	Osservazioni
1296	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	656	05/06/1952	APPROVAZIONE DELLE NORME DI COORDINAMENTO E MODIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICEVITORIE POSTALI E TELEGRAFICHE, AGENZIE, COLLETTORIE E SERVIZI DI PORTALETTERE RURALE	Il DPR 656/1952 è stato modificato dalla legge 307/1963, che sarebbe opportuno includere nell'allegato 1. Si consideri inoltre che le norme del DPR 656/1952 sono confluite nel testo unico approvato con DPR 9 agosto 1967, n. 1417 rientrante, in quanto tale nei settori esclusi. Ministero: concorda
1690	LEGGE	606	19/07/1959	SCAMBI OCCASIONALI E STAGIONALI CON L'ESTERO DI ENERGIA ELETTRICA	L'articolo unico della legge n. 606 dispone una deroga alle disposizioni in materia di importazione ed esportazione di energia elettrica contenute nel RD 1775/1933 (T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), che a sua volta dovrebbe rientrare tra i settori esclusi. Ministero: concorda
1831	LEGGE	283	10/04/1962	MODIFICA DEGLI ARTT. 242, 243, 247, 250 E 262 DEL T.U. DELLE LEGGI SANITARIE APPROVATO CON R.D. 27 LUGLIO 1934, N. 1265: 'DISCIPLINA IGIENICA DELLA PRODUZIONE E DELLA VENDITA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE.	Si segnala che il RD 1265 del 1934 citato nel titolo non è presente nell'allegato 1, probabilmente in quanto settore escluso
2086	LEGGE	717	26/06/1965	DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO.	Non è indicato nell'allegato 1 il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con il DPR 1523/1967, che tuttavia dovrebbe rientrare tra i settori esclusi. Ministero: concorda

ALLEGATO C

DISPOSIZIONI GIÀ ABROGATE DAL DECRETO LEGGE N. 112 DEL 2008, DI CUI SI RITIENE INDISPENSABILE LA VIGENZA, NON PRESENTI NÉ CONNESSE AD ATTI PRESENTI NELL'ALLEGATO 1 ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

- Legge 18/03/1926 n. 562 Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi. Il ripristino di tale provvedimento è ritenuto necessario da varie amministrazioni, tra le quali il Ministero di giustizia, con riferimento al r.d.l. 23 ottobre 1924, n. 1737, presente nell'Allegato 1; il Ministero delle politiche agricole, per la parte in cui esso converte il RDL n. 1735 del 1925, recante disposizioni concernenti le cooperative di consumo; si segnala che tra gli atti convertiti dalla legge n. 526 del 1926 vi è il Regio decreto n. 596/1925, presente nell'Allegato 1, al numero 192;
- Articoli 5 e 13 della legge 23 aprile 1949, n. 165, che incidono sulle competenze dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) segnalati dal Ministero politiche agricole;
- Legge 21/06/1928 n. 1577 Conversione in legge del R.D.L. 27 ottobre 1927, n. 2312, contenente norme per assicurare il miglior funzionamento dei consorzi idraulici e di bonifica, presente nell'Allegato 1 (al numero 258), segnalata dal Ministero politiche agricole;
- Decreto del Presidente della Repubblica 10/06/1955 n. 987 Decentramento di servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, segnalato dal Ministero politiche agricole;
- Legge 5/06/1961 n. 578 Modifica all'articolo 2 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, sulla classificazione degli olii di oliva, segnalata dal Ministero politiche agricole;
- Legge 24 luglio 1961, n. 729, recante "Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali", il cui articolo 9 garantiva la possibilità di costruzioni in deroga alle distanze di rispetto dalle autostrade, segnalata dall'on. Lovelli, nella seduta n. 36 della Commissione parlamentare per la semplificazione.

ALLEGATO 2

**NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 114**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

considerato che l'intervento è finalizzato a riordinare uno degli enti deputati a realizzare un sistema unitario di interventi che favoriscono la digitalizzazione della pubblica amministrazione;

rilevato che:

la materia affidata al citato organismo è soggetta a continue evoluzioni e sarebbe pertanto opportuno prevedere modalità semplificate di rideterminazione della dotazione organica, sempre comunque nel rispetto dei vincoli finanziari, nonché ampliare le modalità di reperimento delle professionalità necessarie, inserendo meccanismi più flessibili e meno limitativi, prevedendo a tal fine la possibilità di avvalersi di personale anche dirigenziale con contratto a tempo determinato o in posizione di comando, distacco o fuori ruolo;

con lo scopo di garantire le risorse per la funzionalità di un organismo che, nonostante le significative riduzioni di bilancio e i rilevanti risparmi introdotti con il presente riordino, necessita di alte professionalità e svolge funzioni particolarmente delicate, sarebbe opportuno prevedere che DigitPA si possa avvalere, come già avviene per altri enti, di modalità ulteriori di finanziamento che non siano direttamente a carico del bilancio dello Stato;

la previsione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b*) che affida a DigitPA il compito di «contribuire al rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196» potrebbe presentare profili di problematicità con riferimento al riparto di competenze in materia di *privacy*;

il contenuto di alcune disposizioni di seguito indicate non risulta chiaro ed è quindi suscettibile di creare problemi interpretativi e applicativi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 3, comma 2, lettera *b*), dovrebbero essere soppresse le parole da «contribuisce» fino a «n. 196;»;

all'articolo 5, comma 4, dovrebbero essere sostituite le parole «di cui al comma 3» con le seguenti: «di cui al Piano Triennale previsto dall'articolo 3, comma 1.»;

all'articolo 6, comma 2, lettera *c*), le parole «fissate nel presente decreto» dovrebbero essere sostituite con le seguenti: «fissate ai sensi del presente decreto»;

all'articolo 11, comma 2, dopo le parole «lettera *c*)» si dovrebbero inserire le seguenti: «definita nel rispetto della dotazione organica stabilita ai sensi del presente decreto,»;

quanto all'articolo 12, si segnala l'esigenza in modificare il suo comma 1 aggiungendo, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la dotazione organica di DigitPA può essere rideterminata, nei limiti delle disponibilità economiche, a seguito dell'approvazione del Piano triennale di cui all'articolo 3, comma 1» e di sopprimere, al comma 2, le parole: «non dirigenziale»;

all'articolo 13, comma 4, dopo le parole: «Tabella A» si suggerisce di inserire le seguenti: «e successive modifiche»;

si segnala la necessità di integrare l'articolo 16 con una disposizione transitoria che garantisca, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, la continuità e la funzionalità del nuovo Ente permettendo allo stesso di conferire incarichi dirigenziali, nei limiti dei posti previsti nella dotazione organica, con contratti di lavoro a tempo determinato;

si invita altresì a modificare l'articolo 18 individuando, tra le entrate, un ammontare di risorse da destinare al finanziamento di assunzioni ai fini della copertura dei posti in dotazione organica e integrandolo con il seguente comma aggiuntivo: «1-*bis*. Nell'ambito di gare o accordi quadro predisposti direttamente o con altri soggetti, DigitPA, nel quadro delle funzioni di cui all'articolo 3, riceve dagli aggiudicatari un importo da determinare, in misura fissa ovvero compresa tra un minimo e un massimo fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente di DigitPa, in percentuale sul valore del contratto, quale contributo forfetario per spese di funzionamento.»;

si invita inoltre il Governo a specificare se il piano triennale di cui all'articolo 22, comma 1, sia distinto dal piano triennale per la programmazione, per il quale il combinato disposto degli articoli 3, comma 1, e 5, comma 3, prevede una differente procedura di adozione rispetto all'articolo 22;

sempre in merito all'articolo 22, al comma 1, si segnala l'esigenza di modificare le parole «sistemi informativi informatizzati», con le seguenti: «sistemi informativi automatizzati»;

valuti, infine, il Governo l'esigenza di chiarire se si intenda o meno escludere i componenti del comitato direttivo di cui all'articolo 6 dalla partecipazione alla Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica atteso che l'articolo 18, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, stabilisce che essi ne facciano parte.

ALLEGATO 3

**NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 113**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si segnala l'opportunità di chiarire se il riferimento al «programma triennale della Scuola», sottoposto all'approvazione del Comitato stesso, corrisponda al «piano strategico triennale», redatto dal Presidente, ai sensi dell'articolo 7 comma 3, dello schema di decreto legislativo;

si rileva l'esigenza di chiarire se il «programma annuale della Scuola» di cui all'articolo 6 comma 2, il «programma annuale delle attività didattiche e scientifiche» di cui all'articolo 7, comma 3 e il «programma di massima delle attività della Scuola per il successivo anno di esercizio» di cui all'articolo 16, comma 2, siano il medesimo documento ovvero documenti distinti;

si invita altresì il Governo a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 7, comma 1, inserendo tra le categorie di soggetti che possono essere nominati Presidente della Scuola superiore quella dei consiglieri parlamentari, in aderenza con quanto previsto dalla legislazione attualmente vigente;

si rileva l'esigenza di integrare il disposto dell'articolo 7, comma 2, aggiungendo, in fine, le seguenti parole: «secondo i rispettivi ordinamenti»;

si invita il Governo a valutare l'opportunità di integrare l'articolo 7, comma 3, precisando che il Presidente propone al Comitato di gestione, unitamente al bilancio consuntivo e preventivo – come già previsto dalla medesima norma – anche il regolamento contabile e finanziario, di cui al successivo articolo 15, precisando che tale regolamento è adottato dal Comitato di gestione e di sostituire le parole «bilancio consuntivo e preventivo predisposto» con le seguenti: «bilancio consuntivo e preventivo predisposti»;

in merito alle competenze del Presidente della Scuola Superiore della pubblica amministrazione, la cui definizione è in parte demandata dall'articolo 7, comma 3, dello schema di decreto legislativo in titolo al

«regolamento», si ritiene opportuno chiarire se il regolamento cui si rinvia sia quello di cui all'articolo 15 del medesimo schema di decreto legislativo;

si segnala l'esigenza di indicare, all'articolo 7, comma 4, le modalità per la nomina del Comitato scientifico consultivo, suggerendo la possibilità di prevedere che sia nominato con decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Presidente della Scuola;

si segnala, inoltre, all'articolo 8, comma 1, l'esigenza di sostituire il riferimento al «direttore», figura non più prevista dallo schema di decreto legislativo in esame, con quello di «presidente», di cui all'articolo 4;

in merito all'articolo 9, si rileva come – a differenza della legislazione vigente – lo schema di decreto legislativo non preveda più la figura dei responsabili di settore, di cui all'articolo 2, comma 5 del decreto legislativo n. 287 del 1999, ai quali sono attualmente attribuiti, tra gli altri, compiti afferenti la programmazione e valutazione delle attività di formazione dei docenti, l'organizzazione della struttura didattica, la conduzione di specifici progetti di rilievo strategico; a tale riguardo, si invita il Governo a valutare l'opportunità di reintrodurre i responsabili di settore.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 28 ottobre 2009

74^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
BENEDETTI VALENTINI

La seduta inizia alle ore 9,45.

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 settembre 2007 che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono» (n. 123)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, recante modifiche alla direttiva 90/385/CEE del Consiglio, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, alla direttiva 93/42/CEE del Consiglio,

concernente i dispositivi medici, e alla direttiva 98/8/CE del Consiglio, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi» (n. 127)

(Osservazioni alla 12^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore **BENEDETTI VALENTINI** (*PdL*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo e propone di formulare osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Sottocommissione permanente per l'Accesso

Mercoledì 28 ottobre 2009

6^a Seduta

Presidenza del Presidente
PALMIZIO

Interviene per RAI Parlamento il dottor Gianni Scipione Rossi.

La seduta inizia alle ore 13,40.

(La Sottocommissione approva il verbale della seduta precedente).

Su proposta del Presidente, senatore PALMIZIO, la Sottocommissione approva il calendario predisposto dalla RAI per la trasmissione televisiva «10 minuti di» relativamente al periodo dal 16 novembre 2009 al 19 febbraio 2010.

La seduta termina alle ore 13,45.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

**(1^a - Affari costituzionali)
(11^a - Lavoro, previdenza sociale)**

Giovedì 29 ottobre 2009, ore 9,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali (1167) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa*).

BILANCIO (5^a)

Giovedì 29 ottobre 2009, ore 9, 15 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (1791).
- Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2010 (Tab. 1) (*limitatamente alle parti di competenza*).

- Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (Tab. 2) (*limitatamente alle parti di competenza*).
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (1790).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (1784).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale, per l'anno 2009 (n. 121).

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Giovedì 29 ottobre 2009, ore 8,30

I. Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2009.

II. Comunicazioni del Presidente.

